



Università degli Studi di Milano - Bicocca

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche

Curriculum in **Filosofia e Sociologia del
Diritto**

I diritti animali: analisi e nuove prospettive dell'alimentazione umana

Relatore: Ch.mo Prof. Andrea Rossetti
Correlatore: Dott.ssa Lorena Forni

Carlo Prisco

Matricola: **734733**

XXV Ciclo - a.a. **2011/2012**

Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

I DIRITTI DEGLI ANIMALI: ANALISI E NUOVE PROSPETTIVE DELL'ALIMENTAZIONE UMANA

INDICE

INTRODUZIONE.....	III
1. DAI DIRITTI DELL'UOMO AI DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	13
1.1 Il fondamento del diritto.....	13
1.2 Peter Singer e i diritti animali nella prospettiva utilitarista.....	44
1.3 Tom Regan, oltre l'utilitarismo.....	75
1.4 Gary Francione e l'approccio abolizionista.....	108
1.5 Bekoff-Pierce e la morale nelle società di animali non umani.....	144
2. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA ANIMALI UMANI E NON UMANI.....	177
2.1 Qualificazione dei non umani nella tradizione giuridica antica e medievale.....	177
2.2 Gli animali non umani nel diritto moderno e contemporaneo.....	193
2.3 I rapporti tra umani e non umani nel diritto comparato.....	221

2.4 Diritti animali e Costituzione.....	237
3. IL DIRITTO ALLA VITA DEI NON UMANI E IL VEGETARISMO NEL DIRITTO POSITIVO.....	253
3.1 La Giurisprudenza.....	253
3.2 Tutela giuridica del consumatore vegetariano in Italia.....	282
3.3 Il DDL per l'alternativa vegetariana.....	301
3.4 Le linee guida ministeriali.....	331
CONCLUSIONI.....	349
BIBLIOGRAFIA.....	359
SITOGRAFIA.....	379
ALTRE FONTI.....	393

INTRODUZIONE

“Diritti degli animali”¹ è un’espressione di recente introduzione, figlia di quell’età dei diritti descritta da Bobbio, che è sorta in occidente nel ventesimo secolo².

Gli “animali” cui si fa riferimento sono, naturalmente, quelli non umani: è nei loro confronti che è nato e si è sviluppato un movimento internazionale volto a riconoscere la titolarità di posizioni giuridiche degne di tutela da parte dell’ordinamento normativo.

I prodromi del moderno animalismo sono rinvenibili ovunque nella storia occidentale, soprattutto nella filosofia antica che, già dai culti orfici, attribuiva valore a tutti gli esseri, umani e non, e talora perfino inanimati³.

¹ Di diritti degli animali si inizia a parlare nel XX secolo, in seguito al contributo di filosofi quali Peter Singer e, in particolare, Tom Regan: è proprio con quest’ultimo che dal concetto di “liberazione” del filosofo utilitarista si evolve una vera e propria rivendicazione di diritti da riconoscere attraverso l’ordinamento giuridico.

² Bobbio, Norberto, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

³ L’orfismo nasce in Grecia come movimento antagonista di una cultura fondata sulla forza e sul diritto del più forte, muovendo dai principi (elevati a divinità) di *Nóμος* (Legge) e *Dίκη* (Giustizia). La dottrina orfica sosteneva che l’uomo è costituito di una componente sottile e pura, l’anima, e di un corpo pesante e imperfetto, spesso utilizzato per assecondare gli istinti più bassi e, comunque, per conseguire deleteri appagamenti: in questa prospettiva assume un ruolo centrale la teoria della reincarnazione

Non potendosi parlare di diritti degli animali, nella filosofia antica ciò che risalta è senz'altro il principio del rispetto, cioè un dovere degli umani di astenersi dal danneggiare i non umani.

La filosofia contemporanea ha ripreso e sviluppato alcune delle tematiche di quella antica, introducendone anche di nuove, fino alla creazione di veri e propri sistemi filosofici e di morale capaci di dare fondamento ai diritti degli animali.

Se per il filosofo è “semplice” rapportarsi con la categoria dei diritti, estendendola ai non umani, per il giurista il percorso si presenta verosimilmente più complesso e arduo, poiché questi dovrà tenere in considerazione anche il diritto positivo, accanto a quello puro.

Scopo di quest'opera è di analizzare gli aspetti maggiormente controversi delle più recenti correnti giuridico-normative e filosofiche in materia, cercando di accostarle e sottoporle a vaglio critico fino a determinare quale sia, o quale potrebbe essere, lo stato dell'arte.

Prima di poter analizzare le questioni giuridiche più controverse e recenti sarà necessario padroneggiare gli argomenti filosofici di maggiore rilevanza, che forniscono l'impulso e lo stimolo affinché il diritto prenda in considerazione le questioni “animali”; per questa ragione l'intero primo capitolo è un

dell'anima, quale strumento di perfezionamento per potersi ricongiungere con l'unità d'origine.

approfondimento delle principali dottrine animaliste e non solo.

Partendo dal presupposto che non esiste alcuna dottrina giuridica che contempli i diritti degli animali, è tuttavia possibile delineare un'evoluzione del percorso normativo occidentale: dall'iniziale considerazione dei non umani soltanto come proprietà, esso è giunto ad affermare determinati obblighi e limiti riguardo a condotte che hanno per oggetto gli animali.

Le difficoltà che il diritto positivo incontra nel misurarsi con soggetti non umani sfociano, a detta dei filosofi animalisti, in una discrasia o schizofrenia: le basi concettuali, cioè la *ratio legis*, sembra manifestare considerazioni che in concreto non trovano riscontro, oppure vengono contraddette da altre norme, deroghe o limitazioni di vario tipo⁴.

Per quanto improbabile possa apparire, nonostante i profondissimi solchi che dividono gli ordinamenti delle varie nazioni occidentali, le norme in materia di animali sono sorprendentemente simili, così come simili appaiono gli approcci ideologici dei vari legislatori.

In quest'opera si è inteso andare oltre i limiti e le specificità delle questioni animali affrontate

⁴ In particolare il filosofo e giurista americano Gary Francione parla di schizofrenia morale della società umana nei suoi rapporti con i non umani, sottolineando che ai proclami di buone intenzioni e rispetto, tipici anche del diritto contemporaneo, non corrispondono misure normative coerenti e che, se da un lato si condanna il maltrattamento, dall'altro lato si ammette la macellazione o la caccia.

nella filosofia e di quelle prese in considerazione nel diritto, cercando piuttosto di coniugare le due discipline alla ricerca di un minimo comune denominatore.

I principali pensatori animalisti contemporanei, pur nelle profonde differenze che li separano, ritengono che non possa esistere alcun riconoscimento di diritti animali ammettendone l'uso a scopo alimentare; tutti sono insomma concordi nell'affermare che il vegetarianismo rappresenti un dovere morale imprescindibile⁵.

Allorchè si affronta la questione alimentare la filosofia si incontra (o si scontra) con le più varie idee, discipline, circostanze, costumi e credenze spirituali e religiose: senza ricordare tutti questi elementi tra loro non è possibile tradurre in dettato normativo i precetti filosofici.

Esaminando i contributi filosofici più significativi la questione alimentare verrà esaminata, fino ad assurgere al centro delle questioni più prettamente giuridiche: come può porsi il diritto contemporaneo rispetto a simili istanze?

Per affrontare le nuove sfide concettuali che l'argomento pone sia alla disciplina giuridica che a quella filosofica occorre fare un passo indietro e interrogarsi sulle origini stesse del diritto: da dove

⁵ In particolare nel panorama contemporaneo spiccano le argomentazioni di Singer, Regan e Francione: tutti loro hanno preso posizione ferma a favore del vegetarianismo, condannando l'uso alimentare degli animali, nonostante le idee di partenza e i motivi non sempre corrispondano e, anzi, ciascuno di loro ravvisi criticità nel pensiero degli altri.

trae fondamento? La questione – è noto – è antica e controversa e sarebbe troppo ardire immaginare di scioglierla in quest'opera; tuttavia chi si accosti all'argomento dovrà necessariamente rapportarsi, almeno a grandi linee, con le principali correnti di pensiero che si sono succedute nella ricerca del fondamento del diritto.

Se è controversa la natura dei diritti umani, non potrebbe non esserla quella dei diritti dei non umani: in entrambi i casi sia il fondamento che le ipotesi di applicazione danno luogo a non poche controversie, benchè il dibattito sui diritti animali sia storicamente più circoscritto dell'altro, che, coinvolgendo l'intera società, può ben considerarsi coevo ad essa.

Proprio dall'analisi delle leggi in materia di animali, cui è dedicato l'intero secondo capitolo, sarà possibile attingere per comprendere quali problemi i legislatori occidentali hanno preso in considerazione e con quali metodi hanno scelto di affrontarli.

I parametri normativi esprimono la percezione sociale dei rapporti interspecie e le aspettative che gli umani nutrono in proposito, ma, soprattutto, aiutano a comprendere quali siano le linee di sviluppo auspicabili, quali quelle realistiche e quali, invece, inverosimili.

Attraverso una riflessione basata sui principi filosofici approfonditi nel primo capitolo si cercherà di stabilire quale aspettativa sia lecito riporre circa un recepimento normativo dell'istanza del vegetarianismo, che può essere considerata quale minimo comune denominatore delle dottrine animaliste.

A *latere* di tutte le considerazioni accademiche si pone il diritto positivo, che, nel prendere atto delle interazioni tra umani e non umani, non ha potuto esimersi dal disciplinarle in vario modo: il giurista interessato a comprendere il regime giuridico dei rapporti tra specie può confrontarsi con una legislazione passata e presente, che nel mondo occidentale ha evidenziato una staticità durata per alcuni millenni, seguita dall'impennata del diritto contemporaneo, sempre più recettivo nei confronti di soggetti non umani.

L'analisi del diritto positivo, specie quella comparata, consentirà di verificare le ricadute pratiche delle teorie filosofiche precedentemente esaminate, se effettivamente ve ne sono state.

Lo studio delle leggi in materia di animali non umani è anche un'occasione per comprendere meglio le posizioni critiche di quei pensatori che, contestando fermamente le norme attuali, chiedono una radicale trasformazione dell'approccio legislativo.

Se è vero che la filosofia concorda nel ritenere essenziale l'abolizione dell'uso alimentare degli animali non umani, è pur vero che il diritto in tal senso non ha mostrato alcuna ricettività e, anzi, ha semmai evidenziato i propri limiti in quanto espressione culturale di un popolo, in grado sì di dare forma e vincolatività alle istanze di quest'ultimo, ma dovendo passare prima attraverso un procedimento di trasformazione culturale e sociale.

D'altronde le leggi di un popolo ne rappresentano una fotografia ricca di informazioni

e indici sulla cultura prevalente e sulle aspettative nei confronti degli altri consociati e delle istituzioni: la fotografia, come si diceva sopra, ritrae una situazione che nel mondo occidentale presenta molte più similitudini anziché differenze.

Se è vero che il minimo comune denominatore delle filosofie animaliste è rappresentato dalla negazione dell'uso alimentare dei non umani e se è altresì vero che nessuna legge occidentale ha mai sancito alcun correlativo divieto, del resto non ipotizzabile, negli ultimi anni è tuttavia emersa una “questione vegetarianismo” in ambito normativo degna di nota.

Quest'opera nasce dalla considerazione che esistono rivendicazioni sociali sempre più frequenti in correlazione con l'alimentazione vegetale, volte non già all'affermazione di un obbligo, bensì alla rivendicazione di un diritto, che si potrebbe definire “diritto al vegetarianismo”.

Se è vero che nulla vieta (né potrebbe farlo) a ciascuno di scegliere quale regime alimentare adottare, è pur vero che la concretizzazione di taluni diritti non può prescindere dall'adozione di norme volte a introdurre tutti gli accorgimenti necessari⁶.

⁶ Sulla questione si impone la riflessione delle differenze tra diritti e libertà, al fine di determinare se le rivendicazioni degli umani che intendono astenersi dal consumo di alimenti di derivazione animale siano da considerare mere libertà o veri e propri diritti e, dunque, in che modo le norme dovrebbero recepire tali istanze ed, eventualmente farsene carico in ambito legislativo. Senza nulla anticipare in questa sede, si può fin d'ora osservare che la contestualizzazione delle rivendicazioni alimentari nel novero delle libertà o nella schiera dei diritti non è priva di conseguenze e, anzi,

Oggetto ultimo di questo lavoro, cui è dedicato il terzo capitolo, è esaminare la prima proposta di legge che finora sia stata avanzata, avente ad oggetto la disciplina di un obbligo di fornire alternative vegetariane e vegane alle pietanze di origine animale in tutti i luoghi pubblici di refezione.

Il primo tentativo di disciplinare in modo organico e sistematico la predisposizione di un'alternativa vegetariana rappresenta quanto di più affine oggi si possa ravvisare al diritto positivo da una parte e alla filosofia animalista dall'altra parte.

Con quest'opera si cercherà di mettere in luce se sia possibile rivendicare pretese giuridicamente fondate oppure, al contrario, se il rapporto tra diritti/aspettative e vegetarianismo sia una questione ridondante e quali prospettive future di sviluppo siano ravvisabili nella materia.

Accanto allo studio delle dottrine filosofiche e delle proposte legislative sembra altrettanto irrinunciabile porre l'esame di casi pratici, per comprendere cosa sia accaduto allorchè nei rapporti tra umani si è posta la questione di etica alimentare e se tali esperienze abbiano evidenziato carenze normative in materia.

I casi pratici che verranno esaminati nell'ultimo capitolo rappresentano probabilmente l'*incipit* di un percorso giurisprudenziale del quale per ora vi sono state soltanto occasionali avvisaglie, ma che pare destinato ad aumentare

rappresenta un passaggio necessario verso la formulazione di proposte legislative in materia.

con l'aumento di vegetariani nel mondo e con l'apprestamento di norme specifiche in materia⁷.

⁷ Finora i casi principali si sono verificati proprio nei paesi caratterizzati maggiormente dalla multiculturalità, nonché ove il numero di vegetariani è maggiore, benchè le tipologie di rapporti che hanno finora interessato le aule di giustizia siano fin qui limitate e riguardino in particolare rapporti commerciali o di convivenza. Naturalmente la mancanza di norme specifiche rende più difficile e raro che vengano intraprese azioni legali in materia ed è quindi ipotizzabile che l'adozione di leggi come quella sull'alternativa vegetariana implicherebbero più o meno automaticamente un aumento del contenzioso e, quindi, dei precedenti.

1. DAI DIRITTI DELL'UOMO AI DIRITTI DEGLI ANIMALI

2.4 Il fondamento del diritto

Bobbio e la ricerca del fondamento del diritto

Una delle questioni più controverse della filosofia occidentale è il fondamento del concetto di *diritto*: superate le teologie medievali, numerosi pensatori si sono impegnati a cercare di comprendere e giustificare la nascita e l'applicazione del diritto e dei diritti.

Il principale dilemma che i pensatori hanno affrontato è se il diritto preesista all'uomo, cioè alle sue sistematizzazioni e codificazioni, oppure se l'attività dei consociati sia innovativa e creativa.

La ricerca del fondamento del diritto potrebbe rivelarsi cruciale nella trattazione di tutti quei diritti ulteriori rispetto a quelli umani e che Pisanò ha acutamente definito *deumanizzati*⁸: tali sono senza dubbio i diritti degli animali, dell'ambiente, etc.

Sull'analisi del fondamento del diritto si è soffermato lungamente Bobbio, che nel suo *L'età dei diritti*⁹ ha preso in considerazione le principali teorie, offrendone un'analisi sistematica.

⁸ Pisanò, Attilio, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁹ Bobbio, Norberto, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

Prima di entrare nel merito della questione il filosofo torinese pone tre questioni preliminari: innanzi tutto per quale motivo occorra ricercare il fondamento del diritto, quindi se sia possibile trovare un fondamento assoluto, e, infine, se esso sia desiderabile.

Quanto alla prima, occorre distinguere se lo scopo della ricerca sia quello di trovare il fondamento di un diritto che si possiede oppure di uno che si intende conseguire: in un caso sarà dunque necessario esaminare l'ordinamento vigente per reperirne la fonte, mentre, nell'altro caso, occorrerà adoperarsi per conseguire la condivisione sociale e il riconoscimento da parte del legislatore.

Secondo Bobbio la persuasione dell'esistenza di un fondamento assoluto del diritto (seconda questione) nascerebbe quale conseguenza dell'azione di persuasione: i fautori di nuovi diritti giungerebbero a convincersi che le proprie argomentazioni siano irresistibili e incontrovertibili e che, pertanto, trascendano i singoli contesti sociali. In ciò si ravvisa la nascita del giusnaturalismo, che, considera la natura come fondamento del diritto.

Le aspirazioni del giusnaturalismo sarebbero state frustrate già internamente, a causa dell'insanabile contrasto tra interpretazioni differenti di cosa sia 'naturale' e cosa no: un esempio tipico è quello della diatriba sorta tra i giusnaturalisti circa l'istituto della successione ereditaria, essendo risultato estremamente complicato determinare se rispondesse maggiormente al c.d. *ordo naturalis* il ritorno alla

comunità, la trasmissione di padre in figlio o la libera disponibilità da parte del proprietario¹⁰.

Ciò che Bobbio sottolinea è la sfuggevolezza dei *principi di natura*, e, quindi, la difficoltà di individuare quali diritti possano affondarvi le proprie radici; anche superato tale primo ostacolo, ci si troverebbe di fronte alla questione irrisolta di cosa sia *più* naturale, dovendosi concludere tale scelta dipenda dall'interprete anziché da elementi oggettivi e assoluti.

Kant – riferisce Bobbio – aveva affrontato la questione limitando eccezionalmente il novero dei diritti di natura, giungendo alla conclusione che ve ne sia soltanto uno: la libertà.

Il pensatore torinese non condivide la prospettiva kantiana e, anzi, osserva che neppure la libertà può essere considerata un principio assoluto, poiché non esiste una sola definizione e, quindi, anch'essa finisce per rappresentare l'ennesima categoria relativa, soggettiva e incerta¹¹.

¹⁰ Bobbio, *op. cit.*, pag. 7. In particolare Bobbio sottolinea che attorno alla questione si era verificata una scissione di pensiero tra gli stessi giusnaturalisti, rappresentativa delle problematiche sottese all'utilizzo del concetto di *lex naturalis*, in quanto, egli sottolinea che tutte e tre le ipotesi prospettate “*sono perfettamente conformi alla natura dell'uomo secondo che si consideri l'uomo come membro di una comunità, da cui in ultima istanza la sua vita dipende, come padre di famiglia, volto per istinto naturale alla continuazione della specie, o come persona libera e autonoma, che è la sola responsabile delle proprie azioni e dei propri beni*”.

¹¹ *Ibidem*. Secondo Bobbio il problema del giusnaturalismo non consisterebbe nella quantità di diritti che esso intenderebbe affermare, riconducendone l'origine alla natura, bensì nel criterio

D'altronde Bobbio non si limita a mettere in discussione il fondamento assoluto del diritto, ma va oltre: egli si domanda se ciò sia desiderabile e la risposta è fortemente negativa.

In primo luogo, con riferimento alla storia della civiltà, non vi sarebbe alcuna prova per dimostrare che l'esistenza di un diritto assoluto possa recare giovamento agli individui: non sarebbe infatti possibile affermare che i diritti dell'uomo abbiano goduto di maggiore rispetto nelle epoche in cui l'opinione condivisa delle classi dominanti era favorevole al fondamento assoluto.

Addirittura Bobbio afferma che i periodi in cui il giusnaturalismo è stato affermato e maggiormente condiviso avrebbero rappresentato momenti di massima vessazione nei confronti dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, infatti, nasce in quello che il filosofo torinese definisce “*periodo di crisi dei fondamenti*”¹².

Bobbio giunge ad affermare che la questione attorno ai diritti non dovrebbe neppure essere affrontata tanto dalla filosofia, quanto, piuttosto, dalla politica, poichè soltanto su questo terreno può essere garantita l'affermazione dei principi che sono già stati sanciti e sui quali, pertanto, la speculazione intellettuale sarebbe superflua ai fini pratici.

di partenza che confonderebbe assoluto con relativo e certo con incerto.

¹² Ibidem, pag. 15.

Il migliore auspicio possibile sarebbe quello di ricercare, non tanto un fondamento assoluto, quanto, di volta in volta, i vari fondamenti possibili dei diritti, attraverso strumenti complementari alla filosofia, quali lo studio della storia, della società, dell'economia, della psicologia, etc.¹³

A proposito di tutte quelle aspettative o istanze che il filosofo riscontra nella società contemporanea e che riguardano il recepimento di nuove forme di tutela, egli precisa che: *“Non ho nulla in contrario a chiamare “diritti” anche questa richieste di futuri diritti, purchè si eviti la confusione tra una richiesta anche ben motivata di una protezione futura di un certo bene con la protezione effettiva di questo bene che posso ottenere ricorrendo a una corte di giustizia capace di riparare il torto ed eventualmente di punire il colpevole. A chi non voglia rinunciare all’uso della parola “diritto” anche per le richieste naturalmente motivate di una protezione futura, si può suggerire di distinguere un diritto in senso debole da un diritto in senso forte, quando non voglia attribuire la parola “diritto”*

¹³ Ibidem, pag. 16. A tal proposito è chiarificatrice l’affermazione che: *“Il filosofo, che si ostina a restar solo, finisce per condannare la filosofia alla sterilità. Questa crisi dei fondamenti è anche un aspetto della crisi della filosofia”*. In queste parole di Bobbio si intravede una critica nei confronti della filosofia contemporanea e, contemporaneamente, la raccomandazione per uscire da tale crisi, trasformando la filosofia e adeguandola ai tempi e alle istanze di una società in rapida trasformazione.

unicamente alle richieste o pretese efficacemente protette”¹⁴.

Critiche alla ricerca del fondamento assoluto del diritto

Bobbio è fortemente critico nei confronti di un ipotetico fondamento assoluto del diritto e ciò non soltanto con riferimento all’idea e alle sue conseguenze, ma perfino riguardo alla ricerca stessa, ritenuta passibile – come si è visto innanzi – di distogliere dalla sostanza dei problemi normativi e sociali.

La stessa esistenza della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo, secondo Bobbio, sarebbe sufficiente a vanificare la ricerca del fondamento, o, perlomeno, a renderla secondaria e trascurabile, rispetto all’interesse prevalente di dare attuazione a tali principi.

Prima ancora di intraprendere un percorso logico-filosofico occorre domandarsene lo scopo ed, eventualmente, l’utilità, e secondo il pensatore

¹⁴ Bobbio, *L’età dei diritti*, pag. 81. A tal proposito il pensatore approfondisce la questione facendo riferimento alla natura stessa del diritto, inteso quale sistema di corrispettività diritto-obbligo: *“La figura del diritto ha per correlativo la figura dell’obbligo. Come non esiste padre senza figlio e viceversa, così non esiste diritto senza obbligo e viceversa. La vecchia idea che vi fossero obblighi senza diritti corrispondenti, come gli obblighi di beneficenza, derivava dal negare che il beneficiario fosse titolare di un diritto”*. Da queste considerazioni Bobbio conclude che non è possibile definire “diritti” in senso tecnico quelle aspettative di cui si chiede il recepimento da parte del legislatore, poiché essi difetterebbero appunto della caratteristica corrispettività diritto-dovere che contraddistingue i diritti in senso tecnico.

torinese la ricerca del fondamento assoluto dei diritti andrebbe incontro a quattro difficoltà:

- i) genericità della definizione¹⁵;
- ii) mutevolezza dei diritti nel corso della storia¹⁶;
- iii) eterogeneità dei diritti¹⁷;

¹⁵ I tentativi di trovarne una esatta sono naufragati in risultati tautologici quali “Diritti dell’uomo sono quelli che spettano all’uomo in quanto uomo”. Inoltre alla difficoltà di reperire una definizione astratta se ne somma una ulteriore allorchè si tenta di specificare il contenuto e la portata dei diritti: se, ad esempio, si utilizzasse il “perfezionamento della persona” quale parametro di riferimento del diritto, si utilizzerebbe un termine di valore, che in quanto tale è necessariamente soggettivo e rimesso all’apprezzamento di ciascuno.

¹⁶ Se fosse possibile ricondurre ad un principio assoluto e immutabile i diritti dell’uomo, non se ne spiegherebbe la costante modificazione. Un esempio lampante è offerto dalla comparazione delle prime carte dei diritti del Settecento con i più recenti istituti giuridici: diritti che erano stati dichiarati fondamentali sono spariti o sono stati modificati e subordinati ad altri, mentre numerosi di nuova creazione vanno via via affermandosi. Sulla scorta dell’esperienza storica maturata finora è legittimo ipotizzare che in futuro alcuni dei diritti oggi vigenti saranno abrogati, mentre altri saranno modificati e numerosi, nuovi e impensabili, verranno sanciti. La comparazione con il passato e le prospettive nei confronti del futuro sarebbero incompatibili con la ricerca di un fondamento assoluto del diritto. A tal proposito Bobbio mette in guardia da quella che considera una minaccia alla libertà degli individui, allorchè la ricerca del fondamento assoluto del diritto sfoci nel rifiuto del pluralismo e, in questo modo, finisca per disconoscere il libero perseguimento delle proprie convinzioni da parte di ciascuno.

¹⁷ Numerose differenze impediscono di considerare i diritti come riconducibili ad una matrice comune, dovendosi invece prendere atto che ciascuno di essi, o perlomeno ciascun loro gruppo, gode di prerogative, ambito di applicazione, presupposti e manifestazioni

iv) antinomia tra i diritti invocati dagli stessi soggetti¹⁸.

del tutto differenti tra loro. Bobbio sottolinea che la maggior criticità riguardo al fondamento assoluto del diritto non discende neppure tanto dalle differenze tra i diritti, quanto dal fatto che spesso essi sono in conflitto tra loro; in particolare il riconoscimento di ogni nuovo diritto presuppone la soppressione o la limitazione di tutti gli altri preesistenti e conflittuali. L'esempio per eccellenza del conflitto fra diritti umani è quello della schiavitù, la cui abolizione implica allo stesso tempo il riconoscimento di un diritto nuovo (quello a non essere resi schiavi) e la soppressione di uno preesistente (quello a possedere schiavi). In alcuni casi può risultare arduo determinare quale sia più meritevole di tutela, fra le varie istanze alla base della rivendicazione di diritti contrapposti: nel censurare le espressioni artistiche, per esempio, sarebbe più rilevante l'interesse del pubblico a non subire sollecitazioni indesiderate o quello degli artisti a esprimersi liberamente? La soluzione, secondo Bobbio, consiste nel considerare il pluralismo una fonte di produzione del diritto, che, attraverso il reciproco contemperamento di interessi divergenti, fonda l'ordinamento stesso; d'altronde – egli osserva – a voler ravvisare un fondamento assoluto nel diritto non si potrebbe giustificare la compressione di alcuni diritti a favore di altri.

¹⁸ La contrapposizione tra diritti di segno opposto determinerebbe conseguenze concettuali ancor più rilevanti ove gli interessi in discussione riguardassero i medesimi soggetti. La questione risalta particolarmente nella società occidentale contemporanea, ove si sta assistendo ad uno spostamento degli equilibri tra i diritti del singolo e quelli della collettività, sempre più a favore del primo. Il filosofo torinese sottolinea il concetto di diritti individuali che si estrinsecano nelle libertà, in contrapposizione ai poteri, che si sostanziano nei diritti sociali. Mentre l'affermazione di una libertà in capo a un individuo presuppone l'astensione di tutti gli altri da determinate condotte, per l'esercizio di un potere da parte di un soggetto è necessario imporre agli altri degli obblighi positivi; tra poteri e libertà vi è un rapporto inversamente proporzionale, poiché all'estensione di una categoria consegue la limitazione dell'altra.

In base ai quattro argomenti critici Bobbio conclude che il fondamento assoluto del diritto rappresenta un'illusione, resa possibile soltanto dall'utilizzo di idee preconcepite che alla prova dei fatti e della storia si sarebbero manifestate per lo più tautologiche e, dunque, autoreferenziali¹⁹.

Se, per contro, si accettasse il confronto tra tali idee e il diritto e la società viventi, si dovrebbe rilevare la contraddittorietà dei presupposti e l'inapplicabilità delle conseguenze.

Venuto meno il fondamento assoluto, e, anzi, il concetto stesso che sta alla sua base, occorre ripensare i presupposti del diritto, alla ricerca di possibili referenti.

La società umana quale fondamento del diritto

Bobbio afferma che la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 è sufficiente a superare le questioni interpretative sorte a proposito del fondamento del diritto: il *consensus omnium gentium*, infatti, rappresenterebbe l'unico

¹⁹ Bobbio, *L'età dei diritti*, pag. 14. In questo passaggio l'autore sottolinea anche che "il fondamento assoluto non è soltanto un'illusione; qualche volta è anche un pretesto per difendere posizioni conservatrici". L'affermazione emerge quale logica conseguenza delle riflessioni di Bobbio sulla trasformazione del diritto quale recepimento di modifiche sociali e culturali: in questo senso attribuire al diritto un fondamento assoluto, secondo il pensatore, rappresenterebbe addirittura un vincolo al processo di naturale interscambio tra valori sociali e valori giuridici, che permetterebbe di ancorare in modo fisso e immutabile il diritto (o taluni diritti) a valori e principi altrettanto immutabili.

strumento idoneo alla creazione dei diritti e al loro mantenimento: il concetto di universalità del giusnaturalismo è superato dal principio che considera una norma universale in quanto tutti gli uomini ne sono destinatari.

L'affermazione di diritti in base al consenso sociale sarebbe allo stesso tempo *universale* e *positiva*, cioè condurrebbe ad un processo di creazione non limitato al semplice riconoscimento formale, ma comprensivo degli strumenti di tutela, anche nei confronti delle eventuali ingerenze da parte dello stato.

La civiltà umana, non la natura, sarebbe alla base dell'attività di produzione del diritto, che – a riprova di ciò, suggerisce Bobbio – sarebbe passata attraverso tre fasi distinte: in una prima fase si sono affermati i diritti di libertà dell'individuo dallo stato, mentre successivamente sono stati istituiti i diritti politici e, infine, quelli sociali.

La terza fase, secondo Bobbio, si sarebbe avviata proprio con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che riconosce nuove esigenze e nuovi valori, rendendone ciascuno stato garante.

Secondo il filosofo torinese il giusnaturalismo non avrebbe mai consentito una produzione di diritti paragonabili a quelli sanciti nel 1948, poiché l'unica reazione “naturale” avverso le violazioni commesse dallo stato sarebbe consistita nella resistenza.

I diritti sociali hanno consentito inoltre di riconoscere esigenze diffuse in base a gruppi

distinti, quali ad esempio anziani, bambini, infermi, etc.²⁰

All'interpretazione finalistica dell'evoluzione umana, tipica del giusnaturalismo, Bobbio contrappone una visione indeterministica, che prende le distanze dalla cosiddetta *filosofia della storia*.

La filosofia della storia considera l'evoluzione umana come un processo unico che, sia pure distinto in diverse fasi, parte da un'origine e volge verso un determinato fine; un simile procedimento, definito da Kant *storia profetica*, non può avere funzione conoscitiva, bensì meramente suggestiva.

Bobbio prende le distanze dal quesito kantiano inteso a comprendere se il genere umano stia progredendo verso il meglio; egli, infatti, osserva che anche la definizione di cosa sia “meglio” è complessa e, in ultima analisi, soggettiva e imponderabile.

²⁰ Secondo Bobbio la Dichiarazione non è un documento di principio, ma non può neppure essere considerata – *sic et simpliciter* – un testo normativo, poiché contiene sia precetti immediatamente applicabili che principi astratti volti ad ispirare il legislatore.

Quelli che nella Dichiarazione e nelle singole Costituzioni sono definiti “diritti inalienabili” non sarebbero tali in virtù di un principio naturale, ma per il semplice fatto di rispecchiare le opinioni largamente condivise della società. Proprio nell'origine delle Costituzioni Bobbio ravvisa la loro mutevolezza, che non consentirebbe in nessun caso di ritenerle intangibili e immodificabili, ma, al contrario, rammenterebbe che ad ogni trasformazione sociale potrà essere sottesa una critica ed una eventuale rivisitazione dei dettati costituzionali.

In particolare sarebbe impossibile individuare degli indici adatti alla misurazione del c.d. progresso morale di una nazione, anche perché lo stesso concetto di morale è problematico e non assoluto.

Riflettere sull'evoluzione storica del diritto, oltre a consentire di escludere il finalismo della storia, secondo il pensatore torinese, servirebbe a comprenderne la reale fonte, escludendo una volta per tutte che vi siano diritti assoluti di natura.

La prima esigenza dell'uomo di ricorrere al diritto affonda le radici nella preistoria, quando questi, venutosi a trovare in un ambiente ostile nella lotta per la sopravvivenza, è stato costretto a difendersi non soltanto dagli altri animali, ma anche dai propri simili.

Ad esigenze fondamentali di sopravvivenza e di convivenza sarebbero riconducibili i primi precetti della morale e, conseguentemente, del diritto; l'esempio dei *dieci comandamenti* dimostra infatti che le prime regole avevano natura imperativa, estrinsecantesi attraverso la formulazione di comandi (fare) o divieti (astenersi dal fare).

Dall'analisi storica del diritto Bobbio desume che tra animali e uomini vi è una differenza sostanziale e immediatamente riconoscibile: soltanto questi ultimi, infatti, sarebbero animati da inclinazioni *“verso il bene o per lo meno verso la correzione, la limitazione, il superamento del male, che sono una*

*caratteristica essenziale del mondo umano rispetto al mondo animale*²¹.

Nella filosofia bobbiana la “cultura” umana viene contrapposta alla “natura” animale, ed è proprio nel solco della prima che si innestano i precetti della morale e, conseguentemente, quelli del diritto.

Il discrimine fra società animali e società umane è accentuato dal filosofo attraverso le enunciazioni di altri pensatori illustri quali Lucrezio, Cicerone, Hobbes e Locke, che attribuivano agli uomini primordiali caratteristiche ferine (*homo homini lupus*).

Quale fosse la principale prerogativa della condizione ferina lo chiarisce il giusnaturalista Locke, che attribuisce a ciascun individuo, prima dell'adozione di norme cogenti, uno *status* di libertà assoluta, limitata esclusivamente dalla legge di natura²².

D'altronde, se all'individualismo mutuato dal giusnaturalismo si possono ricondurre i diritti del singolo, per fondare i diritti sociali è necessario abbandonare l'ideale dell'uguaglianza

²¹ Bobbio, *op. cit.*, pag. 52. Particolarmente significativa è la trattazione del concetto di “bene” e di “male” che il pensatore afferma di ritenere ravvisabili nella produzione normativa e nella storia umana, tanto da affermare che “*la parte oscura della storia dell'uomo sia ben più ampia di quella chiara*”. Nella parte “buona” o “chiara” del diritto Bobbio colloca al primo posto, “*insieme coi movimenti ecologici e pacifisti, l'interesse crescente di movimenti, partiti e governi, per l'affermazione, il riconoscimento, la protezione dei diritti dell'uomo*”.

²² Locke, John, *Secondo trattato sul governo*, II, 4, Rizzoli, Milano, 1998.

caratteristica della *lex naturalis* (e, in primo luogo, all'autorevole interpretazione che di essa ha fornito Locke).

La società umana (o civiltà) avrebbe pertanto rinunciato inequivocabilmente all'affermazione del principio di libertà individualistico espresso dal giusnaturalismo, riconoscendo, per contro, la solidarietà sociale quale valore ispiratore dell'attività legislativa.

Il fondamento dei diritti non umani secondo Bobbio

Nella definizione del diritto, Bobbio distingue tra *diritti deboli*, che sono aspirazioni ancora non tradotte in norme, o rispetto alle quali si auspica una protezione giuridica, e diritti forti, contraddistinti da una effettiva protezione giuridica, il cui mancato rispetto può altresì determinare l'irrogabilità di sanzioni²³.

Uno degli indici del relativismo del diritto sarebbe la sua costante evoluzione/trasformazione: un processo che, secondo Bobbio, muove principalmente in direzione dell'universalizzazione e della moltiplicazione.

Il filosofo torinese ravvisa tre principali direttrici nel procedimento di moltiplicazione dei diritti: *in primis* l'aumento dei beni meritevoli di

²³ Bobbio, Norberto, *Diritti dell'uomo e società*, in "Sociologia del diritto", 1989, n. 1, pag. 25. I diritti deboli rappresenterebbero quell'insieme di aspettative che non attingono al principio dei diritti individuali tradizionali, che – come tali – vengono definiti "forti" e possono avvalersi di un apparato normativo di tutela comprensivo degli aspetti sanzionatori.

tutela, quindi l'estensione della titolarità di alcuni tipici diritti a soggetti diversi dall'uomo, e, infine, la considerazione dell'uomo nella sua specificità e appartenenza sociale.

Alla seconda categoria di operazioni sul diritto Bobbio riconduce le rivendicazioni dei diritti di animali e ambiente, sottolineando che in esse ricorrono specificamente termini quali "rispetto" e "sfruttamento", in modo del tutto analogo a quanto tradizionalmente avvenuto con la spiegazione e la giustificazione dei diritti umani²⁴.

La concezione dei diritti animali è analoga a quella di qualsiasi altro diritto, dunque scevra di presupposti ideologici: che si tratti di diritti delle persone o di altri enti, nulla cambierebbe circa la loro origine, mentre occorrerebbe soltanto domandarsi in quale modo tali diritti possano trovare affermazione nell'ordinamento positivo.

Rinnegando qualsiasi fondamento assoluto del diritto e, al contempo, ritenendo inapplicabili i principi della filosofia della storia, Bobbio conclude che i diritti degli animali, come altri nuovi diritti, hanno trovato e potranno trovare riconoscimento nella misura in cui diverranno socialmente condivisi.

Dal rifiuto del finalismo storico consegue anche l'impossibilità di formulare previsioni certe circa natura ed estensione dei diritti che in futuro potranno essere riconosciuti; Bobbio, infatti, sottolinea che l'unica certezza riguarda il fatto che per l'osservatore contemporaneo sia impossibile

²⁴ Bobbio, *op. cit.*, pag. 68.

prevedere tutti i diritti che in futuro si svilupperanno, quale frutto delle trasformazioni sociali.

Nelle parole del filosofo: *“Il fatto stesso che la lista di questi diritti sia in continuo aumento non solo dimostra che il punto di partenza dall’ipotetico stato di natura ha perduto ogni plausibilità, ma ci dovrebbe rendere dotti del fatto che il mondo dei rapporti sociali da cui queste richieste derivano è ben altrimenti complesso, e alla vita e alla sopravvivenza dell’uomo in questa nuova società non bastano i cosiddetti diritti fondamentali, come la vita, la libertà e la proprietà”*²⁵.

L’aspetto maggiormente significativo della filosofia bobbiana, a proposito dei diritti degli animali, consiste nella totale neutralità: egli, infatti, non contesta né supporta la loro affermazione, poiché – semplicemente – non entra nel merito della questione.

Altri, sostenitori della teoria contrattualista (Rawls *in primis*), avevano affrontato la questione dei diritti non umani in modo molto più deterministico, a partire da un’analisi improntata agli aspetti morali del procedimento di elaborazione dei diritti: da questa prospettiva la

²⁵ Bobbio, *op. cit.*, pag. 75. Bobbio ribadisce anche in questo passaggio il fatto che la *lex naturalis* non sarebbe soltanto infondata, ma anche priva di utilità, dunque da abbandonare senza dubbio a favore del recepimento di nuovi valori: *“L’ipotesi astratta di uno stato di natura semplice, primitivo, ove l’uomo vive con pochi bisogni essenziali, non avrebbe più alcuna forza persuasiva, e quindi nessuna utilità né teorica né pratica”*.

conclusione “tipica” è stata quella di escludere i non umani dalla titolarità di qualsivoglia diritto.

Nel ravvisare un fondamento sociale nella rivendicazione dei diritti degli animali, Bobbio dimostra di intenderli quali *diritti indiretti*; infatti, tanto la loro istituzione quanto la revoca discenderebbero esclusivamente dalla volontà umana e non sarebbe possibile neppure escludere che le trasformazioni sociali future possano condurre all’abrogazione di diritti non umani che erano stati precedentemente attribuiti.

Secondo Bobbio “*’Diritto’ è una figura deontica, e quindi è un termine del linguaggio normativo, vale a dire di un linguaggio in cui si parla di norme e su norme. L’esistenza di un diritto, sia in senso forte sia in senso debole, implica sempre l’esistenza di un sistema normativo, dove per ‘esistenza’ si può intendere tanto il mero fatto esterno di un diritto storico o vigente, quanto il riconoscimento di un insieme di norme come guida della propria azione. La figura del diritto ha per correlativo la figura dell’obbligo*”²⁶.

Che spazio possono trovare le rivendicazioni dei diritti degli animali basate sulla morale? La risposta del pensatore torinese è che gli obblighi morali, al pari di quelli naturali, non possono godere di alcun significato assoluto, ma possono soltanto trovare affermazione nell’ambito di un contesto normativo, assumendo in questo modo un riconoscimento oggettivo e un senso condiviso.

²⁶ Bobbio, *op. cit.*, pag. 81.

Neppure sarebbe lecito parlare di “diritti morali” (tantomeno di “diritti naturali”), stante la specificità del termine “diritto”: tali istanze sarebbero, invece, esigenze che possono assurgere al rango di diritti soltanto dopo essere state recepite dall’ordinamento positivo.

Un tipico esempio della differenza tra istanza o rivendicazione ed effettiva esistenza del diritto è il caso dell’obiezione di coscienza: sarebbe impossibile parlare di “diritto all’obiezione di coscienza” in una nazione che non avesse recepito nell’ordinamento tale istituto. In questo, come in altri casi analoghi, si sarebbe esclusivamente in presenza di un diritto debole, ed, eventualmente, dell’affermazione di un obbligo, cui si chiede di far corrispondere il relativo diritto.

Pare coerente con quanto sopra anche il monito a garantire la migliore applicazione dei diritti, anziché prostrarre continuamente il dibattito sulla loro origine.

Lo stesso Bobbio si è espresso con interesse nei confronti dell’evoluzione dei diritti volta a ricomprendervi anche quelli degli animali, affermando: *“Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti principali di disuguaglianza: la classe, la razza ed il sesso. La graduale parificazione delle donne agli uomini, prima nella piccola società familiare e poi nella più grande società civile e politica è uno dei segni più certi dell’inarrestabile cammino del genere umano verso l’eguaglianza. E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della*

caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono eguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di soffrire? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano”²⁷.

Simili considerazioni sembrano perfettamente in linea con l'ideale apertura del filosofo torinese a qualsiasi ripensamento dei diritti e al rifiuto di considerarli limitati o definibili a priori.

Michael Ignatieff e il fondamento del diritto nel consenso tra stati

Il filosofo canadese Michael Ignatieff condivide la prospettiva di Bobbio circa il fondamento del diritto, ritenendo inammissibile l'universalismo delle teorie giusnaturalistiche e riconducendo il diritto al consenso storico e sociale del contesto che l'ha prodotto.

Ignatieff non si limita a criticare il giusnaturalismo, ma prende le distanze anche dal relativismo etico, accusato di rendere impossibile la formazione di un insieme di norme certe e la

²⁷ Bobbio, Norberto, *Destra e sinistra*, Donzelli, Roma, 1994, pag. 120.

cui applicazione possa considerarsi ragionevolmente consolidata e imprescindibile.

In particolare il filosofo canadese mette in guardia contro il pericolo dell'uso strumentale dei diritti, che egli illustra con la metafora delle "briscole", sottolineando che *"I diritti umani potrebbero assumere un carattere meno imperiale se diventassero più politici, ovvero se non fossero percepiti come un linguaggio per emanare e proclamare verità eterne, ma come un discorso per la soluzione dei conflitti. [...] Se i diritti configgono e le richieste non possono essere ordinate in modo indiscutibile secondo una priorità morale, non è possibile considerare i diritti delle briscole. [...] Nella migliore delle ipotesi, i diritti creano una cornice comune, in insieme condiviso di punti di riferimento che può essere d'aiuto alle parti in conflitto per dialogare"*²⁸.

Il rischio principale dell'universalismo dei diritti consisterebbe nella creazione di una sorta di nuova religione, volta ad affermare principi assoluti a partire da idee che, per definizione, assolute non possono essere.

A parere di Ignatieff è al di fuori delle singole comunità, cioè a livello internazionale e sovranazionale che il presupposto del relativismo giuridico evidenzia maggiormente i propri limiti: se, infatti, è possibile ravvisare il fondamento del diritto nel consenso sociale, è evidente che tale consenso, risentendo fortemente del contesto

²⁸ Ignatieff, Michael, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano, 2003, pagg. 24-25.

d'origine, tenderà a scemare fuori di esso, perdendo così la sua validità.

Il pensatore conclude che il fondamento dei diritti umani sia nel consenso fra gli stati e che sia possibile sfuggire tanto all'universalismo giusnaturalista quanto al relativismo etico mediante l'individuazione di un nucleo ristretto di diritti condivisi a livello internazionale e sul riconoscimento dei quali ciascuno stato concordi.

Le riflessioni di Ignatieff sfociano nel cosiddetto *universalismo minimalista*: sarebbe possibile affermare che alcuni principi giuridici hanno valore assoluto, ma soltanto nel rispetto di alcune condizioni.

In primo luogo il novero dei principi assoluti deve essere necessariamente ristretto; inoltre il loro fondamento non può essere considerato astratto o trascendente, ma, al contrario, deve essere radicato nella volontà e nella percezione della collettività, intesa quale comunità di nazioni.

Come qualsiasi minimo comune denominatore, anche quello afferente ai diritti umani, secondo Ignatieff, può essere determinato con un metodo scientifico: occorrerà prendere in considerazione i diritti che ciascuno stato riconosce come fondamentali o inalienabili e porli a confronto con quelli ritenuti tali dagli altri paesi, scartando tutti quelli non condivisi.

Secondo il pensatore canadese questo nucleo di diritti universali può essere definito a partire da quei comportamenti che rappresentano le più gravi violazioni nei confronti delle persone: genocidio, discriminazione razziale, tortura,

trattamenti disumani e violazione del principio di autodeterminazione dei popoli.

Nella prospettiva universal-minimalista non trovano spazio le cosiddette “libertà di”, ma soltanto le “libertà da”, cioè le libertà negative intese nell’accezione di Isaiah Berlin quali “*capacità di ogni individuo di perseguire scopi razionali senza ostacolo o intralcio*”²⁹.

Le idee del filosofo canadese possono essere considerate quale “*teoria leggera*” di ciò che è giusto, intesa quale “*mera definizione delle condizioni minime per ogni genere di vita*”³⁰; tale definizione si contrappone alla prospettiva morale volta a determinare cosa sia “buono” anziché “giusto”. La distinzione sarebbe necessaria per prevenire il pericolo dell’imperialismo colonialista che il pensatore attribuisce all’universalismo morale e che, annichilendo il pluralismo, aprirebbe di fatto la porta alla dittatura.

Ignatieff si è molto attentamente dedicato alla distinzione fra diritti individuali e diritti collettivi, propendendo senza alcun dubbio a favore dei primi, poiché – egli afferma – “*può essere difficile esercitare i diritti individuali senza diritti collettivi, ma i diritti collettivi senza diritti individuali sfociano nella tirannia*”³¹.

L’intera opera di Ignatieff è fortemente caratterizzata dal pragmatismo, tanto che questi si spinge fino a delineare quali siano gli strumenti

²⁹ Ignatieff, *op. cit.*, pag. 124.

³⁰ Ignatieff, *op. cit.*, pag. 58.

³¹ Ignatieff, *op. cit.*, pag. 91.

adatti per l'affermazione dei diritti e, nel farlo, conclude che la politica rappresenta il mezzo fondamentale.

Il pensiero del filosofo canadese rappresenta una sorta di superamento delle posizioni di Bobbio, che, pur condivise in molti assunti di partenza, sono ulteriormente sviluppate attraverso soluzioni innovative.

Nell'interpretazione di Ignatieff non può non ravvisarsi il parallelismo con la definizione dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli, che tali considera *“tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a “tutti” gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire”*³².

I diritti fondamentali secondo Ferrajoli sono peraltro diritti universali, in quanto ne sono destinatari indistintamente tutti gli esseri umani: per questo motivo devono anche essere considerati indisponibili e inalienabili.

La concezione positivista di Ferrajoli traspare anche nella distinzione che egli compie tra diritti fondamentali in base a cittadinanza e capacità d'agire, intesi quali parametri atti a

³² L. Ferrajoli, a cura di E. Vitale, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza, I ed., 2001, pag. 5. Questa definizione iniziale dei diritti fondamentali è stata riveduta dallo stesso autore, che, concentrandosi sul discrimine tra persone naturali e artificiali, ha affermato: *“I diritti fondamentali sono i diritti di cui tutti sono titolari in quanto persone naturali, o in quanto cittadini oppure, ove si tratti di diritti potestativi, in quanto capaci d'agire o in quanto cittadini capaci d'agire”* (vd. Ferrajoli, Luigi, *Principia iuris, Teoria del diritto e della democrazia*, 2 Voll., Roma-Bari, Laterza, 2007 vol. I, pag. 727).

discriminare fra *diritti della personalità* e *diritti di cittadinanza*: da questi riferimenti Ferrajoli individua quattro classi di diritti, cioè i diritti umani, pubblici, civili e politici³³.

Un punto di contatto tra Ferrajoli e Ignatieff è nell'analisi dell'internazionalizzazione dei diritti fondamentali, fenomeno che il pensatore italiano sottolinea essere una delle principali conquiste del XX secolo: proprio all'internazionalizzazione entrambi gli autori attribuiscono l'efficacia e la concretizzazione dei diritti, in contrapposizione alla loro mera affermazione nel novero dei diritti deboli³⁴.

Da quanto sopra Ferrajoli mutua il concetto di *cittadinanza universale*, considerando da un lato la diffusione di organismi sovranazionali e, dall'altro lato, muovendo un'aspra critica

³³ I *diritti umani* sarebbero i diritti primari delle persone, spettanti, indistintamente, a tutti gli esseri umani (i.e.: diritto alla vita e all'integrità della persona); i *diritti pubblici* sarebbero riservati ai soli cittadini (i.e.: libera circolazione nel territorio dello stato, diritto al lavoro, etc.); i *diritti civili* sarebbero diritti secondari di tutte le persone umane capaci d'agire (i.e.: la potestà negoziale, la libertà contrattuale e imprenditoriale, ovvero tutti i diritti potestativi in cui si manifesta l'autonomia privata e su cui si basa il mercato); i *diritti politici* vengono definiti come diritti secondari riservati ai soli cittadini capaci d'agire (i.e.: diritto di voto, elettorato passivo, etc.)

³⁴ In proposito è molto esplicito Ferrajoli, allorchè individua “*le due più grandi conquiste del costituzionalismo novecentesco: l'internazionalizzazione dei diritti fondamentali e la costituzionalizzazione dei diritti sociali, ridotte l'una e l'altra, in difetto di adeguate garanzie, a semplici declamazioni retoriche o, al più, a vaghi programmi politici giuridicamente irrilevanti*” (vd. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, pag. 22).

all'ordinamento basato su stati sovrani, incapaci di regolare efficacemente le collettività, e, per converso, causa di conflitti³⁵.

Nella sorta di *trait d'union* tra universalismo e relativismo del pensiero di Ignatieff spicca l'impronta pragmatica, tipica anche del Ferrajoli, e che nel caso del canadese è fortemente ancorata al contesto socio-politico contemporaneo del quale egli stesso, impegnato attivamente nella politica, è attore oltre che osservatore.

Ignatieff, a differenza di Bobbio, si spinge fino a suggerire quali siano i diritti fondamentali che gli stati devono garantire e abbandona quella sorta di neutralità che aveva caratterizzato il pensiero del filosofo torinese riguardo ai diritti ipotizzabili; il risultato sembrerebbe a una sorta di modello ibrido tra giusnaturalismo e positivismo.

Del giusnaturalismo è mutuato il concetto di diritti fondamentali, mentre il loro fondamento è ricondotto all'adesione sociale (prevalentemente nella sua dimensione internazionale).

Nella prospettiva del canadese non vi è riferimento ai diritti degli animali, né parrebbe ragionevolmente possibile ricondurne alcuno, considerata la natura esclusivamente umana sia dei diritti fondamentali ritenuti meritevoli di tutela, sia la loro origine.

Adoperando l'interpretazione del diritto di Ignatieff, si potrebbe concludere che nulla vieti l'introduzione di norme a tutela di enti diversi

³⁵ Ferrajoli, Luigi, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in Zolo, D. (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pag. 288.

dall'uomo negli ordinamenti nazionali, ma ciò non modificherebbe in alcun modo il *numerus clausus* di diritti fondamentali sanciti dal consenso internazionale.

Attilio Pisanò e i diritti deumanizzati

Pisanò, giurista e filosofo del diritto, partendo dalle premesse della filosofia bobbiana, si è dedicato all'analisi delle implicazioni sottese alla moltiplicazione dei soggetti titolari di diritti.

Secondo Pisanò il fatto che, per la prima volta nella storia, si stia verificando l'attribuzione di diritti al di fuori degli individui umani pone taluni problemi *“sia a livello filosofico che giuridico in quanto ci troviamo, come detto dinnanzi ad un nuovo modo (spesso retorico) di intendere il significato semantico, il ruolo, la funzione dei diritti. Le locuzioni diritti degli animali, diritti dell'ambiente, diritti delle generazioni future, diritti della specie umana rompono lo schema classico, moderno e contemporaneo, che vede i diritti soggettivi specificarsi attraverso il riferimento all'uomo”*³⁶.

L'autore contrappone, non senza critiche, le nuove prospettive del diritto alla formulazione tradizionale di matrice cartesiana: la prospettiva del soggetto umano come centro concettuale del diritto – egli sottolinea – è oggi sottoposta a revisione specie da animalisti e ambientalisti che

³⁶ Pisanò, op. cit., pag. 9. L'autore ricava la centralità del concetto di soggettività umana mediante ragionamento *a contrariis*, sottolineando che *“la teorizzazione di una soggettività non umana [...] non può non incidere su ciò che rappresenta l'humanum e su come il diritto esprima questo concetto”*.

rivendicano la titolarità di posizioni giuridiche nei confronti di enti differenti dall'uomo³⁷. L'ambito della trattazione, così delineato, è quello che Bobbio aveva definito come "diritti deboli": tali sarebbero, per definizione, tutti i diritti di cui Pisanò tratta come istanze per il futuro riconoscimento di aspettative esulanti dal contesto dei diritti umani individuali.

Con il termine *deumanizzazione* Pisanò non intende alludere al "senso classico di disconoscimento delle qualità umane nei confronti di individui degradati ad oggetti, ma nel senso, nuovo, paradigmatico, rivoluzionario, controverso, che attribuisce agli oggetti [...] valori, sembianze, aspettative, interessi modellati sulla soggettività umana"³⁸.

L'autore precisa che il processo di deumanizzazione del diritto è attualmente confinato alla filosofia piuttosto che al diritto positivo: su quest'ultimo piano non si è ancora verificato alcun recepimento della materia.

Il cambiamento in corso deriverebbe dalla negazione dello *status* privilegiato dell'uomo su tutto il resto (animali, ambiente, etc.): uno degli

³⁷ *Ibidem*, pag. 10.

³⁸ *Ibidem*, pag. 11. Dopo aver sottolineato che il passaggio della deumanizzazione afferisce eminentemente al sistema filosofico, anziché a quello giuridico, Pisanò richiama l'attenzione sulle principali conseguenze della deumanizzazione: "Il linguaggio dei diritti viene ad allontanarsi da quel paradigma filosofico, individualistico e antropocentrico che, storicamente, ha rappresentato l'alveo entro il quale si sono affermati I diritti umani, per avvicinarsi a visioni olistiche che misconoscono la specificità ontologica dell'uomo".

effetti secondari consisterebbe nell'inflazione del termine *diritto* e nella sopra cennata genericità che esso assumerebbe nel mutato contesto.

Naturalmente, una volta scoperto il vaso di Pandora dei diritti, non ci si potrà neppure esimere dal cercare risposta al quesito: *quali enti avranno cittadinanza nel novero dei nuovi soggetti giuridici?* La risposta al quesito presuppone la capacità di rinvenire un criterio atto a fungere da discriminazione tra le differenti categorie, che – secondo Pisanò – sarà impresa ardua e tutt'altro che esente da controversie.

Nonostante i rischi derivanti dall'ammissione di nuove categorie giuridiche, Pisanò considera il confronto necessario e indilazionabile sia per il diritto che per la filosofia, preposte appunto a determinare criteri e modalità del cambiamento e dell'estensione del concetto di diritto.

L'autore suggerisce un'altra criticità: nell'età dei diritti umani le spinte verso la deumanizzazione spesso assumono una connotazione opposta a quella antropocentrica, con il risultato di determinare una sorta di antinomia di difficile soluzione.

Se, infatti, è vero che l'età contemporanea ha partorito le ipotesi di diritti animali e ambientali, è pur vero che, nel diritto positivo, la predominanza per l'istituzione, l'ampliamento e la specificazione dei diritti umani hanno prevalso.

E' dunque possibile conciliare la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* con il principio di deumanizzazione? Secondo Pisanò sì, poiché l'affermazione filosofica principale

sottesa ad entrambe le manifestazioni è la non discriminazione, che taluni limitano all'uomo e talaltri estendono a contesti non umani.

L'autore dimostra la propria tesi attraverso l'etimologia del termine *specismo*, che è stato coniato dallo psicologo R.D. Ryder nel 1975³⁹ a partire dai concetti di *razzismo* e *sessismo*: in questo senso l'origine dello specismo si radicherebbe in una prospettiva antropocentrica, o, perlomeno, nel solco di principi largamente adoperati per la definizione di comportamenti sociali prettamente umani⁴⁰.

Un altro indizio della prossimità culturale tra diritti umani e deumanizzati sarebbe da ravvisare nel fatto che questi ultimi hanno trovato maggiore espressione proprio nelle società occidentali, benchè quelle orientali siano di gran lunga più distanti dal principio antropocentrico di matrice cristiano-europea⁴¹.

Infine, rileva Pisanò, è evidente che la *Dichiarazione universale dei diritti degli animali* (1978), la *Dichiarazione universale dei diritti*

³⁹ Ryder, R.D., *Victims of Science. The Use of Animals in Research*, London, Davis-Poynter, 1975.

⁴⁰ Pisanò, op. cit., pag. 15. Qui l'autore riprende quanto affermato a pag. 11, cioè che i principi di cui le nuove correnti di pensiero chiedono il recepimento da parte dell'ordinamento giuridico, pur essendo estranei al soggetto umano, alla persona nel senso letterale, trovano ugualmente fondamento nei principi che sarebbero propriamente umani; in particolare tutte le speculazioni filosofiche sorte attorno all'uguaglianza e alla non discriminazione deriverebbero dal raffronto tra umani di categorie differenti (razza, sesso, etc.).

⁴¹ Ibidem, pag. 16.

umani delle generazioni future (1994) e la *Dichiarazione universale dei diritti della Madre Terra* (2010) si collochino sulla scia della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, traendone ben più che una semplice ispirazione; in particolare tra queste dichiarazioni non vi sarebbe soltanto comunanza di principi, ma altresì di strumenti:

- i) utilizzo del linguaggio dei diritti;
- ii) utilizzo del termine “Dichiarazione”;
- iii) riferimento ad universalità che non rappresentano dei dati di fatto, ma delle quali si auspica il riconoscimento.

Il dubbio conclusivo prospettato dall'autore riguarda la possibilità di considerare l'ampliamento dei soggetti di diritto come un progresso della scienza giuridica e della società: per sciogliere la questione è tuttavia necessario fornire una preliminare definizione di *progresso*. Cosa può definirsi progresso? Cosa, invece, è regresso?

Secondo Pisanò occorre discernere tra le implicazioni morali e quelle prettamente giuridiche sottese al concetto di *progresso*: “*Certo, l'estensione dei principi di giustizia e uguaglianza alle specie differenti da quella umana rappresenta certamente un progresso morale. Ma, giuridicamente parlando, le problematiche sollevate oggi dai diritti degli animali, dai diritti delle grandi scimmie antropomorfe, dai diritti della natura, della biosfera, della “comunità biotica”, rappresentano un progresso nella storia dei diritti soggettivi o, invece, ne testimoniano un regresso,*

un ritorno a posizioni pregroziane, preumanistiche?”⁴².

L'autore suggerisce di mantenere ferma e incrollabile la definizione di groziana del diritto, di matrice umanistica e considerata imprescindibile anche nel procedimento di estensione del concetto ad enti diversi dall'uomo⁴³.

La soluzione per mantenere sia il progresso morale che quello della scienza giuridica, secondo Pisanò, sarebbe da ricercare nell'adozione di una terminologia differente, che abbandoni il concetto di diritto nel senso tecnico di groziana memoria, evolvendo piuttosto verso modelli differenti sia per contenuti che per definizioni e concetti.

Dunque non un rifiuto della concezione antropocentrica del diritto, ma una suo consolidamento, unitamente all'esplorazione di luoghi nuovi e non ancora praticati, dai quali attingere per le categorie deumanizzate⁴⁴.

La posizione di Pisanò riflette una profonda e analitica valutazione degli aspetti giuridici sottesi a quelli morali: alla riflessione filosofica egli affianca costantemente il pragmatismo del diritto positivo, da considerare quale essenziale referente e naturale corollario di tutte le declinazioni giusfilosofiche.

⁴² Ibidem, pag. 21.

⁴³ Ibidem, pag. 23.

⁴⁴ Ibidem, pag. 24. Pisanò non ritiene possibile sottrarre alcuno dei diritti deumanizzati dalla matrice antropocentrica che, a suo parere, contraddistingue la categoria del diritto in modo innegabile: *“Esiste, quindi, un rapporto di genitorialità tra la tradizione antropocentrica occidentale e la nascita dei diritti soggettivi”*.

La tesi di Pisanò, ponendosi quale ideale *trait d'union* tra le prospettive più marcatamente antropocentriche e contrarie alla deumanizzazione dei diritti e quelle che, invece, pongono proprio l'antropocentrismo normativo al centro delle proprie critiche, accoglie numerosi precetti bobbiani e con il filosofo torinese sembra concordare circa l'estendibilità dell'ordinamento fino a ricomprendere soggetti diversi dall'uomo.

Se, nel ribadire il ruolo primario dei diritti umani, la teoria di Pisanò sembra potersi sposare con le teorie antropocentriche del diritto, non altrettanto può dirsi nella comparazione con le teorie dei filosofi animalisti, che invece rivendicano l'applicazione della categoria concettuale del diritto anche nei confronti dei non umani.

1.2 Peter Singer e i diritti animali nella prospettiva utilitarista

Jeremy Bentham e la nascita dell'utilitarismo

Prima ancora di iniziare a parlare dei diritti animali, o, perlomeno, di quelli che Bobbio definiva *diritti deboli* o aspettative, la filosofia occidentale ha iniziato a muovere i primi passi nei confronti di soggetti non umani, in particolare degli animali, con Bentham e con l'utilitarismo⁴⁵.

⁴⁵ C'è, naturalmente, una profonda differenza fra l'attribuzione di veri e propri diritti giuridici, e il riconoscimento di doveri morali

Nel 1780 la pubblicazione di *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* di Jeremy Bentham segna la nascita dell'utilitarismo.

In quell'opera, eminentemente dedicata al diritto, il filosofo inglese espone la propria convinzione che la morale possa essere espressa mediante l'utilizzo di una formula algebrica: la moralità di un'azione sarebbe direttamente proporzionale al benessere da essa apportato, e, quindi, come già teorizzato da Hume, prescindendo dalle considerazioni astratte e dal principio assoluto che aveva ispirato il giusnaturalismo.

Secondo il filosofo inglese la felicità dovrebbe essere intesa come la realizzazione dell'appagamento in concomitanza con l'assenza di sofferenze e la sua concezione della morale è interamente ispirata a questa fondamentale prospettiva.

Il distacco dal giusnaturalismo è evidente: laddove il primo ravvisava l'esistenza di precetti assoluti, da rispettare a prescindere dalle implicazioni, l'utilitarismo rinuncia a definire regole assolute, ponendosi invece proprio dal punto di vista del risultato.

Le basi della filosofia morale di Bentham

nei confronti di soggetti non umani: soltanto nell'età contemporanea, in particolare dal XX secolo, si è cominciato a discutere dei non umani come possibili (o invocati) titolari di diritti, ma le basi concettuali risalgono alle correnti filosofiche che, come l'utilitarismo, hanno contestato l'antropocentrismo assoluto, consentendo di includere nelle teorie morali anche soggetti non umani.

poggiano essenzialmente su tre caratteristiche che egli prende in considerazione ed esamina in tutte le sue opere:

- il principio di massima felicità (o principio di utilità);
- l'egoismo universale;
- l'identificazione fittizia dell'interesse di uno con quello degli altri.

Il perseguimento della massima felicità di ciascuno coinciderebbe, secondo Bentham, con quello di tutti gli altri: in primo luogo, infatti, nel caso in cui si affermasse che la ricerca della felicità rappresenti un bene assoluto, allora non sarebbe possibile discriminare tra la propria felicità e quella altrui, ritenendo che soltanto la prima sia un bene.

Pur prendendo atto della tendenza umana all'egoismo, il filosofo ritiene che ciò non comprometta l'agire secondo morale, proprio in considerazione del fatto che anche le azioni egoistiche sarebbero spontaneamente orientate al principio dell'utilità e, dunque, benchè involontariamente, moralmente orientate.

In ragione di quanto sopra Bentham conclude che gli interessi di uno dovrebbero essere identificati con quelli di tutti gli altri e, come tali, assecondati e presi in considerazione conformemente al principio di pari valore di ciascuno, espresso nell'affermazione: *“Ciascuno conta per uno e nessuno più di uno”*⁴⁶.

⁴⁶ Lodovici, G.S., *L'utilità del bene. Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo*, Vita e Pensiero, Milano,

Una spiegazione dell'utilitarismo fornita dallo stesso Bentham ne descrive la teoria della morale come *“l'arte di orientare l'agire umano verso la produzione della massima quantità possibile di felicità, nei confronti di coloro i cui interessi sono presi in considerazione”*⁴⁷.

Proprio nel pensiero del filosofo inglese è ravvisabile la prima formulazione di una moderna teoria della morale che prenda in considerazione anche gli animali non umani.

Poiché l'utilitarismo, come detto, intende fare riferimento alla felicità di un insieme di individui al fine di determinare la moralità dell'agire, una delle questioni preliminari da affrontare è proprio la definizione del gruppo di riferimento: la felicità di quali individui “merita” considerazione?

E' proprio nella risposta a tale quesito che Bentham riconosce lo *status* morale degli animali non umani, affermando che: *“La domanda non è “possono ragionare?”, né “possono parlare?”, ma “possono soffrire?”*”⁴⁸.

2004, pag. 10. L'autore spiega le implicazioni della morale di Bentham: *“Una quantità maggiore di piacere è moralmente più buona di una quantità minore; pertanto, posto che l'uomo vive in una collettività, la massima quantità producibile di piaceri acquista una preminenza morale, perciò il principio morale fondamentale [...] ingiunge la massimizzazione del piacere”*.

⁴⁷ Bhikhu C. Parekh, *Jeremy Bentham, Critical Assessments*, Routledge, UK, 1993, pag. 66.

⁴⁸ Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* [1780], Dover, 2007, New York, USA, p. 311. Il motto di Bentham viene tuttora largamente utilizzato dai

Con questa affermazione Bentham stravolge la concezione filosofica degli animali non umani: molti avevano discusso se essi avessero una natura pensante o meno, oppure se avessero un'anima, mentre il padre dell'utilitarismo ha spostato radicalmente la scriminante, ritenendo che il diritto a non soffrire sia immediata ed esclusiva conseguenza dell'attitudine a percepire la sofferenza, mentre la natura o la quantità di intelletto o la capacità espressiva non andrebbero tenute in alcuna considerazione.

R.M. Hare e l'utilitarismo dei due livelli

L'utilitarismo si è evoluto, distinguendo tra l'altro due correnti di pensiero contrapposte, una denominata *d'atto* e l'altra *di regola*: nella prima l'azione moralmente giusta viene identificata come quella in grado di recare in concreto il maggior benessere possibile, mentre nel secondo caso la valutazione morale avviene in relazione all'osservanza di una regola che, se seguita da tutti, si ritiene conduca al maggior benessere possibile.

La filosofia di Hare, o, perlomeno, quella della seconda fase del suo pensiero, sintetizza queste due prospettive e viene appunto definita *utilitarismo delle preferenze dei due livelli*: i due livelli di Hare sono quello *intuitivo* e quello *critico*.

movimenti animalisti che chiedono il riconoscimento dei diritti agli animali e che si oppongono alle pratiche che causano l'inflizione di sofferenza nei loro confronti.

Il primo livello sarebbe adoperato nell'agire quotidianamente, nelle scelte che ciascuno è chiamato a compiere e che non sono basate su una vera e propria analisi critica o riflessione, bensì vengono dettate da quella percezione intuitiva che ciascuno avrebbe di ciò che è giusto e di ciò che non lo è, basandosi su ciò che reca (o non reca) danno.

Insomma, tutti saremmo consapevoli che un'azione dannosa nei confronti di altri sarebbe moralmente riprovevole e, perciò, anche senza ricorrere a particolari strumenti logici o critici saremmo predisposti ad agire in modo conforme ai precetti dell'utilitarismo.

Il livello critico sarebbe l'unico possibile per determinare il comportamento corretto nelle situazioni impreviste, fuori dell'ordinario e, comunque, in modo sistematico e universale; a questo livello, secondo Hare, la morale dovrebbe essere ispirata dal pensiero utilitarista, in tutte le sue implicazioni.

I tre requisiti fondamentali che il pensatore attribuisce ai giudizi morali sono:

- universalizzabilità;
- sovrachianza;
- prescrittività.

In base al primo requisito il giudizio morale deve essere valido in tutti i casi che sono analoghi sotto il profilo morale, mentre deve essere preclusa la soggettivizzazione, attraverso la quale l'osservatore declinerebbe a proprio vantaggio il comportamento, attribuendo al proprio interesse un valore superiore a quello di tutti gli altri.

La sovrachianza implica che, in caso di conflitto fra norme morali e norme di altro tipo, le prime debbano prevalere.

La prescrittività, che è anche il considerato il requisito più controverso, implica che un soggetto condivide sinceramente un giudizio morale soltanto se sia disposto a darvi applicazione in tutti i casi che presentano analogie tra loro.

Da questa ultima prerogativa deriva anche la definizione del pensiero di Hare come *prescrittismo universale*, cioè quella teoria secondo la quale i giudizi morali devono essere applicabili a tutti i casi analoghi a quelli originariamente previsti, prevalendo su qualsiasi altra motivazione: in questo modo il pensatore perviene alla separazione della logica e del giudizio da qualsivoglia interesse dell'osservatore, affermando che tutte le aspettative, le percezioni, i danni e i giovamenti devono essere valutati alla stregua dell'interessato e non astrattamente.

Strumento fondamentale per procedere come sopra detto è, secondo Hare, l'immedesimazione: soltanto calandosi nei panni degli altri, cioè dei destinatari delle azioni, è possibile valutare correttamente gli interessi in gioco e, pertanto, agire in modo conforme a quanto prescritto dalla dottrina utilitarista.

A partire alla teoria dei due livelli di Hare il filosofo americano Gary Varner, facendola propria, si confronta con la questione dei rapporti tra animali umani e non umani.

Varner utilizza dati empirici e studi scientifici per comprendere la natura degli animali e, di conseguenza, riflettere sulle loro eventuali attribuzioni morali: da queste osservazioni l'autore conclude che vi sarebbero diverse categorie da prendere in considerazione, non potendosi distinguere esclusivamente tra *umani e non umani*.

In Varner ravvisa la sussistenza di tre categorie:

- *persone*;
- *quasi persone*;
- *esseri meramente senzienti*⁴⁹.

Il primo *status* apparterebbe soltanto agli esseri umani, che egli afferma essere contraddistinti da prerogative esclusive quali la capacità di raccontare storie, di avere un senso dello sviluppo dell'esistenza e, dunque, di elaborare a tal proposito presunzioni e aspettative⁵⁰.

Se, da un lato, lo *status* di persone è limitato agli esseri umani, dall'altro lato Varner afferma che alcune specie animali debbano

⁴⁹ Varner, Gary E., *Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare's Two-Level Utilitarianism*, Oxford University Press, 2012, pag. 159.

⁵⁰ La scriminante fondamentale che Varner introduce per distinguere gli umani dai non umani rappresenta la capacità di raccontare storie, che viene associata all'elaborazione stessa di aspettative: "*one tells a story about the future, and then lives it*" (cfr. Varner, op. cit., pag. 139). Varner non esclude che non umani quali elefanti e delfini possano possedere le caratteristiche linguistiche necessarie a sviluppare la capacità di raccontare storie associata alla condizione di persona.

essere considerate simili, tanto da assurgere alla condizione di *quasi persone*: in tale novero sarebbero ricompresi i primati, i delfini e i ratti, nonché, probabilmente, elefanti, cetacei e corvidi⁵¹.

Coniugando le proprie osservazioni con l'utilitarismo dei due livelli di Hare, Varner conclude che il primo livello, cioè quello intuitivo, dovrebbe incorporare il principio *non uccidere animali senzienti senza necessità*⁵².

La formulazione del pensatore americano non entra, però, nel merito del principio di necessità, rinunciando in questo modo a fornire elementi conclusivi circa il metodo per discriminare fra i comportamenti giustificati e quelli che, mancando il requisito della necessità, sarebbero invece ingiustificati.

La teoria di Hare prevede la surrogabilità degli individui e, pertanto, sia umani che non umani sarebbero rimpiazzabili: la morte di alcuni potrebbe essere compensata, in senso globale, mediante la creazione di nuovi esseri dotati di aspettative che saranno appagate⁵³.

Secondo Varner la pratica dell'alimentazione carnea, anche alla stregua del principio di surrogabilità, non sarebbe da riprovare in modo assoluto, ma, alla stregua dei precetti di Hare, si dovrebbe semmai praticare garantendo:

⁵¹ Varner, op. cit., pagg. 186, 218.

⁵² Varner, op. cit., pag. 229.

⁵³ Varner, op. cit., pag. 240.

- la massimizzazione del benessere degli animali allevati;
- la sostituzione degli esemplari uccisi con altri;
- la limitazione dei consumi.

L'applicazione congiunta dei tre precetti, secondo Varner, renderebbe sostenibile l'allevamento e consentirebbe di includere anche gli animali nella valutazione delle preferenze (e dunque del benessere), tenendone conto nell'ambito del giudizio morale.

Nella prospettiva del filosofo americano la limitazione dei consumi sarebbe necessaria per consentire il ricorso ad allevamenti estensivi anziché intensivi e, dunque, funzionale rispetto all'esigenza di massimizzazione del benessere degli animali d'allevamento: una volta che le condizioni di vita negli allevamenti abbiano raggiunto standard tanto elevati da rendere piacevole l'esistenza fino al momento della macellazione, vi sarebbe spazio per l'applicazione del principio della surrogazione e, pertanto, il benessere globalmente considerato risulterebbe superiore al danno procurato mediante l'uccisione, garantendo che ad n individui eliminati corrisponda la creazione di altrettanti esemplari in grado di condurre un'esistenza piacevole.

Peter Singer e l'utilitarismo della preferenza

Nella corrente utilitarista si colloca anche il pensiero del filosofo Peter Singer, che, ex allievo di Hare, si ispira proprio all'*utilitarismo della*

preferenza che questi aveva elaborato.

Agire in modo etico, nella prospettiva singeriana, significa attribuire rilevanza a tutte le preferenze degli individui presi in considerazione, o, comunque, coinvolti nelle conseguenze di una decisione.

Gli individui le cui preferenze devono assumere rilevanza, secondo Singer, non sarebbero però soltanto gli esseri umani, ma anche gli animali non umani.

Nel 1975 l'autore pubblica *Animal Liberation*, ove riflette sul rapporto uomo-animale nel mondo contemporaneo, riproponendosi di dimostrare che la sofferenza e lo sfruttamento provocati dagli esseri umani ai non umani sarebbero illegittimi. In particolare un intero capitolo del volume è dedicato al vegetarianismo, che egli definisce un obbligo morale: *“Il primo passo è smettere di mangiare gli animali. Molte persone che si oppongono alla crudeltà verso gli animali, si arrestano di fronte alla prospettiva di diventare vegetariane. E' di tali persone che Oliver Goldsmith, il pensatore umanitario del diciottesimo secolo, scrive: ‘Provano pietà e mangiano gli oggetti della loro compassione’ [...] Diventare vegetariano è il passo più concreto ed efficace che si può compiere per porre fine tanto all’inflizione di sofferenze agli animali non umani quanto alla loro uccisione”*⁵⁴.

Il pensiero di Singer rappresenta

⁵⁴ Singer, Peter, *Liberazione animale*, Il Saggiatore, Milano, 2010, pagg. 170-172.

un'evoluzione dell'utilitarismo di Bentham, come è evidente nelle considerazioni sul vegetarianismo: *“Se siamo disposti a togliere la vita a un altro essere soltanto allo scopo di soddisfare il nostro gusto per un particolare tipo di cibo, quell'essere non è niente di più che un mezzo per i nostri fini. [...] L'allevamento industriale non è nient'altro che l'applicazione della tecnologia all'idea che gli animali siano mezzi per i nostri fini”*⁵⁵.

Proprio come Bentham prima di lui il filosofo australiano si sofferma sul concetto di sofferenza, affermando: *“Come può chiunque non abbia esaminato a fondo la questione sapere che il problema della sofferenza animale è meno serio di quello della sofferenza umana? Si può pretendere di saperlo soltanto se si dà per scontato che gli animali in realtà non contano e che, indipendentemente da quanto possano soffrire, la loro sofferenza sia meno importante di quella degli umani”*⁵⁶.

Il sistema di morale proposto da Singer, che si estende ben oltre le considerazioni sugli animali non umani⁵⁷, poggia essenzialmente su

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Ibidem, pag. 228.

⁵⁷ Singer, da molti considerato uno dei più importanti filosofi viventi, ha assunto posizioni particolarmente critiche verso numerosi luoghi comuni del pensiero occidentale, esprimendo posizioni di confine, specie in riferimento a questioni particolarmente dibattute dall'opinione pubblica, come l'aborto e l'eutanasia. Le sue considerazioni di impronta utilitarista sul valore relativo dell'esistenza (anche) umana hanno suscitato accesi dibattiti. Al centro della sua concezione filosofica emerge il

quelli che egli definisce *nuovi comandamenti*, cioè cinque precetti da contrapporre ai comandamenti tradizionali della religione cristiana:

- 1) *il valore della vita umana varia;*
- 2) *assumiti la responsabilità delle conseguenze delle tue azioni;*
- 3) *rispetta il desiderio delle persone di vivere e di morire;*
- 4) *metti al mondo bambini solo se sono desiderati;*
- 5) *non operare discriminazioni sulla base della specie*⁵⁸.

Il rifiuto delle discriminazioni di specie nasce dalla considerazione, peculiare del pensatore, che non tutti gli esseri umani sarebbero persone nel senso morale del termine e non tutti gli animali non umani sarebbero non-persone.

La persona morale, cioè quella capace di comprendere le implicazioni delle proprie azioni

collegamento tra soddisfazione delle aspettative e agire morale, la cui prima conseguenza è l'assenza di utilità (dunque di interesse) al proseguimento della vita per individui gravemente ammalati, sofferenti e comunque incapaci di nutrire aspettative verso il futuro: in questo modo è rinnegata la sacralità della vita in sé e per sé e trova giustificazione la pratica dell'aborto. Fra le opere di maggiore rilievo di Singer: *Diritti animali, obblighi umani*, Gruppo Abele, 1987; *Etica pratica*, Liguori, Milano, 1989; *Liberazione animale*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1991; *Il progetto grande scimmia*, Theoria, Milano, 1994; *Ripensare la vita, la vecchia morale non serve più*, il Saggiatore, Milano, 1996; *La vita come si dovrebbe*, il Saggiatore, Milano, 2001; *One World. L'etica della globalizzazione*, Einaudi, Torino, 2003.

⁵⁸ Singer, Peter, *Ripensare la vita*, pag. 194.

e di distinguere in base ad esse compiendo delle scelte, non potrebbe essere identificata con umani affetti da menomazioni psichiche gravi o dai bambini, mentre di ciò sarebbero capaci perlomeno alcuni animali⁵⁹.

La definizione di *persona* di Singer è analoga a quella di Hugo Tristram Engelhardt Jr., secondo il quale non è possibile definire tutti gli uomini persone, ma solo quelli che possiedono alcune qualità o peculiarità: l'autocoscienza, la razionalità, un senso morale minimo e la libertà⁶⁰.

Agli antipodi di Singer, Robert Spaemann afferma che tutti gli esseri umani, compresi quelli gravemente inabili, debbano possedere lo *status* di persona, identificando con questo termine tutti gli appartenenti alla specie umana⁶¹.

Pur senza dichiarare apertamente di

⁵⁹ Singer, Peter, *Etica Pratica*, pag. 117.

⁶⁰ Hengelardt Jr., Hugo Tristram, *Manuale di bioetica*, Il Saggiatore, Milano, 1999. Per Hengelhardt la persona è “*soggetto morale agente e interpretante [...], essere razionale e cosciente di sé, che decide e crea valori, [...] entità in grado di prendere parte a controversie di carattere morale e di raggiungere un accordo*” (Hengelardt Jr., Hugo Tristram, *Viaggi in Italia. Saggi di bioetica*, a cura di R. Rini e M. Mori, Le Lettere, Firenze, 2011, pag. 123).

⁶¹ Il filosofo tedesco, nel delineare i parametri della definizione di persona, precisa comunque che essi non dovranno essere considerati quali limiti invalicabili, bensì come una condizione sufficiente ma non necessaria: “*La specie, cui attribuiamo l'essere persona, si chiama uomo, senza voler escludere con questo che al di fuori degli uomini vi possano essere altre persone*” Spaemann, Robert, *Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”*, trad. it., a cura di Leonardo Allodi, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 232.

condividere la tesi di Spaemann, Varner critica la posizione di Singer, ritenendo insostenibile l'equiparazione degli animali allo *status* di persone; Varner afferma che le argomentazioni esposte non sarebbero convincenti e che, pertanto, il filosofo australiano dovrebbe prendere in considerazione la categoria delle cosiddette *quasi persone*, anziché ricondurre fittiziamente anche taluni animali alla medesima condizione degli esseri umani.

D'altronde Varner sottolinea che l'ipotetico declassamento non ostacolerebbe l'affermazione degli obblighi morali nei confronti degli animali considerati *quasi persone*⁶².

L'ultima affermazione di Varner sembra convincente, perlomeno nel rilevare che non è necessaria una equiparazione fra *status* morali al fine di includere categorie eterogenee nella costituzione del sistema di doveri: sicuramente affermare che individui differenti abbiano attribuzioni morali di livello differente non implica l'automatica esclusione di una categoria su base gerarchica.

Il principio di eguale considerazione degli interessi

Il principio cardine che ispira Singer è da lui stesso definito come *l'eguale considerazione degli interessi*, che afferisce al noto precetto di Bentham secondo il quale “*tutti contano uno, nessuno conta più di uno*”⁶³.

⁶² Varner, op. cit., pag. 228.

⁶³ Bhikhu, op. cit., pag. 61.

Proprio come Bentham anche Singer conclude che non vi sarebbe alcun motivo per escludere gli animali non umani dalla considerazione degli interessi che deve essere fatta per determinare la moralità di un'azione.

Il filosofo australiano chiarisce che non vi sarebbe differenza tra il negare che agli interessi degli animali spetti la medesima considerazione di quelli degli umani e il discriminare umani da altri umani in base alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche soggettive: lo specismo sarebbe, insomma, soltanto una particolare forma di discriminazione basata sul pregiudizio e, in quanto tale, deprecabile e moralmente ingiustificata.

Non essendo possibile comprendere la sofferenza altrui, né tantomeno misurarla, secondo Singer non si potrebbe neppure affermare che l'uomo abbia diritto di disporre degli animali determinandone il patimento, poichè così si finirebbe per commettere un atto arbitrario; il pensatore australiano, infatti, ritiene che *“il limite della sensibilità è il solo confine difendibile per il tener conto degli interessi altrui. Tracciare questo confine mediante altre caratteristiche, quali l'intelligenza o la razionalità, sarebbe arbitrario”*⁶⁴.

Analogamente a Bentham, anche Singer individua nella capacità di un essere di sperimentare dolore e sofferenza il parametro fondamentale della propria morale, tanto da affermare che: *“Se un essere soffre, non può*

⁶⁴ Singer, *Etica Pratica*, pag. 57.

*esserci nessuna giustificazione morale per rifiutarsi di prendere in considerazione tale sofferenza*⁶⁵.

Singer non nega che fra animali umani e non umani vi siano delle differenze, e, in particolare, egli stesso ne ravvisa una nella cosiddetta *autocoscienza*, intesa come la percezione dello scorrere del tempo e la maturazione di aspettative nei confronti del futuro: tale facoltà, tipica dell'essere umano, lo esporrebbe a maggiori sofferenze e, soprattutto, a maggiori patimenti.

Secondo le teorie classiche dell'utilitarismo la morte determinerebbe un danno soltanto a coloro che possono maturare delle aspettative verso il futuro, mentre in sé e per sé non sarebbe da considerare un male assoluto, né potrebbe esserlo per individui privi della capacità di rappresentazione del futuro e della maturazione di aspettative connesse.

Sarebbe, insomma, giustificabile l'uccisione di animali che, non essendo in grado di aspirazioni riguardo alla propria esistenza futura, non subirebbero danno nel senso utilitarista del termine.

Alle obiezioni di cui sopra il filosofo australiano eccepisce che l'incapacità dell'animale non umano di rappresentare il futuro potrebbe da un lato sottendere minore angoscia, ma, dall'altro lato, potrebbe determinare l'esatto opposto: per spiegare la propria affermazione ricorre all'esempio degli

⁶⁵ Ibidem.

animali adoperati nei test cosmetici o farmacologici, che sperimentano *in primis* la privazione della libertà, ma che – a differenza dell’uomo – non potrebbero fare neppure ricorso alla consolazione derivante dalla presunzione di tornare in libertà.

Nell’analisi delle implicazioni derivanti dalle facoltà mentali e percezioni di sé e del futuro da parte di animali umani e non umani Singer propone un argomento che agli occhi di molti è apparso provocatorio o addirittura offensivo: egli, infatti, equipara gli esseri umani affetti da inabilità mentali agli animali, affermando che qualora si intenda giustificare lo sfruttamento di questi ultimi in ragione delle loro inferiori capacità intellettive, lo stesso dovrebbe essere consentito nei confronti dei disabili umani.

Traendo le conclusioni dal principio di eguale considerazione degli interessi Singer ravvisa nella questione alimentare la problematica fondamentale dell’agire morale quotidiano, in generale, e del rapportarsi agli animali, in particolare.

In questa fattispecie, a parere del pensatore, si porrebbero a confronto due interessi di rango del tutto differente: da un lato l’appagamento sensoriale dell’essere umano e, dall’altro lato, l’interesse a non soffrire o ad esistere dell’animale.

Se per una popolazione umana (nell’esempio del filosofo gli eschimesi) fosse necessario cibarsi di animali per sopravvivere, secondo Singer si potrebbe ravvisare una

giustificazione morale di tale azione, mentre al di fuori di tale ipotesi, nelle società civili, sarebbe inevitabile concludere che l'inflizione di sofferenze e morte nei confronti degli animali a scopo alimentare, rappresentando qualcosa di meramente velleitario, non trovi alcuna giustificazione.

D'altronde la morte e la sofferenza, nell'utilitarismo di Singer, sono due concetti nettamente distinti, che non possono essere sovrapposti; egli, infatti, condivide la prospettiva utilitarista che impedisce di considerare la morte come un male assoluto, riconoscendo che tale prerogativa sarebbe ravvisabile soltanto in quanto frustrazione di aspirazioni e aspettative dell'individuo.

Al contrario, una morte atta a prevenire sofferenze – in particolare l'eutanasia – può essere considerata addirittura un bene nel senso utilitarista del termine: tale è la conclusione del filosofo australiano, che lo induce pertanto a contestare in primo luogo il ricorso ad allevamenti intensivi a scopo alimentare.

Negli allevamenti intensivi, rileva Singer, tutti gli animali sono costretti a vivere in condizioni innaturali e questo già di per sé implica un patimento, che è aggravato in modo significativo dalle metodologie applicate.

Il filosofo motiva le proprie posizioni affermando che a partire dalla seconda metà del '900 l'allevamento tradizionale di animali è stato gradualmente sostituito da una forma più specializzata, che, avvalendosi anche della

scienza e della tecnologia, ha mirato a massimizzare i profitti minimizzando i costi.

Già la selezione e l'alterazione genetica di intere razze avrebbero determinato l'insorgenza di patologie, menomazioni e sofferenze di vario tipo; accanto a ciò gli spazi degli allevamenti sono diminuiti e da condizioni di permanenza o pascolo all'aperto si è passati alla detenzione al chiuso, all'alimentazione forzata, ai cicli artificiali notte/giorno, nonché all'utilizzo di gabbie di dimensioni esigue.

Perfino l'alimentazione naturale degli animali d'allevamento è stata trasformata per ricorrere all'utilizzo di cibi più economici e in grado di accelerare la crescita, benchè a scapito della salute e del benessere degli individui.

Per tutto quanto sopra Singer conclude che la sofferenza di un animale allevato attraverso il metodo intensivo è di gran lunga superiore rispetto a quella di un animale che, per esempio, dopo aver vissuto la sua vita in libertà e in natura, viene ucciso durante la caccia da un essere umano.

Il filosofo australiano sottolinea la contraddittorietà e l'infondatezza morale della posizione della maggior parte delle persone, che si professano contrarie alla caccia ma non praticano il vegetarianismo: considerata la eccezionale quantità di sofferenze inflitte mediante l'allevamento e quella, molto più modesta, connessa con la caccia, la conclusione moralmente orientata dovrebbe essere opposta.

A proposito della caccia Singer esprime comunque una ferma condanna, ravvisando in particolare:

- assenza di necessità;
- sofferenza degli animali cacciati;
- non surrogabilità.

Se, da un lato, è vero che gli animali che vivono in natura e trovano la morte durante la caccia non subiscono sofferenze prolungate quanto quelli d'allevamento, il pensatore sottolinea tuttavia che è molto raro che essi possano essere colpiti a morte al primo sparo, mentre assai più frequentemente sperimenterebbero una più o meno prolungata agonia.

Analogamente a quanto detto per gli allevamenti, anche nel caso della caccia non sarebbe possibile rinvenire alcuna giustificazione morale, non sussistendo alcuna necessità, che il cacciatore utilizzi le prede per scopi alimentari o meno.

Neppure sarebbe accettabile la caccia praticata allo scopo del mantenimento degli habitat o delle risorse ambientali: potendo perseguire tale fine anche attraverso la sterilizzazione, l'utilitarismo imporrebbe di ricorrere a quest'ultima soluzione quale alternativa che massimizza la rilevanza degli interessi anche degli animali, minimizzando le sofferenze di tutti.

Inoltre Singer rileva che nel caso della caccia non sarebbe neppure possibile ravvisare la sussistenza del principio di surrogabilità: se, da un lato, negli allevamenti intensivi la quantità di

sofferenza inflitta agli animali è determinante e conduce al rifiuto di tale pratica nell'ottica utilitarista, dall'altro lato in tale sistema il rimpiazzo di individui è costante.

Allorchè un cacciatore sopprime, ad esempio, un'anatra, questa non è rimpiazzata dalla nascita di un altro individuo, la cui soddisfazione delle aspettative possa compensare il venir meno di quelle dell'esemplare ucciso.

Sarebbe erroneo ritenere che Singer anteponga gli interessi degli animali a quelli degli esseri umani: egli, per contro, conferma la piena applicazione dei principi utilitaristi anche nel prendere posizione circa gli esperimenti condotti a scopo medico-scientifico.

Qualora gli esperimenti fossero necessari per salvaguardare l'interesse alla vita degli uomini, afferma il pensatore, sarebbe possibile giustificare il sacrificio di un animale, compensandone il danno con il vantaggio di tutelare la vita di molti individui umani: in questo caso Singer ribadisce che deve trovare maggiore considerazione l'interesse alla vita di un essere dotato di autocoscienza e percezione del tempo, rispetto a quello di un essere privo di tali attributi.

D'altronde lo stesso filosofo chiarisce che la speculazione di cui sopra ha natura prettamente accademica, atteso che non sarebbe ravvisabile alcuna certezza in ordine all'utilità degli esperimenti e che, come detto, in base al principio utilitarista, la stessa giustificazione nei confronti dei test condotti su animali

consentirebbe di effettuarne anche su umani mentalmente disabili.

Alla base della discriminazione ci sarebbe l'attribuzione di valori (o disvalori) alle caratteristiche distintive degli individui, che invece, secondo Singer, non hanno se non un valore meramente descrittivo: ad esempio, ammettere che un cane non è capace di parlare non implicherebbe la sua inferiorità rispetto all'uomo, come l'incapacità di quest'ultimo di abbaiare non lo rende inferiore al cane, ma semplicemente diverso.

L'utilitarismo non implica che tutti debbano essere trattati allo stesso modo, ma, come lo stesso Singer precisa: “*Il principio fondamentale di eguaglianza non prescrive eguale o identico trattamento; prescrive eguale considerazione; un'eguale considerazione di esseri differenti può portare ad un trattamento differente e a differenti diritti*”⁶⁶.

Critica al naturalismo e al contrattualismo

Singer si confronta anche con le varie declinazioni della legge di natura che sono frequentemente fonte di ispirazione per le critiche nei confronti dell'attribuzione di diritti agli animali, e, in particolare, riguardo all'alimentazione vegetariana: sarebbe, infatti, “naturale” cibarsi di altri animali in quanto ciò avviene normalmente anche al di fuori della società umana.

⁶⁶ Singer, *Liberazione Animale*, pag. 18.

Il filosofo australiano eccepisce che usualmente gli esseri umani non mutuano i propri comportamenti da quelli dei non umani e che, peraltro, i carnivori non hanno scelta e pertanto la loro sarebbe una necessità e non una mera velleità.

L'istinto, che secondo Singer sarebbe dominante nel caso degli animali, indurrebbe ciascuno a nutrirsi nel modo conforme alla propria predisposizione: nel caso degli esseri umani, tuttavia, non ci sarebbe alcun istinto di addentare un animale vivo. In base a queste argomentazioni Singer respinge qualsiasi giustificazione morale del consumo di carne basata sulle cosiddette leggi di natura e, anzi, contrappone l'azione istintuale tipica degli animali non umani a quella morale che contraddistingue le persone, determinandone al contempo la responsabilità.

In termini concettuali e generali, il pensatore nega la possibilità di ispirare le proprie azioni a non meglio identificati principi di natura; egli sottolinea infatti che tali considerazioni sarebbero state alla base di comportamenti razzisti, sessisti, classisti, etc.

Singer si dichiara contrario anche alle teorie del contrattualismo etico, e, in particolare, alla considerazione che gli animali non potrebbero godere di diritti in quanto incapaci di assumere doveri nei nostri confronti e, dunque, di partecipare al cosiddetto *contratto sociale* che sarebbe alla base del diritto.

Anche in questo caso il filosofo australiano ribadisce che la medesima esclusione degli

animali dal novero dei possibili contraenti dovrebbe riguardare tutti gli umani immaturi (bambini) o mentalmente disabili, e, dunque, parimenti incapaci di assumere doveri o comprendere i fondamenti del contratto sociale.

Un problema fondamentale del contrattualismo etico consisterebbe, a parere di Singer, nel rapporto con le generazioni future: come sarebbe, infatti, possibile ravvisare doveri nei confronti di chi, non essendo neppure venuto a esistere, non può assumerne a sua volta alcuno?⁶⁷

Ciò che il pensatore contesta è la fondatezza stessa del principio a base del contrattualismo etico, che consisterebbe nell'autointeresse: gli individui avrebbero un motivo per trattare in modo etico altri individui soltanto in ragione del beneficio che ne potrebbero conseguire.

La condizione di reciprocità sottesa al contrattualismo mancherebbe, insomma, di qualsiasi principio universalmente (cioè in modo certo e oggettivo) valido, risultando così inidonea a fondare tanto i rapporti tra umani che tra questi e gli animali.

Alimentazione e morale

Le conclusioni di Singer sull'utilitarismo applicato nei rapporti uomo-animale portano l'autore a ravvisare rilevanti incongruenze comportamentali nella civiltà occidentale: egli afferma che la questione alimentare è

⁶⁷ Singer, *Etica Pratica*, pag. 75.

fondamentale e non può essere ragionevolmente posposta rispetto a quelle, a suo avviso secondarie, che animano numerosi movimenti animalisti.

Il filosofo australiano, partendo dal numero di animali usati nei laboratori di vivisezione degli Stati Uniti (tra i 20 e i 40 milioni), lo paragona a quello della macellazione, affermando che il consumo di carne provoca soltanto in due giorni lo stesso risultato⁶⁸.

Prendendo le mosse dall'apparente discrasia tra le intenzioni dichiarate da molte persone di ridurre la sofferenza animale e il crescente consumo di carne, Singer deduce che qualche meccanismo mentale o culturale provochi una sorta di schizofrenia: la maggior parte delle persone, insomma, non sarebbe in grado di rilevare le implicazioni morali sottese al consumo di carne.

Il pensatore attribuisce perlomeno una parte di responsabilità della cosiddetta schizofrenia morale al pensiero cristiano, sottolineando come nelle antiche culture pagane il rapporto con il cibo venisse affrontato in modo molto più consapevole e responsabile nell'ottica di un equilibrio interiore ma anche con l'ambiente⁶⁹.

Anche le principali religioni contemporanee richiamerebbero l'attenzione da

⁶⁸ Mason, Jim, Singer, Peter, *The Ethics of What We Eat*, Rodale, USA, 2006.

⁶⁹ Mason, Singer, op. cit., pag. 3.

parte dei fedeli sulle implicazioni dell'alimentazione, tanto che anche nei precetti cristiani il peccato di gola ha importanza capitale; tuttavia la rilevanza concreta attribuita a quest'ultimo precetto sarebbe del tutto marginale rispetto ad altre norme morali della dottrina religiosa.

Secondo Singer, insomma, i cristiani non sarebbero sufficientemente richiamati a soffermarsi sui risvolti morali sottesi all'alimentazione, concentrandosi piuttosto su precetti quali il rispetto della vita umana (*non uccidere*) o della proprietà (*non rubare*).

La corretta attribuzione delle implicazioni morali nell'alimentazione sarebbe inoltre preclusa da un fenomeno culturale tipico delle società occidentali degli ultimi decenni che hanno attribuito alla carne una posizione preminente ed essenziale, tanto da renderla di fatto irrinunciabile per molti e, soprattutto, da superare le eventuali obiezioni morali o addirittura prevenirle.

L'industrializzazione degli allevamenti ha allontanato i consumatori dalla reale percezione del ciclo alimentare e, dunque, dalla comprensione delle sofferenze sottostanti.

Considerata la preminenza del benessere (e del suo opposto: la sofferenza) nella formulazione filosofica utilitarista, è evidente che il giudizio morale risulti falsato allorchè l'individuo sia incapace di figurarsi la quantità di sofferenza conseguente alle sue scelte.

Secondo Singer la politica oscurantista sarebbe sistematicamente perseguita dalle

compagnie che producono carne, nella chiara consapevolezza che la conoscenza da parte del pubblico dei sistemi praticati e delle sofferenze inflitte danneggerebbe il mercato provocando una diminuzione dei consumi.

La formulazione morale di Singer conduce a riprovare non soltanto gli allevamenti intensivi, ma anche quelli estensivi o biologici, pur dando atto della persuasione di molti consumatori di agire in modo etico preferendo, ad esempio, la carne di animali allevati all'aperto.

Gli argomenti a favore del consumo di tali prodotti sono i seguenti:

- l'addomesticamento rappresenterebbe un reciproco vantaggio, frutto dell'evoluzione;
- gli animali in tale condizione sarebbero felici;
- la morte non implicherebbe angoscia (e dunque sofferenza)⁷⁰.

Il primo argomento viene respinto sulla base della considerazione che non sarebbe possibile attribuire ad una specie una manifestazione di volontà o un finalismo che, invece, possono ravvisarsi esclusivamente nell'agire individuale. Pertanto non sarebbe ipotizzabile alcun tipo di accordo evolutivo, né alcuna sorta di reciprocità nello sfruttamento degli animali da parte degli uomini.

Il fatto che il numero degli animali addomesticati sia significativamente più elevato di quelli selvatici non proverebbe alcun vantaggio in capo ai primi, considerato che dal

⁷⁰ Mason, Singer, op. cit., pag. 250.

punto di vista di ciascun individuo una simile considerazione non determinerebbe alcun beneficio.

Quanto al secondo argomento Singer rileva che non vi sarebbe alcuna certezza circa la felicità degli animali allevati con metodi non intensivi: ciò, infatti, non eviterebbe loro di essere detenuti in gabbie o in spazi sovraffollati.

Il trasporto dal luogo di allevamento a quello della macellazione rappresenterebbe una ulteriore cagione di stress, angoscia e sofferenza, ineliminabile o eliminabile soltanto in un numero esiguo di casi e soltanto per alcune specie.

Quanto ai metodi di trasporto e di uccisione, poi, non vi sarebbe alcuna differenza tra animali da allevamenti intensivi ed estensivi, dovendosi pertanto concludere che – almeno in questa fase – la sofferenza e le privazioni siano del tutto analoghe.

Il filosofo australiano conclude pertanto che, finché la competizione e la ricerca del massimo profitto spingeranno gli allevatori ad orientare la produzione di carne, sarà impossibile escludere le sofferenze – anche quelle inutili – degli animali.

Da quanto sopra discende altresì l'obiezione nei confronti del terzo argomento, poiché nell'inflizione della morte non vi sarebbe discriminazione tra i patimenti subiti dagli animali, siano essi stati allevati intensivamente o estensivamente.

Singer aggiunge peraltro che tra chi pratica il vegetarianismo e chi, invece, sostiene di accettare

carne purchè da allevamenti non intensivi, vi sarebbe una netta differenza in termini morali, quantomeno poiché nella seconda categoria di individui non sussisterebbero linee di demarcazione certe, e, comunque, si finirebbe in ogni caso per esternare la persuasione morale che alimentarsi di animali sia corretto. I vegetariani e i vegani, rifiutando in modo certo, chiaro e sistematico intere categorie e tipologie di prodotti, sarebbero in grado di orientare il mercato e, conseguentemente, di provocare delle significative trasformazioni economico-produttive.

L'opera di Singer ha portato all'affermazione del movimento animalista contemporaneo, ispirato proprio dalla pubblicazione del suo *Animal Liberation*, ed è tuttora al centro del dibattito sui diritti degli animali, come dimostra anche la recentissima opera critica di Varner.

Naturalmente non sono mancate, così come non mancano, le contestazioni del pensiero singeriano, accusato ora di estremismo, ora di conservatorismo: da un lato, infatti, l'equiparazione di taluni animali agli umani e le affermazioni in materia di aborto e valore della vita, hanno rappresentato un netto distacco rispetto ai valori morali più consolidati nella società occidentale; dall'altro lato i più appassionati fautori dei diritti degli animali hanno ravvisato in Singer una scarsa comprensione degli strumenti concettuali necessari per garantire l'affermazione di veri e propri diritti.

In particolare uno degli argomenti adoperati per contestare l'opera di Singer deriva dalla constatazione che tra la sua prima divulgazione, ormai alcuni decenni fa, e oggi, non soltanto le condizioni degli animali non sarebbero migliorate, ma, anzi, vi sarebbero stati numerosi peggioramenti, a partire proprio dalla questione alimentare che egli ha sempre considerato fondamentale e cui ha dedicato una parte rilevante delle sue opere in tema di animali.

A prescindere dalle considerazioni, più o meno critiche, nei confronti dell'efficacia del contributo fornito da Singer alla causa animalista, non si può comunque negare che il sistema filosofico da lui elaborato ha pochi pari, in particolare poiché non limitato alla questione animale, bensì di più ampio respiro e ampiamente innovativo.

Pare invece interessante il rapporto tra l'utilitarismo e la concezione morale degli animali non umani: era stato proprio il fondatore di questa filosofia, Bentham, a formulare per la prima volta una teoria filosofica compiuta che comprendesse anche gli interessi dei non umani, mentre uno degli esponenti contemporanei di spicco di tale corrente è stato (perlomeno parzialmente) l'ispiratore del nuovo animalismo. Altri ancora, come Varner, accogliendo i principi dell'utilitarismo o di specifiche sue declinazioni, stanno tuttora dando nuovo impulso all'elaborazione di teorie che, ove pure non dovessero essere a rigore definibili dei "diritti animali", senz'altro hanno quale scopo (ed

effetto) l'elevazione dei non umani ad un livello in cui i loro interessi meritino considerazione.

1.3 Tom Regan, oltre l'utilitarismo

Deontologismo, contrattualismo e le teorie dei doveri indiretti

Non soltanto l'utilitarismo ha preso in considerazione la questione dei rapporti tra umani e non umani: benché in questa corrente di pensiero abbiano trovato una prima formulazione i doveri nei confronti degli animali, anche il deontologismo e il contrattualismo, almeno nell'espressione di alcuni dei loro massimi esponenti, sono pervenuti a conclusioni per certi versi analoghe.

Una delle distinzioni principali tra il tipo di doveri che le diverse correnti filosofiche hanno ritenuto ravvisabili nei confronti degli animali da parte degli umani è quella tra *doveri diretti* ovvero *doveri indiretti*.

Il presupposto fondamentale per essere riconosciuti titolari di doveri diretti viene tradizionalmente individuato nella titolarità di una posizione moralmente rilevante, o, per così dire, di capacità morale dell'individuo: chi è in grado di operare scelte moralmente orientate viene considerato senza alcun dubbio destinatario di doveri diretti, mentre è controverso se ciò possa essere dovuto anche a chi non dispone di tale facoltà.

Secondo Kant, fondatore del deontologismo, gli agenti morali, o, come egli li

ha definiti, gli *esseri ragionevoli*, sarebbero quegli individui contraddistinti dal principio dell'*autonomia*: soggetti in grado di determinare valori ideali aventi valenza universale, attraverso i quali giudicare se stessi le proprie azioni⁷¹.

In base alla seconda formulazione dell'imperativo categorico kantiano gli agenti morali devono essere sempre trattati come fini e mai come mezzi; tuttavia da tale formulazione sono esclusi gli animali non umani, in quanto considerati privi di ragione.

Kant distingue tra persone e cose: alla prima categoria appartengono agli esseri umani, intesi quali agenti morali, mentre alla seconda categoria partecipano anche gli animali. I non umani sarebbero da considerarsi semplicemente dei mezzi, e, pertanto, strumentali rispetto al perseguimento dei risultati desiderati dagli agenti morali.

Nonostante lo *status* di persone sia negato agli animali, la filosofia kantiana riconosce l'esistenza di doveri verso di loro, e, in particolare, afferma che: "*Non vi sono verso di essi doveri diretti, ma solo doveri che sono doveri indiretti verso l'umanità. Poiché gli animali posseggono una natura analoga a quella degli uomini, osservando dei doveri verso di essi osserviamo dei doveri verso l'umanità, promuovendo con ciò i doveri che la riguardano*"⁷².

⁷¹ Kant, Immanuel, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Bari, 1988, pag. 66.

⁷² Pisanò, op. cit., pag. 30.

Secondo Kant la manifestazione di crudeltà nei confronti degli animali sarebbe riprovevole in quanto sintomo di insensibilità verso gli uomini: *“L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini”*⁷³. Proprio questo pensiero è oggi frequentemente ripreso dagli animalisti, per sottolineare gli obblighi nei confronti degli animali non umani.

Regan critica le considerazioni di Kant nei confronti dei doveri verso gli animali, affermando che esse tradirebbero una contraddizione tra i principi espressi dal filosofo tedesco: l'analogia tra la crudeltà nei confronti degli animali e quella nei confronti degli umani suggerirebbe che gli uni e gli altri accusino sofferenza e patimenti allo stesso modo, ma in questo caso si dovrebbe riconoscere l'appartenenza di entrambi alla categoria degli agenti morali⁷⁴.

Equiparare animali e uomini nel contesto degli agenti morali implicherebbe il riconoscimento di doveri diretti nei confronti di ambedue, mentre risulterebbe irragionevole e ingiustificata la distinzione kantiana tra doveri diretti e doveri indiretti.

Inoltre Regan afferma che il dovere di non procurare sofferenza ad un agente morale sancito da Kant imporrebbe di prendere in

⁷³ Kant, Immanuel, *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*, in *Lezioni di etica*, Laterza, Bari, 1971, pagg. 273-274.

⁷⁴ Regan, Tom, *I diritti animali*, Garzanti, Milano, 1990, pagg. 253-254.

considerazione soltanto la capacità di soffrire provata dal soggetto, mentre risulterebbe a questo punto del tutto irrilevante accertare se esso sia o meno dotato di facoltà intellettive sviluppate ad un certo livello minimo.

Secondo il filosofo statunitense la teoria di Kant condurrebbe a concludere che o i pazienti morali umani siano fini a se stessi, anziché semplici mezzi, o che essi siano cose e, in quanto tali, strumentali rispetto agli agenti morali⁷⁵.

Non dissimili da quelle di Kant sono le conclusioni cui è pervenuto anche il contrattualista contemporaneo John Rawls: nella trattazione delle categorie degli agenti morali e dei pazienti morali, egli ha concluso che non sarebbe obbligatorio per i primi tenere in considerazione le ricadute delle proprie azioni nei confronti dei secondi⁷⁶.

Poiché soltanto gli agenti morali potrebbero essere destinatari di doveri diretti, la conclusione di Rawls è che gli animali, appartenendo alla categoria dei pazienti morali, non siano titolari di diritti e che, quindi, neppure gli esseri umani, in qualità di agenti morali, possano essere destinatari di doveri nei loro confronti⁷⁷.

Eppure, nonostante la conclusione logica delle sue teorie porti ad affermare l'insussistenza di doveri nei confronti degli animali, lo stesso Rawls ha affermato che ciò nondimeno gli umani

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Rawls, John, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2002, pag. 418.

⁷⁷ Ibidem.

avrebbero degli obblighi verso i non umani e che, in particolare "è sicuramente un male essere crudeli con gli animali e la distruzione di una intera specie può essere un danno gravissimo"⁷⁸.

Questi comportamenti vengono definiti da Rawls come *doveri naturali*, al pari di quelli che egli ravvisa alla fonte degli obblighi reciproci derivanti dal contratto sociale stipulato tra gli agenti morali.

In particolare secondo il filosofo contrattualista sarebbe la capacità di provare piacere e sofferenza da parte degli animali a determinare l'insorgenza dei relativi doveri umani a non procurare sofferenza e prenderne in considerazione il benessere.

Nel distinguere gli esseri umani tra *agenti morali* e *pazienti morali* Rawls afferma che i doveri nei confronti dei secondi deriverebbero dal fatto che anche i primi potrebbero trovarsi o si troveranno nella condizione dei secondi e che, pertanto, una parte necessaria del contratto sociale consisterebbe proprio nella tutela degli stipulanti in considerazione di tutte le ipotesi e le condizioni future ad essi ascrivibili.

Regan non omette di riscontrare delle criticità neppure nelle teorie di Rawls: in primo luogo, infatti, egli afferma che questi riterrebbe i doveri nei confronti degli animali *doveri naturali*, e, tuttavia, sarebbe lo stesso neocontrattualista ad affermare che tale categoria riguarderebbe esclusivamente gli agenti morali consociati fra loro.

⁷⁸ Ibidem.

Insomma, sarebbe contraddittorio affermare nello stesso tempo che le persone abbiano dei doveri nei confronti degli animali e che, tuttavia, questi ultimi non appartengano alla categoria degli agenti morali né a quella dei pazienti morali; conclude pertanto Regan che, delle due l'una: o, secondo il pensiero di Rawls, gli animali devono essere considerati agenti o pazienti morali, oppure non possono essere considerati destinatari di alcun dovere.

Da ultimo Regan eccepisce che il neocontrattualista lascerebbe inspiegato e indimostrato uno degli argomenti fondamentali della sua teoria morale; infatti, essendo consapevoli che non si troveranno mai in tale categoria (cioè quella delle cose) e potendo trovarsi esclusivamente nella condizione di agenti morali ovvero in quella di pazienti morali, per quale motivo i contraenti originari dovrebbero preoccuparsi di riconoscere dei doveri nei confronti degli animali?

Agenti morali, pazienti morali e l'argomento cumulativo

Dopo aver effettuato un'analisi critica delle prospettazioni morali di alcune tra le più importanti correnti di pensiero e, non condividendo le conclusioni cui esse erano pervenute, Regan pone le basi della sua teoria filosofica, partendo proprio dal definire cosa egli intenda con i termini *agente morale* e *paziente morale*: “*Gli agenti morali sono individui che dispongono di molteplici e sofisticate capacità, inclusa in particolare quella di improntare a principi morali imparziali la determinazione di ciò che, tutto*

considerato, si deve moralmente fare, nonché la capacità, una volta compiuta questa determinazione, di scegliere liberamente di agire, o meno, conformemente a quanto esige la moralità, così come essi la concepiscono. Gli esseri umani adulti e normali sono il tipico esempio di individui considerati agenti morali”⁷⁹.

Quanto ai pazienti morali: *“Diversamente dagli agenti morali, i pazienti morali mancano dei prerequisiti che sarebbero necessari perché essi possano controllare il proprio comportamento ed essere responsabili delle proprie azioni. I pazienti morali sono privi della capacità di formulare principi morali, nonché di ispirarvisi nel deliberare quale sia, tra un numero di molteplici atti possibili, quello che sarebbe giusto o corretto compiere. In una parola, i pazienti morali non possono fare né ciò che è giusto, né ciò che è sbagliato. [...] Gli infanti, i bambini piccoli, e i membri della specie umana che, a qualsiasi età, presentino menomazioni o deficienze mentali, sono casi tipici di pazienti morali umani”⁸⁰.*

A differenza degli agenti morali, i pazienti morali possono presentare una varietà di attribuzioni che andrebbe dal mero possesso di consapevolezza o natura senziente, fino alla maturazione di credenze e memoria del passato.

Secondo Regan l’argomento tradizionalmente utilizzato dai detrattori delle teorie dei diritti animali, cioè che questi, non

⁷⁹ Regan, Tom, *I diritti animali*, pag. 214.

⁸⁰ Regan, *I diritti animali*, pagg. 215-216.

essendo dotati di parola, sarebbero inferiori rispetto all'uomo sotto il profilo della cognizione e, dunque, delle capacità intellettive, è infondato: egli osserva, infatti, che l'attitudine stessa all'apprensione del linguaggio dimostra l'esistenza di una sorta di consapevolezza pre verbale che la rende possibile e che, esistendo nell'uomo, deve esistere anche nei non umani.

Il pensatore attribuisce le facoltà cognitive degli animali a dati esperienziali mutuati dalla scienza e dall'evoluzionismo: preso atto delle comuni origine biologiche degli animali umani e di quelli non umani, sembrerebbe una forzatura affermare che soltanto i primi abbiano delle capacità di comprensione di sé e dell'ambiente circostante e tutti gli altri no.

Le diversità nelle facoltà mentali di specie differenti dovrebbero essere ravvisate soltanto sul piano quantitativo, ma non su quello qualitativo: l'uomo potrebbe avere più consapevolezza di sé rispetto ad altri animali, ma ciò non potrebbe rappresentare un suo esclusivo appannaggio.

L'analisi di Regan è particolarmente intesa a dimostrare per quali motivi gli animali non umani debbano essere considerati, sotto il profilo morale, analogamente a quelli umani: per farlo egli utilizza ciò che definisce *argomento cumulativo*, cioè una serie di considerazioni che, sommate le une alle altre, dovrebbero rendere inconfutabili le sue conclusioni:

i) *è nel senso comune delle persone attribuire la coscienza a taluni animali;*

ii) *nel linguaggio corrente è diffusa l'attribuzione della coscienza agli animali;*

iii) *non vi è alcun nesso tra l'anima e la coscienza;*

iv) *l'osservazione del comportamento degli animali conferma che essi hanno coscienza;*

v) *la teoria dell'evoluzione fornisce una rappresentazione scientifica dei motivi per i quali gli animali non umani possiedono una coscienza*⁸¹.

Il primo argomento, maturato dall'osservazione sociale, recepisce la concezione che indurrebbe le persone a ravvisare, perlomeno in alcuni animali, la presenza di una coscienza; tale osservazione si lega indissolubilmente al secondo argomento, che riscontra come non soltanto sia mentalità diffusa considerare coscienti alcuni animali, ma anche parlando di questi ultimi si farebbe frequentemente riferimento a tale prerogativa.

Il terzo argomento, molto più astratto e generale, prende in considerazione una problematica spesso dibattuta: gli animali possiedono un'anima?

Il quesito è tuttora affrontato a livelli differenti dalle religioni, oltre che dalla filosofia, e le risposte sono le più varie. Nelle intenzioni di chi si pone tale quesito la sua soluzione servirebbe a stabilire se gli animali possano intendersi o meno titolari di diritti, e, in particolare, se sia possibile equipararli agli esseri umani, tradizionalmente considerati detentori di anima nelle principali religioni.

⁸¹ Regan, *I diritti animali*, pagg. 56-57.

Regan sostiene che la diatriba attorno all'anima degli animali non abbia ragion d'essere, poiché ciò che rileva è la coscienza e la coscienza non ha alcun riferimento con l'anima: se anche si riuscisse a dimostrare che i non umani non hanno alcuna anima, non si potrebbe comunque contestare la loro coscienza.

Naturalmente non tutti concordano circa la coscienza degli animali, e, anzi, a partire da Cartesio si è evoluta una corrente di pensiero che negava su basi empiriche la coscienza animale, affermando che essi fossero semplicemente macchine incapaci di meccanismi intellettivi⁸².

Secondo Regan sarebbe impossibile negare la coscienza degli animali, semplicemente ricorrendo alla loro osservazione: i comportamenti, le caratteristiche uniche che ogni individuo possiede, nonché le loro reazioni, peraltro differenti, alle sollecitazioni, sarebbero di una tale evidenza che non si potrebbe neppure porre il dubbio in proposito. Su tali riscontri il filosofo fonda il quarto argomento.

Al di là delle dissertazioni filosofiche sulla materia, nel quinto argomento Regan osserva che in seguito alla diffusione del pensiero darwiniano non è più possibile negare la coscienza degli animali, poiché questa sarebbe stata scientificamente dimostrata; se, infatti, la nostra origine è la medesima loro, non vi è alcuna ragione per ipotizzare una simile differenza⁸³.

⁸² Cartesio, *Discorso sul metodo*, Mondadori, Milano, 1993.

⁸³ Regan, *I diritti animali*, pagg. 44, ss.

Critica a Singer e diritti animali

In *I diritti animali* (1990) Regan manifesta la propria intenzione di pervenire all'affermazione filosofica dell'esistenza di veri e propri diritti animali, ma prima di giungervi costruisce un impianto argomentativo basato sulla disamina dell'opera di Singer, che fino ad allora era stata considerata la più rilevante dottrina filosofica a favore degli animali.

La critica alla filosofia di Singer parte dalla considerazione che quest'ultimo avrebbe concentrato la propria attenzione sul soggetto sbagliato, occupandosi dei vantaggi derivanti dalle azioni anziché dei soggetti, e ciò, a parere del pensatore americano, comprometterebbe la possibilità di una tutela completa degli animali, lasciandoli perennemente esposti a potenziali abusi, purchè ne derivino conseguenze complessivamente vantaggiose o comunque vantaggiose per l'agente.

Insomma, secondo Regan la prospettiva adottata da Singer consentirebbe sempre di prevaricare gli animali allorchè ciò rappresenti un beneficio o un aumento del benessere a favore delle persone⁸⁴.

In particolare Regan osserva che nel disconoscere il diritto alla vita di quei soggetti che non possano nutrire aspettative dal proprio futuro, Singer porrebbe le basi della propria contraddizione; in che modo, infatti, si potrebbe riprovare l'uccisione di animali dei quali si ignorano le capacità mentali?

⁸⁴ Regan, *I diritti animali*, pagg. 286, ss.

Inoltre anche il presupposto di partenza secondo il quale gli animali autocoscienti sarebbero capaci di rappresentarsi il futuro e nutrire aspettative nei suoi confronti sarebbe indimostrato, o perlomeno contestabile.

E' senz'altro condivisibile la critica di Regan, che evidenzia limiti non indifferenti intrinseci al pensiero di Singer: la valutazione aprioristica degli interessi di chi è altro da sé rende impossibile l'applicazione di un reale principio di uguaglianza, rimettendo all'osservatore ampi margini di arbitrarietà.

Il pensiero reganiano determina una netta cesura rispetto all'animalismo singeriano, mettendo in discussione i presupposti utilitaristi su cui quest'ultimo si fonda, ritenuti insufficienti e inadeguati a realizzare una compiuta teoria dei diritti degli animali.

Il principio di sostituibilità rappresenterebbe il sommo limite dell'utilitarismo: affermare che la creazione di nuovi individui o l'aumento del benessere generale possano compensare l'uccisione di alcuni o il loro danneggiamento finirebbe per consentire azioni in conflitto rispetto alle attribuzioni morali dei soggetti.

Il principio di uguaglianza, un altro dei cardini del pensiero utilitarista, viene assoggettato al vaglio critico di Regan, il quale conclude che esso non sia sotteso a tale filosofia e che, anzi, non si possano in alcun modo identificare utilitarismo e principio di uguaglianza: trattare in modo analogo soggetti differenti non implicherebbe affatto di trattarli

correttamente, o secondo morale, ma semplicemente potrebbe significare che tutti subiscano i medesimi danni⁸⁵.

Sarebbe lo stesso Singer a smentire la rilevanza del principio di uguaglianza, affermando che soltanto l'utilità può essere considerata come il fondamento della morale: tale affermazione, caratteristica dell'utilitarismo, priverebbe tuttavia di rilevanza il principio di uguaglianza, rendendolo estraneo alla dottrina filosofica utilitarista.

La distanza concettuale tra i principi di utilità e uguaglianza sarebbe sottolineata dallo stesso Singer, allorchè questi riconosce che l'ideale utilitarista rappresenterebbe soltanto un punto di partenza, cioè un minimo imprescindibile⁸⁶; ma questo sarebbe incompatibile con l'utilitarismo, che, invece, attribuisce all'utilità rilevanza fondamentale e suprema.

Passando dal generale al particolare Regan si sofferma sulla questione del vegetarianismo, affermando che il modo in cui è stata affrontata da Singer non è coerente, mancando di argomenti filosofici convincenti e disattendendo anch'essa i presupposti dell'utilitarismo.

In primo luogo Singer, affermando che l'appagamento sensoriale derivante dal consumo di carne rappresenti un piacere futile, avrebbe dovuto darne una dimostrazione che Regan stenta a ravvisare, partendo dalla semplice

⁸⁵ Ibidem, pagg. 291, ss.

⁸⁶ Singer, *Etica pratica*, pag. 24.

constatazione che per ogni individuo l'utilità, l'importanza o il piacere derivanti dall'alimentazione siano differenti e che, pertanto, sia impossibile affermare a priori la futilità di tale interesse.

Inoltre la critica agli allevamenti, basata sulla considerazione che essi non rechino utilità rilevanti, confonderebbe gli obiettivi con le conseguenze: l'obiettivo sarebbe quello di procurare appagamento, mentre la conseguenza sarebbe che tutti gli operatori del settore (e dell'indotto) si possano mantenere grazie a tale strumento.

Prendendo in considerazione le reali conseguenze, anziché gli obiettivi, si dovrebbe concludere che l'interesse alla sopravvivenza – garantita dal mantenimento economico – dei produttori di carne, rappresenti un valore del tutto analogo a quello della vita degli animali, se non addirittura superiore nella misura in cui i soggetti umani siano considerati moralmente più rilevanti delle loro controparti animali⁸⁷.

Singer avrebbe inoltre dovuto dimostrare in base a calcoli esatti in che modo l'abolizione degli allevamenti possa determinare un miglioramento generale del benessere e che, pertanto, la situazione globale successiva all'adozione della dieta vegetariana sia utilitaristicamente considerabile come migliore o maggiormente conforme a morale: senza tali dimostrazioni verrebbe meno il fondamento della teoria del vegetarianismo utilitaristicamente

⁸⁷ Regan, *I diritti animali*, pagg. 308-310.

improntata.

Non sarebbe neppure condivisibile basare l'apologia del vegetarianismo sulla considerazione che l'aumento nel numero dei vegetariani possa condurre alla chiusura degli allevamenti esistenti o precludere l'apertura di nuovi; infatti, ove fosse possibile dimostrare che il numero di vegetariani sia insufficiente a determinare simili effetti, l'utilitarismo non potrebbe giustificare tale scelta, considerandola di fatto irrilevante.

Infine, prosegue Regan, perfino laddove il numero assoluto di vegetariani fosse sufficiente a determinare i cambiamenti, nulla impedirebbe ad un aumento dei carnivori o dei consumi di carne da parte di quelli preesistenti di vanificare ogni sforzo, rendendo anche in questo caso moralmente ingiustificabile il cambiamento.

Anche in questo caso Regan argomenta coerentemente e mette a nudo il sommo limite dell'utilitarismo nei confronti degli animali: la valutazione di felicità o benessere, in quanto soggettiva, non può essere adoperata come valido parametro, salvo – probabilmente – nei casi limite. Al di fuori di ipotesi marginali, nelle quali gli interessi coinvolti abbiano misure macroscopicamente e oggettivamente differenti, sarebbe difficile sostenere che una pratica o un atto siano in grado di determinare maggior benessere o frustrazione; si potrebbe, al contrario, giustificare un gran numero di comportamenti ad elevato potenziale dannoso, ove l'agente non sia in grado di comprendere il danno subito da altri, oppure ove sopravvaluti il benessere proprio.

A corollario di tutte le sue considerazioni critiche nei confronti della filosofia utilitarista in generale, e di quella singeriana in particolare, Regan sostiene che il fallimento di tale pensiero è evidente, considerando le condizioni degli animali e il trattamento loro riservato anche in seguito alla diffusione delle idee di Singer: non soltanto non vi sarebbe stata alcuna rivoluzione, ma in parecchi casi le modalità di sfruttamento sarebbero andate aumentando.

E' ferma convinzione del filosofo americano che il fallimento dell'utilitarismo singeriano affondi le radici nella mancanza di una vera e propria teoria dei diritti degli animali: senza un simile riconoscimento sarebbe impossibile istituire e articolare una loro reale tutela rispetto agli abusi commessi dagli esseri umani.

Presupposto per l'attribuzione di diritti agli animali non umani sarebbe il riconoscimento del loro valore in qualità di individui, che Regan definisce *valore inerente*⁸⁸: tale prospettiva sarebbe contrapposta a quella tipica dell'utilitarismo, che attribuisce ai soggetti rilevanza esclusivamente in relazione al loro bagaglio esperienziale, inteso quali memorie del passato, aspettative per il futuro e consapevolezza degli eventi.

Il *valore inerente* non sarebbe modificabile dalle azioni o dai pensieri di nessuno, né potrebbe essere aumentato o diminuito in ragione del vantaggio o dell'utilità che alcuno possa

⁸⁸ Ibidem, pagg. 322-323.

derivarne: negare questo significherebbe, secondo Regan, confondere i fini con i mezzi, e, pertanto, ammettere che chiunque possa essere relativizzato e il comportamento corretto nei suoi confronti esserlo di conseguenza.

Uno dei timori più espressi a fronte del riconoscimento di diritti animali è che questi siano equiparati, o addirittura anteposti a quelli umani: come ci si dovrebbe porre, insomma, nel caso in cui la necessità obblighi a scegliere tra la salvezza propria e quella di un animale?

Nel diritto penale italiano esiste l'esimente del c.d. *stato di necessità*, per cui nessuno può essere punito per un reato commesso in simili circostanze: il caso per eccellenza è quello del naufrago sulla scialuppa di salvataggio, che sopravvive nutrendosi del proprio compagno di sventura.

Il dovere morale di astenersi dall'uccidere animali dettato dalla filosofia reganiana come si pone rispetto a una simile ipotesi? A quanto pare in modo analogo al diritto penale italiano, come ci ha confermato il Professor Regan: "*Cedere la propria vita in tali circostanze sarebbe supererogatorio, non obbligatorio, quindi non una questione di rispetto dei diritti degli animali non umani*". Insomma, così come non si potrebbe pretendere che un essere umano sacrifichi la propria vita per quella di un altro essere umano, neppure si potrebbe esigere che questi salvi la vita di un animale non umano a costo della sua.

Soggetti-di-una-vita e principio del rispetto

Dopo aver chiarito che il valore inerente è una caratteristica assoluta che può essere posseduta interamente o non posseduta affatto, ma non in modo variabile o parziale, Regan si interroga sul metodo da adottare per individuare i soggetti che ne sono dotati: un criterio possibile sarebbe quello di attribuirlo a chiunque abbia vita, ma il filosofo statunitense conclude che ciò porterebbe a dei risultati difficilmente giustificabili.

Se tutto ciò che vive fosse equiparabile, afferma Regan, dovremmo tutelare un filo d'erba al pari delle cellule tumorali, al pari degli animali, e, quindi degli esseri umani; questa prospettiva non parrebbe ragionevole, e, pertanto, il pensatore elabora una vera e propria categoria nuova, che definisce come i *soggetti-di-una-vita*⁸⁹.

Soggetti-di-una-vita, secondo Regan, sono tutti i mammiferi superiori ad un anno di età in normali condizioni di sviluppo.

Il filosofo si professa perfettamente consapevole delle difficoltà in cui si incorre nel tentativo di determinare quale sia la soglia minima dell'autodeterminazione, sufficiente a ravvisare l'appartenenza di un individuo alla categoria di nuova creazione e, in proposito, afferma che è preferibile sbagliare per eccesso anziché per difetto, considerato che con questo criterio viene segnato il discrimine per la validità dei precetti morali⁹⁰.

⁸⁹ Regan, *I diritti animali*, pagg. 331, ss.

⁹⁰ *Ibidem*, pag. 124.

Per sgombrare il campo da equivoci Regan compie un'analisi comparata uomo-animale, intesa a dimostrare che entrambi godono di facoltà intellettive, ma anche di credenze e desideri: ciò rappresenterebbe il fondamento di veri e propri interessi meritevoli di tutela.

Regan adotta il concetto di *valore inerente* per identificare il principio uniformatore alla base del rispetto dovuto ai *soggetti-di-una-vita* e afferma che: “*Tutti gli individui che possiedono valore inerente lo possiedono in misura uguale, siano essi agenti o pazienti morali*”⁹¹.

Sia gli agenti che i pazienti morali sono dotati indistintamente di un valore inerente e il discrimine tra chi ne è dotato e chi non lo è sarebbe determinato sulla base dell'appartenenza alla categoria dei *soggetti-di-una-vita*: “*Gli individui, cioè, sono soggetti-di-una-vita se hanno credenze e desideri, percezione, memoria, senso del futuro (anche del proprio futuro), una vita emozionale, nonché sentimenti di piacere e dolore, interessi-preferenze e interessi-benessere, capacità di dare inizio all'azione in vista della gratificazione dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi, identità psicofisica nel tempo, e benessere individuale nel senso che la loro esperienza di vita e per loro positiva o negativa in termini logicamente indipendenti dalle loro utilità per altri e dal loro essere oggetto di interesse per chiunque altro. Coloro che soddisfano il criterio del soggetto-di-una-vita possiedono uno specifico tipo di valore*

⁹¹ Ibidem, pagg. 327-328.

– il valore inerente – e non vanno né considerati né trattati come meri ricettacoli”⁹².

Ci si potrebbe domandare che spazio possa concedere la teoria dei *soggetti-di-una-vita* alle questioni ambientali e se i vegetali possano in qualche modo essere ricompresi fra i titolari di diritti; a tal proposito abbiamo rivolto il quesito al filosofo, che ha spiegato: “*Gli individui che sono soggetti-di-una-vita hanno diritti morali fondamentali, poiché essere soggetto-di-una vita è una condizione sufficiente di tali diritti. Lascio aperta la questione se si tratti di una condizione necessaria. Cioè, gli esseri viventi che non sono soggetti hanno diritti? Lascio aperta la questione. La mia posizione è fondamentalemente: "Dammi l'argomento per riconoscere diritti nella natura non senziente e fammi pensare."* Fino ad ora, nessuno mi ha convinto”. Dunque il pensatore non esclude in assoluto la possibilità di riconoscere diritti anche al di fuori del regno animale, ma ritiene che finora non ci siano argomenti idonei per farlo

Le distinzioni concettuali adoperate da Regan per riconoscere una differente dignità ad ambiente e animali potrebbero essere intese quale estrinsecazione filosofica di una percezione empatica: il più simile all'uomo, insomma, godrebbe di maggiori diritti proprio grazie a tale somiglianza. In effetti la risposta che il filosofo ci ha fornito alle osservazioni di cui sopra conferma che il riconoscimento dei diritti ai *soggetti-di-una-vita* muove da quelli umani: “*Riconoscere i*

⁹² Ibidem, pagg. 331-332.

diritti ai non umani rappresenterebbe una estensione dei diritti umani. Ciò premesso, mi sembra ragionevole accettare che questo è ciò che si sta cercando di fare, che è il motivo per cui è ragionevole iniziare dalle basi non specificate dei diritti umani. Oppure potrei esporla così: se gli animali umani non hanno diritti, non vedo quale argomento possa provare che gli animali non umani abbiano diritti”.

Tutti i *soggetti-di-una-vita* sono destinatari di diritti morali, che nelle sue opere il pensatore ha spiegato essere distinti dai diritti giuridici per il possesso di tre elementi fondamentali⁹³:

- i) innati;*
- ii) universali;*
- iii) uguali.*

In base alla prima prerogativa si può affermare i diritti morali prescindano da qualsiasi intervento legislativo di creazione: il legislatore potrebbe soltanto limitarsi a recepirli, ma non avrebbe facoltà di istituirli.

In ragione dell'universalizzabilità i diritti morali apparterrebbero a ciascun individuo di pari condizione, dovendo pertanto respingere a priori qualsiasi forma di discriminazione.

Dal principio di uguaglianza, invece, consegue che ciascun titolare di diritti morali ne possiede in misura analoga a quella di tutti i propri simili.

Secondo Regan i diritti morali sono diritti fondamentali, cioè non acquisiti: in questo senso è evidente il contrasto con il pensiero di Bobbio,

⁹³ Ibidem, pagg. 354, ss.

che, invece, considerava impossibile affermare l'esistenza di diritti fondamentali o assoluti, prescindenti dalla formulazione normativa e, dunque, dal consenso sociale.

Da dove deriverebbe il fondamento del diritto, dunque, secondo Regan? Egli, in risposta al quesito di quale sia il criterio informatore alla base della morale, ci ha risposto: “*Fondamentalmente, il diritto di essere trattati con rispetto. Derivano da esso il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla libertà*”.

Si tratta del *principio del rispetto*, che nel pensiero del filosofo americano si identifica con il dovere *prima facie* di non danneggiare alcun individuo che sia capace di provare benessere: tale principio non può essere contravvenuto neppure nel caso in cui farlo possa recare vantaggio ad altri⁹⁴.

Il filosofo statunitense chiarisce però che il principio del rispetto non deve essere considerato altro se non il limite negativo del comportamento nei confronti di agenti pazienti morali: al di sotto di ciò non sarebbe consentito ad alcuno scendere.

Secondo Regan soltanto il principio del rispetto consentirebbe di fornire riscontro alla convinzione innata che sia sbagliato infliggere dolore, sofferenza o morte, tanto agli agenti, quanto ai pazienti morali.

Enunciazione dei diritti e dei doveri diretti

Coerentemente con la critica della morale utilitarista il filosofo statunitense formula una

⁹⁴ Ibidem, pagg. 338-339.

filosofia dei diritti e dei doveri strutturata sul valore inerente, e, dunque, su principi assoluti: alla base di questi principi si colloca la concezione degli animali quali *pazienti morali*, in contrapposizione agli esseri umani, che sarebbero invece *agenti morali*.

Dopo aver stabilito il criterio minimo del rispetto, come si può affermare che debbano comportarsi gli agenti morali nei confronti dei pazienti morali? Per rispondere a tale quesito Regan espone le sue teorie dei diritti e dei doveri.

Il diritto fondamentale è quello di essere trattati con rispetto ed esso accomunerebbe sia gli *agenti morali* che i *pazienti morali*; sicuramente questa formulazione esclude il fondamento contrattualista del diritto, considerato che lo stesso Regan afferma che i *pazienti morali* non sono in possesso di quella autocoscienza che rappresenta il presupposto minimo per l'esternazione di una volontà, e, quindi, per aderire al contratto sociale.

Insomma, i *pazienti morali* non sarebbero né moralmente buoni né moralmente cattivi, né innocenti, né colpevoli, ma cionondimeno dotati di valore intrinseco, e, dunque, destinatari del rispetto e titolari di un diritto a non essere danneggiati⁹⁵.

Accanto alla figura dei diritti il pensatore americano delinea anche quella dei doveri: anche in questo caso si tratta di prerogative innate e non modificabili.

Il dovere fondamentale secondo Regan è

⁹⁵ Ibidem, pagg. 385-395.

quello della giustizia: salvo che vi siano diversità sotto il profilo morale, è necessario riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto in modo analogo e senza distinzioni arbitrarie⁹⁶.

La principale differenza tra la rappresentazione del dovere di giustizia reganiano e il principio di eguaglianza singeriano consiste nella precisazione del contenuto; infatti Regan aveva espressamente lamentato che il pari trattamento presupposto in base alla dottrina utilitarista potesse consistere anche nella inflizione di uguale danno, e, cioè, nella equa ripartizione tra tutti i destinatari delle conseguenze di una condotta ingiusta.

Superando quello che egli riteneva essere un limite fondamentale della filosofia di Singer, Regan specifica che tutti i soggetti dotati di valore inerente hanno diritto di rivendicare un trattamento ispirato al criterio del rispetto e ove quest'ultimo non fosse applicato, tanto chi è destinatario delle azioni inique, quanto chiunque altro, sarebbe legittimato a rivendicarlo.

Se è vero che normalmente non si dovrebbe recare danno ad alcun soggetto dotato di valore inerente, è pur vero che ciò non è sempre possibile nella pratica e che, pertanto, si possano verificare numerose situazioni in cui risulti necessario operare delle scelte per determinare quali soggetti sia preferibile danneggiare, non potendo evitare di recare un danno.

Secondo Regan dal principio del rispetto discende quello di *minimizzazione delle*

⁹⁶ Ibidem, pag. 382.

violazioni: tra due gruppi di individui i cui danni siano analoghi si dovrebbe scegliere di danneggiare quello numericamente più ridotto.

D'altro canto non sempre i danni sarebbero paragonabili e, pertanto, potrebbe verificarsi una situazione in cui un gruppo risultasse maggiormente danneggiato di un altro in conseguenza di una determinata condotta: in questo caso, afferma Regan, il principio numerico ispirato alla minimizzazione delle violazioni dovrebbe cedere il passo al *principio del più svantaggiato*⁹⁷. Ciò significa che si deve preferire il danneggiamento di un gruppo più numeroso ogniqualvolta i danni da questo patiti siano inferiori a quelli che deriverebbero ad un altro gruppo.

Regan raffronta le proprie teorie sulla giustizia a quelle dell'utilitarismo per dimostrare che, a differenza di quella corrente filosofica, la sua garantirebbe il superamento delle discriminazioni.

Il filosofo americano formula alcune esemplificazioni di quanto sopra paragonando sia gruppi umani differenti tra loro, sia gli animali umani ai non umani: nel primo caso l'utilitarismo giustificerebbe (o consentirebbe di giustificare) la discriminazione razziale, in quanto, ad esempio, un gruppo di bianchi potrebbe legittimamente causare danno ad un gruppo di neri, a condizione che il vantaggio da ciò derivante sia quantitativamente superiore rispetto al male cagionato.

⁹⁷ Ibidem, pag. 414.

Così come il razzismo tra esseri umani, anche lo specismo nei confronti degli animali troverebbe legittimazione nella prospettiva utilitarista per le medesime motivazioni; per contro Regan afferma che tra un animale e un essere umano con disabilità non vi sia alcuna differenza moralmente rilevante e che, pertanto, tutto ciò che può essere giustificato in un caso deve esserlo anche nell'altro⁹⁸.

Diritti animali e vegetarianismo

A corollario delle proprie teorie Regan prende in considerazione i comportamenti che gli esseri umani dovrebbero adottare nei confronti dei non umani, attribuendo la massima rilevanza al vegetarianismo, che egli non considera una condotta possibile, bensì necessaria, quale estrinsecazione del *principio di rispetto* e del *dovere di giustizia*.

Nelle parole del filosofo si rinviene chiaramente la ferma condanna di qualsiasi forma di allevamento, tanto che egli sostiene: “*Dal punto di vista morale, la pratica di allevare animali per scopi alimentari deve cessare*”⁹⁹.

Regan non ravvisa alcuna differenza tra gli allevamenti intensivi e quelli estensivi, poiché, a differenza della prospettiva utilitarista, ritiene che non sia rilevante la quantità di sofferenza provocata, ma semplicemente la lesione dei diritti che avverrebbe in qualsiasi forma di sfruttamento alimentare degli animali, indistintamente.

⁹⁸ Ibidem, pag. 422.

⁹⁹ Ibidem, pag. 462.

Particolarmente accorato è l'appello del filosofo statunitense nei confronti delle persone che possono fare la differenza, non soltanto limitandosi alla scelta vegetariana, bensì nel “*contribuire ad educare coloro che attualmente sostengono l'industria degli animali, affinché si rendano conto delle implicazioni del loro sostegno; contribuire ad accreditare l'opinione secondo cui questa industria, così come la conosciamo, viola i diritti degli animali e, se necessario, lavorare perché la forza della legge costringa questa industria a operare i cambiamenti necessari [...]. Accontentarsi di astenersi personalmente dalle carni vorrebbe dire diventare un elemento del problema, anziché un elemento della soluzione*”¹⁰⁰.

Neppure a Regan sfugge che la mentalità media avanza numerose critiche nei confronti del vegetarianismo e ritiene necessario affrontarle in maniera sistematica per dimostrarne l'infondatezza, e, quindi, affermare la necessità morale di rinunciare al consumo di carne.

Accade sovente che proprio sulla base della cosiddetta *legge di natura*, secondo la quale ogni animale potrebbe disporre del più debole, venga criticato il vegetarianismo su basi morali: che rilevanza potrebbe essere data a una simile osservazione? Regan ci ha risposto che: “*Non accettiamo una simile etica quando si tratta di come gli esseri umani dovrebbero trattarsi l'un l'altro. Perché dovremmo accettare questo tipo di etica quando ci chiediamo come devono essere*

¹⁰⁰ Ibidem, pagg. 472-473.

trattati i non umani? La mia risposta è: non dovremmo”.

Oltre ai riferimenti alla *legge di natura* il principio generale che ispira la difesa della dieta onnivora è quello di libertà: chi si riporta ad esso ritiene di avere un diritto di scelta della propria alimentazione e, al contempo, un diritto di non interferenza da parte di altri.

L'affermazione del principio di libertà nella pratica dell'allevamento di animali o del loro consumo sarebbe possibile, chiarisce Regan, soltanto nel caso in cui fosse possibile ravvisarvi tutte le prerogative del *principio di libertà*, possibilità che egli nega contemplando in modo analitico ciascuna argomentazione¹⁰¹.

Gli argomenti maggiormente contrapposti al vegetarianismo sono di due tipi: da un lato a favore degli interessi, specie connessi con l'appagamento sensoriale, e, dall'altro lato, quelli di natura economica sottesi all'attività imprenditoriale dell'allevamento¹⁰².

Quanto alle giustificazioni degli onnivori:

i) rinunciare alla carne priverebbe di un appagamento;

ii) le abitudini personali e culturali spingono a consumare carne e rinunciare a ciò determinerebbe problemi e impegnativi cambiamenti;

iii) l'astensione dal consumo di carne sarebbe dannoso per la salute.

Regan confuta agevolmente il primo

¹⁰¹ Ibidem, pag. 447.

¹⁰² Ibidem, pagg. 447, ss.

argomento sottolineando che rinunciare ad un piacere sensoriale non può essere paragonato alla privazione della vita inflitta agli animali, nè, in generale, alle sofferenze derivanti dall'allevamento a scopo alimentare; inoltre, egli afferma, non sarebbe neppure corretto affermare che dalla rinuncia al consumo di carne consegua la privazione del piacere derivante dal cibo, considerato che questa può essere pacificamente attinta anche da pietanze vegetali.

Il secondo argomento rappresenterebbe una problematica di rango inferiore rispetto al danno che subiscono gli animali, poiché anche in questo caso non sarebbe moralmente possibile equiparare, o anche semplicemente comparare, la sofferenza derivante dal consumo di carne con l'ipotetico patimento sotteso al cambiamento di alimentazione e, quindi, di abitudini.

L'obiezione circa i rischi per la salute è, a parere di Regan, scientificamente infondata: non vi sarebbe alcuna necessità di assumere carne per vivere in salute, essendo possibile reperire in alimenti vegetali le medesime sostanze.

Il secondo ordine di argomenti contrari al vegetarianismo riguarda la prospettiva degli allevatori e, in generale, degli operatori economici coinvolti con il processo produttivo¹⁰³:

i) dalla produzione di carne trae sostentamento una certa parte di popolazione umana;

ii) l'intero sistema economico di ogni paese è avvantaggiato dall'industria della carne;

¹⁰³ Ibidem, pagg. 451, ss.

iii) i produttori e gli allevatori esercitano nei confronti degli animali diritti legalmente contemplati;

iv) taluni animali non sarebbero compresi tra quelli tutelati in base alla teoria dei diritti;

v) gli animali d'allevamento sono creati per volontà degli allevatori e, pertanto, la loro vita è rimessa a questi;

vi) il principio del più svantaggiato attribuirebbe agli allevatori il diritto di sfruttare gli animali, poiché – altrimenti – sarebbe più svantaggiato di loro.

Il primo argomento sarebbe da negare poiché – assume Regan – ciascun imprenditore assume il rischio della libera impresa nel gioco dell'economia e non può in alcun modo rivendicare il diritto ad essere supportato in ciò da altri soggetti, né tantomeno ravvisare il dovere dei consumatori di sostenerlo; inoltre il principio del rispetto impone di boicottare attività imprenditoriali che ne implicano la violazione sistematica, quali sarebbero – appunto – gli allevamenti di animali a scopo alimentare.

Quanto ai dipendenti di tale industria, cioè coloro che non hanno scelto né l'attività né il rischio imprenditoriale, sarebbe ugualmente da escludere che spetti ai privati farsene carico, essendo al massimo concepibile attribuire tale incombenza agli stati, o, comunque, agli enti pubblici.

Il secondo argomento sarebbe da respingere analogamente al primo in base al fatto che nessuno può invocare un diritto a danneggiare altri e che, pertanto, chiunque partecipi al sistema

economico basato sull'inflizione di sofferenza e morte, non abbia titolo alcuno per rivendicare una sorta di diritto di protezione o di tutela da parte degli altri individui.

Regan afferma che dare applicazione pratica alla teoria dei diritti e, dunque, al principio del rispetto, è un dovere che non può essere disatteso neppure nel caso in cui adempierlo implichi rivoluzionare il sistema economico¹⁰⁴.

Il diritto di proprietà afferente al quarto argomento sarebbe, secondo Regan, un retaggio non dissimile da quello che affermava la liceità dello schiavismo nei confronti di altri esseri umani e che, con l'evoluzione del pensiero, è stato abrogato: allo stesso modo lo scopo della teoria dei diritti animali sarebbe proprio quello di estendere loro lo *status* di soggetti giuridici.

Il fatto che gli animali d'allevamento esistano soltanto in quanto creati per volontà degli allevatori determinerebbe anche la significativa riduzione del loro numero, circostanza del tutto auspicabile secondo Regan, che, anzi, sottolinea a tal proposito come perfino tra gli esseri umani sia noto che a un numero inferiore corrisponde un maggior benessere¹⁰⁵.

Nell'espone la propria posizione rispetto al quarto argomento il filosofo americano fornisce alcune interpretazioni della propria teoria: in primo luogo egli sottolinea che non è semplice distinguere chi appartenga alla categoria dei

¹⁰⁴ Ibidem, pagg. 451-452.

¹⁰⁵ Ibidem, pag. 453.

soggetti-di-una-vita e che, pertanto, in mancanza di certezze sarebbe necessario adottare il criterio di massima garanzia e cautela, garantendo anche ad animali quali i polli e le galline il rispetto dovuto ai soggetti-di-una-vita.

Fermo restando che, a rigore di definizione, soltanto i mammiferi oltre l'anno di età sarebbero da considerare soggetti-di-una-vita, l'esclusione non riguarderebbe soltanto le specie differenti, quali polli e galline, ma anche il caso dei cuccioli di mammiferi; in questo caso Regan ammette che non vi sarebbe modo di includerli nella schiera dei soggetti-di-una-vita, ma osserva che tale condizione sarebbe transeunte e, pertanto, vi sarebbe una legittima aspettativa da tutelare.

In pensatore equipara i cuccioli degli animali ai neonati umani, sottolineando che per entrambi devono valere le medesime considerazioni, ivi compresa quella relativa alla tutela delle aspettative coerenti con le condizioni di massimo sviluppo degli individui¹⁰⁶.

Il quinto argomento sarebbe retaggio di una cultura patriarcale che attribuiva al padre il diritto di vita e di morte sui propri figli e che, tuttavia, non è più considerato valido nella cultura contemporanea; poiché nei confronti degli animali devono valere le medesime considerazioni riferite agli uomini, la conclusione più logica sarebbe quella di respingere anche tale argomento, indistintamente per animali umani e non umani.

Il sesto argomento non sarebbe, secondo

¹⁰⁶ Ibidem, pag. 460.

Regan, meno infondato dei precedenti: il richiamo al principio del più svantaggiato, infatti, potrebbe avere senso soltanto nel caso in cui tutti gli individui coinvolti fossero trattati con rispetto¹⁰⁷.

Poiché nessun tipo di allevamento a scopo alimentare può considerarsi compatibile con il rispetto degli animali, Regan conclude che in nessun caso il principio del più svantaggiato possa offrire giustificazioni valide agli allevatori.

Inoltre considerare gli animali come risorse rinnovabili sarebbe inammissibile: in tal modo sarebbe consentito qualsiasi arbitrio da parte dei loro proprietari, disattendendo totalmente il principio del rispetto e negando il valore inerente degli animali.

Volgendo lo sguardo al futuro e agli aspetti normativi del vegetarianismo, anche alla stregua delle proposte di legge italiane, abbiamo domandato al Professor Regan quali norme (ad esempio quella dell'alternativa vegetariana obbligatoria) possano trovare applicazione. La questione, secondo il filosofo, è decisamente univoca: *“In un'economia capitalistica, nelle circostanze attuali, non vedo come sia possibile forzare i ristoratori ad offrire opzioni per vegetariani o vegani. Alle persone che richiedono l'opzione di un piatto vegetale, il libero mercato risponde: "Mangia dove viene offerta".*

¹⁰⁷ Ibidem, pag. 464.

1.4 Gary Francione e l'approccio abolizionista

Premesse e critica a Singer e Regan

Il Professor Gary L. Francione, primo docente americano di un corso universitario sui diritti degli animali, si contraddistingue dai più illustri filosofi animalisti, suoi predecessori, per essere anche un giurista che ha esercitato sia la professione di avvocato che quella di cancelliere¹⁰⁸.

La formazione di Francione nell'ambito del diritto ne ha indirizzato particolarmente il pensiero e l'opera nei confronti delle questioni giuridiche su cui si fondano i diritti degli animali e attraverso le quali possono trovare applicazione: in questo senso si può affermare che egli sia improntato al pragmatismo, come dimostra anche la sua personale attenzione per la salvaguardia degli animali in pericolo.

Francione, attraverso la propria pagina sul *social network* Facebook, oltre a fare divulgazione teorica, diffonde quotidianamente informazioni per le adozioni degli animali randagi che, a New York (come nel resto degli USA), dopo essere stati raccolti per strada, sono soggetti a eliminazione¹⁰⁹ mediante inalazione di

¹⁰⁸ <http://law.newark.rutgers.edu/our-faculty/faculty-profiles/gary-l-francione>

¹⁰⁹ <https://www.facebook.com/abolitionistapproach>

monossido di carbonio in apposite camere a gas¹¹⁰.

E' lo stesso pensatore a definire *approccio abolizionista* il proprio pensiero e da questa definizione prende nome anche il sito web che egli ha dedicato alla divulgazione e al confronto¹¹¹.

Natura e metodo dell'abolizionismo francioniano sono perfettamente espressi dall' Gary Steiner nell'introduzione del libro di Francione *Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation*: “*Gli abolizionisti [...] ritengono che qualsiasi utilizzo degli animali rappresenti una violazione del loro diritto a non essere proprietà, e sostengono che tutti gli utilizzi degli animali per soddisfare i desideri umani debbano cessare contestualmente. Francione afferma che non abbiamo alcuna giustificazione morale per continuare a far procreare animali domestici per uso umano. Un punto focale del suo lavoro è stato dimostrare che oggi esistono più norme per la*

¹¹⁰ http://www.corriere.it/animali/12_settembre_26/usa-randagi-cani-gatti-camere-a-gas_6c277bc4-07e1-11e2-9bec-802f4a925381.shtml.

Recentemente il deputato democratico della Virginia, Jim Moran, ha presentato una proposta di legge per modificare il metodo di soppressione degli animali randagi, chiedendo l'abolizione delle camere a gas per adottare il metodo dell'iniezione letale, considerato più umano, in quanto sufficiente a garantire la morte pressochè istantanea e con minor stress, oltre che in modo più efficace e, quindi, senza prolungate agonie: vd. <http://moran.house.gov/press-release/moran-introduces-resolution-opposing-euthanasia-animal-shelters>.

¹¹¹ <http://www.abolitionistapproach.com/>

disciplina del benessere degli animali di quante non ve ne siano mai state prima, e che, tuttavia, si verifichi anche la maggior quantità di sfruttamenti nei confronti del maggior numero di animali di sempre”¹¹².

Particolarmente rappresentativa del pensiero del filosofo è l’opera del 1995, che già nel titolo contiene il riferimento all’argomento che, più di ogni altro, lo contraddistingue: *Animals, property and the law*. Questo testo rappresenta probabilmente anche la migliore sintesi delle due anime presenti in Francione: da un lato la formazione filosofica, che conduce alla disamina di argomenti teorici e alla predisposizione degli strumenti dialogici più opportuni, e, dall’altro lato, il giurista che esamina casi concreti e si riporta al diritto positivo formulando critiche e proposte.

In tutte le sue opere e su tutti i canali multimediali attraverso i quali diffonde il proprio pensiero, l’americano sottolinea la centralità del veganismo: ove i suoi predecessori avevano parlato, in termini più generali, di vegetarianismo, Francione ricorre invece al concetto, più restrittivo, di alimentazione vegana.

Sia da Singer che da Regan Francione prende le distanze, per motivi differenti, ma sulla base della medesima considerazione: nessuno dei due sarebbe riuscito a fondare una filosofia dei diritti degli animali esente da incoerenze e il

¹¹² Francione, Gary, *Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation*, Columbia University Press, New York, 2008, introduzione.

risultato sarebbe proprio l'assenza di soluzioni concrete nel trattamento degli animali.

La critica nei confronti di Singer è, prima ancora, una critica nei confronti dell'utilitarismo, considerato inidoneo ad apprestare strumenti teorici sufficienti per la corretta affermazione dei diritti degli animali.

Il filosofo americano afferma che: *“La mia analisi differisce da quella di Peter Singer, il quale, in Liberazione animale, ribadisce che l'uso dei non umani può essere moralmente accettabile se noi assicuriamo che quegli animali abbiano vite ragionevolmente appaganti e morte relativamente indolore. Io ribadisco che non abbiamo alcuna giustificazione morale nel trattare gli animali come risorse rinnovabili – come nostra proprietà – per quanto “umanamente” noi possiamo trattarli o ucciderli”*¹¹³.

Francione ritiene che l'attribuzione a Singer della qualità di *avvocato dei diritti animali* sia frutto di un equivoco, poiché questi non ha mai espresso alcuna affermazione in tema di diritti degli animali: come tutti i filosofi aderenti all'utilitarismo, anche il pensatore australiano attribuisce rilevanza esclusivamente alle conseguenze delle azioni, e, quindi, non condivide neppure il concetto di diritti morali.

Dopo aver effettuato il chiarimento preliminare Francione passa in rassegna le argomentazioni della teoria singeriana, a cominciare dalla convinzione che gli animali non

¹¹³ Ibidem, riconoscimenti.

abbiano senso del tempo, e, non nutrendo aspettative per il futuro, non possano essere danneggiati dalla morte: per questo motivo il pensatore australiano si concentra sul trattamento, ritenendo fondamentale che non vengano procurate sofferenze, ma secondario – o addirittura irrilevante – che sia causata la morte.

Secondo Singer soltanto gli esseri umani avrebbero un'autocoscienza tale da giustificare l'interesse alla vita, ma Francione sottolinea che un simile assunto sarebbe indimostrato, dunque inammissibile: le differenze tra l'autocoscienza di un animale e quella di un essere umano – ammette il filosofo americano – possono certamente sussistere, come del resto ve ne sono anche tra uomini adulti sani e chi, per età o a causa di traumi o malattie, possa aver perduto la memoria o parte delle facoltà mentali.

E' possibile distinguere l'essere senzienti con l'avere autocoscienza? Secondo Francione, che sulla questione si contrappone a Singer, la risposta è no: il fatto di essere senzienti sarebbe un mero strumento che la natura ha conferito agli animali per la salvaguardia della propria vita, dovendosi pertanto concludere che tutti quelli che sono dotati dello strumento devono condividere anche il fine, cioè il prolungamento della vita.

La questione del trattamento degli animali nel pensiero singeriano, comunque, sarebbe problematica anche per altri motivi: in primo luogo stabilire cosa possa rappresentare un maltrattamento implica una comparazione della sofferenza tutt'altro che semplice, poiché,

eccepisce Francione, tale non sarebbe neppure se i soggetti coinvolti fossero tutti umani e il fatto di presumere qualcosa che non può essere sperimentato direttamente sarebbe irragionevole e indimostrabile.

A parere di chi scrive l'analisi di Francione mette in luce un limite significativo della filosofia di Singer: basando un sistema di valori sulla sofferenza, pare necessario assumere un metodo di valutazione e comparazione di benessere e sofferenza, prima di poter stabilire quale sia l'azione più morale.

Fondamentale nel pensiero di Singer è il principio di eguale considerazione degli interessi, ma il filosofo abolizionista ritiene che questo non venga applicato correttamente nei confronti degli animali; per contro – egli afferma – sarebbe stato necessario contestare la condizione giuridica degli animali come proprietà, per garantire l'effettiva eguale considerazione dei loro interessi rispetto a quelli umani.

Anche in questo caso la critica di Francione sembra corretta: l'eguale considerazione degli interessi presupporrebbe che anche agli animali sia riconosciuta la libertà di realizzare le proprie aspettative e la propria natura, al di fuori dei condizionamenti e delle imposizioni degli uomini. Affermare che gli interessi dei non umani contino al pari di quelli degli umani, ma limitarli a priori nel numero e nella misura sarebbe contraddittorio e finirebbe per affermare il principio opposto, cioè che gli interessi umani (proprietà, intrattenimento, etc.) prevalgono su quelli dei non umani.

La posizione del filosofo abolizionista, molto lontana dall'utilitarismo, è senz'altro più affine al deontologismo in generale e al reganismo in particolare; il principale punto di contatto tra i Regan e Francione è nella comune adesione al principio dei diritti animali, che li vede entrambi contrapposti alla prospettiva singeriana.

Sarebbe erroneo ritenere che Francione abbia integralmente accettato le idee di Regan: lungi dal farlo, egli ha piuttosto rilevato diverse contraddizioni nelle opere di quest'ultimo.

Lo stesso Francione chiarisce preliminarmente assonanze e dissonanze con Regan, affermando che: *“In The Case for Animal Rights, anche Tom Regan argomenta contro il welfarismo e la regolamentazione nei confronti degli animali e a favore dei diritti animali e dell’abolizione. Ma la mia posizione e quella di Regan differiscono. Regan collega la rilevanza morale al concetto di “soggetto-di-una-vita”, una nozione che si concentra sulle caratteristiche cognitive al di là della mera natura senziente e che richiede una sorta di autonomia della preferenza, o la capacità di soddisfare le preferenze e non soltanto di possedere interessi. Benchè Regan affermi che essere soggetto-di-una-vita sia una condizione sufficiente e non necessaria per essere moralmente rilevante, la sua teoria basa aspetti importanti sulle caratteristiche cognitive al di là dell’essere senzienti”*¹¹⁴.

¹¹⁴ Ibidem, pag. 13.

La critica fondamentale riguarda l'istituzione, da parte di Regan, della categoria concettuale dei *soggetti-di-una-vita*, che secondo Francione rappresenta una elaborazione superflua e irrilevante ai fini della formulazione di un sistema di diritti animali, oltrechè incoerente sotto numerosi profili.

L'abolizionista si domanda come sia possibile escludere dai *soggetti-di-una-vita* animali quali pesci o uccelli, che, invece, la scienza ha dimostrato essere senzienti, oltre a possedere anche le altre caratteristiche che Regan ha attribuito esclusivamente ai mammiferi: la conclusione è che il discrimine sia arbitrario, dunque inammissibile in una teoria filosofica coerente.

Le argomentazioni di Francione sembrano valide e inoppugnabili: sebbene lo stesso Regan abbia affermato che l'esclusione dal novero dei *soggetti-di-una-vita* non implichi l'assenza di doveri morali, è comunque evidente – e lo ammette lo stesso Regan – che il discrimine sia del tutto arbitrario. D'altronde, una volta che si sia preso atto dell'arbitrarietà sottesa alla definizione sembra legittimo domandarsi quale utilità possa residuare, dubitando che effettivamente ve ne sia.

Oltre al vizio di arbitrarietà ve ne sarebbe uno, ancor più grave, di incoerenza: l'equiparazione di tutti i *soggetti-di-una-vita* dovrebbe determinarne la parificazione a tutti gli effetti e in tutte le circostanze, mentre Regan dimostra di non portare la sua stessa teoria fino alle logiche conseguenze, poiché nel comparare

uomini e animali in una situazione di emergenza finirebbe sempre per preferire la salvezza dei primi.

Il controverso esempio della scialuppa di salvataggio chiarisce il pensiero reganiano: nel caso in cui quattro esseri umani e un cane naufragassero e si dovesse scegliere quale di essi sacrificare, gettandolo fuori dalla scialuppa per la salvezza degli altri, secondo Regan sarebbe corretto salvare gli umani a scapito del cane.

La scelta di salvare gli uomini è dettata dalla convinzione che la morte di un cane rappresenti un male minore rispetto a quella di un uomo, tanto che perfino milioni di cani sarebbero sacrificabili per salvare un solo essere umano¹¹⁵: questa conclusione – afferma Francione – non è coerente rispetto alle premesse, poiché tradirebbe una prospettiva specista, anziché una reale considerazione paritetica di tutti i *soggetti-di-una-vita*.

Addirittura, sottolinea Francione, lo stesso Singer ha riscontrato la criticità delle conclusioni di Regan, ritenendo che l'esempio della scialuppa di salvataggio dimostri come la posizione di quest'ultimo sia astrattamente in grado di giustificare qualsiasi sfruttamento di animali da parte degli uomini, riconoscendo a loro una superiorità incontestabile nella comparazione degli interessi¹¹⁶.

¹¹⁵ Regan, *The case for animal rights*, pag. 324.

¹¹⁶ Singer, Peter, *Ten Years of Animal Liberation*, New York Review of Books, January 17, 1985, p. 49.

Anche in questo caso è condivisibile l'argomento di Francione: l'equiparazione concettuale di tutti i *soggetti-di-una-vita* risulta infatti vanificata dalla conclusione di Regan, che, inopinatamente, dopo aver collocato il cane sul medesimo gradino dell'uomo, lo sposta nuovamente più in basso considerandolo sacrificabile a quest'ultimo.

Infine la questione di maggior rilievo che, secondo Francione sfugge alla trattazione di Regan, è lo *status* giuridico degli animali e, in proposito, il primo afferma che il secondo non avrebbe portato a compimento il pensiero sui diritti animali, mancando di prendere posizione a favore dell'abolizione dello status di cose.

Critica allo status giuridico degli animali e al welfarismo

Una delle critiche fondamentali che Francione ha avanzato nei confronti sia di Singer che di Regan riguarda il fatto che nessuno dei due ha mai condannato apertamente lo *status* di cose degli animali non umani.

Secondo Francione il motivo per cui nella società occidentale è consentito lo sfruttamento dei non umani a qualsiasi livello è che questi sono considerati una proprietà da tutti i sistemi giuridici e che, pertanto, non sono dissimili da qualsiasi altro oggetto.

La dimostrazione del legame tra animali ed economia passa attraverso l'analisi etimologica del termine latino *pecunia*, che indica il denaro e che deriva da *pecus*, cioè *bestiame*. La radice è stata mantenuta, immutata nel significato, anche

nella lingua anglosassone, che infatti definisce tuttora *cattle* il bestiame e *capital* il capitale¹¹⁷.

Per quale motivo lo *status* giuridico sia fondamentale nella teoria dei diritti degli animali lo chiarisce lo stesso Francione: “*Lo status di proprietà degli animali [...] agisce come un paraocchi che effettivamente ci impedisce perfino di avere percezione dei loro interessi come analoghi ai nostri poiché qualsiasi limitazione nei confronti dei titolari della proprietà è interpretata come una rilevante “sofferenza” umana. E inoltre nei casi in cui si riconosce che gli interessi umani e quelli animali sono analoghi, gli animali saranno sconfitti in qualsiasi bilanciamento di interessi poiché lo status di proprietà degli animali è sempre una buona ragione per non accordare trattamenti analoghi senza che ciò possa avvantaggiare i proprietari*”¹¹⁸.

Francione, che ha ispirato tutta la sua opera al principio di abolizione della condizione giuridica di proprietà degli animali, ha preso in considerazione anche le critiche che sono state avanzate da altri pensatori come il Professor Sunstein: questi sostiene non soltanto che lo *status* di proprietà non sia necessariamente da abolire, ma afferma perfino che esso consentirebbe di tutelare meglio i non umani. La tesi di Sunstein è che i detentori di animali domestici non li trattino come oggetti, ma con la

¹¹⁷ Francione, *Animals, Property and the Law*, Temple University Press, Philadelphia, 1995, pag. 51.

¹¹⁸ Francione, *Animals as persons*, pag. 161.

responsabilità di chi accudisce un essere vivente; a tutto ciò sarebbe poi da aggiungere la tutela apprestata dalle leggi, che impongono ai proprietari obblighi e doveri di cura oltrechè responsabilità¹¹⁹.

Chi, come Sunstein, considera la condizione giuridica degli animali quali oggetti di proprietà un aiuto all'affermazione della tutela nei loro confronti sostiene che proprio il diritto/dovere del proprietario nei loro confronti rappresenti la base giuridica imprescindibile per una tutela efficace.

Il filosofo abolizionista contrappone tre argomenti alle considerazioni di Sunstein:

i) in primo luogo le osservazioni di Sunstein sarebbero riferite esclusivamente agli animali domestici e, quindi, potrebbero trovare applicazione soltanto riguardo a una casistica limitata di tutti i possibili rapporti uomo-animale;

ii) in ogni caso, anche con riferimento al limitato novero di rapporti interspecie incluso nell'analisi di Sunstein, il fatto che i proprietari decidano di trattare bene gli animali è completamente rimesso al loro arbitrio e quando ciò non si verifica la legge tutela il loro diritto;

iii) la terza e ultima – ma sostanziale – problematica è che lo stesso rapporto di domesticazione, introdotto e mantenuto dagli esseri umani, è secondo Francione da condannare moralmente, in quanto alla base delle stesse riflessioni che contrappongono i pensatori circa la risoluzione dei conflitti tra gli interessi di

¹¹⁹ Sunstein, *Slaughterhouse Jive*, New Republic at 44.

umani e non umani. Finchè gli uomini sceglieranno di far riprodurre a propria volontà gli animali, sarà inevitabile incorrere in quegli stessi rapporti di convivenza e in quelle scelte che presuppongono di valutare e contrapporre gli interessi delle diverse specie.

Dalle considerazioni sulla condizione giuridica degli animali Francione deriva la propria teoria sulla *schizofrenia morale*, affermando che essa contraddistinguerebbe i rapporti tra umani e non umani.

Se, da un lato, gli esseri umani si dichiarano spesso interessati al benessere degli animali o addirittura loro amanti, dall'altro lato compiono nei loro confronti ogni genere di abuso: il riferimento è alle pratiche, sempre più diffuse, di interesse selettivo nei confronti di alcune specie non umane o di taluni rapporti interspecie, contemporaneamente partecipando a pratiche che, direttamente o indirettamente, provocano morte e sofferenza di altre specie o individui.

Un esempio tipico di schizofrenia morale nei confronti degli animali sarebbe l'accogliere un cane come membro della famiglia e il considerare un maiale cibo, così come il proteggere dai maltrattamenti i cosiddetti animali *da compagnia* ma consentire che molte specie siano utilizzate per esperimenti molto dolorosi.

L'effetto della schizofrenia morale ravvisata da Francione sarebbe l'incapacità di attribuire a situazioni analoghe analogo rilievo, e, dunque, l'impossibilità di riconoscere e tutelare realmente i diritti degli animali.

Nell'ordinamento giuridico in materia di non umani la schizofrenia morale si manifesterebbe attraverso una legislazione basata sul welfarismo (dal termine inglese *welfare*), in contrapposizione alla dottrina dei diritti.

Così Francione in tema di welfarismo: *“La posizione del welfare degli animali, che sostiene che noi possiamo usare i non umani per gli scopi degli umani, è la cornice contemporanea prevalente che fonda le nostre relazioni con i non umani. Questa posizione afferma che benchè noi possiamo utilizzare i non umani, abbiamo un obbligo morale e legale di trattarli “umanamente” e di non infliggergli sofferenza “non necessaria”¹²⁰.*

La posizione welfarista è, perlomeno nell'ambito della tutela degli animali, antitetica rispetto all'abolizionismo: secondo Francione non sarebbe ipotizzabile garantire alcun miglioramento della condizione dei non umani attraverso norme ispirate a questo principio e, per dimostrarlo, adotta un approccio empirico basato sulla disamina delle norme adottate negli ultimi decenni e sui loro effetti.

Le leggi emanate in materia di animali negli Stati Uniti e in Inghilterra, che – come riporta Francione – sono ispirate al welfarismo, condannano l'uccisione e i maltrattamenti, ma soltanto a condizione che questi siano *“non necessari”*.

Diversamente da quanto avviene nei confronti degli umani, il legislatore non sancisce

¹²⁰ Francione, *Animals as Persons*, pag. 231.

un diritto assoluto degli animali a non subire maltrattamenti o uccisioni, ma soltanto un diritto condizionato alla mancanza di situazioni di necessità, dove per necessità sono intese quelle umane.

Anche nel caso di reati a danno di altri esseri umani lo stato di necessità può esimere da responsabilità, dunque non si tratterebbe di un concetto nuovo o estraneo al diritto: ciò che distingue lo stato di necessità rilevante verso gli umani da quello rilevante verso i non umani, secondo Francione, è che nei confronti di questi ultimi non si verificherebbe mai (o quasi) una reale necessità, poichè l'utilità economica ricavabile dal maltrattamento varrebbe sempre come causa di giustificazione.

Il fatto di considerare gli animali proprietà e la schizofrenia morale che ne consegue determinano come risultato di ammettere deroghe così estese ai divieti di maltrattamento e di uccisione, da renderli di fatto del tutto irrilevanti e applicabili soltanto a casi numericamente marginali.

Il paradosso del welfarismo consiste nel fatto che è punibile chi picchia un cane per strada, ma è perfettamente legale uccidere un animale in un macello, benchè – sottolinea Francione – non sia necessario nutrirsi di carne per sopravvivere.

Oltre all'esempio dell'alimentazione ci sono molti altri casi in cui le sofferenze o la morte inflitte sono giustificate in base a tradizioni e consuetudini, ma nemmeno in queste ipotesi ci sarebbe alcuno stato di reale necessità.

Insomma, nel rapportare umani e non umani, i primi partirebbero sempre da un pregiudizio, risultando incapaci di applicare il principio di eguale considerazione degli interessi; infatti, se così non fosse, non si spiegherebbe per quale motivo un interesse come quello alla vita o a non essere maltrattati possa essere considerato inferiore all'appagarsi con un cibo ritenuto saporito o assistere a uno spettacolo divertente, etc.

La conclusione del filosofo abolizionista è che sia proprio lo *status* di proprietà degli animali a impedire l'affermazione del principio, teoricamente riconosciuto valido da molti, dell'eguale considerazione degli interessi, consentendo di intendere come necessità ciò che sarebbe velleità: spostare gli animali dalla categoria di cose a quella di soggetti morali consentirebbe finalmente di affrancarli dalla prospettiva specista insita nel welfarismo.

Il rifiuto del welfarismo per motivi filosofici induce Francione a contestare non soltanto la produzione normativa contemporanea, ma anche l'attività di molte associazioni animaliste, che, facendo propria la tesi dello "sfruttamento rispettoso", rappresenterebbero addirittura una minaccia nei confronti dei diritti degli animali.

Per dimostrare la fondatezza della propria opposizione al welfarismo Francione lo esamina analiticamente, esponendo gli elementi che lo caratterizzano:

i) gli animali sono proprietà degli umani. La differenza tra animali selvatici e

domestici consiste nel fatto che mentre i primi sono di proprietà della collettività i secondi appartengono a specifici individui;

ii) è legittimo utilizzare animali per scopi umani;

iii) qualsiasi consuetudine sociale è idonea a fondare lo sfruttamento di animali;

iv) la crudeltà riprovata è soltanto quella che impedisce lo sfruttamento degli animali.

La tesi di Francione è che, ad esempio, i miglioramenti nelle condizioni di allevamento o di macellazione rivendicati dai welfaristi siano possibili soltanto ove coincidenti con un aumento dei profitti, mentre, per converso, ogni miglioramento incompatibile con essi non possa essere preso realmente in considerazione.

Il filosofo americano conclude che promuovere il welfarismo allontani dalla soluzione dei problemi degli animali per diversi motivi: in primo luogo, non avendo abbandonato l'idea di animali come cose soggette al diritto di proprietà degli umani, esso non potrebbe in nessun caso affermarne i diritti.

Inoltre diffondere nella società la persuasione che migliorare le condizioni di sfruttamento degli animali sia un bene distoglierebbe dal considerare le loro reali necessità, e, quindi, dal realizzarne una concreta tutela, possibile soltanto con il riconoscimento di veri e propri diritti.

La legislazione welfarista – afferma Francione – ha prodotto risultati deprecabili, che egli indica analiticamente:

i) le deroghe rispetto al regime di protezione hanno ad oggetto le più diffuse attività di sfruttamento degli animali e, pertanto, finiscono per essere applicabili soltanto marginalmente;

ii) la giurisprudenza ha esteso le deroghe legislative, fino a ricomprendervi un gran numero di ulteriori circostanze inizialmente non previste e, così, ammettendo qualsiasi consuetudine;

iii) la maggior parte delle sanzioni irrogabili presuppone il dolo dell'agente, ma spesso non è possibile fornire tale prova;

iv) vige la presunzione che i proprietari di animali non provochino loro più sofferenza di quanto sia considerabile necessario, poiché ciò sarebbe nel loro stesso interesse;

v) l'applicazione delle leggi a tutela degli animali e, ancor più, l'irrogazione delle sanzioni, sono ardue.

In particolare, quanto all'ultima osservazione, Francione sottolinea che non è ravvisabile una effettiva riprovazione sociale nei confronti di chi commette reati nei confronti di animali, poiché le persone sarebbero riluttanti a considerare criminale chi dispone della sua proprietà¹²¹.

Una ulteriore criticità nell'applicazione della legislazione welfarista consiste nel fatto che gli animali non possono agire in giudizio e, pertanto, è possibile intervenire ed, eventualmente, sanzionare i responsabili dei maltrattamenti soltanto nel caso in cui persone o

¹²¹ Francione, *Animals, Property and The Law*, pagg. 67, ss.

associazioni legittimate a farlo promuovano l'azione.

L'abolizionismo e l'eguale considerazione degli interessi

Superata la teoria del welfarismo, il pensatore si interroga sulle prospettive della teoria dei diritti e su loro natura e fondamento, affermando che ad ogni essere senziente deve essere riconosciuto il diritto a non soffrire a causa della volontà altrui.

L'affermazione del diritto fondamentale a non soffrire non esaurisce la trattazione dei diritti animali, ma rappresenta soltanto un punto di partenza: il problema che normalmente si pongono i filosofi riguarda le situazioni di conflitto e la loro risoluzione. Come ci si dovrebbe comportare di fronte alla minaccia cogente per la vita di un essere umano e di un animale? Si dovrebbe salvare, e dunque conta di più, il bambino o il cane?

Secondo Francione affermare i diritti degli animali non significa attribuire ad essi una posizione di maggior rilievo rispetto a quella degli umani, bensì, semplicemente garantire che gli interessi degli uni e degli altri siano parificati: affermare che entrambi siano soggetti morali, ma che in caso di conflitto prevalgano gli interessi umani rappresenterebbe una contraddizione insanabile, non dissimile da quelle che il pensatore ha ravvisato nel pensiero di Singer e di Regan.

Il pensatore abolizionista ricorre spesso al parallelismo tra la condizione odierna degli

animali e quella passata degli schiavi umani, cui era precluso il riconoscimento di diritti analoghi a quelli dei padroni; teorie analoghe sarebbero poi alla base della discriminazione razziale, che impedisce di considerare tutti i soggetti coinvolti su un medesimo piano, attribuendo loro rilevanza in base ad un pregiudizio.

Francione ammette di non ritenere assoluti i diritti umani e che, anzi, spesso sia difficile comprendere quale sia lo scopo dei diritti tutelati *ex lege*, ma conclude che in nessun caso i diritti fondati sul rispetto possono essere compressi o limitati soltanto per ragionamenti consequenzialisti/utilitaristi¹²².

Il corollario di quanto sopra è che: *“Nella situazione della scialuppa di salvataggio o nella casa che va a fuoco, dovremmo decidere di favorire l’umano anziché il non umano non poiché la morte rappresenta un danno inferiore per il non umano, ma poiché non sappiamo cosa significhi la morte per il non umano e abbiamo una migliore idea di cosa significhi per l’umano. Potremmo, pertanto, ricorrere a questo – una questione di limitazione epistemologica da parte nostra, anziché un reclamo empirico che la morte rappresenti un danno inferiore per gli umani – come criterio dirimente. [...]. Potremmo anche decidere di scegliere il non umano per qualche altra ragione, come per esempio il fatto che l’umano in questione sia molto anziano e il non umano in questione sia molto giovane. In nessun caso, comunque, riterrei corretto*

¹²² Francione, *Animals as Persons*, pag. 167.

*invocare qualsiasi concetto che gli umani siano “superiori” agli animali”*¹²³.

In base al principio di eguale considerazione degli interessi Francione afferma che l'unica conclusione possibile è l'abolizionismo, che egli contrappone al welfarismo affermando che qualunque forma di sfruttamento dei non umani deve essere considerata moralmente illegittima, e, dunque, da rifiutare.

Il pensiero abolizionista, impedendo qualsiasi sfruttamento e mercificazione degli animali, precluderebbe tutte le pratiche di interazione tra specie basate sul principio di libera disponibilità dei non umani da parte degli umani: le implicazioni non riguardano soltanto l'alimentazione, la sperimentazione, le esibizioni e gli spettacoli in cui questi vengono utilizzati, ma anche la domesticazione¹²⁴.

Tanto il commercio quanto la detenzione di animali in casa rappresenterebbero forme di utilizzo non compatibili con i diritti riconosciuti a soggetti morali e che, pertanto, dovrebbero cessare.

Anche l'esempio paradigmatico della casa in fiamme e della scelta tra salvare il bambino e il cane, alla luce delle considerazioni abolizioniste, deve essere affrontato da una prospettiva differente: il cane, infatti, non è entrato spontaneamente in casa e, pertanto, è

¹²³ Francione, *Animals as Persons*, pag. 227.

¹²⁴ Francione, *Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog ?*, Temple University Press, Philadelphia, 2000, pagg. 153, ss..

responsabilità di chi ce l'ha messo salvarlo, oppure – a priori – evitare di realizzare i presupposti per la nascita del conflitto.

L'esempio di cui sopra rappresenta, chiaramente, un caso estremo e che è assai improbabile possa verificarsi nella vita quotidiana; proprio per questo motivo Francione sostiene che sarebbe assurdo fondare una teoria morale su simili circostanze estreme: in un caso simile non soltanto la scelta fra uomini e animali sarebbe emozionale, ma lo sarebbe anche quella tra individui della stessa specie.

Il pensatore sottolinea che ciascun individuo, in una situazione disperata in cui è costretto ad affrontare una scelta estrema e può salvare soltanto uno, non potrà che agire in base alle proprie emozioni e sentimenti, dunque in base a criteri del tutto soggettivi e arbitrari: si potrebbe decidere di salvare il cane, poiché gli si è affezionati, essendo il proprio animale domestico, mentre il bambino non è il proprio figlio, oppure si potrebbe scegliere di salvare il proprio bambino a scapito del figlio di altri.

L'esempio della scelta tra umani e animali, che Francione ritiene essere un falso problema, dimostra uno dei timori che la società sembra riservare rispetto al riconoscimento dei diritti agli animali: alcuni temono che si finirebbe per anteporre gli interessi dei non umani a quelli degli umani, oppure a riconoscere i medesimi diritti, con conseguente conflitto.

Il filosofo abolizionista ritiene inverosimile l'attribuzione di diritti animali identici a quelli umani: non si potrebbe, per esempio, estendere ai

primi il diritto di voto o altri che, analogamente, presuppongono capacità (ma anche esigenze) del tutto peculiari ed estranee ai non umani.

Il solo diritto sicuramente riconoscibile agli animali è quello a non essere trattati come oggetti e per giustificarlo Francione esamina le tesi opposte, partendo dal presupposto che tale diritto sia dovuto, salvo che sia possibile dimostrare il contrario.

La prima critica ai diritti degli animali muove dall'assunto cartesiano in base al quale questi non sarebbero coscienti né senzienti, ma questo sarebbe facilmente smentito dall'osservazione empirica.

La seconda obiezione è di tipo religioso e afferma che Dio avrebbe attribuito all'uomo il diritto di sfruttare per proprio interesse gli animali: si tratta di una concezione diffusa in occidente e largamente fondata sull'interpretazione dei testi sacri fornita dal cristianesimo e dal giudaismo.

Il pensiero contrattualista di Locke, che ha largamente ispirato gli ordinamenti occidentali (in particolare anglosassoni), si fonda proprio sulla concezione antropocentrica cristiana, che legittima il diritto di proprietà e il principio di libera disponibilità di tutto il creato da parte degli uomini.

Francione nega l'accettabilità morale della prospettiva antropocentrica di derivazione religiosa, affermando che vi sono almeno tre valide ragioni per respingerla:

i) per accettare questa teoria sarebbe necessario accettare anche tutte le altre affermazioni bibliche sull'origine del mondo;

ii) l'interpretazione che attribuisce agli umani il diritto di disporre degli animali sarebbe soltanto una di quelle possibili, poiché l'affidamento di questi ultimi ai primi non implica necessariamente l'insorgenza di alcun diritto assoluto;

iii) non si potrebbe ammettere la liceità dello sfruttamento degli animali senza ritenere ugualmente applicabili tutti i precetti biblici che inducono a comportamenti discriminatori, ad esempio nei confronti di donne e bambini, ma anche rispetto alla legittimità della schiavitù.

La terza contestazione utilizza argomentazioni scientifiche o pseudo scientifiche per sostenere che le differenze tra umani e non umani siano tali da determinare non una semplice diversità quantitativa, ma una ben più rilevante diversità qualitativa: gli uomini sarebbero infatti in grado di pensieri astratti, nonché di capacità tecniche ed espressive non soltanto superiori, ma del tutto differenti da quelle dei non umani.

Secondo Francione il darwinismo ha completamente sfatato questa interpretazione, rendendo impossibile sostenerla al giorno d'oggi: il naturalista, infatti, ha chiaramente spiegato che le differenze cognitive tra specie sono meramente di grado e non di genere e che, pertanto, non trova alcun fondamento scientifico l'ipotesi che ravvisa nell'umanità una natura distinta dal resto del regno animale.

Nessuna delle caratteristiche distintive degli esseri umani, rileva Francione, è esclusiva: ogni loro attribuzione può essere rinvenuta, in misura differente, in molte altre specie; per contro esistono umani che non ne sono contraddistinti affatto.

Il quarto argomento contrario ai diritti animali rimanda a talune considerazioni svolte da Regan, o, perlomeno, all'interpretazione che alcuni (compreso Francione) ne hanno dato: non sarebbe da negare che gli animali abbiano valore inerente, ma esso sarebbe inferiore rispetto a quello di cui sono dotati gli uomini.

Il filosofo abolizionista ritiene che l'attribuzione di un valore inerente relativo sia di per sé erronea e contraddittoria, poiché i soggetti che si considerano dotati di minor valore potrebbero essere considerati automaticamente oggetti, nel temperamento con interessi (umani) superiori.

La relativizzazione del valore inerente rappresenterebbe soltanto una discriminazione basata sul pregiudizio, anziché una riflessione imparziale basata sulla logica: anche in questo modo, come già nel caso dell'argomentazione di derivazione religiosa, si finirebbe per legittimare e suffragare qualsiasi discriminazione (sessuale, razziale, etc.).

Critica dell'eco-femminismo

Accanto alle teorie filosofiche tradizionali maggiormente consolidate Francione prende atto anche di altre correnti di pensiero contemporanee in tema di animali: una di queste, particolarmente

radicata negli Stati Uniti, è l'*eco-femminismo*, cioè un movimento ispirato al rifiuto dei principi caratteristici delle società patriarcali e, conseguentemente, di tutte le manifestazioni che da questo approccio derivano, anche indirettamente.

Secondo questa corrente di pensiero la teoria dei diritti degli animali sarebbe erronea, in primo luogo poiché perpetuerebbe l'istituzione stessa del diritto, che viene considerato un portato patriarcale da abolire.

Alla prospettiva del diritto il movimento ecofemminista contrappone l'*etica delle relazioni*, cioè un sistema di valori che rifiuta gli assoluti e impone di trattare ogni caso come a sé stante, determinando di volta in volta la condotta idonea a garantire il rispetto dell'altro soggetto.

La regola di condotta non potrebbe mai essere slegata dai singoli individui, e, dunque, non potrebbe essere riferita né ad una specie né ad un genere nella loro globalità: ciò escluderebbe a priori le discriminazioni e renderebbe altresì superfluo il ricorso a diritti generali codificati, che non tengono in nessuna (o, perlomeno, nella debita) considerazione le specificità.

Francione affronta le critiche avanzate dalle ecofemministe alla teoria dei diritti animali a partire da un esempio: *“l'etica della relazione assumerebbe rilevanza per determinare se dovessimo mangiare questo animale in particolare o usare questo animale in particolare in un esperimento, soltanto se lo sfruttamento istituzionale degli animali nella scienza e*

nell'agricoltura fosse riconosciuto come un problema generale"¹²⁵.

Anche in questo caso il filosofo statunitense propone il parallelismo tra diritti animali e diritti umani, ricorrendo all'esempio della schiavitù: *"Non avremmo potuto avere la schiavitù umana se non avessimo prima deciso che era moralmente accettabile trattare gli schiavi come "cose", come proprietà umane, anziché come persone che godono almeno di alcuni interessi che sono protetti dall'essere disattesi soltanto per ragioni consequenzialiste (in questo caso, il beneficio per il padrone)"*¹²⁶.

Dinanzi allo schiavo umano, afferma Francione, sarebbe stato impensabile criticare il suo diritto istituzionalizzato alla libertà, poiché non sarebbe possibile immaginare di conseguire il medesimo risultato ricorrendo all'etica delle relazioni, basata su singoli rapporti.

Analogamente all'istituto della schiavitù, anche l'uso di animali come cibo, per esperimenti e altri tipi di sfruttamento, è frutto di una costruzione sociale oltre che giuridica, che non può essere superata soltanto affrontando isolati comportamenti riferiti a specifici individui, ma presuppone una trasformazione di pari grado, e, cioè, giuridica e sociale.

Da ultimo Francione afferma che le teorie ecofemministe non andrebbero, come promesso, *al di là* della formulazione della teoria dei diritti

¹²⁵ Francione, *Animals as Persons*, pag. 188.

¹²⁶ Ibidem.

animali, bensì si limiterebbero a contestarla senza offrire reali alternative, eccetto intuizioni isolate e prive di una cornice sistematica.

La conclusione del filosofo abolizionista è che l'etica delle relazioni, fermo restando che non possa essere considerata una teoria completa e autonoma, possa tuttavia esplicitare la sua utilità, pur all'interno del quadro concettuale definito dalla teoria dei diritti degli animali, limitatamente alla definizione di uno standard minimo maggiormente definito.

Apologia del veganismo

*“Il veganismo rappresenta il rifiuto dello status di cosa dei non umani e il riconoscimento del loro valore inerente”*¹²⁷: con questa lapidaria affermazione Francione chiarisce l'importanza fondamentale del veganismo all'interno della filosofia dei diritti degli animali e, in particolare, nella sua opera.

La rilevanza del veganismo trascende gli aspetti alimentari, poiché – nella prospettiva francioniana – assume un eccezionale valore morale e politico, rappresentando la base di partenza per modificare i rapporti uomo-animali, improntandoli al rispetto dei diritti di questi ultimi.

La scelta esula dalla mera questione alimentare poiché, come spiega il pensatore, implica uno stile di vita che rifiuta non soltanto il consumo di cibi di origine animale, ma anche

¹²⁷ Francione, *Animals as Persons*, pag. 109.

l'uso di capi di abbigliamento e accessori che presuppongono lo sfruttamento di non umani.

Il filosofo non parla in generale di vegetarianismo, ma si esprime esclusivamente a favore del veganismo¹²⁸, giungendo addirittura ad affermare che: “*Probabilmente c'è più sofferenza in un bicchiere di latte o in un cono gelato che in una bistecca*”¹²⁹.

Francione spiega la sua contrarietà al vegetarianismo affermando che gli animali sfruttati nell'industria del latte, pur vivendo più a lungo di quelli destinati alla produzione di carne, affrontano condizioni di vita ben peggiori e non sono comunque risparmiati dall'uccisione nei macelli, cui comunque vengono egualmente avviati alla fine del loro ciclo produttivo.

A fronte delle sofferenze e morti inflitte il filosofo sottolinea che non ci sono interessi nemmeno lontanamente paragonabili, poiché l'appagamento derivante dal sapore del cibo ha un rango inferiore e, contrariamente a quelli a non soffrire e a prolungare la propria esistenza, non può essere considerato un diritto assoluto.

Da quanto sopra Francione matura una disapprovazione totale nei confronti di quelli che si definiscono difensori degli animali, pur continuando a mangiarli; da ciò prende le mosse l'ennesima analogia tra schiavismo e sfruttamento dei non umani: “*Non c'è differenza*

¹²⁸ Il regime alimentare vegano differisce da quello vegetariano poiché esclude anche l'uso di latte, uova e derivati, evitando dunque qualsiasi alimento di origine animale.

¹²⁹ Ibidem.

rispetto a qualcuno che rivendichi di essere contrario alla schiavitù ma che continui a possedere schiavi”¹³⁰.

Qualunque movimento che ambisca a diminuire le sofferenze degli animali e non condanni con fermezza il loro utilizzo a scopo alimentare, considerati i danni che cagiona nei confronti di miliardi di individui ogni anno, è da considerare contraddittorio e privo di fondatezza.

Ugualmente infondata è la posizione di chi, come Singer, promuove (o comunque ritiene giusto promuovere) il consumo di carne in modo responsabile, ad esempio mediante la diminuzione dei consumi e, comunque, attraverso la scelta di cibi prodotti con metodi non intensivi, che garantiscano agli animali una esistenza “felice” ed esente da maltrattamenti.

La critica di Francione nei confronti di pensatori e associazioni che promuovono o ammettono l’uso di animali, purchè questi non siano maltrattati, è basata anche su considerazioni di ordine pratico: egli assume che l’opinione pubblica sia meno offesa da campagne di questo tipo, anziché da altre, più radicali, volte all’affermazione assoluta del veganismo.

Proprio nell’incapacità di smuovere dalle fondamenta il pensiero collettivo starebbe, secondo Francione, il massimo limite del ricorso a strumenti concettuali quali “*consumo consapevole*” e “*animali felici*”: tutto ciò, lungi dal provocare trasformazioni rilevanti, finirebbe semmai per rassicurare i consumatori o gli

¹³⁰ Ibidem, pag. 107.

aspiranti vegetariani/vegani, impedendogli di comprendere le esatte implicazioni delle loro scelte.

Il filosofo abolizionista motiva la propria critica nei confronti di talune iniziative di associazioni animaliste affermando che, se negli ultimi trent'anni queste avessero promosso il veganismo anziché moltiplicare campagne volte a ridurre le sofferenze collegate con lo sfruttamento di vario tipo, oggi il numero di vegani nel mondo sarebbe di gran lunga più elevato; inoltre Francione ritiene che l'efficacia di questo singolo cambiamento nello stile di vita sia – da solo – sufficiente a produrre una diminuzione delle sofferenze degli animali di gran lunga superiore rispetto alla somma di tutte le altre iniziative finora condotte.

Riprendendo la tematica giuridica, cui la sua opera è strettamente collegata, Francione considera inoltre la scelta vegana fondamentale per consentire la formazione di un sostrato economico e politico in grado di adoperarsi per il perseguimento delle trasformazioni giuridiche necessarie al riconoscimento di diritti agli animali.

A monte di qualsiasi cambiamento nell'ordinamento giuridico ci sarebbero interessi economici e politici che, attualmente, sono strettamente connessi con l'industria dello sfruttamento di animali e che, per poter essere soverchiati, dovrebbero essere contrapposti da altrettanti interessi: per questo motivo il filosofo invoca una trasformazione nel modo di pensare, che consenta – nel lungo termine – di attuare

cambiamenti determinanti e non limitati ad aspetti marginali del rapporto uomo-animali.

Le prospettive dell'abolizionismo

Francione, interrogandosi sulle prospettive dell'abolizionismo, non manca di domandarsi se sia necessario attenderne la completa realizzazione prima di poter recepire nell'ordinamento giuridico qualsiasi forma di diritti degli animali, oppure se sia ipotizzabile ottenere tale risultato in anticipo: la conclusione è che *“potrebbe essere possibile realizzare un sistema pluralista che consideri gli animali come proprietà ma che riconosca pseudo diritti a qualche livello. Pertanto, benchè non abbia senso parlare di diritti degli animali all'interno del nostro sistema legale contemporaneo se ciò che intendiamo come diritti è ciò che Regan intende come diritti, potremmo tuttavia essere in grado di raggiungere qualche tipo di protezione degli animali attraverso dei quasi diritti, una protezione basata sul riconoscimento degli interessi animali che non possono essere sacrificati esclusivamente in base a considerazioni consequenzialiste”*¹³¹.

Lo strumento per realizzare questa sorta di modello ibrido tra l'abolizionismo, con il consequenziale riconoscimento di diritti veri e propri e, invece, la permanenza dell'attuale sistema di sfruttamento indiscriminato, secondo Francione risiede nell'utilizzo di strumenti specifici quali il ricorso ad istituti giuridici volti

¹³¹ Francione, *Animals, Property and the Law*, pag. 260.

non già a regolamentare, ma ad abolire, almeno selettivamente.

Secondo il pensatore qualsiasi regolamentazione finirebbe per legittimare lo sfruttamento, mentre il fatto di abolire, selettivamente, alcuni metodi di sfruttamento, consentirebbe di diffondere nell'opinione pubblica la persuasione che non possano esistere forme di utilizzo che, adeguatamente disciplinate, risultino ammissibili.

Un esempio di abolizione parziale o selettiva sarebbe la limitazione di determinate pratiche, quali specifici esperimenti, atta a consentire la definitiva diminuzione del numero e della varietà di maltrattamenti inflitti agli animali, senza legittimare nessuna delle pratiche riprovate.

A conforto della posizione intermedia, o di abolizione progressiva, Francione precisa che qualsiasi rivendicazione di un diritto trova accoglimento allorchè vengono istituiti corrispettivamente dei doveri di astenersi da tutti i comportamenti lesivi del diritto: per questo motivo l'abolizione di alcune forme di maltrattamento è concettualmente molto più rilevante e coerente, rispetto alla semplice riprovazione delle forme di sfruttamento "disumane", che finirebbe automaticamente per legittimare tutte le altre, considerate "umane".

Inoltre sancire che determinate pratiche, come ad esempio esperimenti di un certo tipo, siano inaccettabili per *qualsiasi* essere senziente rappresenterebbe una conquista tutt'altro che

trascurabile verso l'affermazione dei diritti degli animali.

Approfondimenti

Il Professor Francione ha accettato di collaborare alla redazione di quest'opera fornendo risposta ad alcuni quesiti, che hanno sia lo scopo di fornire un approfondimento che quello di offrire una spiegazione esemplificativa di alcune tematiche particolarmente controverse.

Il primo quesito riguarda l'argomentazione, spesso adottata dai non vegetariani per contestare su basi teoriche la scelta alimentare che rifiuta l'uso di animali, basata sulla cosiddetta *legge di natura* in base alla quale sarebbe lecito disporre di altri esseri senzienti per il proprio fabbisogno.

E' dunque possibile ritenere fondata la critica basata sulla *lex naturalis*? Così il Professor Francione: *"No, certo che no. Prima di tutto, vi è una notevole cooperazione in natura. Queste illazioni sul "forte" che prevale sono più rilevante per il darwinismo sociale che le ha sviluppate (e tuttora esiste), ma non hanno nulla a che fare con i "fatti".*

Un'altra questione, che è stata al centro di numerose riflessioni da parte di Francione, riguarda un caso – senz'altro marginale – di interazione uomo-animale, che obbliga a confrontare i reciproci diritti, o, perlomeno, il livello al quale essi dovrebbero essere posti secondo la filosofia abolizionista. Poiché molti si sono chiesti se l'attribuzione di diritti agli animali possa determinare addirittura un ribaltamento dei rapporti e un sovrachiamento di quelli umani, cosa dovrebbe fare un naufrago,

sperduto su un'isola deserta senza piante: dovrebbe morire di fame o sarebbe giustificato se decidesse di mangiare pesci o uccelli per sopravvivere? Così Francione: “*Mangiare un non umano o un altro essere umano-potrebbe essere scusabile in tali circostanze*”. Il riferimento del filosofo è, in questo caso, all'eguale considerazione degli interessi e la risposta mostra come nel suo pensiero non sia possibile ravvisare una superiorità neppure a favore degli animali, bensì un equo apprezzamento di tutte le necessità.

Naturalmente la marginalità del caso è data dalla situazione di *non altrimenti evitabilità*: l'essere umano dell'esempio, infatti, non potrebbe sopravvivere senza mangiare altri esseri viventi.

Una critica che spesso viene rivolta a chi adotta il regime vegano è che sarebbe incoerente nel nutrire i propri animali domestici con cibi realizzati attraverso lo sfruttamento e l'uccisione di altri animali.

Alcuni vegani affrontano la questione in un modo, mentre altri nel modo opposto: c'è chi rifiuta di alimentare in un modo considerato non naturale animali onnivori o carnivori come cani e gatti, ma c'è anche chi rifiuta di alimentare il commercio di cibi animali a ogni costo; nei confronti di questi ultimi spesso si parla di immoralità, per aver indebitamente interferito con la natura degli animali domestici, alterandone l'alimentazione ed, eventualmente, pregiudicandone anche la salute.

Quale soluzione sarebbe più conforme a

morale? *“I nostri cani sono stati vegani per decenni e sono sempre stati molto bene. Alcuni gatti non possono esserlo. Come ho già sostenuto, questo è un problema collegato con l’addomesticamento, che è una pratica che dovrebbe essere abolita in ogni caso. Comunque io ritengo che l’alimentazione a base di carne nei confronti dei gatti, che senza di essa non potrebbero sopravvivere, rientri nella categoria delle azioni “giustificabili””*.

Un quesito specifico riguarda l’oggetto di quest’opera, cioè l’istituzione di una apposita norma di legge che preveda il diritto degli utenti vegetariani/vegani di trovare menu alternativi presso i luoghi di ristorazione. Che prospettive potrebbe avere una simile normativa? Quale utilità? Secondo Francione *“le leggi saranno inutili finché non ci sarà una massa critica di vegani”*.

La risposta del filosofo ne rispecchia il pensiero espresso riguardo alla possibilità di un periodo pluralista quale transizione dal presente al momento della compiuta realizzazione dell’abolizionismo: tutti gli strumenti adottati in quel periodo transitorio dovrebbero infatti concorrere all’affermazione di un pensiero coerente nella società e spingere, dunque, attraverso gli strumenti di pressione politica ed economica, al cambiamento definitivo.

Uno degli strumenti che secondo alcuni potrebbe consentire di abbandonare definitivamente lo sfruttamento alimentare degli animali sarebbe la carne in vitro, cioè quel tipo di carne prodotta mediante sintesi in laboratorio.

Alcuni sostengono che si tratti di una ipotesi infondata, argomentando che esistono già da tempo alternative vegetali alla carne, anche sotto il profilo esteriore e dell'appagamento sensoriale, oltre che sotto il profilo nutrizionale.

Il Professor Francione afferma di non condividere l'ottimismo che alcuni hanno manifestato nei confronti dell'alternativa sintetica alla carne e dichiara: *“Penso che la carne in vitro rappresenti un concetto sciocco. Sarà troppo costosa e chi vuole veramente la carne non sarà comunque soddisfatto con essa”*.

1.5 Bekoff-Pierce e la morale nelle società di animali non umani

Morale, giustizia e metodo

Molti pensatori di ogni tempo si sono confrontati e si confrontano sul significato di termini quali *morale* e *giustizia* e ognuno vi ravvisa accezioni e implicazioni differenti, pervenendo così a risultati eterogenei.

Se non è semplice definire taluni concetti nell'ambito della società e dei rapporti umani, ancor più complesso è il loro approfondimento nel caso di soggetti non umani, o delle interazioni tra specie differenti.

Uno dei luoghi comuni della filosofia, o perlomeno delle preponderanti correnti filosofiche, è che la morale sia un'attribuzione esclusiva degli esseri umani e che, pertanto, ciò escluda radicalmente i non umani

dall'ascrivibilità di comportamenti passibili di (o fondati su) giudizi morali.

Alcuni filosofi – Regan e Francione *in primis* – hanno scalfito la teoria dell'esclusiva rilevanza nell'ambito della morale e, approcciando la questione dal punto di vista filosofico, hanno ritenuto opportuno estenderla fino a ricompredervi anche gli animali non umani, o almeno alcuni di essi (come i *soggetti-di-una-vita* di Regan); nel fare ciò ci si è avvalsi anche di strumenti scientifici, quali le osservazioni ricavate dalle scienze naturali circa la possibilità che anche i non umani siano senzienti.

Sia Francione che Regan, con argomentazioni e conclusioni talora differenti, hanno derivato dalla natura senziente degli animali la loro qualifica di pazienti morali, cioè di individui passibili di essere ricompresi nel sistema di diritti e doveri degli uomini: con ciò non si è comunque riconosciuta ad essi la capacità di agire in base ad un sistema morale, ma si è semplicemente affermato un dovere generale di inclusione nelle teorie morali umane.

Concettualmente si può distinguere una gradualità nelle attribuzioni che la filosofia ha riconosciuto ai non umani:

- i) meccanicismo cartesiano;
- ii) natura senziente (Bentham e utilitarismo);
- iii) comportamenti e attitudini proto o pseudo umani (Regan, Francione).

L'ultima frontiera, rimasta finora invalicata, è adesso approcciata dalla scienza, che cerca di

sciogliere un quesito che molti non osavano neppure sollevare: gli animali non umani possono agire in base a morale o giustizia?

Marc Bekoff, scienziato ecobiologo, assieme alla filosofa statunitense Jessica Pierce, ha attinto dal proprio bagaglio di studi, ricerche e documentazione, per cercare di offrire una risposta che, a differenza delle ipotesi filosofiche, sia basata esclusivamente su dati empirici.

D'altronde non si potrebbe ragionare di morale senza tenere in considerazione le questioni filosofiche sottese e che devono necessariamente essere correlate all'osservazione: di questo sforzo congiunto i due autori hanno tratto le somme nell'opera *Giustizia selvaggia*¹³².

Il primo quesito che gli autori si sono posti è: “*Che cosa significa agire moralmente?*”.

Innanzitutto l'azione basata sul senso morale non è necessariamente un'azione giusta o corretta, e, pertanto, si deve escludere che attribuire una capacità morale a un individuo implichi di riconoscergli una condotta positiva o negativa, il che presupporrebbe un giudizio di valore.

Gli autori assumono come definizione di morale l’*”insieme di comportamenti correlati e indirizzati verso gli altri, tesi a sviluppare e regolare le complesse interazioni all'interno dei gruppi sociali. Tali comportamenti sono riferiti al benessere e alla sofferenza; inoltre, a molti di*

¹³² Bekoff, Marc, Pierce, Jessica, *Giustizia Selvaggia – La vita morale degli animali*, B. C. Dalai Editore, Milano, 2010.

*questi si applicano i criteri di giusto e sbagliato*¹³³.

Oggetto della ricerca e dell'analisi sono in particolare tre tipologie di comportamento:

- cooperazione;
- empatia;
- giustizia.

Nel primo gruppo sono compresi comportamenti quali altruismo, reciprocità, fiducia, punizione e vendetta, mentre nel secondo si trovano empatia, compassione, dispiacere, consolazione, etc. Nel gruppo della giustizia sono presi in considerazione comportamenti quali correttezza, condivisione, aspettative circa ciò che si ritiene di meritare, castigo, rancore, etc.

Tutti e tre i tipi di comportamento in questione sarebbero accomunati dal rappresentare elementi necessari delle doti morali, mentre l'ultimo, in particolare, ha una rilevanza del tutto peculiare poiché consentirebbe di appurare che né il concetto di morale, né quello di giustizia siano esclusivi della specie umana.

Dopo aver circoscritto l'oggetto e la definizione dell'analisi, uno dei dubbi che anche le più recenti dottrine filosofiche non sono riuscite a sciogliere riguarda i soggetti interessati, cioè: quali specie animali possono essere capaci di comportamenti morali?

L'opinione comune, che perfino i più illustri filosofi fautori dei diritti animali, come Tom Regan, hanno dimostrato di condividere, è

¹³³ Ibidem, pagg. 32-33.

che la mente degli animali assomigli a quella umana maggiormente nelle specie biologicamente più prossime all'uomo.

Se è vero che l'essere umano si è evoluto dai primati e con essi condivide la massima parte del patrimonio genetico, è più istintivo considerarla anche mentalmente ed emotivamente più affine; un discorso analogo potrebbe riguardare particolari animali, i cui comportamenti sono più noti e comprensibili all'uomo in ragione della convivenza: molti, vivendo con cani o gatti, sono maggiormente inclini a umanizzarli e, quindi, a riconoscere nel loro comportamento caratteristiche analoghe alle proprie.

Lo studio di Bekoff e Pierce smentisce uno dei più radicati luoghi comuni sulla mente dei non umani: i comportamenti morali non sarebbero caratteristici soltanto dei primati, tantomeno di cani e gatti o cavalli, bensì di animali di qualsiasi tipo, fra cui perfino ratti e cetacei.

L'assenza di studi nei confronti di moltissime specie impedisce di esprimersi sulle loro attribuzioni morali e, per questo motivo, l'elenco deve essere necessariamente lasciato aperto, in attesa di ulteriori approfondimenti.

L'analisi scientifica parrebbe smentire la teoria regaliana dei *soggetti-di-una-vita*, che limita ai soli mammiferi la qualifica di soggetti morali: *“E' possibile che la moralità sia una caratteristica esclusiva dei mammiferi, intorno ai quali è incentrato il libro. Tuttavia, al punto in cui siamo, sarebbe prematuro dichiarare che le*

*altre specie ne sono prive. Il fatto è che, semplicemente, mancano dati sufficienti per affermazioni incontrovertibili su come siano distribuite tassonomicamente le abilità cognitive ed emozionali necessarie per provare empatia, comportarsi in modo corretto o agire con moralità. Bisogna dunque sospendere il giudizio. Ad esempio, non si può escludere che alcuni uccelli, come i corvidi, che annoverano specie notevolmente intelligenti, abbiano un certo tipo di moralità”*¹³⁴.

Perfino gli studi condotti sulle relazioni all'interno di società di insetti suggeriscono dati compatibili con la codifica dei comportamenti che normalmente contraddistingue l'agire morale; tali comportamenti vengono definiti dagli autori come *prosociali*, e sono distinti da quelli morali in quanto questi ultimi possiedono “*un certo grado di complessità nell'organizzazione sociale, comprese norme comportamentali stabilite cui ricollegare forti stimoli emozionali e cognitivi su ciò che è giusto o sbagliato; un certo livello di complessità del sistema nervoso, che serva come base emozionale e per il processo decisionale basato sul senso del passato e del futuro; capacità cognitive sufficientemente avanzate (una buona memoria, per esempio); un elevato livello di versatilità comportamentale*”¹³⁵.

Alla base della morale ci sarebbero l'intelligenza e la socialità: questi due elementi,

¹³⁴ Ibidem, pag. 35.

¹³⁵ Ibidem, pag. 40.

combinati, determinerebbero quell'adattamento evolutivo che si può definire *moralità*.

In stretta connessione con la socialità e con la moralità è il concetto di *giustizia*¹³⁶, che Bekoff e Pierce cercano di inquadrare a partire dalla definizione che ne offre il dizionario della lingua inglese Merriam Webster, cioè “*Giusto: ciò che si merita o si è degni di ricevere. Giustizia: il mantenimento di ciò che è giusto, in particolare con l'imparziale bilanciamento delle rivendicazioni contrastanti o l'assegnazione di punizioni, o ricompense, meritate*”¹³⁷.

Sintetizzando la definizione del dizionario, gli autori definiscono ciò che intendono come *giustizia* nel proprio volume: “*Un insieme di aspettative su ciò che si è degni di ricevere e su come bisognerebbe essere trattati*”¹³⁸.

La tesi di Bekoff e Pierce è che l'idea di giustizia sia innata nell'uomo e che manifesti una continuità evolutiva che renderebbe impossibile escludere i non umani dal novero di chi la possiede; naturalmente il concetto di giustizia che Bekoff e Pierce prendono in considerazione non è quello dell'ordinamento giuridico umano, quanto la percezione degli individui di meritare o non meritare qualcosa.

Un altro indizio del fatto che il senso di giustizia non sia acquisito è ravvisabile nel comportamento dei bambini, che già a pochi

¹³⁶ Il termine inglese originale adottato dagli autori è “*justice*”.

¹³⁷ Ibidem, pag. 171. Il termine inglese originale adottato per indicare giusto è “*just*”, mentre per giustizia è adottato “*justice*”.

¹³⁸ Ibidem, pag. 63.

mesi sarebbero in grado di manifestare questa caratteristica, ad esempio preferendo i personaggi che interpretano il ruolo dei “buoni” in una rappresentazione di burattini¹³⁹.

La capacità di sviluppare un senso morale o di giustizia rappresenterebbe uno degli innumerevoli adattamenti, poiché – appunto – fondamento delle collettività ed elemento necessario per la loro sopravvivenza sul lungo termine: la conferma di ciò sarebbe da ravvisare nel fatto che la maggior parte dei comportamenti morali osservati nei non umani manifesta cooperazione anziché competizione.

L’oggetto dello studio presenta numerosi aspetti controversi, che gli autori non mancano di sottolineare, prendendo in considerazione le principali critiche generalmente riscontrate alle loro teorie:

- gli animali non sono abbastanza intelligenti per avere la moralità;
- non hanno emozioni;
- non possono provare empatia;
- non sono razionali;
- sono privi del giudizio riflessivo;
- non sono agenti morali;
- sono privi di coscienza.

Le prime quattro critiche, secondo gli autori, sono facilmente superabili mediante l’osservazione e lo studio comportamentale degli animali, sia in natura che in cattività o nella convivenza con l’uomo: la negazione di queste prerogative sarebbe dunque frutto esclusivamente

¹³⁹ Ibidem, pag. 172.

di una non corretta o approfondita conoscenza della questione.

Più controversa è la possibilità che i non umani siano dotati del giudizio riflessivo, ma – sostengono Bekoff e Pierce – sarebbe erroneo desumere che l'assenza di questa caratteristica implichi anche l'assenza di un comportamento morale: non ci sarebbero prove che il giudizio riflessivo sia un prerequisito necessario della moralità.

Le ultime due critiche risultano maggiormente complesse, poiché si prestano (o si possono prestare) a differenti interpretazioni: la definizione di morale è stata affrontata dalla filosofia con esiti diversi e, secondo i due autori, è possibile che nessuna delle definizioni fino ad oggi praticate sia corretta. Secondo alcuni scienziati, addirittura, sarebbe erroneo attribuire soltanto ai filosofi l'autorità di dissertare in materia di morale, poiché il ruolo della biologia nella materia sarebbe prevalente: si tratta di un'ipotesi che Bekoff e Pierce non condividono, sottolineando la complessità e le numerose sfaccettature che sono sottese al concetto di morale.

La capacità di agire autonomamente è senza alcun dubbio necessaria affinché un soggetto sia ritenuto idoneo di azioni moralmente orientate; escludendo che gli animali siano guidati esclusivamente dall'istinto, si dovrebbe concludere che essi hanno la possibilità di distinguere le proprie azioni in base alla morale.

C'è, poi, la controversa questione della coscienza, che da molti filosofi è stata

considerata un discrimine per l'attribuzione di capacità morali; su di essa, così come sulla morale gli autori suggeriscono due quesiti:

- *la coscienza è un presupposto della morale?*

- *gli animali hanno coscienza?*

Secondo Darwin ogni animale con istinti sociali ben marcati sarebbe in grado di sviluppare una coscienza: egli, in particolare, osservava la capacità di autocontrollo di cui essi sono dotati, sottolineando che il loro comportamento era frutto di uno scontro tra impulsi contrastanti, che dimostrava l'esistenza di una consapevolezza nella scelta¹⁴⁰.

L'affermazione di Darwin implica un ulteriore approfondimento: si può considerare che il potere di autocontrollo di per sé equivalga alla coscienza? Si può affermare che la capacità di controllare l'istinto sia sufficiente a far ravvisare un comportamento morale?

La conclusione degli autori in relazione alla critica che, negando la coscienza degli animali, ne rifiuta le capacità morali, è che neppure dimostrando che questi non ne siano dotati si potrebbe automaticamente affermare anche che non siano capaci di un comportamento morale.

Normalmente il possesso della coscienza è stato utilizzato come argomento per distinguere gli animali umani da tutti gli altri, collegandovi una differenza qualitativa.

Secondo Bekoff e Pierce l'impostazione tradizionale dovrebbe essere riveduta e corretta:

¹⁴⁰ Ibidem, pag. 215.

l'eventuale differenza correlabile alla presenza, o meno, della coscienza, sarebbe soltanto di tipo quantitativo¹⁴¹.

Moralità nelle società di non umani

La rilevanza dei doveri nella morale è stata ampiamente evidenziata da filosofi di ogni tempo, tanto che la sua prima manifestazione consiste nella formulazione della categoria dei doveri, mentre quella dei diritti è soltanto successiva e consequenziale.

I divieti sono una categoria nota e riscontrata anche nelle società di non umani: essi hanno per oggetto i comportamenti che l'individuo rivolge agli altri (non a se stesso) e che possono determinare nei loro confronti un beneficio o un danno.

Esempi tipici di doveri nelle società di non umani sono le regole che impongono di ricambiare un'azione vantaggiosa che si è ricevuta o di aiutare chi è in difficoltà, ma anche rispettare le gerarchie, antepoendo individui con uno *status* più elevato a se stessi o adoperandosi particolarmente nei loro confronti.

La "morale degli animali", avvisano gli autori, è un concetto generale, che definisce un fenomeno eterogeneo; non esiste, infatti, una sola morale valida per tutte le specie, ma ciascun gruppo o specie adotta regole comportamentali differenti e differenti sanzioni.

Per meglio spiegare il concetto Bekoff e Pierce sottolineano che la variabilità della morale

¹⁴¹ Ibidem, pag. 217.

è un fatto noto anche nelle società umane: contesti storici, culturali e geografici differenti hanno prodotto e producono sistemi morali talora agli antipodi. Un discorso analogo vale per le comunità di non umani, che spesso all'osservatore umano appaiono prive di doti morali proprio per la lontananza dei principi adottati e delle manifestazioni.

La complessità sociale delle comunità umane è unica e, al tempo stesso, massima: l'utilizzo del linguaggio simbolico ha consentito di aggiungere elementi profondamente caratterizzanti che nei rapporti tra non umani mancherebbero.

In opposizione ai comportamenti morali, o perlomeno moralmente positivi, vi sono i comportamenti considerati immorali e che gli autori identificano come quelli che vanno “*contro le aspettative della società*”¹⁴²: in questo senso non si potrebbe attribuire alcun tipo di implicazione morale all'azione di un lupo che uccide un cervo per nutrirsi, poiché tra i due non vi sono convenzioni sociali di sorta e non esiste alcun sistema di reciprocità.

Fugati i dubbi preliminari e chiarite le fondamentali differenze, si può comprendere – senza pregiudizi – la varietà di comportamenti morali delle specie non umane, di cui gli autori forniscono alcuni esempi chiarificatori.

Nel 1996 una notizia aveva avuto ampio risalto: un bambino di tre anni, caduto dal recinto dei gorilla nello zoo di Brookfield (Illinois), era

¹⁴² Ibidem, pag. 45.

stato raccolto e cullato da una femmina di gorilla che l'aveva poi portato in braccio fino alla porta per poi consegnarlo nelle mani del personale dello zoo¹⁴³.

Il comportamento della femmina di gorilla è stato oggetto di molte riflessioni e fornirebbe un indice della capacità di empatia, compassione e altruismo che finora sono stati quasi unanimamente attribuiti soltanto agli esseri umani.

Ciò che viene definito *empatia* descrive una serie di comportamenti ascrivibili a livelli differenti, che possono essere schematicamente così elencati:

- i) *riflesso fisiologico*;
- ii) *empatia emotiva*;
- iii) *empatia cognitiva*.

Al primo livello si collocano risposte essenzialmente automatiche dettate dall'imitazione dei movimenti dell'altro, che non richiedono capacità mentali complesse o astratte.

L'*empatia emotiva* presuppone la capacità di fornire aiuto mirato.

L'*empatia cognitiva* rappresenta il livello di massimo avanzamento, nel quale l'individuo è in grado non soltanto di provare le emozioni dell'altro, ma anche di capirne le ragioni e, di conseguenza, regolare le proprie azioni¹⁴⁴.

Recenti studi sulle cellule nervose hanno determinato l'esistenza di *neuroni specchio*, cioè neuroni la cui funzione sarebbe quella di

¹⁴³ Ibidem, pag. 24.

¹⁴⁴ Ibidem, pag. 139.

consentire la comprensione del comportamento altrui, permettendo a un individuo di svolgere un processo di immedesimazione¹⁴⁵.

La ricerca sui neuroni specchio è soltanto agli inizi, ma ha già permesso di identificarne l'esistenza anche in animali non umani quali ratti e uccelli¹⁴⁶: questa scoperta fornirebbe la spiegazione biologica di comportamenti che sono stati già osservati da molti decenni. Un esempio è quello del ratto che, se può nutrirsi soltanto provocando la scossa ad un suo simile, desiste dal farlo: si tratta di un comportamento che non presuppone alcun interesse o vantaggio, né diretto né indiretto, e che, al contrario, determina per il soggetto che agisce uno svantaggio, cioè il digiuno.

Comportamenti del genere sarebbero resi possibili dall'empatia, cioè, letteralmente, dalla comprensione dello stato emotivo di un altro individuo.

Un altro genere di neuroni coinvolto nei procedimenti empatici e intuitivi è quello dei fusiformi, la cui presenza nei cetacei è circa tripla rispetto a quella del cervello umano¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Ibidem, pag. 60. Lo studio dei neuroni specchio è agli albori, ma le analisi condotte sia su esseri umani che su non umani hanno dimostrato l'attivazione di queste cellule al momento dell'osservazione e dell'imitazione delle emozioni sociali: le risate come reazione alle altrui risate, sbadigliare in concomitanza con altri, sussultare per qualcuno colpito da una martellata, etc.

¹⁴⁶ Ibidem, pag. 61.

¹⁴⁷ Ibidem, pag. 62. I neuroni fusiformi, localizzati nella corteccia prefrontale degli esseri umani, e finora identificati soltanto nelle scimmie antropoidi (scimpanzè, bonobo, oranghi e gorilla), sono

La capacità di immedesimazione è stata ritenuta perfino da Hare lo strumento essenziale della morale utilitarista, in quanto capace di fornire all'agente la consapevolezza delle implicazioni delle sue azioni e, dunque, degli interessi altrui coinvolti¹⁴⁸.

L'assioma di Hare potrebbe essere così riassunto: chi non è capace di provare sofferenza, non è capace di riconoscerla nell'altro.

Il fatto che il solo essere senzienti rappresenti condizione sufficiente per essere considerati soggetti morali è quanto meno controverso, mentre è quasi pacifico, almeno nella filosofia contemporanea, che senza tale prerogativa non sia possibile ravvisare la titolarità di posizioni moralmente rilevanti.

Un esempio di empatia tra animali "insospettabili" fornito dagli autori chiarisce alcune delle attitudini possedute al di fuori della specie umana: due topi, incapaci di uscire da un lavandino, arrancano fino allo sfinimento; quando gli viene offerto un contenitore con dell'acqua uno dei due è troppo stanco per raggiungerlo, così l'altro, recuperato un pezzo di cibo, glielo porge e lo sposta sempre più vicino all'acqua, finché il primo arriva a bere¹⁴⁹.

In molti animali sono stati osservati comportamenti che presuppongono alcune prerogative che spesso si credevano esclusive

implicate nel processamento delle emozioni sociali e nell'attaccamento.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, pag. 21.

¹⁴⁹ *Ibidem*, pag. 134.

degli umani: fra queste il *mutualismo* e l'*altruismo reciproco*.

Il mutualismo consiste in uno scambio tra individui basato su un contestuale dare e ricevere: in questo modo, per esempio, cacciano animali come leoni o lupi.

Nel mutualismo tutti gli individui coinvolti traggono un beneficio immediato e in particolari circostanze, come la caccia, il risultato è una maggiore efficacia rispetto all'azione del singolo.

Casi di mutualismo tra i non umani sono presenti anche tra specie diverse: la cernia caccia insieme alla murena e per farlo si reca addirittura presso il rifugio di quest'ultima, avvisandola del momento propizio e poi allontanandosi assieme alla ricerca di prede.

L'altruismo reciproco, ancor più del mutualismo, sfida le idee più radicate nei confronti delle facoltà mentali dei non umani e, in particolare, getta una nuova luce su uno dei luoghi più controversi della filosofia contemporanea: il senso del tempo.

Mentre il mutualismo, con l'immediatezza del beneficio che lo contraddistingue, non implica certe doti astrattive, si può concludere l'opposto per la condotta che mira ad un beneficio futuro e ipotetico, che contraddistingue l'altruismo reciproco.

Nella prospettiva utilitarista la capacità di prefigurarsi il futuro è stata considerata una scriminante fondamentale rispetto all'interesse alla prosecuzione della vita: avere la consapevolezza del tempo che scorre consente

anche di maturare delle aspettative e, dunque, di frustrarle mediante l'interruzione dell'esistenza.

Il *grooming* è un esempio di altruismo reciproco noto: si tratta di una pratica sociale che, prendendo le mosse dalla rimozione dei parassiti dal corpo (dalla pelliccia) dei propri simili, consiste nella manipolazione e nel contatto, che si svolge in base a regole precise e rigorose¹⁵⁰.

Chi ha ricevuto il *grooming* lo effettuerà a sua volta a colui che gliel'ha praticato e le modalità saranno analoghe, specialmente la durata: questa osservazione suggerisce il possesso di facoltà astrattive e la maturazione di quelle aspettative nei confronti del futuro di cui spesso si occupa la filosofia.

Anche questo tipo di comportamenti complessi, che convenzionalmente si sarebbe indotti a ritenere un'attribuzione esclusiva degli uomini e, tutt'al più, dei primati più sviluppati, è stato riscontrato in specie molto differenti e nei confronti delle quali si stenta a ravvisare somiglianze con l'uomo.

I pipistrelli vampiro si nutrono del sangue di altri animali e, nel farlo, condividono il nutrimento con gli individui che non sono riusciti a procurarsene, beneficiando maggiormente quelli che in passato hanno fatto altrettanto: anche questo, dunque, sarebbe un caso di altruismo reciproco¹⁵¹.

¹⁵⁰ Il *grooming* ha diverse valenze, in quanto a livello fisico implica un contatto distensivo (una sorta di massaggio) e rassicurante, mentre a livello sociale rafforza i legami, la familiarità e la reciprocità.

¹⁵¹ Ibidem, pag. 120.

La tesi degli autori è che ad un maggiore sviluppo intellettuale e sociale possano corrispondere comportamenti morali più complessi, fermo restando che allo stato attuale non è possibile determinare con precisione quali specie possano essere considerate possedere almeno i tre elementi caratterizzanti i pre requisiti per l'attribuzione di comportamenti moralmente orientati.

Bekoff e Pierce forniscono un esempio di maggiore complessità nei comportamenti morali, tratto dallo studio dell'antropologa Barbara J. King: *“Tina, che aveva vissuto in una comunità di scimpanzè per moltissimo tempo, era stata uccisa da un morso al collo infertole da un leopardo. Il suo gruppo non si limitò a trascinarne il corpo o a ignorarlo. Invece, il maschio dominante si mise seduto accanto al corpo per cinque ore, tenendo lontani tutti i giovani e proteggendolo da ogni pericolo, tranne in un caso. Fece passare Tarzan, il fratello minore di Tina, che aveva cinque anni. Lui fu l'unico giovane cui fu concesso di avvicinarsi. Tarzan si sedette a fianco della sorella, tirandole una mano e toccandone il corpo. Non credo si tratti di un fatto casuale. Il maschio dominante era stato capace di riconoscere lo stretto legame emotivo tra Tina e Tarzan e si era comportato in modo empatico”*¹⁵².

¹⁵² King, B. J., in “Primateology.net”, 31 gennaio 2007, <http://primateology.net/2007/01/31/on-god-gorillas-and-theevolution-of-religion>, citato in Bekoff, Pierce, op cit., pag. 151.

Attraverso l'analisi di un'ampia casistica¹⁵³ gli autori concludono che numerosi comportamenti dei non umani, sia nei confronti dei propri simili che di individui di altre specie, sarebbero moralmente orientati e che, pertanto, non sarebbe corretto continuare a ritenere che soltanto gli umani siano capaci di esprimere valutazioni morali.

Giustizia nelle società di non umani

¹⁵³ Gli autori offrono una rassegna di casi esemplificativi dei diversi comportamenti di tipo morale e, segnatamente, riconducibili alla comprensione empatica degli altri da sé da parte di individui di molte specie differenti. In alcuni casi i comportamenti osservati suggeriscono notevole prossimità emotiva rispetto agli esseri umani: in particolare ciò è stato riscontrato nelle scimmie antropoidi, in elefanti, cetacei e delfini. A conferma di quanto sopra viene presentato il caso di Grace, l'anziana matriarca di una società di elefanti, che viene aiutata a rialzarsi dai suoi simili, "accudita" durante la malattia e infine vegliata dopo la morte, anche con esternazioni significative come il contatto fisico: *"Dopo la sua morte, un certo numero di elefantesse fece visita al corpo, alcune lo toccarono e altre semplicemente rimasero in piedi accanto a lei. Una femmina chiamata Maui allungò la proboscide, annusò il corpo, lo toccò e poi leccò la sua proboscide. Sollevò la zampa destra al di sopra del corpo, gli diede dei colpetti e quindi lo scavalcò, tirandolo con la zampa sinistra e la proboscide prima di restare in piedi sopra di lei, dondolando avanti e indietro"* (pag. 159). Analogo comportamento è stato riscontrato anche nei rapporti interspecie: *"In un incidente avvenuto in Zimbabwe nel novembre 2007, dopo che un rinoceronte nero suo amico era stato ucciso, privato dei corni e seppellito dai bracconieri, Mundebyu, un cucciolo di elefante, aveva scavato per circa un metro cercando di raggiungere il suo vecchio amico, emettendo continuamente grida e lamenti, mentre altri due elefanti lo sostenevano"* (pag. 160).

E' possibile che animali non umani conoscano o, addirittura, praticino la giustizia?

Ad un livello elementare si potrebbe rispondere al quesito riportandosi ad alcune delle principali correnti filosofiche: il giusnaturalismo potrebbe senz'altro indurre ad una risposta affermativa, mentre secondo il giuspositivismo, ritenendo che non ci possa essere giustizia all'infuori delle norme emanate dal legislatore, si dovrebbe escludere la riconducibilità di tale concetto a qualsiasi specie non umana.

Alla base delle diverse correnti di pensiero vi è una differente definizione di giustizia: può essere considerata astratta e assoluta, oppure concreta e relativa, nonché preesistente all'uomo o da questi inventata.

Il quesito che, forse più di ogni altro, ha diviso i filosofi in materia di giustizia è se l'uomo, nella sua attività legislativa, sia meramente a rilevare e codificare qualcosa che preesiste, oppure se di ciò sia egli stesso creatore.

Bobbio, nell'affermare che il fondamento del diritto sia nel consenso dei consociati, ha escluso qualsiasi natura assoluta, mettendo in massimo rilievo la volontà umana e le spinte sociali e culturali che, di volta in volta, la animano.

I contrattualisti, considerando il diritto di origine pattizia, hanno ritenuto da escludere gli animali, in quanto incapaci di aderire (o rispettare) qualsiasi patto.

La caratteristica che ha accomunato i pensatori che si sono accostati al problema della giustizia riferita ai non umani è che questi ultimi

sono sempre stati presi in considerazione nel loro rapporto con gli umani, quindi da una prospettiva non assoluta, bensì relativa.

Alla regola non sono sfuggiti neppure i filosofi dei diritti animali quali Regan e Francione, che, nel suggerire accorgimenti normativi, hanno sempre inteso fare riferimento al diritto e alle leggi degli uomini, nel loro rapporto con gli animali.

Il fatto che soltanto la società di persone sia regolata da un sistema normativo è spesso considerato un elemento certo, tanto che l'unico oggetto di discussione può essere come rapportare al dettame normativo i soggetti che ne sono estranei.

Molti hanno ritenuto che l'attribuzione di diritti agli animali da parte dell'ordinamento vigente fosse possibile soltanto a condizione di dimostrare che questi siano soggetti senzienti o moralmente rilevanti; l'analisi comparata del diritto è stata volta a determinare se essi possedano o meno tali prerogative e se, dunque, sia possibile che le leggi umane riconoscano loro la soggettività giuridica.

Non è probabilmente una coincidenza il fatto che il naturalista de Waal abbia osservato che: *“Leggendo “Una teoria della giustizia”, l’influente opera del filosofo contemporaneo John Rawls, non riesco a sottrarmi alla sensazione che invece di descrivere un’innovazione umana, e si elabori temi antichi,*

molti dei quali sono riconoscibili nei nostri parenti più vicini”¹⁵⁴.

Bekoff e Pierce, partendo dallo studio sulla morale, sembrano andare oltre, esplorando un luogo poco o nulla praticato, quale l'esistenza di un sistema di giustizia, estraneo a quello umano, cui gli animali aderiscano in modo non dissimile dalle persone.

Naturalmente si tratta del concetto di giustizia che gli autori hanno inizialmente definito e descritto come maturazione di aspettative da parte degli individui circa ciò che questi ritengono o meno di meritare e come loro reazione alla frustrazione di tali aspettative. Un esempio per chiarire il concetto viene fornito dagli stessi Bekoff e Pierce: “*Sergio Pellis ha scoperto che i ratti, durante una sequenza ludica, si controllano a vicenda, adattando il comportamento per mantenere il clima di gioco. Quando viene meno l'osservanza delle regole si interrompe anche l'interazione giocosa, che, quindi, persino nei ratti, ruota intorno alla correttezza e alla fiducia*”¹⁵⁵.

Gli autori sottolineano la diversa attitudine delle differenti specie a elaborare aspettative nei confronti degli altri individui, mettendo in guardia dal rischio di confondere il sistema degli umani con quello dei non umani.

¹⁵⁴ De Waal, Franz, *Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals*, Harvard University Press, 1997, pag. 161.

¹⁵⁵ Bekoff, Pierce, *op. cit.*, pag. 186.

Uno studio del 2007 condotto da Keith Jensen al Max Planck Institute viene usato come esempio del rischio di equivocare il reale significato dei comportamenti non umani senza aver abbandonato i condizionamenti culturali del proprio contesto di appartenenza. Ad alcuni scimpanzè era stata offerta uva passa, da condividere con un proprio simile: tutti gli individui avevano trattenuto per sé la maggior quantità di cibo, lasciando quella inferiore al partner, ma nessuno di questi ultimi aveva protestato per non aver ricevuto la metà esatta¹⁵⁶.

La conclusione del ricercatore è che il senso di giustizia sia un'esclusiva umana, che neppure le scimmie antropoidi condividono: se così non fosse, infatti, esse avrebbero protestato per una divisione non equa del cibo.

Bekoff e Pierce dissentono dalle conclusioni di Jensen, affermando che: *“Dalla prospettiva della teoria puramente economica, il comportamento di questi scimpanzè si considera più razionale. [...] Le ricerche di Jensen sulla condivisione delle risorse sono affascinanti, perché danno un'idea delle interessanti differenze tra il senso umano della giustizia e quello delle altre specie. Tuttavia, da questo lavoro non segue la conclusione tratta dagli autori, secondo la quale gli scimpanzè sarebbero privi del senso della giustizia. L'unica conclusione prudente che si può trarre da questo*

¹⁵⁶ Gellene, D., *Fairness Is Only Human, Scientist Find*, in “Los Angeles Times”, 5 ottobre 2007, in Bekoff, Pierce, op. cit., pag. 167.

*specifico progetto di ricerca è che gli scimpanzè non si comportano come gli esseri umani*¹⁵⁷.

Ciò che emerge dalla trattazione dei due autori è che anche la definizione del concetto di *giustizia* è tutt'altro che inequivoca e può assumere sfumature talora agli antipodi, fermo restando che ciò di cui essi si occupano non è certamente la *giustizia* nel senso tecnico con cui il termine viene adoperato dai giuristi e che, evidentemente, non potrebbe essere traslato al di fuori della società umana.

Bekoff e Pierce dedicano particolare attenzione al gioco, quale espressione fondamentale della logica di aspettative e punizioni dei non umani: questa attività volontaria si basa su regole condivise, la cui trasgressione comporta l'irrogazione di vere e proprie sanzioni.

Due cani che giocano, nell'esempio degli autori, accettano delle reciproche limitazioni, adeguandosi alle regole che disciplinano il gioco: la forza dei morsi, il divieto di accoppiarsi, limitare o evitare la dominanza.

Nel gioco fra cani si assiste a una ritualizzazione dei movimenti, delle posizioni e dei comportamenti, che rispecchia l'insieme di regole sulle quali si fonda l'attività e che consente agli individui che vi partecipano di comprendere lo scopo e le intenzioni degli altri che sono coinvolti.

Se uno dei partecipanti al gioco trasgredisce le regole, ad esempio mordendo troppo forte un

¹⁵⁷ Bekoff, Pierce, op. cit., pag. 168.

altro, subisce una prima sanzione, che potrebbe essere definita un “richiamo”, cioè una reazione moderata di condanna del suo comportamento attraverso la vocalizzazione o una risposta fisica accentuata.

Nel caso in cui la trasgressione venga reiterata il soggetto subisce una sanzione ancor più grave, che tendenzialmente comporta l’esclusione dal gioco: questa misura può essere momentanea o duratura, ma, in generale, gli individui che non rispettano le regole del gioco ne vengono estromessi dalla collettività¹⁵⁸.

Il concetto di giustizia riscontrato negli animali che giocano è basato sull’aspettativa: ciascuno ritiene “giusto” il comportamento che si aspetta di ricevere dall’altro e, quando la sua aspettativa viene disattesa, esterna disapprovazione e sanziona di conseguenza il partner: *“In definitiva, può essere che il gioco costituisca una categoria comportamentale unica, in quanto le asimmetrie sono molto più tollerate che in altri contesti sociali. Gli animali si impegnano davvero per ridurre le disparità di dimensione corporea, forza status sociale e per raggiungere lo stesso coinvolgimento. Il gioco non può avvenire se gli individui scelgono di non esserne coinvolti nella necessità che sia basato sulla correttezza da entrambe le parti perché possa protrarsi lo rende diverso da altre forme di comportamento cooperativo (come la caccia). Si tratta di un’attività basata su una forma di egualitarismo che forse è unica. Se la giustizia si*

¹⁵⁸ Ibidem, pagg. 176, ss.

*definisce come insieme delle regole delle aspettative sociali che neutralizzano le differenze interindividuali nell'intento di mantenere l'armonia del gruppo, allora essa è proprio ciò che si trova negli animali quando giocano*¹⁵⁹.

Il senso di giustizia leso mediante la frustrazione delle aspettative sociali può essere appagato anche dalle “scuse” del trasgressore, che nel caso dei cani si manifestano attraverso l’“inchino”, cioè una particolare postura del corpo assunta e mantenuta in modo convenzionale.

L’inchino serve anche per anticipare e spiegare le proprie intenzioni, affinché non vi siano equivoci e, ad esempio, la volontà di giocare non venga scambiata con un’aggressione.

Il gioco è stato osservato in numerose specie: in particolare Bekoff e Pierce sottolineano che vi sarebbe corrispondenza tra quelle capaci di praticarlo e quelle che hanno manifestato attitudini morali.

Nel contesto giocoso gli autori ravvisano anche l’affermazione del *principio di uguaglianza*, poiché tutti gli individui coinvolti operano su un piano paritetico, rinunciando perfino ai benefici del proprio *status* sociale e alle posizioni dominanti: l’inversione dei ruoli e l’autolimitazione assumono un’importanza fondamentale in questo contesto.

Un maschio dominante che accetta di giocare con altri rinuncia volontariamente ad esercitare la propria supremazia e, per esempio,

¹⁵⁹ Ibidem, pag. 182.

può sottomettersi e limitare la propria forza per adattarla a quella delle controparti: non farlo significherebbe essere estromesso dalla pratica sociale del gioco¹⁶⁰.

Gli individui che non partecipano ai giochi dei propri simili finiscono per esserne emarginati e passare la maggior parte del tempo in solitudine; in natura questo implica una maggiore probabilità che il soggetto abbandoni il gruppo di appartenenza e che, di conseguenza, conducendo una vita solitaria, sia circa tre volte più esposto ai pericoli e a una morte precoce¹⁶¹.

Bekoff e Pierce ravvisano notevoli analogie tra il comportamento sociale degli animali riscontrato attraverso il gioco e quello degli esseri umani: *“Tutti questi interessantissimi dati riflettono le conoscenze riguardanti il modo in cui gli esseri umani rispondono alle ingiustizie. Per esempio, le persone che sentono di essere stata trattata ingiustamente hanno un rischio più elevato di sviluppare malattie cardiache. I ricercatori hanno ipotizzato che il sentirsi offesi potrebbe provocare cambiamenti biochimici nel corpo dovuti alle emozioni negative associate con l’essere trattati ingiustamente. Pertanto, è probabile che le emozioni positive associate con l’essere trattati correttamente abbiano profonde radici evolutive”*¹⁶².

Al di fuori del gioco, a livello generale, la manifestazione del senso di giustizia in relazione

¹⁶⁰ Ibidem, pag. 185.

¹⁶¹ Ibidem, pagg. 193-194.

¹⁶² Ibidem, pag. 194.

alla distribuzione delle risorse può essere analizzata da due prospettive differenti:

- indignazione per aver ricevuto meno di un proprio simile;
- indignazione per aver ricevuto più di un proprio simile.

Finora i dati raccolti sui non umani riguardano soltanto la prima ipotesi: *“Sarah Brosnan e Frans de Waal hanno studiato l’avversione per l’ingiustizia nei cebi dai cornetti, una specie con spiccato senso della socialità in cui è normale condividere il cibo; gli individui controllano attentamente che tra i consimili non si verificano ingiustizie e scorrettezze. [...] Per prima cosa la Brosnan aveva addestrato un gruppo di scimmie a utilizzare piccole pietre come gettoni da dare in cambio di cibo quindi aveva chiesto una coppia di femmine di fare il baratto per ottenere le ricompense. Una femmina della coppia doveva scambiare un pezzo di granito con dell’uva. La seconda, dopo aver assistito al baratto tra granito le urla, avrebbe dovuto scambiare la pietra con un pezzo di cetriolo, una ricompensa molto meno desiderabile. Invece, alla scimmia imbrogliata si rifiutava di collaborare, non mangiava il cetriolo e spesso lo tirava indietro agli sperimentatori. In sintesi, i cibi si aspettavano un trattamento equo e apparentemente soppesava non le ricompense e faceva nei paragoni fra di esse e relazionali individui che avevano intorno. Una scimmia isolata sarebbe stata felice di ottenere il cetriolo in cambio della pietra. Il cetriolo diventava*

immediatamente in appetibile soltanto quando le altre ricevevano qualcosa di meglio”¹⁶³.

Il sentimento di giustizia rappresenterebbe un mattone essenziale delle comunità, tanto di umani quanto di non umani, poiché servirebbe anche come parametro di riferimento dell’egoismo: una società basata su individui che non rispettano le aspettative altrui, cercando di soddisfare esclusivamente le proprie, sarebbe priva della fiducia, che è un requisito essenziale della convivenza.

Così come nel gioco, anche in tutti gli altri rapporti sociali la mancanza di fiducia determina ritrosia ed emarginazione, limitando o precludendo i legami e rendendo impossibile la collaborazione e la cooperazione: da questo punto di vista il fatto di possedere un senso di giustizia rappresenterebbe l’ennesimo portato dell’evoluzione che accomunerebbe umani e non umani.

Sul tema della giustizia Bekoff e Pierce concludono che: *“La moralità umana è unica. Nelle società umane, la capacità di decidere astrattamente chimerica cose perché è di vitale importanza. Potremmo considerarla un’innovazione umana, una specializzazione, un affinamento della capacità di essere giusti. Si può dire che la giustizia, come è espressa nelle società umane, sia più complessa e più ricca di sfumature che in altre società animali. Ma ciò*

¹⁶³ Ibidem, pag. 190.

non significa nessun modo sostenere che gli animali non possono averla”¹⁶⁴.

Conclusioni sulla moralità degli animali

È dunque possibile includere anche i non umani nel novero degli agenti morali? “Noi ci sentiamo di dire che questo passo non è né troppo lungo né particolarmente difficile. Nel linguaggio filosofico, un agente morale è colui che sceglie liberamente di agire in un modo piuttosto che in un altro ed è responsabile delle proprie azioni l’essere agenti morali in genere viene contrapposto all’essere pazienti morali e tali dia de agente paziente viene utilizzata per segnare una distinzione tra coloro in grado di fare scelte morali coloro che ne sono impossibilitati [...]. Tale dicotomia tra agenti pazienti, sebbene utile in contesti limitati, può essere anche fuorviante.

Sostenere che gli animali abbiano una capacità di agire moralmente non significa fermare un’uguaglianza con analogo condizione umana”¹⁶⁵.

Alla conclusione dell’opera Bekoff e Pierce, consapevoli del percorso tutto da esplorare e della necessità di approfondire non soltanto le informazioni sulla materia, ma anche le loro implicazioni, affermano che attualmente si

¹⁶⁴ Ibidem, pag. 197.

¹⁶⁵ Ibidem, pagg. 214-215.

può concludere che “*gli animali hanno una sorta di intelligenza morale*”¹⁶⁶.

De Waal, più volte citato dagli autori, era giunto a conclusioni simili ma più caute, limitandosi a ravvisare nei primati non umani una maggiore probabilità di “*riscontrare i prodromi della moralità umana*”¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Ibidem, pag. 225. I due autori suffragano la propria affermazione conclusiva elencando una serie di casi, già esaminati nel corso dell’opera, dalla quale ritengono sia possibile evincere le capacità morali dei non umani: “*Una giovane femmina di elefante, sofferente per una ferita alla zampa, viene gettata a terra dall’incontrollabile esuberanza di un maschio sovraccarico di ormoni. Un’altra femmina, più anziana, dopo averlo scacciato torna da quella più giovane e le tocca l’arto dolorante con la proboscide. Nel KwaZulu-Natal, undici elefantesse salvano un gruppo di antilopi tenute in cattività: la matriarca apre tutti i chiavistelli dei cancelli del recinto, permettendo alle antilopi di fuggire. Un ratto in gabbia si rifiuta di prendere una leva per avere una ricompensa, quando vede che a causa di ciò, un altro ratto riceve una scossa elettrica. Un maschio di cercopiteco diana, che ha imparato a inserire un gettone in una fessura per ottenere del cibo, aiutò la femmina, incapace di fare la stessa cosa, inserendo il gettone per lei e permettendole di mangiare. Sempre una femmina, ma di pipistrello frugivoro, aiuta a partorire un’altra femmina non consanguinea, mostrandole come stare appesa nel modo corretto. Una gatta di nome Libby fa in modo che Cashew, un cane di cui è amica, più anziano di lei, sordo e cieco, e vizi gli ostacoli raggiunga il cibo. Nello zoo di Arnhem, in Olanda, alcuni individui di un gruppo di scimpanzé puniscono quelli che arrivano tardi per la cena, visto che nessuno mangia se non sono tutti presenti. Un cane maschio di grossa taglia, che vuole giocare, invita un simile più giovane e remissivo mordendolo lievemente e consentendogli di mordere, in risposta, con delicatezza”.*

¹⁶⁷ Ibidem, pag. 35.

Come collocare le ricerche di Bekoff e Pierce rispetto alla questione morale nei rapporti interspecie? In una prospettiva contrattualista il fatto che i non umani possano manifestare attitudini morali è irrilevante, così come il fatto che, nelle loro società, essi siano in grado di seguire determinate regole ed, eventualmente, rispettare una sorta di *contratto sociale*. In quest'ottica, occorrerebbe semmai domandarsi se gli animali abbiano manifestato la capacità di stipulare un contratto sociale con gli uomini, ma tale circostanza, neppure ipotizzata dagli autori, sembra da scartare.

L'utilitarismo e il deontologismo, fondandosi sull'attitudine empatica e morale degli individui, potranno trovare argomenti di riflessione nell'opera di Bekoff e Pierce: soprattutto per quanto concerne l'empatia, infatti, sono addotti numerosi esempi che suffragano la presenza di tale capacità nei non umani.

Il fatto che gli animali siano o meno in grado di attuare forme di giustizia sembra irrilevante, non apportando – di per sé – alcun ulteriore argomento alle teorie singeriane, ma neppure a quelle di Regan o di Francione.

2. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA ANIMALI UMANI E NON UMANI

2.1 Qualificazione dei non umani nella tradizione giuridica antica e medievale

L'inquadramento concettuale degli animali nel diritto greco e in quello romano

La tradizione del diritto occidentale, in tema di animali, affonda le proprie radici nell'ordinamento greco e in quello romano: già i greci antichi distinguevano tra il diritto degli uomini (*δίκη*) e quello degli animali (*νόμος*), sottendendo l'assoggettamento dei primi alle leggi della società civile e quello dei secondi alla *legge di natura*, basata sugli istinti e sulla prevalenza del più forte¹⁶⁸.

L'epoca romana è dominata dalla bipartizione di Ulpiano, che aveva distinto tra *ius*

¹⁶⁸ La mitologia greca attribuisce a *δίκη* natura divina, e, soltanto per concessione di Zeus, essa sarebbe stata diffusa presso gli uomini, distinguendoli in tal modo da tutti gli altri animali. La personificazione di *δίκη*, con il conseguenziale uso della maiuscola, emerge soltanto in età post omerica: Omero adopera il termine specificamente per indicare la giustizia in contrapposizione alle controversie umane, come per esempio nella pronuncia di decisioni da parte dei giudici (cfr. Jellamo, Anna, *Il cammino di Dike – L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli Editore, Roma, 2005, pagg. 35, ss.).

naturae e *ius gentium*¹⁶⁹, affermando che: “*Ius naturale est, quod natura omnia animali docuit*”¹⁷⁰.

Il diritto di natura, in quanto innato e assoluto, disciplinerebbe la vita e i rapporti di tutti gli animali, mentre il diritto dei popoli, in quanto creazione umana, sarebbe appannaggio esclusivo di questa specie¹⁷¹.

La caratteristica più interessante del concetto classico di *ius naturae* è la identificazione concettuale degli umani con i non umani, che, suggerendo l'appartenenza di tutti ad un medesimo contesto, li omologa nella sostanza, considerandoli ugualmente soggetti alle medesime leggi. In questa peculiarità si osserva

¹⁶⁹ Sanfilippo, Cesare, *Istituzioni di diritto romano*, X edizione, Rubbettino Editore, Catanzaro, 2002, pag. 41. La questione non è esente da critiche, poiché *ius gentium* e *ius naturae* sarebbero stati usati da alcuni autori classici come sinonimi, entrambi in contrapposizione al cosiddetto *ius civile*: Gaio sembra avallare la prospettiva dicotomica, mentre Cicerone, nel *de republica*, considera lo *ius gentium* contrapposto allo *ius naturae*. La distinzione tra *ius naturae* e *ius gentium* risalirebbe alla presa di posizione etico-filosofica, prima dello stoicismo e poi del cristianesimo, che la schiavitù fosse conforme al diritto dei popoli, ma non a quello di natura: in questo modo si sarebbe affermata la terza categoria (diritto naturale), contrapposta alle altre due.

¹⁷⁰ Cerutti, Simona, *Giustizia sommaria*, Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 89.

¹⁷¹ Nella prospettiva tricotomica evidentemente è lo *ius civile* a contraddistinguere l'umanità dagli altri animali, e, più in particolare, il sistema di norme che la società ha creato e codificato quale riferimento giuridico ulteriore, che non si surroga a quello dettato dalla natura, ma vi si affianca, determinando semmai la per gli uomini la facoltà di scegliere quale dei due praticare.

la differenza rispetto alla tradizione greca, che aveva formulato in maniera organica una distinzione concettuale tra umani e non umani, attribuendola alla volontà divina.

Il diritto romano non si occupa in alcun modo di tutelare gli interessi degli animali non umani, ma dedica alcune norme che hanno per oggetto questi ultimi; la caratteristica comune delle leggi romane è la qualificazione degli animali come *res*.

Il motivo della parificazione di non umani alle cose non è filosofico, ma eminentemente pratico: il loro utilizzo da parte degli umani, specie con riferimento alle implicazioni economiche sottese, presupponeva l'adozione di una disciplina relativa alla proprietà e alla responsabilità analoga a quella di qualsiasi altro oggetto mobile, salve le peculiarità del caso¹⁷².

La distinzione fondamentale tra animali nel diritto romano è tra quelli di proprietà di qualcuno (umano), e quelli che non lo sono (o che non lo sono più) cioè quelli non addomesticati e non appartenenti ad altri umani, sono considerati *res nullius* (o *res derelictae*) e, come tali, liberamente disponibili e accaparrabili da chiunque¹⁷³.

¹⁷² Onida, Pietro Paolo, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Giappichelli, Torino, 2002, pagg. 499, ss.

¹⁷³ *Ibidem*, pagg. 198, ss. La differenza tra gli animali considerati *res nullius* e quelli considerati *res derelictae* è che i primi sono sempre stati selvatici, mentre i secondi sono stati di proprietà di un umano ma non lo sono più e, pertanto, tornano ad essere passibili di appropriazione da parte di chiunque.

Vengono considerati *res Mancipi*¹⁷⁴ gli animali da soma e da tiro, cioè quelli distinti da tutti gli altri in relazione alle loro funzioni, essenziali per l'economia basata su agricoltura e allevamento; il bue, in particolare, veniva considerato *socius* dell'umano, che se ne serviva per l'aratura dei campi¹⁷⁵.

Il diritto romano, pur non riconoscendo alcuna soggettività giuridica ai non umani, contempla taluni istituti del tutto peculiari, che valgono a esimerli dal novero delle *res*, o, perlomeno, a collocarli in una condizione concettualmente conflittuale, quali “oggetti” dotati di volontà e autodeterminazione.

Occorre dare conto che neppure la qualificazione dell'animale non umano nel diritto romano è esente da controversie, poiché vi è chi sostiene che la sua condizione fosse interamente ascrivibile a quella di *res*, e chi, per converso, sostiene che la distinzione concettuale moderna fosse sconosciuta ai romani e le categorie meno rigide e assolute: ad esempio lo stesso essere umano poteva essere considerato persona o cosa, a seconda che fosse libero o schiavo¹⁷⁶.

¹⁷⁴ *Res Mancipi* è una categoria giuridica che identifica i beni che devono essere alienati mediante l'istituto della *mancipatio* e che li distingue dalla categoria delle *res nec Mancipi*, alienabili semplicemente attraverso la *traditio*.

¹⁷⁵ Ferrara, Morena, Felici, Guaria, *Guida alla prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012, pag. 32.

¹⁷⁶ In particolare, quanto all'ipotesi animale = *res*, vd. Rescigno, *op. cit.*, quanto alla seconda ipotesi, vd. Onida, *op. cit.*

L'*animus revertendi* è una prerogativa attribuita agli animali domestici (o addomesticati), riconosciuta dal diritto romano per garantirne il valore economico e salvaguardare gli interessi dei proprietari¹⁷⁷: prendendo atto della loro propensione a tornare dal padrone, si era riconosciuta rilevanza giuridica a tale comportamento, impedendo di considerare *res derelictae* gli animali che lo avessero manifestato¹⁷⁸.

Le azioni risarcitorie per il danno cagionato dagli animali

Il legislatore romano ha preso in considerazione due tipologie fondamentali di questioni afferenti agli animali: il danno cagionato *da* questi e quello cagionato *ad* essi¹⁷⁹.

¹⁷⁷ L'allevamento di un animale, al pari della sua domesticazione, ovvero l'addestramento, comportava un notevole impegno di risorse, che sarebbe stato indebitamente sottratto e misconosciuto allorchè si fosse consentito a chiunque di accaparrarsi un animale domestico altrui, semplicemente nel momento del temporaneo distacco dal proprietario.

¹⁷⁸ Il codice civile italiano vigente ha mutuato tale istituto nell'art. 925 – *Animali mansuefatti*, che così recita: “*Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano*”.

¹⁷⁹ Francavilla, Domenico, *Comparare il diritto degli animali*, in *Trattato di biodiritto – La questione animale*, a cura di Castagnoni,

Un istituto giuridico particolarmente rilevante, afferente alla prima categoria, è quello dell'*actio de pauperie*: un'azione peculiare che prevedeva l'obbligo risarcitorio del proprietario di animali qualora questi avessero cagionato danni imprevedibili¹⁸⁰.

L'*actio de pauperie* è un'azione nossale e, dunque, vi si applica la regola *noxam caput sequitur*, che attesta un vero e proprio riconoscimento di soggettività nei confronti dei non umani, tanto che la responsabilità risarcitoria non è dell'umano proprietario al momento del danneggiamento, bensì di quello che risulta tale al momento della richiesta¹⁸¹.

L'azione per l'impovertimento¹⁸² non è intesa quale punizione della condotta del

S., Lombardi-Vallauri, L., Giuffrè Editore, Milano, 2012, pagg. 830, ss.

¹⁸⁰ Bordon, Raniero, Rossi, Stefano, Tramontano, Luigi, *La nuova responsabilità civile. Casualità. Responsabilità oggettiva. Lavoro*, UTET Giuridica, Torino, 2002, pagg. 533, ss. I requisiti previsti per l'esperibilità dell'*actio de pauperie* sono la *commota feritate* e il comportamento *contra naturam*, cioè l'impulso improvviso e contrario alla natura dell'animale.

¹⁸¹ In ogni caso il proprietario può esimersi dalla responsabilità risarcitoria alienando l'animale al danneggiato. È interessante osservare che l'unico danno risarcibile è quello patrimoniale, compreso il mancato guadagno e le eventuali spese mediche, mentre non era contemplato il danno biologico.

¹⁸² Con il termine *pauperie* il diritto romano fa espresso riferimento al danneggiamento patrimoniale cagionato da animali, come sottolineato da Ulpiano: "*Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse quod sensu caret*" (Digesto, 9.1.1.3).

proprietario, che infatti risponderebbe a diverso titolo, in virtù della responsabilità aquiliana, bensì dell'animale stesso: in caso di morte o alienazione dello stesso, il proprietario non è più tenuto ad alcun risarcimento.

E' inoltre interessante osservare che nell'*actio de pauperie* si distingue tra comportamenti naturali e innaturali degli animali: la responsabilità per le azioni imponderabili grava comunque sui proprietari e, di fatto, ha natura oggettiva, trovando il suo limite nel caso fortuito¹⁸³.

Un altro istituto giuridico afferente alle ipotesi di danno cagionato da animali è l'*actio de pastu pecoris*: in questo caso i non umani vengono parificati agli oggetti e la responsabilità azionata è quella del proprietario umano, che ha abusivamente immesso il bestiame presso il

¹⁸³ Ulpiano spiega l'istituto affermando che esso trova applicazione allorchè l'animale agisce sotto la spinta del proprio istinto selvaggio (*commota feritate nocuit*); in questo senso la norma si distingue dalla responsabilità aquiliana (*Lex Aquilia de damno*), poiché quest'ultima presuppone un nesso, sia pur tenue, con la responsabilità del proprietario, che, per esempio, ha aizzato l'animale o lo ha condotto con imperizia. Il principio era stato recepito, pressochè inalterato, anche dal Codice Civile italiano del 1865: l'art. 1154 disciplinava la responsabilità del proprietario per "il danno cagionato direttamente e autonomamente dall'animale", distinguendolo dalla diversa ipotesi contemplata ex art. 1151, "quando l'animale non rechi spontaneamente nocimento, ma sia il mezzo, lo strumento, con cui un uomo fa danno ad un altro". In proposito vd.: La Torre, Antonio, *Cinquant'anni col diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 210.

fondo altrui, consentendogli di consumarne risorse alimentari¹⁸⁴.

L'*actio de pastu pecoris* contemplava una fattispecie del tutto peculiare e limitata: in primo luogo non era ascrivibile al comportamento di qualsiasi animale, ma soltanto a quello dei *pecudes*¹⁸⁵; inoltre non aveva ad oggetto i comportamenti dannosi in generale, bensì soltanto quelli consistenti nell'uso indebito di risorse alimentari altrui.

Ben più generale è l'ambito di applicazione della *Lex Aquilia de damno*, che contempla tutte le ipotesi di danni cagionati da comportamenti di qualsiasi animale domestico, purchè riconducibili a responsabilità del proprietario.

Se l'*actio de pauperie* sottolineava l'atipicità dell'animale non umano quale semplice *res*, invece l'azione aquiliana parifica completamente cose e animali, sanzionando indiscriminatamente il proprietario delle une e degli altri.

La linea di demarcazione tra i due istituti è sottile e talora rimessa all'apprezzamento del giudice, che deve accertare l'eziologia del

¹⁸⁴ L'istituto non trova applicazione nel caso in cui non sussista l'immissione nel fondo altrui: Ulpiano (Digesto, 19.5.14.3) spiega infatti che nel caso in cui i frutti del vicino siano precipitati sul fondo del proprietario di animali e questi ultimi li abbiano mangiati, non sussiste alcuna responsabilità, non essendosi verificato il passaggio del bestiame da un fondo all'altro. L'azione, già in età repubblicana, era stata abbandonata per confluire nell'istituto della responsabilità aquiliana.

¹⁸⁵ Con questo termine si indicano gli animali connessi con la coltivazione e l'allevamento, dunque equini, bovini e suini.

comportamento animale, constatando se esso fosse o meno conforme a natura o se l'abbia cagionato il proprietario¹⁸⁶.

Sicuramente estraneo all'ambito di applicazione dell'*actio de pastu pecoris* è il cane domestico, che viene recisamente escluso dal novero dei *pecudes*, facendo parte dei *quadrupes*: anche nei loro confronti sono esperibili le azioni per il risarcimento del danno cagionato da responsabilità del padrone o da comportamento *contra naturam*.

L'edictum de feris

Gli animali che non sono proprietà di alcun umano sono da considerare *res nullius*, pertanto estranei al regime di responsabilità instaurato con le varie *actiones* sopra viste, che presuppone la riconducibilità dei primi ad un padrone, affinché questi (pure, se del caso, prescindendo dalla sussistenza di effettiva responsabilità) possa essere tenuto al risarcimento.

Il rapporto tra umani e non umani nella società romana si fonda essenzialmente su tre direttrici: utilizzo a fini economici, compagnia e intrattenimento. I primi due rapporti, in caso di danno a terzi, trovano disciplina negli istituti di cui sopra, mentre il terzo caso appare di maggiore complessità.

¹⁸⁶ Se, per esempio, un mulo avesse scalcciato per essere stato condotto su un terreno particolarmente impervio, oppure eccessivamente caricato rispetto alle sue capacità, si verserebbe nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, dovendosi ravvisare la negligenza o l'imprudenza del proprietario.

Gli animali “da intrattenimento” nell’*Urbe* erano tendenzialmente selvatici, importati da regioni remote nel corso delle campagne militari: per farne uso negli spettacoli circensi era necessario trasportarli all’interno delle città, esponendo così cose e persone al rischio di danni, durante il trasporto e gli spostamenti.

Per far fronte al rischio derivante dall’introduzione di animali selvatici in ambienti urbani gli edili curuli avevano emesso l’*edictum de feris*¹⁸⁷, con il quale veniva sancito l’obbligo risarcitorio per i danni da essi cagionati.

L’elencazione delle specie incluse nell’editto era tassativa e, oltre ad animali esotici quali orsi e leoni, includeva anche i cani: ciò attesta ancora una volta come non soltanto le categorie giuridiche, ma anche quelle biologiche, fossero alquanto variabili e prive di carattere assoluto.

Anche nell’*edictum de feris* l’elemento soggettivo non è attribuito all’animale, bensì all’umano che compie l’azione (di trasportarlo) e che, pertanto, ne assume la responsabilità in proprio: tale rimedio non era esperibile nei confronti di animali non domestici in libertà, cioè

¹⁸⁷ Ulpiano, Digesto 21.1.42: “*Qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit, si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnentur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli*”. La particolare rilevanza degli importi previsti per il risarcimento aveva lo scopo di scoraggiare la pratica del trasporto di animali selvatici in città, o, perlomeno, di adottare sistemi di controllo molto severi al fine di prevenire gli incidenti.

non soggetti ad alcun atto dispositivo o di controllo umano.

Poiché nel diritto romano gli animali selvatici sono considerati *res nullius*, nessuna responsabilità può essere ricondotta ad alcun essere umano per eventuali danneggiamenti o lesioni da essi provocati.

Le azioni risarcitorie per il danno cagionato agli animali

All'opposto della disciplina dei danni cagionati dagli animali si colloca quella dei danni da essi subiti: come si è già detto, nel diritto romano non esisteva alcuna forma di tutela dei non umani in sé e per sé, ma veniva loro riconosciuta la medesima rilevanza economica di qualsiasi altro bene, con conseguenziale diritto del proprietario al risarcimento del danno ad esso arrecato.

E' la *Lex Aquilia de damno* che sancisce il diritto del proprietario di animali al risarcimento per la loro uccisione o ferimento: in ciò essi sono equiparati agli schiavi umani, al punto che il parametro adoperato per la determinazione dell'importo risarcibile è il medesimo¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Una ricostruzione del testo originario è fornita nel Digesto di Giustiniano (9, 2, 2): *Lege Aquilia capite primo cavetur: "si quis servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto"*. La equiparazione tra servi e animali è evidente, mentre si può inoltre osservare che la definizione dei non umani ricomprende sia i *quadrupedes* che i *pecudes*, cioè entrambe le categorie di animali utilizzati, rispettivamente da compagnia e da produzione. Il passaggio in questione si riferisce all'uccisione,

Nella formulazione originaria della responsabilità aquiliana non c'è riferimento alla colpa quale intesa nel diritto moderno, mentre opera il principio di "riconducibilità", dovendosi ravvisare la sussistenza di quella che il diritto contemporaneo definisce responsabilità oggettiva, o, perlomeno, una *culpa levissima*¹⁸⁹.

Anche in questo caso non è attribuita alcuna rilevanza all'animale quale soggetto portatore di interessi propri, ma la lesione o l'uccisione assume rilevanza esclusiva in quanto danno patrimoniale recato al proprietario.

E' vero che schiavi e animali vengono presi in considerazione a parte rispetto alla disciplina risarcitoria afferente alla generalità delle *res*, ma è pur vero che le specificità in questione discendono esclusivamente da considerazioni funzionali, sfuggendo a qualsivoglia considerazione ideologica.

Res o soggetti?

determinando un risarcimento pari al valore massimo raggiunto dal "bene" nel corso dell'ultimo anno solare precedente all'evento. Nel caso di uccisione del servo o dell'animale trova applicazione analogo criterio di responsabilità, mentre differente è la quantificazione, che deve essere effettuata con riferimento ai trenta giorni precedenti: (Digesto, 9, 2, 27, 5): "*Tertio autem capite ait adem le aquilia: ceterarum rerum, praeter hominem et pecudem occisos, si quis alteri damnum faxit, quod usserit, fregerit, ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto*".

¹⁸⁹ Galgano, Francesco, *Trattato di diritto civile: gli atti unilaterali e i titoli di credito*, Wolters Kluwer, Milano, 2010, pag. 115.

E' dunque possibile affermare che il diritto romano considerasse gli animali *res*, oppure sarebbe più corretto sostenere il contrario? E' sicuramente condivisibile l'affermazione di Vincenzo Ferrara: *“La considerazione moderna dell'animale come cosa, non può essere ricondotta alla concezione romana dell'animale come “res” perché, in quell'epoca, la distinzione tra res e personae non costituiva una rigida contrapposizione. In sostanza la qualificazione giuridica del servus attraverso l'impiego delle categorie come intese attualmente, di oggetto e di soggetto di diritto, non consente di cogliere il significato della distinzione, propria della giurisprudenza romana, fra personae e res. Infatti nella sistematica romana il medesimo ente, l'uomo, può essere considerato allo stesso tempo persona e res. La distinzione antica, dunque, a differenza della contrapposizione moderna, è una distinzione fra partizioni per così dire “aperte””*¹⁹⁰.

D'altronde, se da un lato l'analisi degli istituti giuridici del diritto romano che contemplano i non umani, denotano l'utilizzo di criteri differenti da quelli moderni, è pur innegabile che, ragionando *a contrariis*, non vi sia alcun riconoscimento di soggettività giuridica degli animali.

Il quadro che emerge è, verosimilmente, quello di *res atipiche*, cioè di oggetti dotati di un

¹⁹⁰ Ferrara, Vincenzo, *Visioni storico-filosofiche e fonti della tutela giuridica degli animali*, in: Ferrara, Morena, Felici, Guaria, *op. cit.*, pag. 30.

quid pluris rispetto a quelli inanimati, per cui sembra ragionevole concludere che, effettivamente, la riconduzione all'una o all'altra categoria giuridica nel diritto romano fosse essenzialmente svuotata della valenza ideologica di cui è stata invece caricata nell'età moderna e, sicuramente, nel diritto occidentale contemporaneo.

I romani non hanno incontrato problemi nel riconoscere nei non umani la sussistenza di comportamenti volontari e autonomi, ma all'atto pratico ciò non ha in alcun modo condotto al riconoscimento di diritti loro, né tantomeno di doveri altrui.

Realisticamente la diatriba attorno all'attribuzione di soggettività ai non umani è un fenomeno contemporaneo, poiché contemporanee sono le rivendicazioni dei diritti degli animali, in particolare, e quelle dei diritti umani in generale.

Nell'ambito del dibattito sul tema dei diritti degli animali la questione attorno alla loro qualificazione giuridica come *res*, o meno, nel diritto romano, a parere di chi scrive non è fondamentale quanto la loro ricomprensione nella categoria dei beni oggetto di proprietà.

Se è senz'altro condivisibile che la connotazione dicotomica tra *res* e *persona* odierna non trovasse riscontro esatto nel diritto romano, è pure vero che non vi è alcun dubbio che i non umani, al pari degli schiavi, fossero considerati proprietà e, come tali, liberamente disponibili dai proprietari.

In conclusione sembra doversi riaffermare il principio espresso da Francione, cioè che il discrimine fondamentale tra umani e non umani è nello *status* di proprietà di questi ultimi¹⁹¹ e che soltanto la variazione di questa circostanza è in grado di determinare una parificazione fra le specie.

A conforto di quanto sopra si può richiamare la condizione servile, che nell'antica Roma caratterizzava individui di ogni tipo¹⁹² e che, invece, nell'epoca moderna ha finito per accostarsi ad un criterio di razza/etnia: l'ostacolo alla parificazione degli individui non era rappresentato dalla collocazione giuridica nel novero delle *res*, bensì dall'inclusione nel gruppo dei beni oggetto di proprietà.

Gli animali nel diritto medievale

Ancora differente è la concezione dell'animale nel diritto medievale, che potrebbe definirsi letteralmente schizofrenica: da un lato, infatti, sia la cultura che le leggi dell'epoca erano strettamente improntati alla supremazia e all'unicità dell'uomo nel creato, mentre, dall'altro lato, tutti gli animali erano sottoposti a veri e propri processi.

Il primo caso documentato di un processo nei confronti di creature non umane risale

¹⁹¹ Vd. *supra*, pagg. 55, ss.

¹⁹² In base al diritto romano si poteva nascere schiavi, oppure diventarlo per conquista (militare) o per debiti non pagati. Queste modalità si sono trasformate nel corso della storia romana e, prima ancora che nel diritto codificato, le trasformazioni si erano affermate a livello sociale.

all'864, quando la Dieta di Worms condannò a morte mediante affumicamento uno sciame di api, reo di aver ucciso un uomo¹⁹³.

Cavalli, cani, maiali, mucche, galli, perfino vermi e termiti sono stati processati, condannati o assolti, “giustiziati” o “graziati”: ovviamente la loro difesa era sempre curata da esseri umani, così come umane erano le leggi ad essi applicate.

I maiali *in primis* sono finiti sul banco degli imputati nei processi medievali, in quanto rei di aver divorato bambini, ma un'altra accusa molto frequente era quella di aver giaciuto con esseri umani, in quanto strumenti del Demonio¹⁹⁴.

Il fatto stesso di aver riconosciuto assoggettabili a processo i non umani sembrerebbe dimostrare che il diritto medievale li ammettesse, al pari degli umani, fra le persone; tuttavia si rammenta che i processi (e le condanne) in quell'epoca riguardavano anche gli oggetti inanimati¹⁹⁵ e che, pertanto, sarebbe erroneo concludere che il diritto medievale abbia mai riconosciuto la soggettività dei non umani.

La peculiarità del rapporto tra animali e diritto nel medioevo emerge anche dal fatto che i primi, pur assoggettabili a processo, per contro, non godevano di alcun diritto; se, infatti, si esigeva da loro il rispetto dei medesimi diritti che

¹⁹³ Falcòn Y Tella, J. M., Falcòn Y Tella, F., *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 87, ss.

¹⁹⁴ Ibidem.

¹⁹⁵ Castignone, Silvana, *La questione animale*, in Rodotà, S., Tallacchini, M., *Ambito e fonti del biodiritto*, in *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 22.

gli umani rivendicavano nei confronti dei propri simili, nell'ordinamento non era prevista alcuna corrispettività, né tantomeno era mai stato codificato alcun diritto a favore degli animali¹⁹⁶.

Neppure nel medioevo viene effettuata alcuna collocazione concettuale dei non umani tra *res* o persone, mentre si perpetua lo *status* di proprietà che li aveva contraddistinti nel diritto romano; d'altronde il modello antropocentrico di ispirazione cristiana, alla base della cultura (anche giuridica), impedisce qualsiasi differente evoluzione¹⁹⁷.

2.2 Gli animali non umani nel diritto moderno e contemporaneo

La nascita del welfarismo

Con l'evoluzione della civiltà industriale il mondo degli animali umani si è scisso quasi completamente da quello dei non umani, la cui interazione con l'uomo è andata consolidandosi

¹⁹⁶ Kojève, Alexandre, *Linee di una fenomenologia del diritto*, Jaca Book, Milano, 1989, pag. 43. In proposito l'autore sottolinea che: *“In questi processi l'animale si trova sicuramente calato all'interno di una situazione giuridica. Esiste dunque un fenomeno giuridico inadeguato, cioè non conforme alla nostra definizione. Ma si può constatare che in quei casi si è sottoposto a giudizio l'animale (o la cosa) solo perché li si è antropomorfizzati (peraltro inconsciamente, dato che si continua a ritenere che l'uomo differisca radicalmente da un animale o da una cosa)”*.

¹⁹⁷ Non così per quanto riguarda gli umani, che nel frattempo si erano emancipati dalla schiavitù in ragione delle trasformazioni culturali, economiche, sociali e tecnologiche.

sul presupposto dell'allontanamento dal loro habitat naturale, per essere introdotti in quello artificiale delle città e delle macchine.

Con l'età moderna la vita cittadina si diffonde e la dimensione urbana assume maggiore distacco dall'ambiente naturale: il rapporto tra "cittadini umani" e non umani si verifica quasi esclusivamente con animali addomesticati, specie da compagnia, ed è nei loro confronti che si sviluppa il primo indirizzo giuridico della storia occidentale che attesta la volontà del legislatore di tutelarli a prescindere dall'interesse economico ad essi riconducibile.

Il simbolo della Società Americana per la Prevenzione delle Crudeltà sugli Animali (ASPCA), fondata nel 1866, è un cavallo che giace in terra, aggredito dal conducente di un carro con un bastone¹⁹⁸: ciò dimostra che le prime istanze di tutela degli animali sono nate dalla riprovazione sociale di quei fenomeni evidenti e socialmente diffusi, in un'epoca in cui la conduzione di mezzi a trazione animale era l'unica forma di trasporto possibile e largamente praticata.

Nelle città, rispetto alle campagne, i "vetturini" erano l'equivalente dei moderni taxi e

¹⁹⁸ Mannucci, Anna, *Animali e diritto italiano: una storia*, Gennaio 2004,
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331564192999&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.olir.it%2Fareetematiche%2F42%2Fdocuments%2Fmannucci_animaliediritto.pdf&ei=ng5eT5_ON6Wi0QXhrsTfDQ&usg=AFQjCNH7x7d_ZDioIj1YRF7UiGSbO9bJQw&sig2=PQr3dAVNQ02FnX9joae0Hg

questi, per massimizzare i profitti ricavati dal trasporto di passeggeri paganti, tendevano ad abusare dei cavalli che trainavano i carri, spesso spronandoli e percuotendoli con una violenza tale da destare lo sgomento dei passanti.

Il primo recepimento giuridico dei sentimenti di quelle persone che disapprovavano le percosse pubbliche degli animali si verifica nel 1641, allorchè la Corte Generale del Massachusetts dichiara: “*No man shall exercise any tyranny or cruelty towards any brute creatures which are usually kept for man's use*”¹⁹⁹.

L’istituto è generico e non contiene espressa indicazione né di cosa si debba intendere come “tirannia”, né cosa sia la “crudeltà”, né tantomeno quali siano gli animali tutelabili: quanto all’ultima questione il criterio adottato è quello dell’”uso umano”. Non si tratta né di animali domestici, né di animali da compagnia, mentre con l’espressione “uso” si potrebbe intendere anche quelli adoperati per finalità alimentari, nel qual caso però – evidentemente – il maltrattamento riprovabile sarebbe quello del cosiddetto incrudelimento.

Quello della Corte del Massachusetts è un caso destinato a rimanere isolato per quasi due secoli, poiché per pervenire alla codificazione vera e propria di una norma analoga occorre attendere il 1822, allorchè in Inghilterra il *Cruel*

¹⁹⁹ http://en.wikisource.org/wiki/Martin's_Act_1822. (Trad.: *nessuno eserciterà alcuna tirannia o crudeltà nei confronti delle bestie custodite per uso umano*)

Treatment of Cattle Act prende in considerazione i comportamenti umani nei confronti di taluni non umani, condannando gli atti di crudeltà.

La norma enumera tassativamente le specie animali tutelate (cavalli, muli, asini, tori, mucche, manzi e pecore), vietando espressamente di “*cruelly beat, abuse, or ill-treat*”²⁰⁰ (picchiare

²⁰⁰ <http://www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-legislation/1822-uk-act-ill-treatment-cattle.htm>. Il primo articolo così recita: “*Whereas it is expedient to prevent the cruel and improper Treatment of Horses, Mares, Geldings, Mules, Asses, Cows, Heifers, Steers, Oxen, Sheep, and other Cattle: May it therefore please Your Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, That if any person or persons shall wantonly and cruelly beat, abuse, or ill-treat any Horse, Mare, Gelding, Mule, Ass, Ox, Cow, Heifer, Steer, Sheep, or other Cattle, and Complaint on Oath thereof be made to any Justice of the Peace or other Magistrate within whose Jurisdiction such Offence shall be committed, it shall be lawful for such Justice of the Peace or other Magistrate to issue his Summons or Warrant, at his Discretion, to bring the party or parties so complained of before him, or any other Justice of the Peace or other Magistrate of the County, City, or place within which such Justice of the Peace or other Magistrate has Jurisdiction, who shall examine upon Oath any Witness or Witnesses who shall appear or be produced to give Information touching such Offence, (which Oath the said Justice of the Peace or other Magistrate is hereby authorized and required to administer); and if the party or parties accused shall be convicted of any such Offence, either by his, her, or their own Confession, or upon such Information as aforesaid, he, she, or they so convicted shall forfeit and pay any Sum not exceeding Five Pounds, not less than Ten Shillings, to His Majesty, His Heirs and Successors; and if the person or persons so convicted shall refuse or not be able forthwith to pay the Sum forfeited, every such Offender shall, by Warrant under the Hand and Seal of some Justice or Justices of the Peace or other*

crudelmente, ferire o maltrattare, n.d.r.): si inaugura così l'età delle legislazioni del c.d. *animal welfare*, sintomo di quella politica legislativa che Francione non ha esitato a definire schizofrenica²⁰¹.

Analogamente alla statuizione della Corte del Massachusetts l'utilizzo di animali o la loro uccisione per finalità economiche non trova alcuna restrizione: ciò che, invece, è limitato, è l'esercizio di atti deliberatamente cruenti che sono estranei alle finalità del proprietario o ai metodi con i quali esse vengono perseguite.

Si verte nell'ambito dei doveri indiretti, cioè quei doveri che sono istituiti non già a tutela "diretta" dei non umani, bensì dei quali questi ultimi rappresentano esclusivamente l'oggetto, mentre l'interesse direttamente tutelato consiste nel sentimento di pietà umano.

L'evoluzione dell'istituto anglosassone, nel 1835 conduce all'emanazione del *Cruelty To Animals Act*²⁰², recante una complessa disciplina volta a regolamentare non soltanto la condotta nei confronti del bestiame, ma rispetto ad una moltitudine di specie.

La principale innovazione di questa legge, che la rende una vera e propria pietra miliare nel

Magistrate within whose Jurisdiction the person offending shall be Convicted, be committed to the House of Correction or some other Prison within the Jurisdiction within which the Offence shall have been committed, there to be kept without Bail or Main prize for any Time not exceeding Three Months".

²⁰¹ Cfr. *supra*, § 1.4.

²⁰² <http://www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-legislation/1835-uk-act-cruelty-to-animals.htm>

diritto occidentale, è la espressa previsione di adempimenti obbligatori a tutela degli animali: mentre fino a quel momento ci si era limitati – al più – a riprovare il maltrattamento (condotta attiva), da allora in poi sono state sanzionate anche le semplici omissioni (condotta omissiva).

Il proprietario o detentore di animali diventa dunque punibile anche per aver, ad esempio, ommesso di nutrirli adeguatamente, cagionandone di conseguenza il malessere o la morte.

Lo status giuridico degli animali nel diritto italiano

Dopo aver constatato che il diritto italiano qualifica come *res* tutti i non umani, non conoscendo categorie intermedie tra *cose* e *persone*, occorre dar conto dell'ulteriore suddivisione presente all'interno della categoria e improntata al concetto di proprietà.

Ai sensi dell'art. 810 del Codice Civile “*sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*”: fra queste, per definizione, sono da ricomprendere indistintamente tutti gli animali non umani, a prescindere dalla specie.

In virtù del disposto normativo tutti i non umani, al pari degli oggetti in generale (in quanto ad essi equiparati), possono essere di proprietà di qualcuno oppure di nessuno (*res nullius*); in quest'ultimo caso sono liberamente accaparrabili da chiunque: perlomeno fino al 1977 tale principio era integralmente recepito dall'ordinamento italiano.

La situazione è mutata e il legislatore ha sancito una demarcazione fra gli oggetti in generale e gli animali in particolare, con l'emanazione della L 968/77 in tema di fauna selvatica; tale norma si applica a tutti quegli animali che non sono tradizionalmente considerati domestici o da compagnia.

L'art. 1 della Legge 968/77 sancisce che la fauna selvatica “*costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale*”²⁰³; in questo modo si determina la nuova classificazione degli animali nel diritto italiano, che – mantenendo intatto lo *status* di cose – riconosce due condizioni possibili, alternative tra loro: proprietà privata o demanio pubblico.

Se, in termini concettuali, la collocazione degli animali in una categoria di cose o nell'altra non determina conseguenze rilevanti, all'atto pratico il fatto che gli animali selvatici siano annoverati tra i beni indisponibili dello stato gli effetti sono tutt'altro che trascurabili: in primo luogo, rispetto alle *res nullius*, essi non sono liberamente accaparrabili, poiché gli atti dispositivi devono essere determinati (o, perlomeno, autorizzati) dall'ente locale di riferimento, dovendosi concludere che chi, in mancanza di tale autorizzazione si impossessi di

203

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kUc6tIGNKeIJ:www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1977/lexs_258897.html+&cd=1&hl=it&ct=clnk

un animale selvatico commette il reato di furto²⁰⁴.

La *ratio legis* sottesa alla L 968/77 è la sottrazione della fauna selvatica alla libera e indiscriminata disponibilità dei singoli: riconoscendo ad essa lo *status* giuridico di bene pubblico si attribuisce alla pubblica amministrazione il diritto/dovere di provvedere.

In quanto custodi, lo stato, e, segnatamente, gli enti locali, sono tenuti a tutelare le *res communes omnium*: se, da un lato, possono disporne, dall'altro lato sono preposti a garantirne l'integrità²⁰⁵ e a sopportare la responsabilità²⁰⁶.

²⁰⁴ Sul punto si è inequivocamente espressa la Cassazione, all'indomani dell'approvazione della L 968/77, affermando che: *“Il cacciatore che, in periodi di divieto, abbatte un animale e se ne impossessa a fine di lucro è responsabile, oltre che del reato di illecita detenzione di munizioni, anche di quello di furto aggravato; la l. n. 968/1977, infatti, ha introdotto un regime pubblicistico della fauna selvatica che, dalla originaria condizione di res nullius, è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello stato: ne consegue che, non essendo possibile la materiale detenzione della selvaggina, il possesso dello stato ai fini penalistici si concreta in un potere di signoria diretta che consenta un'efficace azione amministrativa di vigilanza e di protezione; pertanto, l'appropriazione dell'animale selvatico da parte del cacciatore, fuori dei casi in cui lo stato rinuncia temporaneamente ai suoi poteri, configura il reato di furto con l'aggravante dell'art. 625, n. 7, c. p.”* (cfr. Cass. Pen., 28/10/82).

²⁰⁵ Tale dovere di custodia e tutela è sancito dal D. Lgs. 267/00, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 19, comma I, prevede: *“1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:*

-
- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”.

²⁰⁶ In questi termini si è espressa la Cassazione: “Alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 c.c.” (Cass. Civ. Sez. III, n. 23095/10), nonché: “La responsabilità aquiliana per i Danni cagionati a terzi dalla fauna selvatica deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino, tenuto conto della normativa nazionale e regionale. La responsabilità della Provincia per i danni cagionati a terzi da animali selvatici sussiste qualora la fonte del danno sia l’omesso compimento di attività meramente amministrative, quali il controllo sugli animali e sul territorio, il fare apporre sulle strade

Non soltanto gli animali selvatici sono considerati parte del demanio pubblico, ma tali sono, per esclusione, tutti i non umani che non siano di proprietà privata, dovendosi perciò considerare inclusi in tale novero anche quelli tradizionalmente definiti “domestici” o “da compagnia”, quali cani e gatti randagi²⁰⁷.

apposita segnaletica per gli automobilisti, e simili, relativamente alle quali le decisioni su come agire spettano esclusivamente o prevalentemente alla Provincia stessa” (Cass. Civ., sez. III, n. 80/10).

²⁰⁷ Così la Cassazione: *“In materia di randagismo, sulla base dell'interpretazione della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, legge n. 281/1991 e della L.R. n. 16/2001, Campania, risulta evidente come compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti spettino non solo alla ASL ma anche ai Comuni. Pertanto anch'essi, in correlazione con altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, sono tenuti ad adottare concrete iniziative ed assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza” (Cass. Civ., sez. III n. 17528/11).* Sul punto si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di merito, specificando i criteri di individuazione dell'ente locale responsabile: *“In tema di danni causati da cani randagi, per l'individuazione del soggetto pubblico responsabile (Comune ovvero Asl) si deve avere riguardo alla normativa regionale che disciplina la prevenzione del fenomeno del randagismo e stabilire conseguentemente su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e comunque come tali funzioni vengono ripartite. Una volta stabiliti, in applicazione della disciplina regionale vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell'altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze” (cfr. Tribunale di Bari, sent. del 22/11/11).* Per approfondimenti, vd. anche Salvati, Antonio, *La responsabilità da cose in custodia*, Giuffrè, Milano, 2012, pagg. 93, ss.

Per quanto nei fatti del tutto estraneo al sentimento collettivo e al costume radicato, anche l'appropriazione di un animale "domestico" vagante (randagio) sul territorio di qualsiasi città, così come fuori dai centri abitati, rappresentando un atto dispositivo di un bene pubblico, dovrebbe essere preventivamente autorizzata dall'ente locale di competenza, diversamente configurandosi l'ipotesi di furto alla stregua di quanto già sancito nel caso della fauna selvatica²⁰⁸.

Norme disciplinanti il trattamento di animali in Italia

Il XIX secolo europeo, con i suoi fermenti intellettuali e le rilevanti trasformazioni socio-politiche ed economiche, segna per un verso la diffusione dei principi di tutela degli animali e, per altro verso, l'affermazione del principio dei doveri indiretti: non a caso si colloca in questo periodo la nascita della c.d. zoofilia, cioè l'interesse verso gli animali cui non corrisponde (necessariamente) l'attenzione per il loro reale benessere, quanto l'osservazione, lo studio, la vita comune, etc.

²⁰⁸ La definizione di *fauna selvatica* si attaglia anche agli animali domestici vaganti, atteso che la classificazione del diritto viene operata non già in base a criterio biologici o etologici, bensì esclusivamente avendo considerazione per il regime di proprietà dell'esemplare, distinguendo a seconda che esso sia, o meno, di proprietà privata: nei casi in cui non risulti esserlo, deve considerarsi applicabile la definizione di cui alla L 968/77 di *fauna selvatica*.

L'Italia non fa eccezione e nel 1856 il Granducato di Toscana emana una prima norma, di natura penale, dedicata agli animali, cui fa seguito quella, analoga, del Granducato di Sardegna del 1859: entrambe vietano l'incrudelimento nei confronti degli animali domestici nei luoghi pubblici²⁰⁹.

L'art. 685 n. 7 del Codice Sardo del 1859-91 recitava: “*Cadono in contravvenzione coloro che, in luoghi pubblici, incrudeliscono contro animali domestici*”²¹⁰.

Per configurarsi un reato, insomma, occorre che il maltrattamento fosse perpetrato nei confronti di animali domestici e a condizione che questo fosse idoneo a ledere il sentimento pubblico di compassione, mentre l'aggressione dell'animale a casa propria non avrebbe potuto essere sanzionata.

Il codice penale Zanardelli, il primo adottato dall'Italia unita ed entrato in vigore nel 1890, recepisce quasi pedissequamente la normativa sabauda, introducendo all'art. 491 la previsione secondo la quale: “*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.*”

²⁰⁹ Sgrò, Renato Maria, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, in Castignone – Battaglia, *I diritti degli animali*, Centro di bioetica di Genova, 1987, pagg. 61-67.

²¹⁰ Cadoppi, Alberto, a cura di, *Trattato di diritto penale - Parte speciale Vol. VI: Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, UTET Giuridica, Torino, 2010, pag. 95.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”.

Le distinzioni fondamentali tra lo Zanardelli e il codice sardo sono l'espunzione della locuzione “*in luoghi pubblici*” e di quella “*animali domestici*”: tali modifiche erano state fortemente volute dal ministro di Grazia e Giustizia, nella relazione al codice aveva dichiarato: “*Le crudeltà verso gli animali (che non v'è motivo di limitare come fa il codice Sardo, alle specie domestiche) devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che ne soffrono sono privi dell'umana ragione*”²¹¹.

Alcuni anni dopo l'entrata in vigore del primo codice penale italiano, nel 1913, veniva emanata la legge n. 611, intitolata ai “*Provvedimenti per la protezione degli animali*”²¹²: il primo articolo esemplifica ed aggiunge ulteriori condotte a quelle già riprovate ai sensi dell'art. 491, giungendo a proibire “*le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale*”.

²¹¹ Mannucci, Anna, *Animali e diritto italiano: una storia*, in *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 9.

²¹² http://www.anpana.puglia.it/files/1611-13_provvedimenti_per_la_protezione_degli_ani.pdf

In particolare all'art. 2 c), con riferimento all'attribuzione della personalità giuridica alle associazioni, si parla di “*educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali*” e “*che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali*”: la portata concettuale di tali espressioni è ben più ampia di quella sottesa al “sentimento di pietà per gli animali” e sembra prendere in considerazione questi ultimi per il loro valore intrinseco, anziché per l'apprezzamento umano.

La legge del 1913, tuttavia, ha trovato scarsa applicazione, sia per il contesto storico poco fortunato (all'indomani della sua entrata in vigore, infatti, scoppiava la prima guerra mondiale), sia per l'evidente mancanza di un congruo retroterra culturale ove i semi di una cultura animalista potessero germogliare.

L'art. 491 dello Zanardelli verrà successivamente trasfuso nell'art. 727 del Codice Rocco (1930), fra le contravvenzioni di polizia: la sua riforma arriverà con la Legge 189/04, che introduce nel codice penale il Titolo IX *bis*, dedicato ai “*delitti contro il sentimento per gli animali*”, e gli articoli 544 *bis-sexies* c.p.²¹³.

Attraverso l'emanazione della legge 189/04, fortemente voluta da alcune associazioni animaliste, il maltrattamento di animali, che era una contravvenzione, è divenuto delitto e le sanzioni sono state aggravate.

²¹³ Fiandaca, G., *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001.

L'art. 544 *ter* attualmente vigente contiene i precetti di cui al previgente art. 727 c.p. (ora riferito esclusivamente all'abbandono di animali) e prescrive: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”*.

Più gravi le sanzioni comminate dall'art. 544 *bis* per l'uccisione di animali: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”*.

I concetti di *crudeltà* e *non necessità*, caratteristici già dei codici ottocenteschi, permangono, mentre viene per la prima volta introdotto il criterio delle caratteristiche etologiche quale parametro di riferimento della condotta illecita.

Non c'è alcun riferimento alla natura senziente degli animali e la collocazione codicistica non dà adito a equivoci: il principio dei doveri indiretti trova conferma nel titolo della rubrica, che definisce il sentimento umano quale interesse tutelato.

La normativa italiana rispecchia la qualificazione di schizofrenia legislativa di Francione, potendosi considerare aderente al modello da questi delineato di legge che da un lato sancisce una tutela e, dall'altro lato,

subordina detta tutela alle considerazioni di ordine economico che, di fatto, prevalgono²¹⁴.

Quanto sostenuto da Francione, in particolare con riferimento alla pratica dell'uso alimentare dei non umani, che egli considera punto di partenza fondamentale per il riconoscimento di qualsivoglia diritto degli animali, trova puntuale riscontro nella normativa italiana: a rigore di definizione, infatti, si potrebbe concludere che nemmeno la macellazione a scopo alimentare sia praticabile, in quanto non dettata da necessità e consistente nella morte degli animali.

Per prevenire interpretazioni estensive della norma in questione, il legislatore italiano ha introdotto le deroghe di cui all'art. 3 della L 189/04, prevedenti l'introduzione dell'art. 19 *ter* nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale: *“Leggi speciali in materia di animali. - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”*²¹⁵.

²¹⁴ Cfr. *supra*, § 1.4.

²¹⁵ <http://www.camera.it/parlam/leggi/041891.htm>

Fermo restando che neppure la L 189/04 ha attribuito ai non umani alcuna soggettività giuridica, si potrebbe comunque affermare che, in assenza della suddetta deroga anche la *ratio legis* sottesa, volta a tutelare il sentimento di compassione umana, potrebbe essere adoperata per l'applicazione della norma anche alla macellazione.

Se, infatti, è vero che la visione o la semplice consapevolezza dell'esistenza di animali feriti, uccisi o comunque sofferenti, cagiona sofferenza anche agli esseri umani, è altresì inconfutabile che la macellazione comporti sia il patimento che l'uccisione e che, pertanto, sia plurimamente idonea a ledere l'interesse protetto.

La previsione di deroghe non soltanto in ambito alimentare, ma anche con riferimento a *caccia e manifestazioni storiche* dimostra che anche in questo caso il legislatore ha inteso tutelare le abitudini umane e la destinazione economica dei non umani in via prioritaria.

Nel diritto penale italiano trova spazio una norma – l'art. 638 – che, applicando i principi dell'antico istituto aquiliano, contempla altresì quale fattispecie di reato l'uccisione di *animali altrui*. Tale norma si colloca nell'ambito della tutela del patrimonio, facendo propria la tradizionale accezione *animale = bene patrimoniale*.

I rapporti tra le differenti norme penali italiane in tema di maltrattamento/uccisione di animali sono chiariti in modo illuminante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “*La*

fattispecie di cui all'art. 638 c.p., nel testo novellato dalla legge n. 189 del 2004, si distingue dal delitto di cui all'art. 544-ter c.p. e dalla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., in quanto, pur potendo coincidere l'elemento oggettivo (quando si sia in presenza di animali domestici), muta l'elemento soggettivo costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di animali altrui. Diverso è inoltre il bene giuridico protetto dalle tre norme incriminatrici, in quanto, diversamente dalla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. ante novellam e dal delitto di cui all'art. 544-ter c.p., nei quali è tutelato il sentimento per gli animali, la fattispecie di cui all'art. 638 c.p. tutela l'animale come bene patrimoniale e richiede quindi, come elemento costitutivo del delitto, la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale a un terzo soggetto, che è persona offesa dal reato” (Cass. pen. Sez. III Sent., 24/10/2007, n. 44822).

La pronuncia della Suprema Corte sembra non dare adito ad alcuna controversia interpretativa e sancisce efficacemente sia la *ratio legis* che l'ambito di applicabilità delle norme esaminate.

Rispetto al diritto romano, l'ordinamento italiano rinuncia a qualsiasi neutralità concettuale e sancisce in modo inequivoco che l'attribuzione di una forma di tutela avente per oggetto i non umani non conferisce loro alcuna soggettività giuridica, rappresentando esclusivamente un

dovere umano di rispetto nei confronti di un sentimento, parimenti umano.

Ci si potrebbe domandare per quale motivo il diritto contemporaneo avverta l'esigenza di schematizzazione e classificazione che, invece, difettava nel mondo romano²¹⁶: come ha sottolineato Bobbio, l'età contemporanea ha conosciuto e sta conoscendo l'affermazione del concetto di diritti umani come mai prima si era verificato negli ordinamenti²¹⁷.

Il diritto positivo italiano sembra aderire perfettamente all'enunciazione teorica bobbiana e, per quanto concerne i rapporti con i non umani, pare altresì rispecchiare l'impostazione di Pisanò, il quale rinviene proprio nell'antropocentrismo umanistico il fondamento anche dei cosiddetti *diritti deumanizzati*²¹⁸.

Comparando l'ipotesi di Pisanò con il diritto positivo contemporaneo, preso atto che attualmente non vi è stato alcun riconoscimento di veri e propri diritti in capo ad alcun soggetto non umano, si potrebbe concludere che il presente si collochi in una fase intermedia tra

²¹⁶ Sia accogliendo l'impostazione di Onida che quella della Rescigno, si deve comunque rilevare che nel diritto romano non esistevano classificazioni concettuali analoghe a quelle contemporanee, poiché ciascun "ente" veniva preso in considerazione in relazione alla sua funzione: a prescindere dalla concretezza, o meno, dell'inserimento dei non umani tra le *res*, è comunque innegabile che i giuristi romani non avevano dedicato alcun approfondimento a questioni relative alla natura giuridica di animali, così come, del resto, nemmeno riguardo alle persone.

²¹⁷ Cfr. *supra*, § 1.1.

²¹⁸ Cfr. *supra*, § 1.1, nota n. 29.

l'estrinsecazione di valori e la loro elevazione al rango di veri e propri diritti soggettivi²¹⁹.

Insomma, attribuendo rilevanza ai non umani soltanto nella misura in cui ciò può considerarsi funzionale rispetto alla tutela del sentimento (e dunque del diritto) degli umani, il diritto italiano si sottrae a quella schizofrenia legislativa ravvisata da Francione, che discenderebbe dall'insanabile contrasto fra il riconoscimento di uno *status* giuridico di soggetti agli animali e la perpetuazione del loro utilizzo nelle attività umane.

Il ricorso all'espedito del "sentimento umano" da parte del legislatore italiano consente di riconoscere in pari tempo sia talune istanze di tutela a favore degli animali, che tutte le abitudini consolidate (specie le attività economiche) e, talora, oggetto di espressa deroga legislativa.

L'apparato legislativo italiano recepisce appieno il modello *welfaristico*, omettendo di riconoscere qualsivoglia diritto in capo ai non umani; tale riconoscimento, come si è visto, sarebbe incompatibile con il loro status di cose e, pertanto, in futuro potrebbero prospettarsi due strade alternative: o elevare gli animali allo *status* di soggetti giuridici, mantenendo la coerenza interna del quadro normativo e, quindi, esimendoli da qualsiasi forma di utilizzo

²¹⁹ Questa chiave di lettura sembra attagliarsi perfettamente al modello legislativo italiano, che ha scelto di soprassedere rispetto a qualsiasi istanza comunque afferente alla *lex naturalis*, preferendo piuttosto formulare un sistema del diritto concettualmente vincolato al *soggetto giuridico* inteso secondo la definizione giuspositiva.

incompatibile con tale condizione, oppure rinunciare alla coerenza concettuale e istituire un sistema bipartito, capace di conciliare l'istituzione di “alcuni” diritti con la perpetuazione di un modello comunque improntato all'antropocentrismo²²⁰.

Disciplina legislativa strumentale

La concezione dell'animale come *res*, che nell'ambito normativo sopra descritto appare oggi sempre più fortemente, è invece riaffermata nel diritto italiano anche attraverso una serie di norme a carattere tecnico disciplinanti talune attività umane aventi ad oggetto animali; è il caso del D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria), che sancisce i metodi per isolare e affrontare i casi di malattie contagiose negli animali in allevamento²²¹.

²²⁰ In questa seconda ipotesi si verificherebbe ciò che Singer, alla stregua dell'utilitarismo, ha aspramente contestato: interessi di rango inferiore verrebbero anteposti ad altri, di rango superiore, soltanto in ragione di una prospettiva orientata in base alla specie (cfr. *supra*, § 1.2). L'affermazione del secondo modello, consistente in un riconoscimento di soggettività giuridica di rango inferiore a quella umana, rappresenterebbe qualcosa di nuovo rispetto ai principi dell'ordinamento vigente, che sembrerebbe rispecchiare quanto prospettato da Varner (cfr. *supra*, § 1.2, nota 43), introducendo di fatto una categoria di “quasi umani”, contraddistinta dalla possibilità, per gli appartenenti ad essa, di essere titolari di diritti, ma, cionondimeno, rimanendo comunque subordinati agli interessi sovraordinati degli appartenenti alla specie umana.

²²¹

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf

Negli ultimi decenni la diffusione dell'encefalopatia spongiforme o della cosiddetta "influenza aviaria" hanno determinato il ricorso frequente alle pratiche sanitarie di cui sopra: l'intervento più frequente è stato l'abbattimento, anche preventivo, che ha riguardato milioni di animali²²²; come lo stesso Ministero della Salute indica, l'abbattimento "*sarà preferenzialmente selettivo ma potrà essere anche totale se autorizzato da parte della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute*"²²³.

Sia la normativa che l'interpretazione ministeriale sanciscono lo *status* di *res* dei cosiddetti "animali da produzione", disciplinandone (anche) l'abbattimento senza alcun riconoscimento di soggettività, né, tantomeno, di diritti di sorta.

La comparazione tra gli istituti giuridici di tutela e quelli di polizia veterinaria dimostra che il diritto italiano, nel rapportarsi ai non umani, non ha adottato un criterio filosofico né biologico, quanto, piuttosto, eminentemente pratico: la distinzione tra gli animali da tutelare e gli altri verte essenzialmente sulla loro destinazione d'uso.

E' pur vero che il diritto, in quanto manifestazione del sentire sociale, raccoglie e

222

http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/mucca/pazza/pazza.html

223

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1558_listaFile_it_emName_6_file.pdf

codifica la percezione media in un dato contesto storico e, proprio come gli organi giurisdizionali del Massachusetts che per primi avevano raccolto le istanze popolari, anche l'ordinamento positivo contemporaneo prende atto che la maggior parte della popolazione è incline a identificare gli animali domestici come persone (o "quasi persone"), mentre considera quelli destinati all'utilizzo economico come meri strumenti.

La distinzione concettuale tra categorie di non umani è particolarmente evidente nella L 281/91, la "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*"²²⁴.

L'art. 1 della 281/91 definisce le intenzioni del Legislatore: "*Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente*".

La 281/91 ha percorso sotto molti aspetti la 189/04 e, soprattutto, è intervenuta a modificare la disciplina degli animali randagi (cioè animali domestici non detenuti da alcuno), facendone cessare l'indiscriminata soppressione o l'utilizzo per la vivisezione e trasformando i canili in strutture di accoglienza in attesa dell'adozione, determinando l'abbandono del sistema pregresso,

224

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf

che imponeva la soppressione degli esemplari che non venivano adottati²²⁵.

Il quadro comunitario

Finora la normativa comunitaria, per ciò che concerne i non umani, si è espressa principalmente su due direttrici: da un lato la regolamentazione di determinate e specifiche fattispecie, e, dall'altro lato, l'esternazione di principi di massima privi di contenuto vincolante e del tutto astratti dal diritto positivo.

Sicuramente sono riconducibili alla prima tipologia di intervento legislativo europeo la Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976) e la Convenzione sulla protezione degli animali da macello (1979), recepite in Italia con la legge 623/85²²⁶.

In tema di macellazione la *ratio legis* è ben espressa nell'art. 2, comma 4 della Convenzione di Strasburgo del 10 maggio 1979: “*Risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili*”²²⁷. Le finalità sono perseguite attraverso la predisposizione di appositi accorgimenti, il cui

²²⁵ Prima dell'entrata in vigore della L 281/91, infatti, dopo tre giorni dalla raccolta l'animale veniva soppresso, oppure poteva essere ceduto ai laboratori di ricerca e sperimentazione. Tale pratica, come si è detto in precedenza, resta tuttora in uso in America (cfr. *supra*, § 1.4).

²²⁶

<http://www.normativasanitaia.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&id=26262&page=&posArt=1&articolo=1&subart=1&progr=1&anno=null>

²²⁷ <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/102.htm>

rispetto è obbligatorio da parte di tutti gli Stati membri, intesi a garantire la minor sofferenza possibile agli animali avviati al macello.

La locuzione “*inutili sofferenze*” (o espressioni equivalenti) è più volte adoperata nella disciplina comunitaria quale discrimine tra ciò che è consentito e ciò che non lo è: il parametro dell’utilità è chiaramente riferito al vantaggio che gli esseri umani (o perlomeno alcuni di essi) possono trarre dalla sofferenza indotta agli animali, di talchè essa non è vietata in assoluto, bensì soltanto a condizione che sia inutile, cioè non produttiva di effetti vantaggiosi per l’agente (umano) che la provoca.

Sul piano astratto e ideologico si colloca la disciplina europea introdotta con il Trattato di Lisbona, che ha approvato la modificazione del Trattato dell’Unione Europea, il cui art. 13 ora sancisce che: “*Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”²²⁸.

²²⁸ <http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon?lang=it>. Il Trattato è stato ratificato ed eseguito in Italia attraverso la Legge n. 130 del 2 agosto 2008.

Gli animali, dunque, sono riconosciuti come “esseri senzienti” e non come semplici oggetti: ciò sembrerebbe lasciare spazio alla più ampia tutela, ma il periodo seguente chiarisce i limiti di tale considerazione, ribadendo la sua subordinazione a qualsiasi interesse umano e, segnatamente, a quelli derivanti da religione e cultura.

Quali sono state e quali saranno, dunque, le ricadute pratiche di questa affermazione di principio sulla soggettività giuridica degli animali, che emerge come *unicum* nel panorama normativo occidentale?

In primo luogo ha ricevuto impulso e nuovi strumenti concettuali il *piano d'azione per il benessere degli animali*: tale piano, originariamente programmato per il quadriennio 2006-2010, ha assunto determinati obiettivi in relazione a diverse fattispecie di relazione uomo-animali, proponendosi in ciascun caso di migliorare il benessere dei non umani coinvolti²²⁹.

Il trattato di Lisbona recepisce il Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam del 1997.

²²⁹

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/index_it.htm. Il piano prende in considerazione quattro macro aree, a loro volta suddivise in specifici settori:

- ALLEVAMENTO

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Protezione degli animali negli allevamenti

Polli da carne

Protezione delle galline ovaiole

Scopo e metodo del piano quadriennale sono acutamente descritti da Stefano Grassi, che in proposito ha sottolineato che: *“L’obiettivo principale di quel programma di azione è stato quello di garantire che le attività nel settore del benessere degli animali “tenessero conto” della loro natura intersettoriale, delle loro dimensioni e dei loro valori europei ed internazionali, nonché della serie di competenze associate ed interconnesse che sono necessariamente coinvolte [...] individuando la necessità di un approccio coordinato ed olistico anche di questo tema, con il metodo della gradualità e del bilanciamento, di cui sono prova le azioni individuate”*²³⁰

Protezione dei suini

Protezione dei vitelli da macello

Custodia degli animali selvatici in giardini zoologici

- TRASPORTI

Benessere degli animali durante il trasporto

Criteri comunitari per i punti di sosta

- MACELLAZIONE

Convenzione europea per la protezione degli animali alla macellazione

Protezione degli animali durante l'abbattimento

- VARIE

Protezione degli animali da laboratorio

Cosmetici (a partire dal 2013)

Prodotti cosmetici (fino al 2013)

Divieto di commercializzare pellicce di gatti e di cani

Commercio dei prodotti derivati dalla foca

²³⁰ Grassi, Stefano, *La tutela degli animali nella prospettiva della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”*, in *Trattato di biodiritto. La questione Animale*, op. cit., pag. 317.

Se, da un lato, le determinazioni del Trattato di Lisbona si collocano ben al di là delle previsioni del diritto nazionale in materia di animali, e, in particolare, istituiscono quella soggettività giuridica che molti hanno rivendicato quale inevitabile punto di partenza per il riconoscimento di veri e propri diritti in capo ai non umani, dall'altro lato la disciplina comunitaria, proprio a partire dal suddetto piano quadriennale, non ha abbandonato il principio welfaristico.

La scelta del termine “benessere” nel piano dell'Unione Europea sottende il rifiuto del modello abolizionista, in favore, piuttosto, di una regolamentazione dell'utilizzo dei non umani, intesa a limitarne le sofferenze, pur non rinunciando a cessare le attività dispositive da parte degli umani.

Nel diritto italiano una prima ricaduta, concettualmente ascrivibile al Trattato di Lisbona, è ravvisabile nell'ordinanza del 16/7/09 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ha inteso intervenire in materia di *“affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti”*²³¹.

Come ha sottolineato Pisanò, *“si tratta di una norma che, pur essendo secondaria, pone*

²³¹ Art. 1 Ordinanza Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 16 luglio 2009. L'art. 2, b), prevede, tra l'altro, di *“evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza”*.

anche nel nostro ordinamento il problema della considerazione della soggettività degli animali. A differenza, infatti, di quanto disposto dalla L 189/2004 che tutela gli animali partendo, però, da un'ottica umana, l'ordinanza in parola ha come fulcro l'autonomo e specifico "benessere degli animali in quanto esseri senzienti"²³².

2.3 I rapporti tra umani e non umani nel diritto comparato

L'esperienza legislativa italiana in tema di animali non è isolata, ma si inserisce all'interno di un contesto, quale quello europeo e occidentale, che nel corso degli ultimi due secoli si è evoluto in maniera simile e che, nonostante le differenze normative – talora rilevanti – rispecchia il rapporto dell'uomo occidentale con l'animale.

Esaminare gli istituti giuridici stranieri fornisce più di uno spunto di riflessione sull'evoluzione storica del rapporto uomo-animale, consentendo pertanto di immaginare quali potranno essere i percorsi futuri e da quali riflessioni essi dovranno partire.

Benchè l'approccio alla materia mantenga una sorta di uniformità, non mancano talune peculiarità tutt'altro che trascurabili, attestanti le diverse tradizioni culturali, religiose e morali.

Se nel diritto applicato nelle nazioni del continente europeo pare ravvisabile una comune

²³² Pisanò, op. cit., pag. 84.

matrice teorica, che determina un approccio analogo, o perlomeno simile, alla “questione animale”, è invece nel confronto con gli istituti giuridici d’oltreoceano che si rinvengono le principali differenze, riconducibili verosimilmente a tre ordini di fattori: innanzi tutto una tradizione giuridica differente, anche rispetto a quella inglese dalla quale deriva, nonché una matrice culturale separata e, infine, i differenti rapporti tra economia e politica.

Il diritto francese

L’art. 521-1 del Code Pénal francese prevede che: “*Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende*”²³³ (il fatto di porre in essere, pubblicamente o meno, gravi abusi fisici o sessuali, o commettere un atto di crudeltà verso un animale domestico, o addomesticato, o tenuto in cattività, è punibile con due anni di reclusione e 30.000 euro d’ammenda, n.d.r.).

Perfino nel paragone con lo Zanardelli emerge la lacuna del codice francese, che omette di tutelare in qualsiasi modo gli animali selvatici, limitandosi invece a prendere in considerazione

233

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8460B46254C1EF9B9F76DECE7BF307D3.tpdjo17v_3?idSctionTA=LEGISCTA000006149860&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120313

soltanto quelli che, per qualsiasi motivo, sono detenuti dall'uomo: verosimilmente si tratta di una precisa scelta di politica legislativa, che intende rimettere agli individui umani la piena e libera disponibilità della fauna selvatica.

Fra le contravvenzioni, l'art. R654-1 annovera la condotta di maltrattamento nei confronti di animali, che si distingue dal delitto di cui sopra per la maggiore tenuità: si parla infatti di “*sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements*” (senza necessità, esercitare volontariamente maltrattamenti, pubblicamente o meno, n.d.r.). E' comunque esclusa l'applicabilità della norma in discorso nei casi di corride e combattimenti tra galli, ove questi siano manifestazione di “*tradizioni locali ininterrotte*”.

A differenza di quanto si riscontra nel codice penale italiano, la contestualizzazione all'interno del codice francese non offre alcun parametro di interpretazione utile, poiché gli istituti sono qualificati come fattispecie a sé stanti e non inserite all'interno di altre – più ampie – tutele, né sotto rubriche o titoli particolari atti a determinare la natura degli interessi tutelati.

Così come nella normativa italiana, non c'è alcuna previsione – esplicita o implicita – circa l'uso di animali a scopo alimentare: ci si potrebbe pertanto domandare se l'uccisione per tale scopo possa configurare quel *grave abuso*, idoneo come tale a far ravvisare la sussistenza della condotta vietata.

Se è vero che la norma in questione presenta notevole somiglianza con quella equivalente del diritto italiano, è pur vero che, a differenza di quest'ultimo legislatore, quello francese non ha previsto alcuna delle deroghe – quale l'uccisione a scopo alimentare – utilizzate in Italia per limitare l'ambito di applicazione della legge.

E' innegabile che in Francia l'emanazione dell'istituto di tutela degli animali non abbia determinato alcun divieto né limite all'utilizzo di non umani per finalità ludiche, alimentari, etc.: sembra pertanto doversi concludere che, pur in presenza di una legge che – a rigore testuale – sarebbe perfettamente applicabile a *qualsiasi* rapporto tra umani e non umani, la limitazione sia sottintesa e le deroghe addirittura date per scontate dal legislatore.

Il diritto spagnolo

La disciplina fondamentale in tema di tutela degli animali in Spagna è sancita dall'art. 337 del *Codigo Penal*: “*Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales*”²³⁴ (*chi maltratta crudelmente e*

²³⁴ <http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html>

ingiustamente animali domestici causandone la morte o provocandogli lesioni che gli cagionino una grave menomazione fisica sarà punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e l'interdizione speciale da uno a tre anni dall'esercizio di professione, ufficio o commercio connessi con gli animali, n.d.r.).

La norma spagnola a tutela degli animali si colloca nel capitolo IV, sotto la rubrica dedicata alla “*protezione della flora, della fauna e degli animali domestici*”, a sua volta inserita nel titolo XVI, “*delitti relativi all'ordine del territorio e alla protezione del patrimonio storico e ambientale*”: la scelta del legislatore, a differenza di quello italiano, è stata dunque di recepire il maltrattamento degli animali quale lesione non tanto del sentimento umano, quanto – piuttosto – del patrimonio naturale cui essi vengono ricondotti.

Neppure in questo caso si può ravvisare la costituzione di veri e propri diritti soggettivi in capo agli animali non umani, benchè la differente categorizzazione giuridica implichi un differente approccio, più aperto al riconoscimento di un valore intrinseco che prescinda dall'apprezzamento umano.

Il diritto inglese

Il diritto inglese, forte anche della maggiore stabilità politica degli ultimi secoli, ha continuamente aggiornato quelle norme in tema di tutela degli animali che risalgono agli albori del XIX secolo, attualizzandole e adeguandole ai tempi: risale al 1911 il “*Protection of animals*

act”, che ha subito notevoli modifiche nel 1968 e nel 1986²³⁵.

La legge inglese, fra quelle europee, è senz’altro la più analitica, elencando espressamente talune delle condotte sanzionate e distinguendo fra quelle di tipo commissivo e omissivo, oltre a spingersi fino all’attribuzione alle forze dell’ordine di specifici poteri di intervento, anche surrogatorio, per soccorrere o praticare l’eutanasia nei confronti di animali i cui padroni sono irreperibili, contrari o inerti.

La sezione 1 definisce i maltrattamenti: *“Cruelly beat, kick, ill-treat, over-ride, over-drive, over-load, torture, infuriate, or terrify any animal, or shall cause or procure, or, being the owner, permit any animal to be so used, or shall, by wantonly or unreasonably doing or omitting to do any act, or causing or procuring the commission or omission of any act, cause any unnecessary suffering, or, being the owner, permit any unnecessary suffering to be so caused to any animal”*²³⁶.

In questo caso, come nel codice francese o in quello tedesco, manca qualsiasi riferimento concettuale e la tutela degli animali è disciplinata autonomamente: non sembrerebbe corretto affermare che trovi accoglimento il sistema c.d. dei doveri indiretti, poiché in alcuni casi è

²³⁵ Nel 1968 è stato emanato il *“The agriculture (miscellaneous provisions) act”*, mentre nel 1986 è entrato in vigore l’*“Animals (scientific procedures) act”*, rispettivamente dedicati alle condizioni degli animali da allevamento e alla sperimentazione su animali.

²³⁶ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27>

addirittura previsto che l'autorità possa "scavalcare" il sentimento del proprietario dell'animale, ove sia considerato contrario all'interesse di quest'ultimo²³⁷.

Il limite principale della disciplina in esame è rappresentato probabilmente dall'ampio arbitrio sotteso al concetto di "*sofferenza non necessaria*", il cui apprezzamento è rimesso interamente al giudice in base a ciascun singolo caso: la prospettiva antropocentrica è comunque evidente, poiché è in *re ipsa* che il principio di necessità riguardi eminentemente interessi umani, oltre a presupporre una interpretazione soggettiva.

Neppure è dato collocare il *Protection of animals act* fra quelle leggi che improntano la tutela degli animali in quanto appartenenti alla natura e all'ecosistema, poiché la sezione 15 della norma (*Definitions*), dichiara espressamente che: "*The expression "animal" means any domestic or captive animal*", così escludendo qualsiasi salvaguardia della fauna selvatica.

La definizione potrebbe comunque includere gli animali "da macello", in quanto senz'altro nella condizione di cattività: a tal proposito il punto 3 a della stessa sezione 1 chiarisce che le previsioni della legge non si applicheranno "*to the commission or omission of any act in the course of the destruction, or the*

²³⁷ E' il caso dell'eutanasia coatta prevista nell'art. 11, ove è sancito che, ove l'animale sia sofferente e non curabile: "*If the owner is absent or refuses to consent to the destruction of the animal [...] it shall be lawful for the police constable, without the consent of the owner, to slaughter the animal*"

preparation for destruction, of any animal as food for mankind, unless such destruction or such preparation was accompanied by the infliction of unnecessary suffering”²³⁸.

Anche in questo caso, come nella L 189/04, è la stessa norma a prevedere le deroghe e, in particolare, quella che consente l’attività di soppressione sistematizzata a scopo alimentare.

Le forme di vita selvatiche sono tutelate nel diritto inglese attraverso il *Wildlife and Countryside Act* del 1981, che alla sezione 9 sancisce: “*If any person intentionally or recklessly kills, injures or takes any wild animal included in schedule 5, he shall be guilty of an offence*” (chiunque, intenzionalmente o per negligenza uccida, ferisca o raccolga qualsiasi animale selvatico incluso nella lista 5, sarà colpevole di un reato, n.d.r.).

La differenza fra la tutela degli animali selvatici e quelli domestici pare affondare le radici nelle origini storico-sociali della prima, la cui formulazione originaria risale al 1822 e l’estrema specificità delle condotte lesive enumerate riporta giusto a quegli abusi cui erano normalmente esposti gli animali nel contesto urbano.

La portata della disciplina normativa inglese, nonché il numero e l’estensione delle tutele apprestate e l’assenza di preclusioni

²³⁸ “*All’azione od omissione di alcuna condotta nel corso della distruzione, o della preparazione per la distruzione, di alcun animale come cibo per il genere umano, eccetto che tale distruzione o preparazione sia stata accompagnata dall’infliczione di sofferenza non necessaria*”, n.d.r.

concettuali, quali la limitazione al sentimento umano, anziché all'utilità ecologica dei non umani, la rendono quella più aperta al riconoscimento di veri e propri diritti animali, tanto da aver dovuto prevedere una apposita deroga onde consentire la macellazione.

Il diritto tedesco

La legislazione tedesca ha apprestato un vero e proprio apparato normativo dedicato agli animali non umani e denominato *Tierschutzgesetz*²³⁹: in questo *corpus*, costituito da 22 articoli, sono disciplinati in modo unitario tutti gli aspetti fondamentali dei rapporti interspecie, compreso l'apparato sanzionatorio nel caso di violazioni.

L'art. 1 definisce questioni quali il benessere e i maltrattamenti umani in modo analogo alla L 189/04, riconoscendo gli animali come creature viventi e, in quanto tali, passibili di sperimentare il benessere²⁴⁰.

Ciò che distingue nettamente la norma tedesca da quella italiana è l'articolazione della prima, che contempla espressamente gli obblighi nei confronti dei differenti rapporti umani-non

²³⁹ <http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html>

²⁴⁰ In questo caso manca una vera e propria connotazione giuridica dell'animale non umano quale titolare di rapporti giuridicamente rilevanti e, segnatamente, di diritti; tuttavia sembra essere stata praticata una sorta di *media via*, che, pur non accostandosi alla questione filosofica della natura di res o di soggetto dell'animale non umano, riconosce che, all'atto pratico, tra animale e cosa c'è una sostanziale differenza.

umani, esaminando specificamente il trattamento obbligatorio nel caso di allevamento (artt. 2-3 e 11-12), di abbattimento (artt. 4-4b), di operazioni chirurgiche (artt. 5-6a), della sperimentazione (artt. 7-9bis), nonché aspetti quali la riproduzione, la salvaguardia e gli interventi per la tutela degli animali, mentre gli artt. 17 e seguenti recano l'apparato sanzionatorio, che contempla sia la reclusione che la multa in caso di uccisione o maltrattamento.

A *latere* della disciplina penale di cui al Tiereschutzgesetz si colloca quella civilistica del BGB²⁴¹, il cui art. 90° afferma testualmente: “*Gli animali non sono cose*”, benchè il secondo comma della norma precisi che “*salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali*”²⁴².

Le leggi tedesche in materia di animali non umani rappresentano una sorta di ponte ideale tra le posizioni giuridiche dell'Europa continentale e quelle inglesi; infatti, analogamente a queste ultime, si è scelto di apprestare una disciplina onnicomprensiva, che prenda in considerazione specifici rapporti, disciplinandoli. D'altronde è evidente che il legislatore tedesco si è confrontato con la concezione giuridica, tipica

²⁴¹ BGB è l'acronimo di *Bürgerliches Gesetzbuch*, cioè il codice civile tedesco. Tale norma è stata introdotta a seguito della modifica legislativa del 1990 ed è, pertanto, anteriore rispetto alla successiva costituzionalizzazione della tutela degli animali non umani (vd. *infra*, § 2.3).

²⁴² Francavilla, *op. cit.*, pag. 838.

dell'Europa continentale, che pone dinanzi alla tradizionale dicotomia: res/soggetto.

E' pur vero che il BGB, negando la qualifica di semplici cose, ha tuttavia ommesso di collocare in modo organico gli animali nel quadro giuridico, rappresentando quella che – nei fatti – potrebbe rappresentare una sorta di terza via, alternativa sia a quella delle persone che a quella delle cose: si tratta forse di ciò che Varner aveva descritto come la categoria delle *quasi persone*²⁴³? In verità nel caso in esame sarebbe senz'altro più calzante la terza categoria varneriana, cioè quella degli esseri meramente senzienti; tuttavia ci si potrebbe domandare perfino se così sia, poiché la norma tedesca omette qualsiasi definizione inclusiva, limitandosi ad una esclusiva che, appunto, afferma cosa gli animali “non” sono, senza però spingersi fino a determinare “cosa” (o “chi”)siano.

Il diritto statunitense

Si è visto come la prima tutela giuridica degli animali sia nata negli Stati Uniti quasi quattro secoli fa: sarebbe dunque lecito ritenere che la legislazione di quel Paese possa essere la più avanzata in materia o che, perlomeno, possa offrire interessanti spunti di riflessione quanto al riconoscimento di veri e propri diritti degli animali.

Gli U.S.A. sono una federazione di stati, all'interno della quale ciascuno di essi ha

²⁴³ Cfr. *supra*, § 1.2.

mantenuto una rilevante potestà legislativa in molte materie: la tutela degli animali non fa eccezione e, infatti, l'unica norma federale (dunque comune a tutti gli stati) che disciplina il trattamento degli animali nell'ambito della ricerca, degli spettacoli, del trasporto e del commercio, è l'*Animal Welfare Act*²⁴⁴, emanato nel 1966 e successivamente modificato e integrato varie volte (l'ultima nel 2010), unitamente all'*Animal Welfare Regulations*²⁴⁵.

Già il titolo, con riferimento al benessere (*welfare*), rimanda alla nota contrapposizione fra la tutela basata sui diritti e quella delle semplici concessioni, portando a concludere per l'appartenenza a quest'ultima categoria.

Il testo normativo è estremamente complesso e intende fornire gli standard minimi di trattamento relativi a specifiche attività umane condotte su/con animali, mentre non c'è alcuna correlazione con la repressione dei fenomeni di maltrattamento che, invece, è al centro delle norme europee sopra viste.

Nessun riferimento al vegetarianismo, né diretto né indiretto, può essere rinvenuto nelle leggi federali americane, mentre lo *Humane Methods of Slaughter Act*²⁴⁶ è volto a disciplinare

²⁴⁴ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009-title7/pdf/USCODE-2009-title7-chap54.pdf>

²⁴⁵ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title9-vol1/pdf/CFR-2009-title9-vol1-chapI-subchapA.pdf>

²⁴⁶

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/usc.cgi?ACTION=RETRIEVE&FILE=\\$\\$xa\\$\\$busc7.wais&start=6283691&SI ZE=5930&TYPE=TEXT](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/usc.cgi?ACTION=RETRIEVE&FILE=$$xa$$busc7.wais&start=6283691&SI ZE=5930&TYPE=TEXT)

proprio la macellazione con metodi “umanitari”, sulla base del principio espresso nella sezione 1901: *“The Congress finds that the use of humane methods in the slaughter of livestock prevents needless suffering; results in safer and better working conditions for persons engaged in the slaughtering industry; brings about improvement of products and economies in slaughtering operations; and produces other benefits for producers, processors, and consumers which tend to expedite an orderly flow of livestock and livestock products in interstate and foreign commerce”*²⁴⁷.

Anche nel diritto Americano le norme a tutela degli animali sono contenute nel codice penale e, poichè ciascuno stato ha la potestà legislativa in materia, ognuno di essi ha adottato una disciplina differente e autonoma, talora estremamente variegata.

La California rappresenta un esempio di legislazione, in ambito statunitense, all'avanguardia nel campo dei diritti animali: qui è stata apprestata una tutela alquanto articolata,

²⁴⁷ “Il Congresso ritiene che l'uso di metodi umanitari nella macellazione di animali eviti inutili sofferenze; risultati più sicuri e migliori condizioni di lavoro per le persone impegnate nel settore della macellazione, determini un miglioramento dei prodotti e nell'economicità delle operazioni di macellazione, e produca altri benefici per i produttori, trasformatori e consumatori che tenda a velocizzare un flusso ordinato di animali e di prodotti animali nel commercio interstatale ed estero” (trad. a cura dell'autore).

contenuta nei paragrafi 596, 597 e seguenti del codice penale²⁴⁸.

Il § 597 sancisce i divieti: *“every person who maliciously and intentionally maims, mutilates, tortures, or wounds a living animal, or maliciously and intentionally kills an animal, is guilty of an offense”*²⁴⁹.

Il successivo § 599b, chiarisce quali siano i soggetti tutelati e l’interpretazione dei termini adoperati: *“every dumb creature; the words “torment,” “torture,” and “cruelty” include every act, omission, or neglect whereby unnecessary or unjustifiable physical pain or suffering is caused or permitted”*²⁵⁰.

Particolarmente originale è la definizione dei soggetti tutelati, come “tutte le creature prive di parola”, che rappresenta un *unicum* rispetto al panorama normativo europeo, atto a ricomprendere al suo interno qualsiasi forma di vita animale e lungi dal limitarsi ad animali domestici/selvatici.

Il riferimento ai patimenti morali, oltre a quelli fisici, sembra deporre a favore di un’interpretazione più incline ai doveri diretti

²⁴⁸ <http://aldf.org/downloads/APL6E-CA.pdf>

²⁴⁹ *“Chiunque cagioni volontariamente e deliberatamente menomazioni, mutilazioni, torture o ferrite ad animali viventi, o volontariamente e deliberatamente uccida un animale, è colpevole di un reato”*, n.d.r.

²⁵⁰ *“Ogni creatura priva di parola; le parole “tormento”, “tortura” e “crudelmente” includono qualsiasi azione, omissione o negligenza che cagionino o permettano dolore fisico o sofferenza non necessari e ingiustificabil”i*, n.d.r.

anziché a quelli indiretti, riconoscendo la soggettività degli animali non umani.

Manca altresì qualsiasi riferimento al criterio della necessità e anche tale omissione sembra sottendere una scelta del legislatore incline ad una teorica equiparazione tra gli interessi degli animali umani e non umani.

Una volta riconosciuto un diritto autonomo degli animali alla vita e all'incolumità, in mancanza di interessi antagonisti sovraordinati e dell'esimente rappresentata dal c.d. criterio della "necessità", si potrebbe argomentare circa la questione del vegetarianismo quale obbligo; tuttavia, anche in questo caso, si rinviene una deroga espressa nei confronti dell'uccisione a scopo alimentare (§ 599): *"No part of this title shall be construed as interfering with any of the laws of this state known as the "game laws," or any laws for or against the destruction of certain birds, nor must this title be construed as interfering with the right to destroy any venomous reptile, or any animal known as dangerous to life, limb, or property, or to interfere with the right to kill all animals used for food, or with properly conducted scientific experiments or investigations performed under the authority of the faculty of a regularly incorporated medical college or university of this state"*.

In conclusione il regime giuridico degli animali non umani negli Stati Uniti, benchè ampiamente rimesso alla legislazione dei singoli stati, presenta in generale notevoli differenze formali rispetto alla formulazione delle norme

europee disciplinanti la medesima materia; tuttavia tali differenze, sotto il profilo pratico, passano in secondo piano rispetto alle analogie: tutti gli ordinamenti occidentali si dimostrano inclini al riconoscimento di un trattamento degli animali non umani che, ammettendone a tutti gli effetti lo sfruttamento economico, tende a bandire quelli che vengono definiti maltrattamenti, accostando a tale definizione il concetto di necessità²⁵¹.

2.4 Diritti animali e Costituzione

L'obiettivo di costituzionalizzare i diritti animali e, dunque, riconoscere loro diritti fondamentali inalienabili e non derogabili neppure attraverso leggi, in quanto tali aventi rango inferiore, è stato già da tempo perseguito dai fautori dell'animalismo e, per esempio, in Italia, dalla LAV: già nel 1997, infatti, era stata avviata una campagna di raccolta firme per supportare tale richiesta²⁵².

²⁵¹ Sul concetto di necessità si dibatte ampiamente; in particolare i fautori dei diritti degli animali, quali Regan e Francione (ma sotto molti profili perfino Singer) contestano la reale sussistenza dello stato di necessità quanto a qualsiasi forma di sfruttamento dei non umani, a partire da quello per finalità alimentari. Il concetto adottato dai legislatori occidentali e ampiamente recepito nel diritto sembra ispirarsi, più che al principio giuridico dello stato di necessità (cioè di *non evitabilità*), ad un criterio di ispirazione sociale, orientato in base alla percezione del sentire collettivo medio.

²⁵² La campagna di raccolta firme era stata condotta a fini di supporto per la presentazione del progetto di legge che, comunque, avrebbe avuto origine parlamentare e non già popolare: lo scopo era, insomma, quello di appoggiare politicamente l'adesione di

Il primo tentativo di dare seguito alle istanze animaliste e, quindi, costituzionalizzare i diritti degli animali non umani, ha trovato spazio in Parlamento il 18 marzo 1998, allorchè il deputato Annamaria Procacci ha depositato il progetto di legge n. 4690, volto a modificare l'art. 9 della Costituzione, che attualmente recita:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, aggiungendo al comma II la seguente previsione: *“Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.*

*La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza”*²⁵³.

La proposta è rimasta tuttavia priva di riscontro fino allo scadere della legislatura e, quindi, è stata ripresentata quasi invariata il 12 giugno 2001 su iniziativa del deputato Carla Rocchi²⁵⁴.

Particolarmente interessante è la relazione introduttiva che ha accompagnato l’atto parlamentare e che esordiva così: *“Chi, anzi,*

parlamentari, rappresentando loro la fondatezza nell’opinione pubblica della riforma proposta.

²⁵³

http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk5000/articola/4690.htm

²⁵⁴ <http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/14128.htm>

cosa sono per noi gli animali? Sono cibo, amici, parassiti, portatori di malattie, mezzi di lavoro, fonte di godimento estetico, mezzi di divertimento, risorse «rinnovabili», produttori di alimenti, predatori, oggetto di ricerca con terapeuti, fonti di materie prime ed altro ancora”. Non può sfuggire che il primo riferimento al rapporto uomo-animale riguarda proprio l'alimentazione (animale = cibo): è insomma evidente l'intenzione del legislatore di incidere su questo fenomeno, garantendo che la sfera del diritto dell'individuo (umano) finisca allorchè inizia quella di qualsiasi animale non umano.

Ancora, nel preambolo si legge che: *“La società ha riconosciuto l'esigenza di proteggere in modo particolare gli individui più indifesi. Così il comune sentimento si rivolge alla loro tutela tanto più quanto più grande si rivela la difficoltà oggettiva a far valere i propri diritti. Se tale ottica è ritenuta significativa, è legittimo estenderla a qualunque titolare di diritti, indipendentemente dal gruppo, razza o specie di appartenenza”.*

Emerge implicitamente il riferimento all'antispecismo: alla stregua di questo principio, considerata la mancanza di mezzi di autotutela degli animali non umani, graverebbe sull'uomo un dovere di apprestare la medesima disciplina legislativa di tutela che nel corso della storia è stata rivolta alle minoranze e ai più deboli o disagiati.

Il principio costituzionale cui la proposta di modifica fa riferimento è quello della solidarietà,

che trova accoglimento già nell'art. 2 della Costituzione e che fa riferimento ai “*diritti inviolabili dell'uomo*”. A tal proposito è forse lecito domandarsi se la cennata proposta di modifica dell'art. 9 non presupponga una analoga revisione dell'art. 2: d'altronde non si può omettere di rilevare che l'art. 9 riguarda la tutela del paesaggio e non già i c.d. “*diritti fondamentali dell'individuo*”²⁵⁵.

Le ragioni in base alle quali si è ritenuto opportuno inserire *sub* art. 9 la tutela degli animali discendono essenzialmente dall'interpretazione giurisprudenziale che nel corso degli anni ha esteso l'applicazione della norma, fino a ricomprendervi ecologia e ambiente.

Sulla scorta di quanto sopra, con le sentenze nn. 151 e 153 del 1986, la Corte Costituzionale ha sancito che l'ambiente rappresenta un valore di rilevanza fondamentale e che gode, appunto, di rilevanza costituzionale: in quest'ottica gli animali sarebbero dunque

²⁵⁵ Se è vero che sotto il profilo pratico l'inserimento della modifica *sub* art. 9 o *sub* art. 2 non determinerebbe alcun cambiamento, è tuttavia necessario rilevare che il contesto attuale dell'art. 9 non pare congruo rispetto alle finalità perseguite dalla cennata proposta di riforma costituzionale, che non intenderebbe ricondurre la tutela dei non umani a quella dell'ambiente, bensì istituire una vera e propria soggettività nei loro confronti. Attualmente è l'art. 2 della costituzione che, riconoscendo i diritti inviolabili, vincola tale riconoscimento ai soli esponenti della specie umana: intervenire su tale formulazione implicherebbe la parificazione concettuale delle specie.

considerati quale estensione naturale del concetto di ambiente, natura ed ecosistema²⁵⁶.

La proposta di legge costituzionale n. 4429 presentata il 28 ottobre 2003 alla Camera rappresenta un esempio delle istanze di riforma dell'art. 9 di impronta ambientalista: in questa formulazione, infatti, non c'è alcun riferimento espresso agli animali, bensì *“alla difesa della biodiversità, dell'equilibrio degli ecosistemi e dei cicli idrogeologici, considerati beni comuni*

²⁵⁶ Così si è pronunciata la Corte Costituzionale: *“Il carattere di grande riforma economico-sociale non dipende dalla qualificazione che ne dia una qualche autorità o da quella che la normativa dia a se medesima, ma dalla sua obiettiva natura, accertabile dalla Corte; tale carattere è del tutto evidente nella nuova concezione della tutela paesaggistica che sta a base della disciplina adottata con la legge 8 agosto 1985, n. 431, per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, la cui scelta di fondo è costituita dalla primarietà del valore estetico-culturale, assunto come insuscettibile di essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici, e, perciò, capace di influire profondamente sull'ordine economico-sociale. Non osta al riconoscimento dell'anzidetto carattere la collocazione formale delle disposizioni impugnate; né la (asserita) non "definitività" della normativa in discorso, dal momento che essa introduce risolutamente una linea di tendenza dell'ordinamento, per di più attuativa di un precetto costituzionale e profondamente avvertita nella coscienza sociale (il che non esclude - per l'evidente carattere minimale della tutela paesistica ex lege n. 431 del 1985 - più incisivi o avanzati, purché consoni, interventi dell'autonomia regionale speciale). Va perciò respinta la censura di violazione di competenze regionali esclusive, mossa alla legge suddetta, in base all'assunto che le disposizioni di essa circa gli elenchi dei beni sottoposti a vincolo e relative modalità di gestione, non costituirebbero, malgrado la definizione data in tal senso dall'art. 2, norme fondamentali di riforma economico-sociali”*.

*dell'umanità*²⁵⁷. Si tratta, insomma, di una forma di tutela dell'uomo *attraverso* l'ambiente: in tal senso, dunque, la modifica in oggetto rappresenterebbe un recepimento formale di quanto la giurisprudenza costituzionale ha già da tempo affermato per via interpretativa.

D'altronde, poiché le tutele penali nei confronti degli animali, apprestate e ribadite anche con la Legge 473/93 e la Legge 189/04, sono collocate rispettivamente fra le “*contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*” e fra i “*delitti contro il sentimento per gli animali*”, una riforma costituzionale atta ad istituire un vero e proprio diritto autonomo in capo ai non umani dovrebbe recare fra le conseguenze anche la modifica di tali norme, sia nel contenuto che nella collocazione all'interno del Codice²⁵⁸.

In una differente prospettiva si collocano le altre proposte di modifica dell'art. 9 della Costituzione che sono state formulate negli ultimi quindici anni e che sono improntate alla

²⁵⁷ http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk4500/articolo/4429.htm

²⁵⁸ Una simile transizione segnerebbe il passaggio dal regime attualmente consolidato a livello legislativo, dei doveri indiretti, a quello, teorizzato specie da Regan e Francione, dei doveri diretti nei confronti dei non umani quali titolari di soggettività giuridica. Il recepimento di simili principi all'interno della disciplina penale potrebbe determinare l'abolizione delle deroghe attualmente previste alla L 189/04, benchè ciò non sia astrattamente prevedibile né come implicazione automatica, né come verosimile modifica ulteriore.

tutela dell'ambiente in quanto interesse umano indiretto²⁵⁹.

Con la fine della XIV legislatura tutte le proposte di riforma dell'art. 9 della Costituzione sono cadute e il testo di riferimento per quanto concerne la tutela degli animali è quello presentato il 29 aprile 2008 dal senatore Oskar Peterlini, che chiede la modifica del secondo comma attualmente vigente con il seguente: *“Tutela la flora, la fauna, il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Promuove il rispetto degli animali e la tutela della loro dignità”*.

Questa formulazione aggiunge al principio del rispetto anche quello della *tutela della dignità*: si tratta di un rafforzamento della tutela, che introduce un ulteriore parametro per la valutazione della condotta umana nei confronti degli animali.

Ad una prima analisi si potrebbe sostenere che la tutela della dignità rappresenta un concetto già contenuto in quello del rispetto, o perlomeno

²⁵⁹ Una formulazione dell'art. 9 intermedia, avanzata nel 2004 e che oggi apparirebbe più verosimilmente accoglibile dal legislatore, recita: *“La Repubblica tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali”*. Nel testo di cui sopra la prospettiva e gli interessi tutelati sono eminentemente quelli umani, compresi quelli futuri, riferiti appunto alle generazioni (umane) successive: si rinviene peraltro un riferimento al rispetto degli animali che nella sua formulazione è sufficientemente generico da non determinare automaticamente alcuna delle suddette conseguenze.

da esso desumibile per via interpretativa: in questo senso rappresenterebbe comunque una utile specificazione, mentre resta da vedere se la locuzione abbia altresì qualche ricaduta pratica nell'applicazione del precetto.

Assumendo il significato del termine *dignità* come: “*Condizione di nobiltà morale in cui l'uomo è posto dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità, dalla sua stessa natura di uomo, e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e ch'egli deve a sé stesso*”²⁶⁰, si può rilevare che nella proposta di riforma per estensione il termine viene adoperato anche con riferimento a soggetti non umani, ascrivendo loro un valore intrinseco ritenuto meritevole di rispetto e analogo a quello degli umani²⁶¹.

Dunque la bozza di legge costituzionale intenderebbe allo stesso tempo riconoscere agli animali non umani dignità propria e tutelarla, rispetto alle ingerenze dell'uomo stesso, mediante l'adozione di tutte le misure idonee a

²⁶⁰ <http://www.treccani.it/vocabolario/dignita/>

²⁶¹ Un parallelo può essere effettuato con riferimento alla c.d. “dignità dello stato”, che rappresenta un'espressione figurata invalsa anche in ambito giuridico, con la quale non si è inteso attribuire all'organizzazione statale una vera e propria collocazione giuridica assistita da norme di tutela e protezione, bensì attribuire una rilevanza concettuale a ciò che si è inteso elevare a valore di massima. L'ispirazione concettuale del termine “dignità” è evidente nel raffronto con l'espressione di una vera e propria soggettività giuridica, che, come tale, rappresenterebbe altresì l'unico fondamento che nell'ambito normativo potrebbe giustificare e rendere ammissibile il recepimento del concetto, astratto, di “dignità”.

evitare che il loro valore intrinseco venga sminuito.

Pare quindi che l'inserzione del principio di dignità animale sia di per sé sufficiente (almeno potenzialmente) a consentire il riscatto di quei diritti animali che la collocazione nell'ambito della tutela dell'ambiente sembrava aver precluso.

Nella relazione introduttiva si legge che: *“La consapevolezza che gli animali sono soggetti verso i quali l'umanità rivolge maggiore attenzione per un cammino comune sempre più solidale, di rispetto e di tutela della dignità, coinvolge sempre maggiori porzioni dell'opinione pubblica. Prenderne atto è un dovere che trova nella modifica costituzionale che proponiamo un punto alto e che accomuna principi etici e principi ecologici nella tutela della fauna selvatica e degli animali domestici”*²⁶².

In questo caso l'attenzione del legislatore si colloca essenzialmente sul valore intrinseco degli animali, anziché sulla loro utilità nell'ecosistema o, in generale, sul valore della biodiversità²⁶³.

Si tratta di un indubbio passo avanti nel riconoscere la soggettività degli animali e, quindi, nell'apprestarne la tutela per ciascun

262

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00301990.pdf>

²⁶³ Analogamente a quanto avvenuto con le proposte di legge del 1998 e del 2001, anche in questo caso nei confronti degli animali non umani è stata adottata la teoria dei doveri diretti, poiché il valore intrinseco di questi ultimi è riconosciuto quale fonte stessa delle limitazioni e degli obblighi di condotta degli umani.

individuo in sé e per sé, cioè non soltanto in quanto rappresentante di una “specie” (magari a rischio), né tantomeno per la sua utilità rispetto all’uomo.

E’ evidente che l’introduzione del vegetarianismo quale vero e proprio dovere nei confronti degli animali non umani può discendere esclusivamente (o quasi) dall’affermazione dei diritti soggettivi in capo alle altre specie ed, altresì, che tale dovere vi sarebbe automaticamente sotteso.

Taluni costituzionalisti hanno manifestato scetticismo circa la possibilità di inserire nella Carta Costituzionale i diritti animali: *“La compressione di diritti umani può costituzionalmente configurarsi solamente qualora essa risulti necessaria alla realizzazione di altri diritti umani o di interessi pubblici, correlati ai primi. Con una battuta, ritenere che il costituzionalismo sia incompatibile con la derattizzazione in quanto misura lesiva del diritto alla vita dei topi, sarebbe affermazione risibile, che nessun giurista ardirebbe avanzare. Si deve perciò concludere che il costituzionalismo conduca sì alla configurazione di diritti degli animali, ma non in termini tali da comportare uno status costituzionale di parità fra specie umana e altre”*²⁶⁴.

²⁶⁴ Gemma, Gladio, *Costituzione e tutela degli animali*, 27/4/04, articolo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/old_pdf/803.pdf

Questa prospettiva, che tenta di equiparare a livello costituzionale i diritti animali a quelli umani, appare retorica e, di per sé, poco persuasiva: come anche Bobbio ha sottolineato, infatti, l'attribuzione di diritti differenti da quelli esclusivamente umani, potrebbe trovare collocazione anche nell'alveo di un sistema di valori. Valori che sono sempre di provenienza umana, in quanto espressione di una diffusa volontà²⁶⁵.

Infatti gli animali non possono formalmente partecipare alla stipulazione di un contratto, è pur vero che non sono loro ad avanzare rivendicazioni nei confronti dell'uomo, bensì il contrario: sono infatti gli esseri umani a rivendicare, per esempio, il diritto a nutrirsi di animali o di cacciarli per intrattenimento, mentre in questo non c'è alcuna corrispettività.

Il presupposto fondamentale di qualsiasi Carta Costituzionale è nel riconoscimento dei principi di uguaglianza, reciprocità, pari dignità: al più tali documenti hanno perpetuato usanze discriminatorie, ma non ne hanno mai instaurate di nuove o ampliato quelle esistenti. Si pensi al diritto di voto: la sua estensione è avvenuta

²⁶⁵ Considerato che la *potestas* esercitata dal Costituente, al pari di quella del legislatore, non è assoluta e illimitata, ma discende dal contratto sociale e poggia esclusivamente sul consenso che i consociati riconoscono all'autorità, consentendo a subire, da un lato, limitazioni dei propri diritti, in cambio di tutela dall'altro lato, le teorie contrattualiste affermano l'irragionevolezza dei diritti animali, in quanto questi ultimi non sarebbero in grado di aderire al c.d. contratto sociale (cfr. *supra*, 1.1).

gradualmente, ma sempre attraverso formulazioni di tipo positivo, intese ad ampliare l'applicazione dell'istituto (per censo, genere, etc.) e mai – per contro – restringendola.

La riforma costituzionale tedesca del 2002

Mentre in Italia prosegue il dibattito circa l'ammissibilità di norme che hanno per oggetto gli interessi degli animali non umani a livello costituzionale, alcuni paesi hanno già adottato nelle proprie Carte Fondamentali simili istituti.

Il 26 luglio 2002 in Germania è stata approvata la riforma della *Grundgesetz*²⁶⁶, che ha determinato una nuova formulazione dell'articolo 20a, volta ad introdurre la tutela degli animali fra i principi fondamentali: *“Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung”*²⁶⁷.

L'intervento legislativo è consistito nell'aggiunta dei termini *“und die Tiere”* (e gli animali) al novero delle tutele previste in nome

²⁶⁶ Letteralmente traducibile come “Carta fondamentale”, la *Grundgesetz* è la Costituzione tedesca.

²⁶⁷ Trad.: *“Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto) (n.d.r.)”*.

delle generazioni future: la formulazione è stata ripresa in alcuni dei progetti di legge costituzionale italiani sopra visti²⁶⁸.

L'affermazione dell'art. 20a, recante l'obbligo di "tutela" da parte dello Stato, non introduce alcun parametro assoluto e impassibile di interpretazione, ma, al contrario, rimette all'interprete la definizione di "tutela".

La riforma tedesca affonda le sue radici nella prima metà degli anni '90 del secolo scorso: già nel 1994 e, successivamente, nel 1997 e nel 2000, infatti, si era tentato di introdurre la modifica, ma l'opposizione dei partiti del Centro aveva vanificato i tentativi. Sulla svolta del 2002 ha pesato il confronto socioculturale, messo alla prova dalla sentenza della Corte Costituzionale che aveva riconosciuto alla comunità islamica il diritto di effettuare la macellazione rituale in deroga alle vigenti norme di legge.

All'atto pratico l'interpretazione del concetto di "tutela" dei non umani in Germania pare del tutto equiparabile a quella di cui alla definizione italiana *ex* L. 189/04, rimessa cioè al sentire sociale medio: le attività connesse con l'uso dei non umani da parte degli umani non sono infatti cessate, ma, semmai, sono state regolamentate e talora limitate in modo analogo a quanto avviene in Italia.

²⁶⁸ In Germania, già prima della riforma in esame, vigeva una specifica normativa dedicata al benessere degli animali, denominata *Tierschutzgesetz* (cfr. *supra*, 2.2).

La riforma costituzionale svizzera del 1973

Se la *Grundgesetz* ha adottato una formulazione di massima dei diritti animali, al contrario la Costituzione federale della Confederazione Svizzera ha optato per una disciplina specifica (risalente al 1973), contenuta negli artt. 79 e 80, rispettivamente intitolati “*Pesca e caccia*” e “*Protezione degli animali*”. L’art. 79 prevede che: “*La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli*”, mentre l’art. 80 recita: “*La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali. 3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione*”.

Rispetto all’istituto tedesco la norma costituzionale elvetica sembra più affine alle norme di legge di tutela dei non umani esaminate in precedenza e vigenti in molti paesi europei.

Anche in questo caso è affermata la teoria dei doveri indiretti, poiché i non umani non assurgono al rango di persone, né di soggetti giuridici: a differenza di quanto sancito con il Trattato di Lisbona, non c’è alcun riferimento teorico all’elevazione degli animali rispetto alla condizione di oggetti anziché soggetti.

Con l'uso del termine "protezione" è implicita l'adesione al sistema welfaristico, peraltro confermata anche dal regime adottato, che, pur facendo riferimento all'importanza della biodiversità e della preservazione della fauna, non contiene alcun rinvio concettuale alla rilevanza dei singoli esemplari in qualità di titolari di diritti.

La scelta svizzera sembra presentare notevoli analogie con la proposta di legge costituzionale n. 4429/03: in entrambi i casi gli animali trovano collocazione in quanto appartenenti all'ecosistema, anziché quali individui; per contro, mentre nella proposta italiana si fa riferimento espresso al diritto delle generazioni future, la costituzione svizzera non si spinge fino a individuarne il fondamento (e dunque la *ratio legis*).

La costituzione elvetica contiene anche una delega di funzioni, che assume una particolare importanza in quale strumento effettivo per la definizione delle competenze, e, quindi, della responsabilità sottese a qualsiasi intervento (od omissione).

Il recepimento a livello costituzionale degli animali non umani, di per sé, non implica l'attribuzione di alcun diritto, né della soggettività giuridica: come si è appurato dal confronto tra proposte di riforma italiane e dagli ordinamenti stranieri, vi sono diverse strade – parimenti percorribili – atte a includere gli animali nel dettato costituzionale.

Quali sono le principali differenze fra le scelte di cui sopra, è a questo punto chiaro: le due

correnti principali, contrapposte tra loro, sono quella della tutela degli animali per se stessi e quella, antitetica, degli animali in quanto parte dell'ecosistema e/o nell'interesse degli umani (eventualmente con riferimento alle generazioni future).

Dall'esperienza, sia pur breve, della costituzione svizzera, così come di quella tedesca, pare potersi concludere che non vi sia alcun nesso diretto né predeterminato tra l'attribuzione di una rilevanza costituzionale ai non umani e gli interventi legislativi: verosimilmente entrambi i fenomeni giuridici avanzano di pari passo, recependo e trasferendo nel diritto il sentire sociale diffuso.

Per ora parrebbe che la costituzionalizzazione delle questioni animali rivesta un ruolo eminentemente ideologico e di principio, mentre sarebbe difficile affermare che ciò sia necessario al fine di realizzare una compiuta tutela giuridica, poiché anche lo studio comparato delle leggi in materia non induce a ravvisare particolari differenze fra i paesi occidentali che hanno effettuato scelte differenti in proposito.

3. IL DIRITTO ALLA VITA DEI NON UMANI E IL VEGETARISMO NEL DIRITTO POSITIVO

3.1 La Giurisprudenza

Tutti i massimi esponenti filosofici dell'animalismo, che abbiano o meno rivendicato il riconoscimento di veri e propri diritti in capo ai non umani, si sono dimostrati concordi sulla questione alimentare, considerando imperativo assumere una dieta vegetariana/vegana²⁶⁹.

Al contrario, sotto il profilo giuridico si può affermare di essere agli albori della questione, ben lungi dal consolidamento di qualsiasi orientamento, nonché – come ovvio – in assenza di produzione normativa.

Il fenomeno vegetarianismo coinvolge una moltitudine di rapporti sociali e giuridici, nonché gli interessi di singoli e quelli di associazioni, società, istituzioni, etc.; le pronunce giurisdizionali o di particolari organi/istituzioni

²⁶⁹ Al di là delle molteplici argomentazioni esaminate nei precedenti capitoli, i filosofi animalisti si sono dimostrati concordi sul fatto che il diritto a non soffrire meriti rispetto e che ciò sia incompatibile con qualsiasi forma di allevamento intensivo. Per quanto la filosofia singeriana sia stata tacciata, *in primis* da Regan e Francione, di rendere astrattamente giustificabile il consumo di carne da allevamento estensivo, è comunque lo stesso Singer ad aver costantemente ribadito la propria posizione in proposito, deprecando a priori l'uso di animali a scopo alimentare.

riguardano dunque una casistica molto eterogenea.

In particolare nel mondo occidentale le questioni giuridiche attorno al vegetarianismo culminate nelle aule di giustizia fino ad ora hanno riguardato essenzialmente due tipi di rapporti:

- genitori-figli;
- acquirente-venditore.

Questioni del primo tipo discendono spesso dal disaccordo tra genitori circa l'alimentazione dei figli comuni, ovvero da contestazioni esterne circa l'adeguatezza di tale alimentazione per i bambini.

I casi del secondo tipo sono diffusi nell'ambito della ristorazione e si possono ascrivere o a colpa o a dolo: in entrambi i casi la controversia discende dalla omessa, oppure erronea o inidonea informazione circa i prodotti presenti nelle pietanze offerte per il consumo.

Se per le controversie familiari l'Italia e l'Europa in generale offrono diversi precedenti, sembra invece che soltanto negli Stati Uniti si siano finora verificati casi rilevanti, perlomeno sfociati in veri e propri procedimenti giudiziari.

La sospensione della patria potestà per genitori vegetariani

Un caso che ha destato molto scalpore si è verificato a Milano nel 1999, quando la piccola Chiara, di un anno, era stata portata dai genitori al pronto soccorso per problemi respiratori: i medici della struttura, avendo ritenuto la piccola in condizioni di denutrizione, avevano deciso di

trattenerla per accertamenti e terapie, segnalando altresì il caso al Tribunale dei minori di Milano²⁷⁰.

Il Giudice investito della questione ha ritenuto che i genitori non stessero adempiendo ai propri obblighi, recando altresì grave pregiudizio alla salute della minore: in base a tali considerazioni, quindi, è stato disposto l'affidamento della bambina al Comune di Milano, con la sospensione della patria potestà dei genitori.

Naturalmente la decisione del Tribunale ha dato adito a numerosi dibattiti, acuendo la contrapposizione tra i fautori e gli oppositori del vegetarianismo, nonché, sul piano giuridico, in merito alle modalità e ai presupposti della pronuncia.

Livia Pomodoro, allora presidente del Tribunale dei minori di Milano, aveva difeso la decisione affermando che: *“Noi rispettiamo sempre le scelte, ma non possiamo non intervenire quando c’è in ballo il diritto alla salute [...] C’è una responsabilità genitoriale, ma non un diritto di vita o di morte sul figlio”*²⁷¹

²⁷⁰ *Corriere della Sera*, 8/10/99, pag. 17.

²⁷¹ *Corriere della Sera*, 9/10/99, pag. 14. I fautori del vegetarianismo, nelle parole della dott.ssa Pomodoro attestanti preoccupazione per la salute dei minori, hanno ravvisato una violazione delle scelte genitoriali, osservando che sulla scorta di simili considerazioni sarebbe possibile porre in discussione anche la patria potestà di quei genitori che, pur sempre operando una scelta per i propri figli, li inducono ad elevati consumi di quelle proteine animali che tutti i nutrizionisti

Il confronto, dalle aule giudiziarie, si è presto spostato sul piano mediatico e sono intervenuti medici e nutrizionisti da ambo le parti idealmente coinvolte: i primi per sostenere la correttezza dell'operato dei giudici, i secondi, al contrario, per contestarlo.

I medici contrari alle scelte dei genitori sono intervenuti sulla questione, rilasciando dichiarazioni come le seguenti: *“I cosiddetti vegani il cui nome deriva da Vegan, l'inglese che è stato l'iniziatore di questa filosofia dell'alimentazione: i suoi seguaci escludono dalla dieta qualsiasi cibo animale, latte e uova compresi. Pur essendo consapevoli che uova e latte non possono essere considerati strettamente “animali”, li escludono lo stesso perché la loro produzione provoca sofferenza agli animali stessi [...] Si può vivere benissimo mangiando vegetariano, senza rischi per la salute: le proteine vegetali sono più che sufficienti per il fabbisogno di un organismo umano. Per chi mangia troppe uova o troppo formaggio, può esistere il rischio di un eccessivo consumo di grassi saturi.[...] Quando una popolazione è abituata a mangiare poco e segue un'alimentazione vegetariana, sta male quando improvvisamente comincia a mangiare cibi iperproteici, cui invece gli occidentali si sono abituati [...] Personalmente penso che la dieta ideale sia la dieta fish-vegetarian, a base cioè di*

ritengono pericolose e causa di obesità, problemi cardiovascolari, etc.

*vegetali e pesce, con l'aggiunta di yogurt*²⁷²; lo stesso nutrizionista, dopo aver spiegato quanto sopra e messo in guardia contro il consumo di alimenti di origine animale, afferma tuttavia che: *“Prima dei due anni, la dieta vegetariana, soprattutto se intesa in senso stretto, è assolutamente sconsigliabile. Dopo lo svezzamento i bambini diventano onnivori, ma devono necessariamente integrare la loro dieta con il latte”*²⁷³.

Giorgio Calabrese, dietologo, intervenendo sulla questione contro la scelta dei genitori vegetariani, ha affermato che: *“La dieta vegetariana che questi due genitori seguivano già in prima persona è assolutamente squilibrata per la loro bambina [...] perché mancano le proteine nobili derivanti soprattutto da cibi di origine animale e contemporaneamente mancano la Vitamina B12 e l'Acido folico, il Calcio, la Vitamina D, la Vitamina B2 e lo Iodio. I primi due elementi sono essenziali per il giusto equilibrio della produzione di globuli rossi e per farli funzionare bene, evitando stati gravi di anemia e prevenendo danni al tessuto nervoso. Il Calcio è indispensabile per l'integrità e la formazione delle ossa e dei denti, sia nella mamma nutrice, sia nei bambini e serve anche per il buon funzionamento dei muscoli, fra cui il cuore, e del sistema nervoso. La Vitamina D serve ad evitare il rachitismo pediatrico; la Vitamina B2 la cui carenza può provocare danni*

²⁷² *Corriere della Sera*, 8/10/99, pag. 17

²⁷³ *Corriere della Sera*, 9/10/99, pag. 14.

*alla pelle, specie vicino al naso e alla bocca e può dare disturbi agli occhi. Lo Iodio equilibra la tiroide che se si altera provoca tanti di quei guai che è proprio meglio evitare”*²⁷⁴

Riccardo Trespidi, favorevole all'alimentazione vegetariana anche di neonati e bambini, ha rilevato che: *“E’ scientificamente provato che la dieta vegetariana è consigliabile perchè aiuta a ridurre alcune patologie come cancro, ipertensione arteriosa, obesità. [...] Mangiare vegetariano, in modo corretto, vuole dire salute. E questo vale anche per i neonati: se il latte materno non è disponibile, c’è il latte di soia. Quando arriva il momento dello svezzamento, si aggiungono passati di verdura integrati con orzo, riso o miglio. E molta frutta. Seguendo questo regime, i bambini stanno benissimo. Mi auguro che i magistrati intervengano per revocare la patria potestà anche ai genitori che danno ai figli merendine e hamburger, fino a farli diventare obesi”*²⁷⁵.

Sotto il profilo giuridico la questione verte essenzialmente sulla tutela del diritto alla salute e, quindi, sul metodo per garantirla: alla luce della documentazione medica, scientifica e storica fin qui esaminate e che si possono considerare ormai patrimonio della cultura, l'alimentazione vegetariana e quella vegana non possono essere considerate deleterie per la salute, ma il contrario: il caso milanese, che tanto ha fatto discutere, è scaturito dall'erronea

²⁷⁴ *La Stampa*, 9 ottobre 1999, pag. 12.

²⁷⁵ *Corriere della sera*, 9/10/99, pag. 14.

attribuzione dei disturbi della bambina al regime vegetariano, mentre semmai il problema consisteva nella denutrizione in quanto tale, posto che vi si può incorrere sia con una dieta onnivora che vegetariana.

Insomma, ciò che è emerso pare essere una classificazione erronea della problematica, attribuendone la soluzione ad un cambiamento di modello alimentare, anziché alla correzione di quello adottato: come è stato da più parti suggerito, insomma, il provvedimento del Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione le istanze etiche dei genitori, garantendone il rispetto attraverso i provvedimenti ritenuti più opportuni per la salute della bambina (ricovero, terapia, etc.).

In seguito alla predetta pronuncia milanese si è verificato un caso analogo a Lecce, dove il Tribunale ha sottratto alla patria potestà dei genitori vegetariani la figlia di due anni, che è stata affidata ad un istituto religioso, mentre le visite genitoriali sono state consentite previo intervento dei servizi sociali volto alla “rieducazione”: soltanto dopo circa un anno i coniugi hanno potuto ottenere nuovamente l'affidamento della figlia²⁷⁶.

Insomma, il principio che pare essere stato sotteso a talune pronunce è “*vegetarismo = lesione del diritto alla salute del minore*”, da cui l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti

276

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/inchiesta_italia-15507476/

e, in particolare, l'affidamento coatto o la limitazione della patria potestà²⁷⁷.

La delicatezza delle questioni affrontate pare non poter essere sufficientemente affrontata soltanto su presupposti giuridici, ma afferisce inevitabilmente alle questioni medico-nutrizionistiche sottese: la decisione in materia, anche ove rimessa all'accertamento del CTU, non è evidentemente priva di controversie, considerata la coesistenza di differenti orientamenti tra gli esponenti della scienza medica e della nutrizione.

Un caso analogo si è verificato in Inghilterra, ove nel marzo 2008 un bambino di sei anni ha avuto un collasso improvviso ed è stato ricoverato in ospedale: lì i medici hanno – tra l'altro – diagnosticato una forma di rachitismo, a loro avviso da imputare all'alimentazione vegana scelta dai genitori.

La coppia si è difesa affermando di avere altri tre figli in salute, peraltro sottolineando di non praticare il vegetarianismo, ma di consumare anche il pesce, escludendo invece latte e carne: ciononostante i servizi sociali hanno ottenuto un ricovero coatto per circa sei mesi, durante i quali i genitori potevano visitare il figlio soltanto sotto

²⁷⁷ La legittimazione giuridica necessaria affinché il giudice possa scavalcare la volontà dei genitori discende dal rilievo che questi non stiano adempiendo ai propri obblighi nei confronti del minore, ma il rimedio deve essere congruo e il più possibile rispettoso della volontà genitoriale. A tal proposito occorre sottolineare che sia la scelta di alimentare i figli in modo onnivoro che quella di educarli al vegetarianismo sono parimenti frutto di una volontà diversa da quella del minore, benchè ricadente proprio su questi.

la supervisione del personale preposto. Nel frattempo il Comune ha adito le vie legali per ottenere l'affidamento del minore alle proprie cure, sottraendolo alla famiglia in ragione di quanto sopra: in questo caso, tuttavia, il Giudice ha dato ragione ai genitori, disponendo il ritorno a casa del bambino e limitandosi a ordinare controlli periodici da parte dei sanitari²⁷⁸.

A prescindere dalle considerazioni nel merito della vicenda e dagli aspetti meramente medici, la decisione del Tribunale inglese, differentemente dalla casistica italiana, ha manifestato apprensione anche nei confronti dei rapporti parentali e delle scelte genitoriali, coniugandoli con la tutela del minore, recependo le informazioni scientifiche in materia e, confermando di ritenere che l'assenza di carne e latte non determini alcuna lesione della salute.

Sulle decisioni assunte in Inghilterra pare rilevante il fatto che il vegetarianismo sia storicamente più affermato che in Italia e che, conseguentemente, anche la percezione sociale di disvalore rispetto a tale scelta, sia attenuata.

Una questione analoga è recentemente assurta alla ribalta delle cronache dall'isola di Creta, in Grecia, dove una coppia vegetariana aveva deciso di fare domanda per l'adozione di un minore e si è vista opporre un rifiuto a causa della sua scelta alimentare²⁷⁹.

²⁷⁸ <http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23825755-social-workers-said-no-meat-no-dairy-diet-was-starving-our-three-year-old-son.do>

²⁷⁹ <http://www.abc.net.au/news/2011-03-11/vegetarians-barred-from-adopting/2660904>

I servizi sociali, che hanno assunto la controversa decisione, si sono giustificati affermando di essersi basati sull'autorevole opinione, fornita dall'Università di medicina di Creta, secondo la quale i bambini avrebbero bisogno di “*carne e pesce*”.

Il professor Antonis Kafatos, autore del parere di cui sopra, ha definito irragionevole il rifiuto di concedere l'adozione basato sulla scelta vegetariana dei candidati genitori, precisando che la carne non è essenziale per la crescita.

Attualmente gli aspiranti genitori adottivi hanno dovuto intraprendere una battaglia legale, che è in corso, per cercare di ottenere la modifica della decisione dei servizi sociali.

Un altro caso italiano recente ha visto la contrapposizione, in questo caso fra due genitori, circa la scelta alimentare vegetariana: il padre della bambina, cittadino tedesco e vegetariano, ha infatti ottenuto dal tribunale tedesco l'affidamento della figlia: la sentenza straniera, omologata e pertanto resa efficace in Italia, è stata recisamente respinta dalla madre, che custodiva la piccola con sé in Toscana.

La madre della piccola ha affermato che questa sarebbe stata affetta da denutrizione a causa della scelta vegetariana del padre e che, pertanto, non avrebbe acconsentito ad affidargliela²⁸⁰.

²⁸⁰http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/01/12/news/il_tribunale_tedesco_affida_bimba_a_pap_la_mamma_si_barrica_in_casa_con_la_bimba-28013026/

La battaglia legale, svoltasi in Germania, questa volta ha dato ragione al padre, respingendo la tesi materna, avallata da attestazioni mediche²⁸¹, che la dieta vegetariana mettesse in pericolo la salute o la crescita della minore.

Gli aspetti giuridici coinvolti in queste vicende sono essenzialmente due, entrambi di rango costituzionale: la libertà di pensiero e manifestazione della personalità, da una parte, e il diritto alla salute, dall'altra parte; spesso il conflitto si basa sul presupposto che i due diritti siano contrapposti, per determinare se debba prevalere il diritto a crescere i figli vegetariani, oppure il rispetto della loro salute. Simili questioni sono state dichiaratamente prese in considerazione dalla giurisprudenza italiana, quando si è trovata a confrontarsi con i casi sopra visti.

La difesa processuale dei genitori cui viene contestato il diritto di scegliere l'alimentazione vegetariana per i propri figli potrebbe naturalmente prendere in considerazione entrambe le questioni, sia il diritto alla libera espressione del pensiero e, quindi, all'educazione della prole, sia gli aspetti medici sottesi al vegetarianismo; tuttavia si impone una considerazione preliminare: tale contrapposizione nasce dal presupposto che un tipo di alimentazione sia benefica e un'altra dannosa, ma

²⁸¹ <http://iltirreno.gelocal.it/regione/2012/01/31/news/una-legge-nazista-vuole-prendere-la-mia-jasmin-1.3127700>

se così non fosse, ovvero se i ruoli fossero invertiti?

Il fulcro difensivo sarà inevitabilmente legato a doppia mandata agli aspetti medico-scientifici dell'alimentazione, dovendosi prefiggere come risultato quello di offrire al giudice la piena prova che tale regime non rappresenti soltanto un'alternativa legittima, ma addirittura salutare rispetto al consumo di alimenti di origine animale, anche in età infantile²⁸².

²⁸² Se, da un lato, numerosi pediatri sostengono la necessità di alimentare con carne i bambini, numerosi studi attestano il contrario e i medici fautori del vegetarianismo sottolineano che l'organismo umano sia naturalmente predisposto ad un'alimentazione vegetale. Fra questi ultimi il Dottor Leonardo Pinelli, pediatra ed endocrinologo, già direttore dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di diabetologia, nutrizione e obesità in età pediatrica di Verona, intervistato ai fini di questo lavoro, ha dichiarato quanto segue:

D. Quali sono le principali malattie legate al consumo di carne?

R. *Obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari, osteoporosi.*

D. E' corretto sostenere che l'assunzione di modeste quantità di carne apporti benefici all'organismo?

R. *La carne non è indispensabile; l'uomo è simile allo scimpanzé: mandibola mobile per triturare con canini poco sviluppati, acidità dello stomaco molto meno potente dei felini carnivori, intestino lungo 8 contro 4 dei carnivori e quindi adatto a digerire sostanze vegetali contenenti molta fibra. Fino agli anni '60 la carne veniva consumata qualche volta al mese; la vera dieta mediterranea, considerata una delle più salutari era basata su alimenti vegetali. Quindi la carne non serve.*

D. Che cosa accade alla carne durante la digestione?

R. Se è in eccesso e non accompagnata da alimenti vegetali sosta a lungo nell'intestino ed alcune sue componenti (amine) stimolano le cellule intestinali a replicarsi più velocemente = formazione di tumori benigni (polipi) che poi possono degenerare in cancro.

D. Spesso si parla dei rischi del consumo di carni rosse, mentre è opinione diffusa che carni bianche o prive di grasso siano salutari: si può concordare con questa affermazione?

R. Recentemente è stato dimostrato che carni rosse o bianche hanno lo stesso impatto negativo sul sistema cardiovascolare (infarto, ictus, ecc.). Questo perché tutti gli animali da allevamento hanno carni che contengono il doppio dei grassi rispetto agli animali allevati al pascolo. La carne rossa sembra aver un maggior impatto di quella bianca sui tumori dell'intestino.

D. Si sente spesso parlare di disfunzioni ormonali correlate al consumo di carne: si tratta di un'associazione esatta? A cosa è dovuta?

R. Le bambine che assumono quantità importanti di carne sviluppano una pubertà precoce (inizio a 8 anni) ed una prima mestruazione altrettanto precoce.

D. Il consumo di carne di pesce o dei cosiddetti "frutti di mare" presenta rischi per la salute?

R. Sì i mari sono inquinati ed i pesci presentano alte concentrazioni di mercurio, derivati dal petrolio, diossine, ecc. Gli allevamenti di pesce sono scarsamente controllati: in 1 m cubo d'acqua allevano anche 15 kg di pesce, per cui sono costretti a somministrare quotidianamente antibiotici. Inoltre somministrano mangimi che aumentano la quantità del grasso nel pesce.

D. Secondo recenti studi gli insaccati, in particolare, potrebbero essere particolarmente dannosi per l'organismo umano: Lei condivide tali conclusioni?

R. Insaccati e affettati contengono molti grassi dannosi (saturi) e poi provengono da animali da allevamento intensivo.

D. Entro limiti ragionevoli una sostanza assolutamente benefica per l'organismo dovrebbe potersi assumere senza

Una volta che la difesa abbia dimostrato l'equivalenza tra regimi alimentari diversi, o

particolari limiti o restrizioni quantitative, mantenendo inalterata la propria natura benefica, mentre normalmente le sostanze di cui occorre limitare l'assunzione presentano tossicità o dannosità di vario genere. In tal caso, nel raccomandare di limitare il consumo di carne i Suoi colleghi dovrebbero essere consapevoli di ciò, Lei cosa ne pensa?

R. Purtroppo questi colleghi seguono altre indicazioni che esulano dalla salubrità: si persegue il profitto di pochi a danno della salute di molti.

D. Lei è un medico ed è vegetariano da molti anni, quanti esattamente? In tutto questo tempo avrà costantemente monitorato le Sue condizioni di salute, sottoponendosi anche ad analisi del sangue: ha mai trovato valori inadeguati, se confrontati con individui non vegetariani o con i suoi stessi valori prima di scegliere questo regime alimentare?

R. Ho sempre mangiato poca carne; sono vegetariano da 10 anni e lentamente sto divenendo vegano. Le mie condizioni di salute sono molto migliorate: il mio peso è calato di 12 Kg; i miei livelli di colesterolo ridotti di un 20 %; la mia pressione arteriosa è tornata nei limiti della norma, infine il reflusso gastroesofageo è scomparso; non uso più farmaci.

D. Se tutti optassero per un'alimentazione vegetariana o vegana, secondo Lei che percentuale delle patologie contemporanee della società occidentale potrebbe scomparire o ridursi?

R. Il recente studio longitudinale sugli inglesi, denominato Oxford , ha dimostrato che 45.000 inglesi muoiono ogni anno perché mangiano troppa carne e altri alimenti di origine animale.

La ricerca della Oxford University ha calcolato quello che avverrebbe diminuendo il consumo a 25 kg l'anno e a 11 kg l'anno (in totale tra carne e altri prodotti animali come latte e uova): con 25 kg l'anno si eviterebbero 32.352 morti l'anno, con 11 kg si eviterebbero 45.361 morti.

addirittura la superiorità di quello vegetariano, affrontare ulteriori questioni sarebbe superfluo, peraltro fermo restando che di scelte genitoriali si tratta sia quando l'alimentazione stabilita è vegetariana, sia quando è onnivora e che, conseguentemente, il diritto posto a fondamento è il medesimo.

Il caso McDonald's (Block v. McDonald's)

La seconda tipologia di questioni riguarda rapporti di tipo commerciale, sicuramente meno rilevanti per la persona rispetto a quelli familiari, ma molto più diffusi nel vivere quotidiano: si tratta, in particolare, dei rapporti collegati alla ristorazione.

Una delle principali problematiche messe in luce dai precedenti giurisprudenziali in materia di vegetarianismo consiste nella omessa indicazione degli ingredienti contenuti nelle pietanze.

Come si è visto anche nel caso del DDL sull'alternativa vegetariana, l'identificazione degli ingredienti è fondamentale – specie quando questi sono impercettibili, nascosti oppure presenti in quantità estremamente modeste – affinché un vegetariano possa assicurarsi di non ingerire alimenti di origine animale quando consuma un pasto fuori casa.

Un precedente di notevole rilevanza è la controversia che nei primi anni 2000 ha coinvolto il colosso Mc Donald's, accusato dai consumatori di aver diffuso pubblicità ingannevole riguardo alla presenza o meno di sostanze di origine animale in alcune pietanze.

Il 23 luglio 1990 McDonald's diramò un comunicato stampa affermando che le sue patate *french fries* erano fritte in olii al 100% vegetali.

Nel 2001 lo scrittore americano Eric Schlosser pubblicò un libro intitolato “*Fast food nation*”, nel quale riportava – tra l'altro – la notizia che gli ingredienti indicati come “*natural flavors*” (aromi naturali) nelle patatine fritte di McDonald's, in realtà contenevano carne di manzo, utilizzata nell'olio con il quale le patate venivano prefritte negli impianti di lavorazione²⁸³. L'informazione era stata confermata, il 6 aprile 2001, dagli stessi addetti alle pubbliche relazioni della società, che avevano risposto positivamente alla richiesta inviata da un utente tramite email.

Il 6 giugno 2001 Haris Bharti, un avvocato americano di origine indiana, lanciò una *class action* contro McDonald's per conseguire il risarcimento dei danni cagionati agli avventori in ragione di quanto sopra: il procedimento denominato *Block v. McDonald's Corporation*.

La prima reazione di McDonald's era stata di negare la precedente dichiarazione, quella risalente al 1990, affermando di non aver mai

²⁸³ Schlosser, Eric, *Fast Food Nation*, Il saggiatore, Milano, 2008, pagg. 123, ss. L'autore del testo, un giornalista di professione, ha raccolto dati e informazioni sull'alimentazione nei *fast food* americani, ponendo al centro dell'attenzione proprio la catena McDonald's: un intero paragrafo è stato dedicato alla filiera di produzione delle patatine fritte, dalla coltura del prodotto vegetale, fino alla lavorazione negli stabilimenti in cui vengono trasformate nel prodotto surgelato distribuito presso tutti i ristoranti della catena.

dichiarato le proprie patate fritte cibo vegetariano e, quindi, aggiungendo che l'indicazione di "aroma naturale" in riferimento all'estratto di manzo era conforme alla legge.

Nel frattempo era emerso che anche in altri casi la compagnia aveva promosso le proprie patate fritte come un alimento vegetariano, ad esempio in una lettera del 1993 scritta da un dipendente della compagnia, in cui si enumeravano le pietanze adatte ai vegetariani includendovi le *french fries*.

Il giudice preposto, Richard Siebel, ravvisando la precarietà della posizione processuale dell'attore, avvertì che sarebbe stato "*problematico dimostrare la responsabilità nel merito*"²⁸⁴.

Nonostante quanto sopra il colosso del *fast food* aveva già ricevuto una rilevante pubblicità negativa, che in alcuni casi era addirittura sfociata in manifestazioni violente, come nel caso dell'India, costringendo la società a chiarire di non aver mai distribuito patate fritte arricchite con manzo in quella zona del mondo.

Alla fine il timore di perdere la causa da una parte e quello di subire un ulteriore danno d'immagine dall'altra parte hanno indotto le parti a definire la vertenza con un accordo transattivo, siglato il 26 aprile 2002, prevedente la corresponsione da parte di McDonald's di un importo pari a \$ 10.000.000, di cui \$ 6.000.000 da destinare ad associazioni vegetariane.

²⁸⁴ <http://www.compassionatespirit.com/McDonalds-Lawsuit-article.htm>

Peraltro è interessante rilevare che ancora nel 2011 la multinazionale non aveva modificato le proprie ricette, tanto da confermare di utilizzare patate prefritte in olio contenente aggiunta di manzo, pur precisando che tale indicazione riguarda il mercato americano²⁸⁵.

La class action includeva le seguenti categorie di persone: “*Who: (i) have consumed french fries or hash browns from or at McDonald’s restaurants in the United States since July 23, 1990; and (ii) have concerns, objections or dietary restrictions, whether ethical, moral, religious, philosophical or health-related, with respect to the consumption of beef or meat*”, mentre a fondamento delle rivendicazioni era dedotto: “*Violations of the consumer fraud laws and common law principles of all 50 states. The Action alleges that McDonald’s provided false and misleading nutritional information to consumers by failing to disclose that its french fries and hash browns contain a small amount of beef flavoring and thus are not vegetarian*”²⁸⁶.

²⁸⁵ <http://animalrights.about.com/b/2011/10/26/mcdonalds-french-fries-still-not-vegetarian.htm>. Il fatto che McDonald’s non abbia apportato modifiche nella preparazione delle patate fritte dimostra che il *casus belli* era scaturito a causa della natura ingannevole del messaggio promozionale, anziché per il fatto in sé che la pietanza contenesse manzo: in tal senso, essendosi trattato di una comunicazione illecita, il semplice adeguamento delle informazioni al pubblico può considerarsi sufficiente ad evitare la reiterazione della condotta riprovata.

²⁸⁶ <http://www.edcombs.com/CM/Notices/Notices150.asp>

Insomma, secondo gli attori McDonald's si era resa responsabile di frode, nonché di pratiche commerciali scorrette, attraverso l'indicazione di informazioni nutrizionali false, avendo omesso di dichiarare che le pietanze a base di patate contenevano carne e, pertanto, non erano vegetariane.

In ragione di quanto sopra l'atto di citazione concludeva che: "*As a proximate result of defendant's wrongful conduct, plaintiffs and the class members have sustained damages. Defendant's conduct was intentionally fraudulent, warranting substantial punitive damages.*

WHEREFORE, plaintiffs request that the Court enter judgment in favor of plaintiffs and the class and against defendant for:

Actual and punitive damages;

An injunction restraining future nondisclosures;

Restitution, disgorgement, and other equitable monetary relief;

Attorney's fees, litigation expenses and costs of suit"²⁸⁷.

La natura fraudolenta, cioè quella che nel sistema giuridico italiano viene definita condotta in mala fede (civilisticamente identificata con la colpa) o dolosa (con rilevanza anche penale), nel diritto americano è posta a fondamento della condanna ai c.d. danni punitivi, che rappresentano una sorta di sanzione consistente nel pagamento di una somma ulteriore rispetto a

²⁸⁷ <http://www.edcombs.com/CM/Notices/Notices166.asp>

quella spettante per i danni realmente cagionati e quantificati.

L'epilogo della vicenda è consistito nella sottoscrizione dell'accordo transattivo prevedente a carico della McDonald's:

- i) la donazione di \$ 10.000.000 a favore di organizzazioni non lucrative aventi ad oggetto: vegetarianismo (60%), religione induista o sikh (20%), nutrizione infantile o fondi alimentari per bambini (10%), promozione e diffusione della pratica ebraica Kosher (10%);
- ii) la pubblicazione di scuse formali;
- iii) l'adozione di una tabella illustrativa delle restrizioni alimentari vegetariane di ciascuna tipologia e di linee guida per le compagnie che si rivolgono ai vegetariani;
- iv) il pagamento di \$ 4.000 a favore di ciascuno dei dodici attori;
- v) il pagamento delle spese legali, inclusi \$ 2.452.000 di onorari per i difensori degli attori²⁸⁸.

Naturalmente, vista l'importanza della controparte, il caso *Block v. McDonald's* ha fatto molto scalpore, ma la questione che è emersa è all'ordine del giorno nei rapporti tra vegetariani e ristoratori in tutto il mondo occidentale, benchè la maggior parte delle volte il tutto si risolva con semplici rimostranze degli avventori, senza finire nelle aule di giustizia.

Il caso Gupta (Gupta v. Asha Enterprises LLC)

²⁸⁸ <http://www.edcombs.com/CM/Notices/Notices168.asp>

E' invece arrivato in tribunale il caso di Durges Gupta, cittadino americano di religione indù, che il 10 agosto 2009 si era recato assieme ad un amico a comprare alcuni pasti da asporto, per sé e altri amici, presso un ristorante della catena Moghul Express: i due avevano chiesto espressamente se nei samosa²⁸⁹ fosse contenuta carne, affermando di essere vegetariani, e l'inserviente aveva risposto loro che il ristorante non vendeva alcun tipo di samosa con carne. Soltanto in seguito, una volta iniziato a mangiare, Gupta e gli amici avevano riscontrato la presenza di carne, successivamente confermata anche dal personale del ristorante: per questo motivo i clienti hanno deciso di intraprendere un'azione legale deducendo “*negligenza, negligente inflizione di stress emotivo, frode al consumo, responsabilità per il prodotto e violazione delle garanzie esplicite ed implicite*”²⁹⁰.

I titoli azionati sono parzialmente analoghi a quelli del precedente *Block v. McDonald's*, ove pure si era ravvisata la frode commerciale, ma a ciò si è aggiunta una serie di rivendicazioni afferenti alla c.d. *personal injury*, cioè l'istituto giuridico americano letteralmente traducibile come “lesione personale”, che ricomprende sia i danni biologici che quelli morali.

²⁸⁹ Si tratta di un antipasto o snack di origine indiana preparato con un impasto di farina, fritto o al forno, cui viene data una forma triangolare e contenente diverse farciture, che possono includere sia vegetali che carne.

²⁹⁰ <http://lawyersusaonline.com/benchmarks/2011/07/>

Mentre a McDonald's era stato chiesto di risarcire danni (anche punitivi²⁹¹) consistiti nell'aver indotto all'acquisto di un prodotto privo delle caratteristiche promesse (piatti a base di patate non vegetariani, pubblicizzati come tali), nel caso *Gupta v. Asha Enterprises LLC* la domanda risarcitoria ha per oggetto il patimento emotivo che l'ingestione inconsapevole di carne avrebbe cagionato agli attori, nonché le spese materiali necessarie per porvi rimedio.

Secondo la tradizione indù in seguito all'ingestione di carne è necessario purificarsi immergendosi nel Gange e, pertanto, oltre al danno morale è stato chiesto il pagamento delle spese necessarie per l'intero viaggio.

Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'azione, affermando che essa non trovava alcun fondamento ai sensi del NJPLA (New Jersey Products Liability Act), non potendosi ravvisare alcuna difettosità intrinseca nel prodotto fornito dal ristorante. Questi ultimi,

²⁹¹ I cosiddetti *punitive damages* rappresentano una categoria peculiare di danno tipica del diritto anglosassone, ma sconosciuta nell'ordinamento italiano, che si caratterizza soprattutto per essere sottratta dalla prova rigorosa in ordine alla quantificazione. Mentre in Italia il principio fondamentale sotteso al risarcimento dei danni è l'effettività, con i relativi oneri probatori che ne discendono, l'irrogazione del danno punitivo consegue alla constatazione che si è agito con dolo. I danni punitivi rappresentano un istituto tipicamente preventivo, volto a evitare che una condotta, ancorché non penalmente sanzionata, venga posta in essere, ma rispondono altresì all'esigenza di una maggiore riparazione allorché la posizione della "vittima" sia considerata aggravata per aver subito un torto deliberato anziché accidentale.

tuttavia, hanno deciso di impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte d'appello, che si è pronunciata il 18 luglio 2011 con il seguente verdetto rispetto alla decisione del tribunale: *"Affirmed in part; reversed in part and remanded"*²⁹².

La Corte ha preso in considerazione tutte le argomentazioni attoree, a partire dall'asserita inidoneità del prodotto ai sensi del NJPLA (N.J.S.A. 2A:58C-1 to -11), secondo il quale: *"A manufacturer or seller of a product shall be liable in a product liability action only if the claimant proves by a preponderance of the evidence that the product causing the harm was not reasonably fit, suitable or safe for its intended purpose because it: a. deviated from the design specifications, formulae, or performance standards of the manufacturer or from otherwise identical units manufactured to the same manufacturing specifications or formulae, or b. failed to contain adequate warnings or instructions, or c. was designed in a defective manner"*²⁹³.

292

<http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?page=2&xmldoc=In%20NJCO%2020110718207.xml&docbase=CsLwAr3-2007-Curr&SizeDisp=7>

²⁹³ Trad.: *il prodotto che ha cagionato il danno non era ragionevolmente adeguato, idoneo o sicuro per lo scopo previsto, nel caso in cui: a. sia stato difforme dalle specifiche di progetto, formule, o standard di rendimento del produttore o da altri esemplari identici, prodotti con le stesse caratteristiche di fabbricazione o formule, o b. siano mancate adeguate*

Insomma, la norma richiamata dagli attori contempla soltanto la eventuale difettosità o il vizio di conformità o di progettazione del prodotto, mentre tali circostanze non sono state ravvisate nel cibo somministrato e che, invece, risultava differente rispetto a quanto dichiarato ma non difettoso o inadatto allo scopo previsto (nella fattispecie l'alimentazione).

Sulla scorta di quanto sopra la Corte ha pertanto affermato che: *“The PLA is inapplicable as grounds for recovery in the present case because plaintiffs' claims are not related to a defect in the samosas themselves, which were safe, edible and fit for human consumption, but rather to allegations that they were supplied the wrong product”*,²⁹⁴.

Pertanto la Corte ha confermato la sentenza appellata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto non applicabile la suddetta normativa, ribadendo che la domanda attorea fondata su tale argomentazione non è accoglibile e, tuttavia, ha ritenuto la fondatezza delle altre domande, ivi compresa quella basata sulle disposizioni del *New Jersey Consumer Fraud Act*, che sancisce: *“The act, use or employment by any person of*

avvertenze o istruzioni, o c. sia stato progettato in maniera difettosa.

²⁹⁴ Trad.: *il Product Liability Act non è applicabile a fondamento della domanda nel presente caso poiché le rivendicazioni degli attori non sono basate su un difetto nei samosa di per se stessi, che erano sicuri, commestibili e adatti all'alimentazione umana, ma piuttosto sull'argomentazione che gli è stato fornito il prodotto sbagliato.*

*any unconscionable commercial practice, deception, fraud, false pretense, false promise, misrepresentation, or the knowing [...] concealment, suppression, or omission of any material fact with intent that others rely upon such concealment, suppression or omission, in connection with the sale or advertisement of any merchandise ... whether or not any person has in fact been misled, deceived or damaged thereby, is declared to be an unlawful practice*²⁹⁵ (N.J.S.A. 56:8-2). Sul punto la Corte ha ritenuto decisive il fatto che il personale del ristorante avesse assicurato ai client l'assenza di carne nella pietanza, oltre al fatto che sul menu essa era indicata come "VEG Samosa".

Quanto ai danni morali asseritamente cagionati dalla condotta colposa del ristoratore, la Corte ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, secondo cui il loro riconoscimento avrebbe determinato l'istituzione di nuove leggi a tutela delle ragioni alimentari di ciascuna religione: per contro il giudice d'appello ha argomentato che il vero limite all'accogliibilità delle domande discenderebbe dal principio di

²⁹⁵ Trad.: è dichiarata illecita qualsiasi pratica includente: il porre in essere, l'utilizzare o l'impiegare da parte di chiunque, qualsiasi pratica commerciale irragionevole, l'inganno, la frode, la simulazione, la falsa promessa, la falsa dichiarazione, o l'occultamento della conoscenza, la soppressione o l'omissione di qualsiasi fatto materiale con l'intento di indurre altri a fare affidamento in ragione di tale occultamento, soppressione od omissione, in relazione alla vendita o pubblicità di qualsiasi merce ... a prescindere dal fatto che alcuno sia stato in conseguenza di ciò ingannato, raggirato o danneggiato.

prevedibilità del danno, che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile.

Da ultimo la Corte si è soffermata sulle rivendicazioni ai sensi della garanzia del venditore disciplinata dall'U.C.C. (Uniform Commercial Code), che definisce vincolante: “(a) *Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the goods and becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the affirmation or promise; (b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the description*”²⁹⁶.

Alla stregua di quanto sopra il giudice dell'appello ha ritenuto sussistente la prova *prima facie* da parte degli attori in ordine alla garanzia fornita dal venditore e, più precisamente, esternata attraverso le rassicurazioni del personale di ristorazione; scetticismo, invece, è stato espresso circa la possibilità di conseguire il risarcimento delle spese per il viaggio in India a scopo catartico: secondo la Corte, infatti, ciò presupporrebbe la prova della prevedibilità da parte del ristoratore di una simile conseguenza dannosa.

²⁹⁶ Trad.: (a) qualsiasi affermazione di fatto o promessa fatta dal venditore al compratore che riguarda i beni ed entra a far parte delle premesse del contratto crea una garanzia esplicita che i beni devono essere conformi alla affermazione o promessa. (b) Ogni descrizione dei beni inclusa nel contratto crea una garanzia esplicita che i beni devono essere conformi alla descrizione.

Pur in pendenza del procedimento, che a seguito della decisione in appello, è stato rimesso al tribunale, taluni principi sono già stati affermati (o confermati): l'attribuzione di caratteristiche false o l'omessa dichiarazione di quelle reali rappresenta una pratica commerciale scorretta e, come tale, obbliga l'autore a risarcire il danno cagionato. Parimenti obbligato al risarcimento è il venditore che ingenera nell'acquirente un affidamento attraverso la garanzia di qualità che il prodotto non è in grado di offrire. Si tratta di questioni accomunate dalla difformità tra quanto prospettato e quanto fornito: la differenza tra le due fattispecie discende dal fatto che in un caso si configura la c.d. pubblicità ingannevole, che in quanto tale è illecita e perseguibile a prescindere dai danni eventualmente cagionati, mentre nell'altro caso il titolo per agire discende dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e dalla consequenziale prova del danno patito dall'acquirente in ragione delle false promesse del venditore.

I casi Adelpour e Shenkman (Nelissa Adelpour and Kevin Shenkman, et al. V. Panda Express, Inc., etc al. e Shenkman v. Chipotle Mexican Grill Inc.)

Quasi contemporaneamente alla causa intentata in New Jersey, altri due casi analoghi si sono verificati in California, dove l'avvocato vegetariano Kevin Shenkman ha citato in giudizio le catene di ristorazione Chipotle e Panda Express: presso il primo, infatti, gli è stato

servito il piatto a base di fagioli Pinto con aggiunta di *bacon* (pancetta affumicata), senza che ciò fosse stato segnalato, mentre nel secondo ristorante egli afferma di aver scoperto l'utilizzo di pollo in polvere in diversi piatti asseritamente vegetariani²⁹⁷.

Nella causa *Nelissa Adelpour and Kevin Shenkman, et al. V. Panda Express, Inc., et al.*, intentata il 12 novembre 2009, è stata promossa una class action contro la catena di ristorazione, includente “*All California residents who abstain from consuming animal flesh or animal products for any reasons such as dietary restrictions, religious beliefs or ethical reasons, and who purchased the food products ‘Steamed Veggies,’ ‘Eggplant & Tofu,’ ‘String Beans with Tofu,’ ‘Sauteed String Beans,’ ‘Vegetable Fried Rice,’ or ‘Vegetable Chow Mein’ at or from a Panda Express restaurant located in the State of California at anytime during the four years preceding the filing of the Complaint to class certification (the ‘Vegetarian Class’)*”²⁹⁸, cioè tutti i vegetariani che avevano consumato le pietanze asseritamente prive di carne, che avrebbero invece contenuto il pollo in polvere.

Successivamente, il 2 marzo 2010, gli attori hanno modificato le classi rappresentate, aggiungendone una seconda: “*All California residents who purchase vegetarian or meat-free*

²⁹⁷ <http://lawmrh.wordpress.com/2011/09/26/another-food-suit-this-time-its-frijoles-rice-and-coconut-water/>

²⁹⁸ <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/cacdce/2:2010cv02367/468825/20/0.pdf?12762367>

dishes and purchased the Subject Food Products at or from a Panda Express restaurant located in the State of California at any time during the period of four years preceding the filing of the Complaint to class certification (the ‘Defrauded Class’)”, cioè tutti gli utenti che avevano acquistato pietanze in base a una descrizione non veritiera.

Anche nella causa *Shenkman v. Chipotle Mexican Grill Inc.* l’iniziativa giudiziaria ha assunto la forma di una *class action*, in rappresentanza di tutti i cittadini californiani che rifiutano il consumo di carne di maiale o pancetta e che hanno acquistato i fagioli Pinto presso Chipotle: i titoli giuridici invocati sono “*Violation of California’s False Advertising Act under California Business and Professional Code § 17500, and violation of California’s Unfair Business Practice Act under California Business and Professional Code § 17200*”²⁹⁹, cioè pubblicità ingannevole³⁰⁰ e pratiche

²⁹⁹ <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/cacdce/2:2011cv07835/512689/8/0.pdf?1317455154>

³⁰⁰ Ai sensi del § 17500 del California Business and Professional Code: “*It is unlawful for any person, firm, corporation or association, or any employee thereof with intent directly or indirectly to dispose of real or personal property or to perform services, professional or otherwise, or anything of any nature whatsoever or to induce the public to enter into any obligation relating thereto, to make or disseminate or cause to be made or disseminated before the public in this state, or to make or disseminate or cause to be made or disseminated from this state before the public in any state, in any newspaper or other publication, or any advertising device, or by public outcry or*

commerciali scorrette³⁰¹ (nel diritto italiano: concorrenza sleale).

3.2 Tutela giuridica del consumatore vegetariano in Italia

proclamation, or in any other manner or means whatever, including over the Internet, any statement, concerning that real or personal property or those services, professional or otherwise, or concerning any circumstance or matter of fact connected with the proposed performance or disposition thereof, which is untrue or misleading, and which is known, or which by the exercise of reasonable care should be known, to be untrue or misleading, or for any person, firm, or corporation to so make or disseminate or cause to be so made or disseminated any such statement as part of a plan or scheme with the intent not to sell that personal property or those services, professional or otherwise, so advertised at the price stated therein, or as so advertised. Any violation of the provisions of this section is a misdemeanor punishable by imprisonment in the county jail not exceeding six months, or by a fine not exceeding two thousand five hundred dollars (\$2,500), or by both that imprisonment and fine”.

³⁰¹ Il § 17200 del California Business and Professional Code recita: “As used in this chapter, unfair competition shall mean and include any unlawful, unfair or fraudulent business act or practice and unfair, deceptive, untrue or misleading advertising and any act prohibited by Chapter 1 (commencing with Section 17500) of Part 3 of Division 7 of the Business and Professions Code”, Trad.: “Ai fini del presente capitolo, il termine concorrenza sleale significa e include qualsiasi atto o pratica commercial scorretti, illegali o fraudolenti, ingannevoli, falsi o pubblicità ingannevoli, false o fuorvianti e ogni azione vietata dal capitolo 1 (che inizia con la sezione 17.500) della parte 3 della Divisione 7 del Business and Professions Code”.

Gli istituti giuridici americani differiscono, spesso significativamente, da quelli italiani: quale tutela potrebbe dunque invocare un vegetariano italiano trovatosi inconsapevolmente a consumare un alimento contenente carne, a dispetto di quanto indicato nel menu e dal personale?

Il rapporto giuridico che si instaura tra cliente e ristoratore consiste in una compravendita, disciplinata *ex art.* 1470 c.c. come il “*contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo*”: tale è sia l’acquisto di generi alimentari per il consumo immediato (i.e.: bar, ristorante, mensa, etc.), sia l’acquisto a scopo di rifornimento (supermercati, distributori automatici, vendite a distanza, etc.).

La garanzia codicistica *ex art.* 1490 c.c. prevede che: “*Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore*”. E’ evidente la somiglianza con il diritto americano richiamato nel caso *Gupta v. Asha Enterprises LLC* (in particolare: N.J.S.A. 2A:58C-1 to -11) e, in effetti, anche riguardo alla garanzia italiana si può pervenire alle medesime conclusioni, cioè che l’alimento non vegetariano venduto per tale non è inidoneo all’uso cui è destinato (alimentazione), ma semplicemente privo dei requisiti prospettati.

Pertanto, se l’avventore vegetariano di un ristorante intendesse rivalersi nei confronti del

ristoratore per aver ricevuto una pietanza contenente carne (i.e.: crocchette di patate condite con prosciutto), nonostante avesse fatto espressa richiesta di cibi vegetariani, non potrebbe agire ai sensi dell'art. 1490 c.c., ma potrebbe farlo in base all'art. 129 del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo), a mente del quale: *“Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:*

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.

A ben vedere i punti b) e d) dell'art. 129 D. Lgs. 206/05 contemplano esattamente la

fattispecie in questione cioè quella in cui (b) il prodotto non presenta le caratteristiche prospettate dal venditore, oppure (d), pur essendo di per sé idoneo allo scopo cui è genericamente finalizzato (alimentazione), non lo è rispetto alle esigenze del singolo cliente (alimentazione per vegetariani).

Il presupposto dell'azione ai sensi del punto b) è che il venditore abbia prospettato qualità differenti da quelle realmente possedute dal prodotto: ad esempio non si verifica la fattispecie se il cliente acquista un alimento ritenendo che questo sia privo di determinati ingredienti sulla base di un proprio convincimento autonomo.

Ai sensi del punto d), anche in mancanza di una descrizione ingenerante erroneo affidamento, il consumatore può rivalersi nei confronti del venditore, laddove abbia dichiarato a quest'ultimo le proprie specifiche esigenze e questi, conoscendole, abbia stipulato il contratto anche per fatti concludenti, cioè – per esempio – somministrando il cibo presso il tavolo del ristorante.

L'art. 130 del D. Lgs. 206/05, che sancisce i diritti di garanzia del consumatore in caso di difformità del prodotto, prevede due rimedi alternativi: la riparazione/sostituzione, oppure la risoluzione del contratto, con conseguente rimborso del prezzo, a condizione che il primo rimedio non sia esperibile o che risulti eccessivamente oneroso.

All'atto pratico, dunque, tanto l'avventore del ristorante quanto l'acquirente di un alimento confezionato hanno il diritto di chiederne la

sostituzione con altro conforme a quanto richiesto o promesso e, in caso ciò non sia possibile, ad esempio poiché tale alternativa non sussiste, ha il diritto a ricevere il rimborso del prezzo.

Naturalmente, come si è visto sopra, si è pur sempre in presenza di un rapporto contrattuale (compravendita) e, dunque, l'eventuale inadempimento o inesatto adempimento del venditore determina il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 1218 c.c.: *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui imputabile”*.

Ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c. il contratto è annullabile – tra l'altro – quando il consenso è stato dato per errore, ove l'errore sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente: l'azione di annullamento deve essere esercitata in giudizio, dove l'attore dovrà provare di aver prestato il proprio consenso sulla base delle false allegazioni del venditore e, quindi, erroneamente.

Al contrario, non presuppone l'esercizio di alcuna azione giudiziaria la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.: *“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”*, mentre il successivo art. 1455 precisa che: *“Il*

contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza".

L'inadempimento del venditore che fornisca alimenti a base di carne nonostante l'accordo preveda cibi vegetali, è senz'altro essenziale, poiché è evidente che l'acquirente vegetariano non potrà consumare in alcun modo tali prodotti e, anzi, verosimilmente sarà perfino contrario al loro acquisto.

Atteso che l'inadempimento degli obblighi contrattuali determina l'onere risarcitorio *ex art. 1218 c.c.*, resta da domandarsi quale sia il danno risarcibile e a tal fine non può che farsi riferimento alla tradizionale bipartizione danno patrimoniale/danno extra patrimoniale, ove il primo consiste nell'aspetto materiale (costi, perdite economiche, spese da sostenere per rimediare all'inadempimento, etc.) e il secondo in quello immateriale, che comprende la sofferenza, i patimenti e il malessere morale.

Accanto alla disciplina civilistica trova spazio anche quella penalistica e, infatti, l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) sancisce che: *"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065"*.

La giurisprudenza italiana in tema di frode al commercio è giunta a interpretazioni alquanto estensive, tanto da affermare che: *“La detenzione di prodotti congelati nei frigoriferi di un esercizio commerciale e l'omessa indicazione nel menù di tale precondizione dell'alimento integra il delitto tentato di frode in commercio, atteso che la predisposizione di una lista delle vivande senza l'indicazione che alcuni ingredienti erano congelati o surgelati dimostra l'univocità e l'idoneità dell'azione posta in essere ai fini della configurabilità del reato in questione. Peraltro, essendo l'attività del detentore finalizzata all'offerta al pubblico, per realizzare il tentativo non occorre che si instauri un rapporto concreto con il cliente, perché, in tal caso, ricorrerebbe l'ipotesi del reato consumato”* (Cass. pen. Sez. III, 02/03/2004, n. 14806).

Inoltre la Suprema Corte ha ribadito che: *“In tema di frode nell'esercizio del commercio, nella nozione di dichiarazione di cui all'art. 515 cod. pen. rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità o quantità della merce contenute nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'aliud pro alio”* (Cass. pen. Sez. III Sent., 22/05/2008, n. 27105).

Insomma, la frode commerciale è ravvisabile in ogni caso in cui il venditore abbia prospettato all'acquirente qualità che il prodotto non possiede ed è, pertanto, inclusa in tale fattispecie anche l'ipotesi di aver ricevuto la falsa

rassicurazione che un alimento non contenga carne, oppure che sia vegetariano o vegano.

Anche la giurisprudenza ha sottolineato che occorre distinguere fra reato tentato e reato consumato: il primo è configurabile attraverso la semplice offerta/pubblicità del venditore e non presuppone che sia avvenuto né l'acquisto né tantomeno il consumo del prodotto, prescindendo dalla sussistenza di qualsiasi stipulazione, e può essere contestato anche a fronte di una semplice pubblicità attestante false qualità.

Nel diverso caso di reato consumato, invece, l'acquirente ha già acquistato il prodotto e il contratto deve essersi perfezionato: ad esempio ciò si verifica allorché l'avventore del ristorante riceva la pietanza al tavolo.

A voler comparare il caso McDonald's e il suo esito con l'ordinamento italiano, si può osservare che in una simile fattispecie avrebbe potuto senz'altro trovare applicazione l'art. 515 c.p., previa dimostrazione che la compagnia aveva promosso la vendita di un prodotto attribuendogli prerogative false: naturalmente, sarebbe stato possibile sanzionare in via alternativa sia il tentativo in se stesso (pubblicità) che la commissione del reato (acquisto da parte di uno o più utenti).

Gli illeciti consistenti in rappresentazioni false e/o ingannevoli dei prodotti venduti – giova rammentarlo – prescindono dalla sussistenza di alcun rapporto contrattuale, distinguendosi dalla disciplina civilistica della compravendita: tali condotte, in quanto astrattamente idonee a trarre in inganno e danneggiare il pubblico, sono

comunque sanzionate anche nel caso in cui non si siano verificate le potenziali conseguenze dannose.

Ma la promozione commerciale mendace non è sanzionata soltanto penalmente, bensì anche attraverso norme amministrative e civili: il D. Lgs. 145/07 e il D. Lgs. 146/07 disciplinano rispettivamente la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali sleali attraverso una tutela di tipo amministrativo.

L'art. 2 b) del D. Lgs. 145/07, recante *"Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004"*, definisce: *"Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente"*.

L'art. 3 determina che per stabilire se la pubblicità sia da considerare ingannevole occorre fare riferimento:

"a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati

che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti”.

Si deve dunque concludere che l'ingannevolezza di una pubblicità può discendere da numerosi profili, ciascuno dei quali dovrà essere valutato singolarmente e qualora anche soltanto uno dei parametri presi in considerazione risulti non congruo si dovrà ritenere verificata la fattispecie vietata.

In particolare al punto c) emerge la rilevanza anche di circostanze non strettamente connesse con il bene in sé, ma che attengono ad elementi differenti, quali le privative, le qualità dell'operatore, etc.

Il D. Lgs. 145/07 è uno strumento di tutela azionabile dai professionisti, nei confronti dei propri concorrenti che pongono in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi di quanto sopra, mentre è sempre il D. Lgs. 206/05 che disciplina la tutela a favore del consumatore nei confronti degli operatori professionali.

L'art. 1 del D. Lgs. 146/07, recante *"Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e*

consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004", che ha modificato l'art. 18 del D. Lgs. 206/05, definisce: "Falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso"

La condotta riprovata può manifestarsi sia attraverso azioni che mediante omissioni (artt. 21-22 Codice del Consumo); sono, per esempio, azioni ingannevoli ravvisabili nei casi di un prodotto rappresentato come vegetariano senza esserlo, in quanto idonee a configurare *"una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero"*, avendo falsamente rappresentato *"le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto"*

Si verifica la differente fattispecie dell'omissione ingannevole allorchè il

commerciante “omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, ovvero ancora allorchè questi “occulta o presenta in modo oscuro, incomprendibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti”.

Il discrimine fra lecito e illecito è rappresentato dunque dalla contemporanea sussistenza di una condotta fra quelle codificate e del requisito di idoneità ad indurre il consumatore in errore o, perlomeno, a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato: tale fattispecie è senz’altro ravvisabile nel caso del consumatore vegetariano, cui (i) il venditore abbia prospettato l’assenza di prodotti animali negli alimenti e (ii) sulla base di tale informazione il consumatore si sia determinato ad un acquisto che, invece, non avrebbe effettuato conoscendo le reali caratteristiche del prodotto.

Pertanto ai rimedi civilistici in ordine alla cessazione degli effetti del contratto e degli eventuali risarcimenti e a quelli penali consistenti nell’irrogazione di sanzioni a carico dei commercianti scorretti, le norme da ultimo esaminate attribuiscono a consumatori e professionisti anche una tutela amministrativa, cui si può ricorrere mediante l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il Garante, su segnalazione della parte interessata, avvia un'istruttoria per accertare la fondatezza delle rivendicazioni e, qualora ritenga ravvisabili gli estremi delle violazioni, può provvedere inibendo la diffusione dei messaggi promozionali illeciti, nonché irrogando sanzioni pecuniarie da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 500.000.

Resta da domandarsi quale rapporto sia ravvisabile tra le diverse forme di tutela (civile, penale e amministrativa) e, cioè, se sia necessario sceglierne una in base alla quale agire, oppure se ciascuna azione possa coesistere con le altre: a tal proposito è opportuno precisare che ciascuna azione trae fondamento da una norma specifica e distinta dalle altre, di talchè ciascuno dei titoli dedotti sarà differente in ogni procedimento.

Nulla vieta al consumatore vegetariano di esercitare il recesso (o la risoluzione) contrattuale e, in pari tempo, adire le autorità penali e amministrative per le eventuali violazioni ravvisate nella condotta del commerciante; la giurisprudenza ha infatti sancito che: *“Il reato di frode nell'esercizio del commercio può concorrere con gli illeciti amministrativi di cui alla normativa in materia di pubblicità ingannevole di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005 (che ha sostituito il previgente D. Lgs. n. 74 del 1992) atteso che quest'ultima opera su un piano e risponde ad una "ratio" diversi rispetto a quelli della fattispecie penale, sia per il più ampio campo di applicazione sia perché l'intervento sanzionatorio è previsto indipendentemente dal verificarsi della materiale*

consegna dell'"aliud pro alio", necessaria per la sussistenza del reato" (Cass. pen. Sez. III Sent., 22/05/2008, n. 27105).

Un esempio tipico di pubblicità ingannevole in tema di vegetarianismo riguarda, come detto l'ipotesi in cui venga promosso come vegetale un alimento che non lo è, mentre un caso particolare di lesione (o, perlomeno, aggressione) del diritto al vegetarianismo consiste nel fenomeno delle pubblicità ingannevoli di alimenti contenenti prodotti di origine animale, cui vengono attribuite caratteristiche quali la "necessità", ovvero la non derogabilità del consumo, ad esempio attraverso la decantazione di prerogative "uniche" e asseritamente non rinvenibili in altri alimenti.

Le prospettazioni di cui sopra non cagionano soltanto la lesione di interessi diffusi di tutti i consumatori, inducendoli ad acquistare prodotti ritenuti indispensabili che invece possono essere perfino dannosi, ma – ove abbiano ad oggetto alimenti di origine animale – contribuiscono altresì a diffondere nei vegetariani (e non) la persuasione che la scelta vegetariana sia erronea, impraticabile e comunque dannosa per la salute.

All'atto pratico il consumatore, persuaso dalle pubblicità alimentari di essere "obbligato" a nutrirsi di prodotti animali, può ritenere impossibile la pratica del vegetarianismo o perfino abbandonarla; sotto il profilo teorico, invece, l'effetto è quello di concorrere alla formazione e alla persistenza all'interno della società di

persuasioni negative riguardo alla scelta vegetariana.

Per le ragioni sopra esposte accade sempre più di frequente che anche associazioni a favore del vegetarianismo intervengano per contrastare pratiche commerciali scorrette, come ad esempio nel caso LAV/Mellin, che ha visto l'associazione animalista ricorrere dinanzi all'AGCM contro la multinazionale dell'omogeneizzato, il cui spot televisivo professava la necessità del consumo di prodotti a base di carne da parte dei bambini³⁰².

Il messaggio promozionale contestato affermava che: *“Per le sue esigenze specifiche tuo figlio ha bisogno di ferro della carne”*, mostrando al contempo bambini in età neonatale durante l'assunzione dell'omogeneizzato Mellin a base di carne.

La LAV ha agito:

- per azione ingannevole ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 206/05, commi 1, punto b) e 4, ravvisando la diffusione di informazioni non conformi al vero, nonchè manifestamente finalizzate ad indurre in errore il consumatore circa gli effettivi vantaggi derivanti dall'utilizzo del prodotto;
- per omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 206/05, ravvisando l'omessa menzione delle alternative alla carne per l'assunzione di ferro, nonché alla pericolosità derivante dal consumo di carne;
- per la pericolosità nei confronti dei bambini *ex* art. 21, comma 4, D. Lgs. 206/05,

³⁰² <http://www.lav.it/index.php?id=1485>

ravvisata nell'induzione al consumo di carne in età neonatale, con conseguente assuefazione e instaurazione di un regime alimentare pregiudizievole per la salute.

A conforto delle proprie rivendicazioni la LAV ha prodotto o riportato numerose attestazioni medico-scientifiche atte a dimostrare che:

- l'apporto di ferro al bambino mediante una dieta vegetariana è quasi doppio rispetto a quello basato sul consumo di omogeneizzati Mellin a base di carne;
- il ferro contenuto nella carne non è insostituibile;
- in ragione della fungibilità del ferro derivante dalla carne con quello vegetale, l'assunzione di alimenti carnei non è necessaria;
- il consumo di carne e è dannoso per l'organismo umano.

In esito a quanto sopra *“la società Mellin ha provveduto a sospendere la campagna pubblicitaria, impegnandosi a tener conto dei rilievi formulati per le prossime iniziative”*³⁰³.

Analoghe iniziative sono state intraprese anche nei confronti di imprese che pubblicizzano latticini, affermandone la necessità per l'uomo, la non sostituibilità e, comunque, la natura salutare e benefica per l'organismo.

Naturalmente tutte le predette azioni sono state promosse sia dalla LAV come associazione

³⁰³ <http://www.primaonline.it/2011/12/13/99072/lav-carne-non-indispensabile-per-bambini-mellin-sospende-lo-spot-tv/>

che dai singoli consumatori, tutti titolati ai sensi delle norme sopra esaminate.

D'altronde il caso Mellin è soltanto uno dei più recenti, mentre già molti anni fa si erano verificate situazioni analoghe, allorchè il Consorzio Carni Italiane Bovine Garantite, nel 1992, aveva promosso come "*indispensabile*" il consumo di carne: l'organismo di sorveglianza aveva recepito le segnalazioni dell'associazione animalista e le pubblicità erano state modificate di conseguenza³⁰⁴.

Nel 1997 analoga sorte toccava a Plasmon e Consorzio Italiano Macellatori, che avevano promosso rispettivamente gli omogeneizzati a base di pollo, tacchino, agnello e coniglio definendo la carne "*un alimento essenziale e insostituibile per la crescita del bambino grazie all'elevato apporto proteico e nutrizionale che non ha eguali in altri alimenti*" e la carne bovina come "*indispensabile per i suoi valori nutrizionali*"³⁰⁵. Entrambe le pubblicità sono state modificate per intervento dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, anche a seguito dell'interrogazione scritta dell'europarlamentare Gianni Tamino alla Commissione Europea: la promozione del Consorzio Italiano Macellatori, infatti, sfruttava anche fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. A conclusione di quanto sopra il CIM si impegnava "*a non utilizzare più l'aggettivo 'indispensabile' (o altro analogo) per qualificare la carne come alimento*".

³⁰⁴ *Impronte*, maggio 1992, pag. 30, Edizione LAV, Roma.

³⁰⁵ *Impronte*, aprile 1997, pag. 38.

I casi in esame dimostrano che l'attribuzione ad un prodotto di prerogative inesistenti determina quanto meno il diritto di consumatori e associazioni ad intervenire chiedendo la modifica dei messaggi non veritieri; inoltre l'adeguamento spontaneo o, comunque, senza opposizioni, da parte degli autori delle pubblicità dimostra che qualsiasi attribuzione del principio di necessità rispetto agli alimenti carnei è mendace e rappresenta una indebita mistificazione.

Si è ampiamente discusso del diritto dei vegetariani a non ricevere l'imposizione di un pasto contenente prodotti di origine animale, mentre potrebbe domandarsi se sia ravvisabile l'opposto, cioè il diritto a non ricevere cibi vegetali.

Nel 2004 Jamar L. Travillion, un detenuto presso il carcere di Allegheny County, ha lamentato di aver ricevuto un pasto vegetariano durante l'intero periodo quaresimale e che ciò lo avrebbe costretto ad una pratica religiosa incompatibile con la propria fede protestante.

A fondamento dell'azione legale intrapresa dal detenuto nei confronti del carcere, denominata *Travillion v. Allegheny County Bureau of Corrections et al.*, vi era il § 1983 del Civil Rights Act, che sancisce un istituto giuridico paragonabile alla responsabilità aquiliana nel diritto italiano: “*Every person who, under color or any statute, ordinance, regulation, custom or usage, of any State or Territory, subjects ... any citizen of the United States ... to the deprivation of any rights, privileges or*

immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress”.

La condotta colposa da parte dell’istituto carcerario sarebbe consistita nella violazione dei diritti di cui al primo emendamento della Costituzione americana, che sancisce la libertà di culto.

La causa, persa in primo grado, è stata successivamente rimessa al giudizio della Corte d’appello, la quale ha infine sancito che: *“The eating of a vegetarian repast is not inherently linked to a religious practice. Vegetarian meals are regularly eaten by many different people on an everyday basis, regardless of their religion”*³⁰⁶.

I giudici americani hanno affermato il principio in base al quale il cibo vegetariano non contraddistingue alcuna religione, essendo abitualmente consumato da persone di qualsiasi culto: non esistono, insomma, posizioni etiche o religiose che impongano l’uso alimentare della carne, nè, per converso, che impediscano il consumo di alimenti vegetali.

In estrema sintesi si potrebbe affermare che secondo la Corte non esiste qualcosa come il “diritto al non vegetarianismo”, mentre ad un livello più analitico la questione da sottolineare è che non sussiste alcun dovere di astensione dal consumo di pietanze vegetariane attualmente

³⁰⁶ <http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/062136np.pdf>

riconosciuto ai sensi delle norme costituzionali o di legge americane.

3.3 Il ddl per l'alternativa vegetariana

Le premesse

Si è visto innanzi come il diritto positivo, attraverso il filtro della giurisprudenza, riconosca agli umani il diritto ad astenersi dal consumo di cibi di origine animale, o, perlomeno, quali istituti giuridici preesistenti consentano attualmente di avanzare simili rivendicazioni.

L'alimentazione coinvolge sia diritti umani che diritti animali e, se è vero che questi ultimi potrebbero trovare affermazione nel divieto di consumo di cibi di origine animale³⁰⁷, è pure vero che la tutela dei primi può essere fondata attraverso la predisposizione e la tutela di un effettivo diritto di scelta.

Esclusa dunque la possibilità di istituire per via giuridica un obbligo di vegetarianismo, all'opposto si sono levate voci a favore dell'adozione di una legge che consenta a chi intende perseguire la scelta vegetariana di non andare incontro a restrizioni o discriminazioni, favorendo così sia la diffusione di tale regime alimentare che la tutela di chi lo pratica.

Sulla scorta di quanto sopra, tra il 2006 e il 2007 la LAV (Lega Anti Vivisezione) ha

³⁰⁷ Come si è visto sub § 2.2, infatti, molti paesi occidentali hanno istituito leggi che vietano l'uccisione di animali non umani, ma, come nel caso italiano, tale divieto trova i propri limiti nell'espressa predisposizione di deroghe, che normalmente tengono in considerazione gli interessi economici e culturali sottesi, garantendone il rispetto.

promosso l'introduzione legislativa dell'alternativa vegetariana obbligatoria³⁰⁸.

La proposta di legge è stata presentata per la prima volta in Senato, nella XV Legislatura, con il DDL 1879 del 13/11/07 a firma della senatrice Valpiana³⁰⁹.

In seguito alla precoce conclusione della XV Legislatura (durata soltanto dal 28/4/06 al 28/4/08), non essendo stata approvata, la proposta di legge è stata nuovamente depositata sia alla Camera, con il DDL Sarubbi, n. 1467 del 9/7/08, che in Senato, con il DDL Perduca e Poretti, n. 1836 del 22/10/09: il testo e le premesse sono rimasti immutati, limitandosi a riproporre quelli originari del DDL Valpiana.

Poiché nemmeno durante la XVI legislatura il DDL è stato messo in votazione, con l'insediamento della XVII legislatura è stato ripresentato: stavolta alla Camera dei Deputati dall'On.le Michela Brambilla e al Senato dall'On.le Monica Cirinnà, mantenendo il testo sostanzialmente invariato³¹⁰.

³⁰⁸ L'associazione animalista ha redatto una bozza di normativa, suffragandola attraverso varie raccolte di firme popolari nelle piazze italiane, onde sottoporla a deputati e senatori per la presentazione in Parlamento.
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/alimentazione/2011/08/01/visualizza_new.html_760041053.html

³⁰⁹ Cofirmatari del DDL erano anche i senatori Nardini, Donati, Peterlini, Rame, Giannini, Gaggio Giuliani, Palermo, Ripamonti, Rossi e Silvestri.

³¹⁰ Alla Camera il DDL, presentato il 15/3/13, ha assunto il numero 324/13, mentre in Senato il 140/13. Le uniche modifiche, formali e non sostanziali, hanno riguardato l'art. 2, lett. c, ove all'espressione "*luogo di ristorazione*" è stata preferita quella di

Il titolo prescelto, cioè “*Norme per la tutela delle scelte alimentari vegetariana e vegana*”, dimostra chiaramente lo scopo e la finalità del progetto, che prende in considerazione sia il regime latte-ovo vegetariano che quello vegano³¹¹.

Il preambolo del DDL contiene numerosi spunti tratti dalle questioni etiche, ambientali, salutistiche e culturali esaminate nei precedenti capitoli, affermando tra l’altro – quanto allo sfruttamento di animali – che: “*Solo in Italia il consumo alimentare determina la morte di oltre*

“*mensa*” e l’art. 6, ove all’originaria formulazione “*consumo di prodotti vegetali*” è stata preferita quella di “*consumo di alimenti proteici vegetali in sostituzione di alimenti proteici di origine animale*”. Le isolate modifiche nulla cambiano rispetto alla formulazione originaria, essendo di fatto limitate, nel primo caso, all’utilizzo di un mero sinonimo e, nel secondo caso, all’utilizzo di una locuzione che si limita a descrivere in modo più ampio e analitico ciò che si intendeva come “*prodotti vegetali*” nella precedente versione del DDL. Attualmente le versioni del DDL succedutesi, dall’ultima alla prima, sono le seguenti: Cirinnà (n. 140 del 15/3/13), Brambilla (n. 324 del 15/3/13), Valpiana (n. 1879 del 13/11/07), Sarubbi (n. 1467 del 9/7/08) e Perduca (n. 1836 del 22/10/09).

³¹¹ La scelta del *nomen iuris* attesta che oggetto diretto di tutela è l’essere umano, trattandosi appunto di una norma intesa a garantire a ciascun cittadino la disponibilità di pietanze alternative a quelle a base di prodotti animali: non vi è alcun riferimento a questioni relative ai diritti degli animali, né l’istituto pare predisposto per sancirne. D’altronde si deve pur rilevare che sia il coinvolgimento delle associazioni animaliste che il tenore letterale del documento attestano l’inequivoca volontà di affermare i principi etici di rispetto nei confronti di animali e ambiente, che a simili scelte alimentari sono normalmente sottesi.

*600 milioni di animali da terra e di un incalcolabile numero di animali acquatici (pesci, molluschi, crostacei). Gli allevamenti intensivi, inoltre, costituiscono una delle principali fonti di inquinamento delle falde acquifere e dell'atmosfera*³¹².

³¹²Alla base delle rivendicazioni ecologiche della scelta vegetariana si trova la considerazione che la destinazione di risorse agricole all'allevamento riduce drasticamente la quantità di cibo ottenibile: occorrono circa 7 kg di grano per produrre un aumento di massa di 1 kg in un manzo³¹², mentre servono circa 10 kg di mangime per ottenere un aumento di 1 kg nel peso di un maiale³¹²: in definitiva per ricavare 1 kg di carne bovina occorrono 16 kg di mangime (vd. Hoogenkamp, Henk W., *Soy protein and formulated meat products*, CABI, Cambridge, USA, 2005, pag. 50, nonché Hui, Y. H., Nip, W.K., Rogers, R. W., *Meat Science and Applications*, Marcel Dekker, NY, USA, 2005, pag. 574). Le considerazioni ecologiche connesse con il consumo di alimenti di origine animale sono state recentemente suffragate da alcuni studi internazionali, in particolare da quelli condotti dalla FAO e dal World Watch Institute: secondo il primo ente le emissioni di gas serra derivanti dall'allevamento sarebbero pari al 18% del totale, mentre per il secondo tale percentuale sarebbe addirittura pari al 51%, rappresentando rispettivamente la seconda o la prima fonte di emissioni di gas serra in assoluto (vd. FAO, *Livestock's Long Shadow*, 2006, <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e00.pdf>, World Watch Institute, *State of the World 2009*, Earthscan, UK, 2009). Si stima che attualmente la coltivazione di mangimi animali, assieme all'allevamento, occupi circa l'80% di tutti i terreni coltivabili del globo e circa 1/3 di tutte le terre emerse. E' inoltre accertato che l'allevamento rappresenta la prima causa di deforestazione: già nel 1981 Norman Myers aveva coniato l'espressione *hamburger connection* per rappresentare questo ingente fenomeno (vd. Myers, Norman, *The hamburger connection: how Central America's forests became North America's hamburgers*, articolo pubblicato nella rivista *Ambio*, vol. 10, n. 1, 1981, Royal Swedish Academy of

Accanto alle istanze eminentemente animaliste, trovano altresì affermazione questioni ambientali e sociali: *“Lo stile di vita vegetariano o vegano contribuisce anche a promuovere una più equa distribuzione delle risorse che potrebbe contribuire a combattere la fame nel mondo. Molte delle produzioni cerealicole del Sud del mondo, infatti, sono destinate a mangime per animali per la produzione di carne dei Paesi occidentali, quando potrebbero coprire il fabbisogno locale”*³¹³.

Sciences, pagg. 2-8), mentre si stima che soltanto negli anni compresi tra il 1997 e il 2003 il volume delle esportazioni di manzo dal Brasile (di cui l'80% da allevamenti in Amazzonia) sia quintuplicato (Kaimowitz, Mertens, Wunder, Pacheco, *Hamburger Connection Fuels Amazon Destruction*, CIFOR, Center for International Forestry Research, aprile 2003 http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/Amazon.pdf).

³¹³ Si è stimato che in un solo anno gli USA producano 145 milioni di tonnellate di cereali e soia, da cui si ricavano 21 milioni di tonnellate di carne e derivati: destinando all'alimentazione umana l'intera produzione agricola vi sarebbe stata una disponibilità maggiore di 124 milioni di tonnellate di cibo, cioè circa l'equivalente di un pasto al giorno per ogni abitante della Terra (vd. Moore Lappé, Frances, *Diet for a small planet*, Ballantine Books, New York, USA, 1982, pp.69-71). La questione della sperequazione derivante dal consume di cibi animali deriva dalla considerazione che i paesi occidentali, o, comunque, ricchi, tendono ad avvantaggiarsi di questo tipo di produzione alimentare, sottraendo risorse vegetali dai paesi produttori e rendendole quindi inaccessibili agli abitanti di quelle regioni, senza peraltro apportare reale beneficio economico. Per esempio si stima che il Paraguay esporti l'80% della soia che produce e, tuttavia, soltanto il 2% dei proprietari terrieri di quel paese detiene circa il 70% di tutte le terre coltivabili, mentre i contadini che le lavorano sono semplici dipendenti; addirittura in Brasile (da cui proviene oltre il 30% della

Un più ampio respiro, sempre nelle premesse, risulta avere la trattazione delle questioni di salute connesse alla dieta: *“La scienza, sia ufficiale che indipendente, riconosce ad un’alimentazione vegetariana e vegana ben bilanciata la capacità di favorire un migliore stato di salute rispetto alla dieta che include carne (ottantatrè chili l’anno pro capite) o pesce (oltre venti chili l’anno). E’ dimostrato che una dieta vegetariana, ricca di frutta e verdura, protegge dalle malattie cardiovascolari e diminuisce del 24 per cento la probabilità di infarto, una delle principali cause di morte nei Paesi occidentali, favorita da un’alimentazione troppo ricca di grassi e proteine animali. L’incidenza dei tumori più diffusi (colon-retto, mammella, prostata, pancreas) è molto più alta tra le persone che si nutrono di alimenti animali (70 per cento delle persone colpite da queste patologie) piuttosto che tra i vegetariani (solo il 30 per cento). I vegetariani occidentali hanno inoltre una più bassa incidenza di obesità e diabete in confronto agli onnivori”*³¹⁴.

soia importata nell’Unione Europea) migliaia di lavoratori addetti alla cultura della soia versano in regime di schiavitù (vd. Burley, Helen, *What feeds our food?*, Friends of the Earth, London, UK, 2008, pag. 17).

³¹⁴ In via preliminare, circa la correttezza di un’alimentazione priva di cibi di origine animale, uno studio condotto dall’American Dietetic Association nel 2009 ha affermato che: *“Le diete totalmente vegetariane o vegane, sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale, e possono conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Le diete vegetariane ben pianificate sono*

L'esigenza di apprestare una tutela legislativa in tema di vegetarianismo, tuttavia, non è basata esclusivamente su considerazioni etico-salutistiche, ma anche sulla necessità di riscontrare le istanze di una parte della popolazione sempre più consistente; si legge infatti che: *“In Italia sta rapidamente aumentando il numero dei vegetariani e dei vegani: negli ultimi anni, a partire dal 2002, sono raddoppiati, passando da 3 a 6 milioni.*

Non riuscendo a trovare pasti completi e bilanciati senza carne, pesce o ingredienti di origine animale sono costretti a pasti frugali e nutrizionalmente non bilanciati in contraddizione con i principi di uguaglianza sanciti nella

appropriate per individui in tutti gli stadi del ciclo vitale, ivi inclusi gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia e adolescenza, e per gli atleti” (vd. http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf). elevate di carni rosse e insaccati rispetto a quelli che ne assumono meno. Un'indagine condotta dall'Environmental Working Group inglese ha evidenziato che perfino una semplice riduzione del consumo di carni rosse consentirebbe di diminuire la mortalità maschile dell'11% e quella femminile del 16%, sottolineando inoltre che l'alimentazione comprensiva di carni rosse aumenta del 43% l'incidenza del diabete (tipo 2) sugli uomini e del 30% sulle donne; sempre secondo il medesimo studio il consumo di insaccati sarebbe associato ad una maggiore probabilità di contrarre il diabete del 57% negli uomini e del 45% nelle donne, oltre ad aumentare l'incidenza del tumore al pancreas del 67% (vd. Dossier Environmental Working Group, 2009). Uno studio pubblicato nel giugno 2009 in Inghilterra da National Institutes of Health, che ha appurato come il consumo di carne determini circa il 30% di probabilità in più di sviluppare l'obesità (vd. Studio National Institutes of Health, UK, 2009).

Costituzione, secondo cui lo Stato e la pubblica amministrazione devono garantire un medesimo trattamento a tutti i cittadini e le cittadine, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da ogni diverso tipo di orientamento. Garantire alternative alimentari vegetariane”.

Insomma, le premesse del DDL coniugano gli aspetti teorici con quelli pratici, dimostrando pertanto un’anima duplice: da un lato la propensione ad affermare nel diritto positivo i principi sottesi al vegetarianismo e, dall’altro lato, soddisfare esigenze concrete di un numero sempre più esteso di individui.

Dall’ultima considerazione è immediato il rinvio concettuale all’art. 3, comma II, della Costituzione³¹⁵: specie allorchè si considerino le molteplici ragioni che possono condurre al vegetarianismo, è inevitabile ravvisare in capo al legislatore l’obbligo di intervenire per la “rimozione degli ostacoli”, anche a voler prescindere da tutte le altre considerazioni circa opportunità e salubrità di tale regime alimentare.

³¹⁵ L’art. 3, comma II, della Costituzione afferma che: “*E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*”. La scelta alimentare vegetariana, come è stato ampiamente esposto anche nelle premesse del DDL, rappresenta l’esternazione di una convinzione o di un’esigenza che può essere ricondotta a numerosi aspetti della persona umana, dalle istanze salutistiche al rispetto nei confronti degli animali, dell’ambiente, delle popolazioni affamate, etc. Sotto ciascuno di questi profili è ravvisabile una copertura di rango costituzionale, che l’istituto in esame si ripropone di garantire all’atto pratico.

Il corpus del DDL

Qui di seguito si esaminerà analiticamente il testo del DDL, fermo restando che tutte le proposte finora depositate (Cirinnà, Brambilla, Valpiana, Sarubbi e Perduca-Poretti) sono sostanzialmente identiche tra loro³¹⁶.

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge tutela le alimentazioni vegetariana e vegana e i cittadini e le cittadine che le seguono e afferma e valorizza gli aspetti etici e scientifici di tali scelte.

Si è già detto sopra che, direttamente o indirettamente, molteplici sono gli interessi tutelati e l'art. 1 li elenca e sintetizza, dimostrando l'attitudine della norma a diffondere le ragioni del vegetarianismo attraverso la valorizzazione dei suoi presupposti, oltre che a garantire il libero sviluppo della personalità dei singoli individui.

In verità c'è almeno un'altra categoria di persone che trova tutela o, quantomeno, beneficio attraverso norme di questo tipo: si tratta di coloro i quali "intendono" seguire la dieta vegetariana e, spesso, trovano ostacolo o perlomeno intralcio nella scarsità o totale assenza di alternative.

A ben guardare, poi, si può ravvisare una ulteriore estensione nel novero dei soggetti interessati, poiché se è vero che l'alimentazione senza prodotti animali è favorevole per la salute di tutti gli esseri umani, va da sé che la

³¹⁶ Vd. *supra*, nota 5.

valorizzazione della ricerca scientifica e della divulgazione di tali informazioni avvantaggia potenzialmente chiunque e ciò, naturalmente, senza contare che la semplice disponibilità di alternative a base vegetale rappresenta un beneficio anche per gli onnivori, sia per la salute che per la varietà di scelta.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge è definita:

a) vegetariana, l'alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di animali;

b) vegana, l'alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale.

Nel DDL si è scelto di prendere in considerazione separatamente le ipotesi di alimentazione vegetariana e vegana, che vengono pertanto definite singolarmente.

Manca, fra le definizioni, quella del luogo (o dei luoghi) in cui si intende introdurre l'obbligo di legge di fornire l'alternativa vegetariana/vegana: esso è indicato nel successivo art. 3, ma cionondimeno non avrebbe stonato inserirlo nell'art. 2, ai fini di una corretta inquadratura sistematica.

Verrebbe inoltre da domandarsi se non sarebbe stato possibile prevedere istanze specifiche ulteriori rispetto a quelle vegetariana/vegana, quale ad esempio crudismo, macrobiotica, fruttarismo, etc.; a tal proposito è evidente che il numero di crudisti o, per esempio, fruttariani, è notevolmente inferiore rispetto a

quello dei vegetariani e che, pertanto, potrebbe considerarsi prematuro apprestare una apposita alternativa. Sotto un differente profilo, considerato che la norma si ripropone di perseguire anche aspetti etici e salutistici, sarebbe senz'altro possibile considerare affine a tale impostazione l'ipotesi di introduzione di alternative alimentari ancora più "etiche" o salutari³¹⁷.

Lo sviluppo di alimenti alternativi crudi, macrobiotici o fruttariani, trarrebbe senz'altro enorme slancio dall'introduzione di una alternativa obbligatoria per legge e simili cibi potrebbero rappresentare peraltro il minimo comune denominatore per individui con le più

³¹⁷ L'alimentazione crudista vegana rappresenta un sottogruppo dell'alimentazione vegana, ove il consumo di prodotti vegetali avviene senza la preventiva cottura, cioè senza che siano riscaldati oltre 43°, poiché a partire da tale temperatura alcune sostanze nutritive subiscono alterazioni e una significativa riduzione. L'alimentazione fruttariana, anch'essa appartenente alla categoria di diete vegane, consiste nell'assunzione esclusiva di frutta, con ciò dovendosi intendere "*frutti delle piante*" in senso ampio, e, cioè, comprendendo quelle tipologie di "verdura" nelle quali il prodotto consumato consiste soltanto nel frutto e non nell'intera pianta (i.e.: melanzane, peperoni, etc.). Il presupposto etico-salutistico del fruttarismo deriva dalla considerazione che l'alimentazione originaria dell'uomo, prima dell'apprendimento della caccia, dell'agricoltura e dell'allevamento, consisteva nell'assunzione di frutti e semi e che, pertanto, tale sarebbe la forma di nutrizione più consona al corretto esercizio delle funzioni fisiologiche; inoltre il ricorso ad un'alimentazione fruttariana consentirebbe di ridurre l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, rispetto all'utilizzo di colture per la produzione agricola.

disparate esigenze medico-sanitarie e cultural-etico-religiose.

Insomma, se rispetto alle prerogative pragmatiche del DDL l'alternativa vegetariana/vegana rappresenterebbe già il perseguimento di un risultato notevole, sotto il profilo etico sarebbe senz'altro possibile estendere ancor più il discorso.

Art. 3 (Mense)

1. In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico, nelle mense che svolgono servizio per le scuole di qualsiasi ordine e grado, compresi gli asili nido, nelle mense universitarie e nei luoghi in cui i lavoratori siano costretti a nutrirsi per l'impossibilità di fare rientro per il pranzo al proprio domicilio, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, devono essere sempre offerte e pubblicizzate almeno un'opzione vegetariana e una vegana in alternativa alle pietanze contenenti prodotti o ingredienti animali previste nel menu convenzionale.

2. Il menu vegetariano e vegano offerto deve essere strutturato in modo tale che assicuri un apporto bilanciato di tutti i nutrienti così come indicato dalla scienza ufficiale in materia di nutrizione e considerando i progressi scientifici in tale campo.

3. La pietanze vegetariane e vegane non devono contenere nemmeno gli ingredienti di origine animale utilizzati per la preparazione e non identificabili organoletticamente, elencati nell'allegato.

4. *Al fine di assicurare un servizio adeguato agli utenti, il personale preposto alla somministrazione è adeguatamente informato ai sensi della presente legge.*

5. *Le uova presenti nelle preparazioni vegetariane devono provenire da galline allevate con metodo biologico o allevate all'aperto.*

L'art. 3, intitolato alle mense, contiene il vero e proprio *corpus* del DDL e nei suoi cinque commi contempla diverse questioni: nel primo sono individuati i destinatari dell'obbligo di legge, cioè mense pubbliche o private che operino in regime convenzionato. Particolarmente significativo pare il riferimento agli esercizi privati quali "*bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro*": in effetti la locuzione si presta a differenti interpretazioni, poiché astrattamente qualsiasi luogo di ristorazione convenzionato con le compagnie emittitrici di buoni pasto dovrebbe essere ricompreso nell'ambito di applicazione. Per contro, sarebbe difficile ravvisare in concreto l'esistenza di accordi (convenzioni) tra datori di lavoro ed esercizi commerciali, salvo naturalmente il caso di esternalizzazione dei servizi, per forza di cose limitato a ipotesi marginali.

Di dubbia interpretazione è l'espressione "*luoghi in cui i lavoratori siano costretti a nutrirsi*": difficile, infatti, ipotizzare un luogo ove il lavoratore sia obbligato ad alimentarsi e, soprattutto in caso di pluralità degli esercizi convenzionati, ciascuno di essi potrebbe essere considerato surrogatorio rispetto all'altro.

Sono invece completamente esclusi dall'applicazione della norma tutti i locali di proprietà privata che non svolgano, per così dire, funzioni di mensa pubblica: d'altronde la questione interpretativa circa la natura delle convenzioni è fondamentale e dirimente, per determinare se la maggioranza dei servizi di ristorazione sia da considerare inclusa oppure esclusa dall'obbligo.

Nel primo comma è determinato l'oggetto dell'obbligo, consistente appunto nella predisposizione di almeno un'opzione di tipo vegetariano e una di tipo vegano, nonché nella loro pubblicizzazione. Se, da un lato, il riferimento alla pubblicità dell'alternativa vegetariana potrebbe sembrare pleonastico, attesi gli obblighi di legge dei ristoratori di esporre liste dei prodotti offerti (e relativi prezzi), dall'altro lato è facile desumere che in questo caso si intenda fare riferimento alla espressa menzione, sulle liste, degli alimenti idonei al consumo da parte di vegetariani/vegani, contraddistinguendoli rispetto a tutti gli altri.

In alcuni Paesi e catene di ristorazione, anche in Italia, è già invalsa l'usanza di apporre simboli specifici (i.e. una foglia verde, una "v", etc.) accanto alle pietanze che non contengono carne o derivati e, verosimilmente, l'approvazione del DDL determinerebbe un adeguamento analogo da parte di tutti gli esercenti la ristorazione³¹⁸.

³¹⁸ L'esigenza di distinzione tra prodotti vegetariani e non nasce dalla constatazione che spesso è necessario esaminare

Il secondo comma stabilisce i criteri minimi necessari da adottare nella predisposizione dei menu alternativi, affinché si evitino discriminazioni di fatto consistenti, per esempio, nell'offrire come pietanze vegetariane/vegane le medesime a base di alimenti animali, semplicemente private di tali aggiunte o, addirittura, prodotti totalmente differenti e inadeguati a rappresentare reali alternative (i.e. un'insalata invece di una bistecca o un contorno di verdure invece di un secondo piatto a base di carne/pesce).

Rilevante pare anche il riferimento al progresso scientifico in materia, cui deve essere ispirata la preparazione delle pietanze alternative: l'alimentazione specifica per vegetariani e vegani, infatti, sta conoscendo un certo sviluppo negli ultimi anni, anche grazie alla sempre maggiore varietà di prodotti offerti dal mercato, spesso guidato proprio dalla ricerca scientifica e improntato alla massimizzazione delle qualità nutrizionali degli alimenti.

All'atto pratico non sembra facile che i ristoratori, specie quelli medio-piccoli, possano provvedere autonomamente ad aggiornamenti specifici delle alternative vegetariane/vegane, né tantomeno che questi intendano investire risorse a tal fine: sarebbe pertanto auspicabile la

analiticamente e accuratamente il menu per poter appurare quali pietanze siano effettivamente prive di ingredienti di origine animale e non di rado la carenza di elencazione analitica determina addirittura l'impossibilità da parte dell'utente di identificare gli ingredienti utilizzati.

predisposizione di appositi strumenti normativi o di indirizzo, quali ad esempio le linee guida ministeriali (vd. *infra*, § 4.2)³¹⁹.

Il terzo comma contiene una previsione di natura eminentemente tecnico-scientifica e sancisce in capo al ristoratore l'obbligo di evitare, nella preparazione della pietanza, tutti gli ingredienti di origine animale, ivi compresi quelli che non sarebbero rilevabili attraverso i sensi in quanto, per esempio, non visibili né agevolmente percettibili al palato: si pensi per esempio all'adozione di olii, brodi o grassi animali o, addirittura, all'utilizzo di derivati per realizzare alimenti complessi (gelatine, salse, sughi, etc.). La *ratio* sottesa è evidente: alla base di simili scelte alimentari, almeno per motivi etici, si pone non tanto il rifiuto dell'alimento "fatto e finito"

³¹⁹ Nella sua formulazione attuale la previsione normativa rischierebbe verosimilmente di restare lettera morta, atteso che non contiene alcun precetto atto a determinare l'esigibilità di una condotta specifica, dovendosi piuttosto considerare una sorta di principio ispiratore o criterio di massima. Sicuramente sarebbe oltremodo arduo, per l'eventuale avventore insoddisfatto, azionare una tutela giurisdizionale ai sensi del presente comma, poiché questi dovrebbe farsi carico di provare in primo luogo gli effettivi e accertati progressi scientifici in materia, ed, inoltre, di dimostrare l'inottemperanza dell'esercente, nonché gli eventuali danni ravvisabili in virtù del nesso di causalità. Sembrerebbe assai più proficuo e pragmatico istituire in capo al Ministero della Salute un obbligo di informazione, semmai da coordinare con il successivo art. 5 del DDL e con l'INRAN. Ove l'obbligo di cui alla norma in esame riguardasse l'adempimento di direttive emanate da organi preposti quali il Ministero o l'INRAN, sarebbe evidentemente possibile e relativamente semplice accertare se la condotta dell'esercente sia o meno legittima.

in sé, quanto – piuttosto – l’orientamento del mercato attraverso il rifiuto di partecipare al consumo (e quindi alla produzione) di cibi che comportino uno sfruttamento degli animali.

Nel quarto comma è previsto un obbligo di informazione del personale addetto alla somministrazione: si tratta di una disposizione alquanto “aperta”, che rimette all’interprete quantomeno la determinazione del criterio di “adeguatezza”, sia riguardo al servizio che all’informazione del personale. L’assolvimento di tale obbligo potrebbe ragionevolmente esaurirsi nella conoscenza delle distinzioni tra dieta vegana, vegetariana e onnivora, nonché delle alternative offerte e relativi ingredienti: in questo modo il personale preposto sarebbe senz’altro in grado di fungere da referente dell’utente e indicare la pietanza corretta in base a ciascuna esigenza manifestata³²⁰.

Il quinto e ultimo comma dell’art. 3 dimostra l’attenzione nei confronti di un

³²⁰ Come si è già avuto modo di osservare, la definizione di “alimentazione vegetariana” rappresenta in realtà una sorta di contenitore al cui interno si celano numerose sottocategorie e diverse interpretazioni, a partire da quelle che ammettono il consumo di taluni tipi di carne o del pesce (e che, a rigore, non sarebbero vegetariani), fino a quelle che, agli antipodi, preferiscono l’alimentazione crudista o a base di sola frutta: la conoscenza, almeno basilare, delle caratteristiche e delle ragioni sottese a ciascuna scelta, sarebbe senz’altro utile a garantire che il personale di ausilio alla ristorazione possa informare correttamente gli avventori e sorvegliare sul corretto riscontro delle loro istanze. La questione pare tutt’altro che trascurabile, specie in ragione delle conseguenze, anche di natura risarcitoria, che possono discendere dal comportamento dell’esercente e dei suoi incaricati.

argomento caro agli animalisti, cioè la produzione di uova da allevamenti “ a batteria”: a tal proposito è previsto che le pietanze vegetariane, ove siano composte di uova, dovranno adoperare esclusivamente quelle biologiche o da allevamenti all’aperto.

Ad oggi, 2013, pochi anni dopo la prima presentazione del DDL, è già entrata in vigore la direttiva 1999/74/CE, che vieta l’allevamento di galline ovaiole in batteria: potrebbe dunque sembrare che il quinto comma sia già stato superato, ma – a ben vedere – così non è poiché permane la possibilità di allevare galline ovaiole in gabbia o all’interno di capannoni, purchè le dimensioni siano compatibili con le norme comunitarie e meno costrittivi per gli animali.

Per contro, ci si potrebbe domandare per quale motivo non sia stata prevista una restrizione analoga con riferimento agli alimenti vegetariani contenenti latte e derivati e, anzi, ci si potrebbe spingere fino a domandarsi in che modo dovrebbe essere affrontata la questione del caglio nei formaggi: il caglio è un addensante del latte che può avere origine vegetale (dal fiore del caglio), industriale (di sintesi), ovvero animale (l’abomaso, il quarto stomaco dei bovini). E’ evidente che un vegetariano dovrebbe astenersi anche dal consumare formaggi contenenti caglio animale e ciò, in effetti, sembrerebbe sancire anche il DDL, salvo che normalmente la descrizione degli ingredienti presente sulle etichette non contiene alcuna indicazione circa l’origine di tale ingrediente e sarebbe pertanto lecito domandarsi in che modo i ristoratori

possano pertanto garantire ciò che neppure i produttori attestano.

Talune questioni non possano essere affrontate, né tantomeno risolte, nel contesto normativo del DDL in questione, poiché richiederebbero – semmai – un’attività legislativa “a monte” che sancisca un sistema di etichettatura specifico³²¹.

Art. 4.

(Educazione e formazione scolastica)

1. Entro l’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca inserisce l’insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti

³²¹ Attualmente in Italia non vige alcuna normativa che obblighi a designare espressamente gli alimenti vegetali, né che distingua tra cibi che contengono prodotti di origine animale o meno, oppure tra prodotti per vegetariani, vegani, etc. La questione di maggior rilievo, attorno all’etichettatura, riguarda la possibilità per il consumatore di sapere se nella preparazione di alimenti complessi siano rinvenibili elementi di provenienza differente, quali, ad esempio, frattaglie nella produzione di gelatine, abomaso (quarto stomaco dei ruminanti) nella realizzazione del caglio, etc. La mancanza di una disciplina di legge è in certa misura sopperita attraverso il ricorso a un sistema di etichettatura su base volontaria, mediante sottoscrizione contrattuale di simboli, loghi o standard autocertificati, oppure certificati da soggetti terzi: in tale ipotesi, tuttavia, le prescrizioni non sono uniformi e l’eventuale utilizzo di detti strumenti non implica necessariamente che i criteri adottati per l’etichettatura siano condivisi dagli utenti o da altre organizzazioni.

professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi.

2. Gli studenti che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti alimenti animali.

3. Gli istituti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rendere noto a tutti gli studenti il loro diritto a esercitare l'obiezione di coscienza di cui al comma 2.

4. Nessun studente obiettore può subire conseguenze sfavorevoli in seguito all'esercizio del diritto di cui al comma 2.

5. Agli studenti obiettori è offerta una proposta didattica alternativa per integrare il monte ore previsto dai programmi scolastici.

L'art. 4 disciplina gli aspetti prodromici della ristorazione, al fine di garantire la formazione di nuove classi di operatori del settore consapevoli e in grado di padroneggiare non soltanto le ricette alternative a quelle a base di prodotti animali, ma anche gli aspetti nutrizionali sottesi.

A partire dal Rinascimento la cucina europea ha iniziato a volgersi sempre più frequentemente all'utilizzo di ingredienti di

origine animale e ciò ha contribuito, nel corso dei secoli, alla stratificazione di una cultura alimentare a ciò improntata.

Gli istituti alberghieri sono stati pertanto considerati destinatari naturali di una formazione specifica finalizzata al corretto utilizzo dei prodotti non derivanti da animali. L'onere di dare esecuzione a tale disciplina grava sul Ministero dell'istruzione, mentre nel caso di mancata attivazione dell'istituzione, non è prevista alcuna alternativa: la predisposizione di adeguati insegnamenti presuppone la disponibilità di personale competente in materia e non è pertanto di semplice e immediata esecuzione da parte del Ministero³²².

Il secondo comma è dedicato ai diritti degli studenti vegetariani e introduce la possibilità per gli studenti di manifestare anche riguardo alla preparazione alimentare le proprie convinzioni in materia di vegetarianismo, astenendosi dalla preparazione di cibi contenenti prodotti animali;

³²² Al fine di riscontrare l'esigenza di tutela degli studenti sarebbe probabilmente opportuno prevedere un'attivazione diretta da parte dei singoli istituti di formazione, qualora non si verificasse l'intervento ministeriale auspicato: in questo modo ciascuno studente potrebbe peraltro far valere direttamente nei confronti della scuola i diritti scaturenti dalla previsione normativa. Nell'attuale formulazione pare verosimilmente ravvisabile una lacuna normativa, atteso che la compiuta realizzazione dell'istituto presupporrebbe un'attivazione ministeriale tutt'altro che automatica: questa omessa attività dell'organo preposto non sarebbe tuttavia suscettibile di alcuna contromisura, risolvendosi di fatto nell'impossibilità di attuare l'istituto giuridico in questione.

a tal proposito ci si potrebbe domandare se un simile diritto non sia da intendersi già esistente, anche – semplicemente – in base al dettato costituzionale³²³.

La concreta ed effettiva fruizione del diritto di cui sopra presuppone d'altronde l'informazione preventiva da parte dell'istituto scolastico, che pertanto è tenuto, ai sensi del terzo comma, a renderne edotti gli studenti. Non è tuttavia chiaro se l'inadempimento di tale obbligo sia sanzionato o meno: nel comma in esame non è comunque prevista alcuna sanzione o rimedio, di talchè l'utente interessato potrebbe agire soltanto per conseguire l'adempimento da parte dell'istituto. E', invece, da escludere che possano essere intrapresi procedimenti sanzionatori d'ufficio e senza l'impulso della parte interessata: quest'ultima potrebbe comunque rivalersi nei confronti della scuola ai sensi della disciplina codicistica e, segnatamente, *ex art. 2043 c.c.*

Non si può dubitare che l'inottemperanza della suddetta norma configurerebbe un illecito atto a determinare la responsabilità risarcitoria

³²³ In quanto libera manifestazione del pensiero, e/o pratica religiosa, la pratica del vegetarianismo sarebbe tutelata dai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, sia nel caso di consumo di alimenti di origine animale, che, come nel caso di specie, nella loro preparazione. La questione, che il DDL pone soltanto con riferimento agli istituti scolastici, potrebbe idealmente estendersi a qualsiasi ambito lavorativo: ciascun cuoco, infatti, potrebbe rivendicare il diritto a rifiutarsi di preparare cibi di provenienza animale.

extracontrattuale in ordine ai danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dallo studente.

I commi quarto e quinto sono intesi a prevenire e scoraggiare le pratiche di fatto atte a limitare o interdire del tutto l'esercizio dei diritti, ad esempio discriminando con voti o condotte gli studenti che se ne avvalgano.

La previsione di una proposta didattica alternativa completa l'obbligo di non discriminazione, parificando anche all'atto pratico la formazione impartita: la rilevanza della previsione di legge è ancor più marcata se si pensa alla necessità di apprestare programmi integrativi conformi alle istanze degli obiettori di coscienza.

Art. 5. (Compiti dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) destina ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei propri fondi al finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito della nutrizione vegetariana e vegana.

2. L'INRAN adotta e divulga programmi informativi rivolti ai cittadini vegetariani e vegani.

L'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), fondato nel 1936, è l'ente pubblico che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione in ambito alimentare e, segnatamente, in relazione al rapporto cibo-salute.

L'INRAN svolge anche funzioni di consulenza delle istituzioni nell'elaborazione di

politiche alimentari e nutrizionali, oltre a redigere le “Tabelle di Composizione degli Alimenti” e le “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana”, utilizzate appunto quali indicazioni alimentari istituzionali.

L’art. 5 è inteso a valorizzare le competenze e le mansioni dell’INRAN, specie in considerazione del fatto che l’istituto, per sua natura e scopo, dovrebbe recepire perlomeno gli aspetti salutistici connessi con l’alimentazione vegetariana.

Ai fini di quanto sopra il primo comma sancisce la destinazione annuale del 10% dei fondi dell’istituto alla ricerca in ambito di vegetarianismo, mentre il secondo comma impone l’obbligo di adozione e divulgazione di campagne informative rivolte a vegetariani e vegani: queste categorie, verosimilmente, dovrebbero ricevere indicazioni circa la corretta alimentazione, l’apporto nutrizionale bilanciato e i più idonei surrogati dei prodotti animali³²⁴.

³²⁴ Pare ravvisabile una criticità, dovendo domandarsi in che modo l’istituto possa individuare i cittadini vegetariani/vegani: tale ipotesi sembra, evidentemente, di attuabilità quantomeno improbabile, ove non già impossibile, mentre, per contro, sarebbe probabilmente possibile prevedere che l’assolvimento del predetto obbligo avvenga mediante la semplice pubblicazione di informazioni attraverso Internet e organi di comunicazione (stampa, tv, etc.): in tal modo sarebbe possibile raggiungere non soltanto chi ha già assunto un’alimentazione vegetariana, ma anche tutti gli altri. Tale ultima ipotesi sembrerebbe la più idonea a determinare gli effetti che la norma si ripropone, anche alla stregua delle premesse, in ordine alla diffusione di una cultura alimentare vegetariana, specie per quanto attiene le competenze dell’INRAN (cioè con

In questo caso è comunque evidente che la *ratio legis* sia quella di fornire un supporto a chi ha già intrapreso un determinato percorso alimentare, più che diffonderne le prerogative, come invece si è deciso di demandare direttamente al Ministero mediante la previsione di cui al successivo art. 6.

Art. 6. (Promozione di campagne informative)

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno una volta l'anno, promuovono una o più campagne informative sui benefici dell'alimentazione vegetariana e vegana e a favore del consumo di prodotti vegetali.

Come si è detto sopra, se all'INRAN spetta il compito di supportare, indirizzare e assistere chi ha già abbracciato la scelta vegetariana, è invece rimesso all'intervento ministeriale il compito di divulgare le caratteristiche di questo regime alimentare presso il pubblico.

La norma non specifica se le iniziative ministeriali siano da assumere singolarmente (una per ciascun ministero), ovvero congiuntamente (un'iniziativa unica partecipata da ogni ministero), limitandosi a precisare che esse debbano avere frequenza non inferiore a una all'anno.

riferimento alle implicazioni di tale alimentazione sulla salute umana).

La previsione è alquanto aperta e non pone particolari vincoli, restrizioni o limiti, neppure circa i criteri minimi/massimi da adottare: una previsione più articolata e circostanziata avrebbe potuto senz'altro giovare ai fini dell'efficacia della norma.

Uno dei requisiti essenziali che si potrebbe ravvisare per via interpretativa, in quanto non indicato nell'art. 6 (né altrove), è la diffusione nazionale delle campagne di informazione: poiché, infatti, destinatari e fruitori dovrebbero essere tutti i cittadini italiani, non parrebbe congruo adottare iniziative isolate e confinate a determinati contesti territoriali.

Considerazioni analoghe a quella precedente suggeriscono altresì di evitare qualsiasi limitazione o restrizione delle campagne a determinati ambiti, settori o fasce di popolazione.

Poiché è già previsto in capo all'INRAN l'obbligo di provvedere a informare correttamente vegetariani e vegani, è da escludere che i ministeri siano tenuti a fare altrettanto e, infatti, ove il testo normativo fa riferimento ai “*benefici dell'alimentazione vegetariana e vegana*” sembra evidente che i destinatari elettivi siano soltanto coloro che non hanno già adottato simili scelte.

Verosimilmente soggetti interessati dalla prescrizione in esame, oltre ai singoli individui, sono le associazioni che, a vario titolo, si occupano di alimentazione, salute, vegetarianismo, animalismo, etc. e che possono pertanto subire danni in ragione dell'inattività istituzionale.

Art. 7. (Norme transitorie)

1. Le strutture di cui all'articolo 3 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Il regime transitorio di un anno, inteso a consentire l'adeguamento di tutte le strutture interessate dagli obblighi di nuova introduzione, pare congruo, atteso che, oltre alla necessità di adottare forniture *ad hoc* di prodotti vegetali, occorrerà formare il personale.

Art. 8. (Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro, nonchè il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio per la durata di trenta giorni lavorativi.

2. In caso di recidiva la sanzione è aumentata di un terzo e la licenza è revocata.

L'art. 8 contiene l'apparato sanzionatorio, inteso dichiaratamente a reprimere qualsiasi violazione “*delle disposizioni di cui alla presente legge*” e, tuttavia, rivolto nei fatti alle sole trasgressioni dei precetti di cui all'art. 3: non potrebbe essere diversamente, allorchè viene comminata la sanzione della sospensione/revoca della licenza di esercizio.

Pertanto, al di là del tenore testuale, il meccanismo sanzionatorio riguarda esclusivamente le condotte di cui all'art. 3: non è invece previsto alcuno strumento di repressione nel caso di violazione degli obblighi gravanti su scuole e istituti di formazione di cui all'art. 4.

L'aspetto pecuniario della sanzione pare del tutto secondario rispetto al provvedimento di sospensione della licenza, che – anche sotto il profilo economico – risulta senz'altro determinante quale efficace deterrente: occorre sottolineare che non è prevista alternatività tra le due sanzioni, che sono invece da irrogarsi congiuntamente.

La formulazione dell'art. 8 non distingue tra ipotesi di condotte differenti, limitandosi a sanzionare genericamente la “violazione” della norma, omettendo qualsiasi valutazione circa la gradazione e il livello di dannosità e lesività dell'interesse tutelato in ordine alle diverse condotte astrattamente configurabili.

Nel silenzio del legislatore sarebbe dunque lecito domandarsi se le sanzioni siano da irrogare tanto al ristoratore che omette di fornire qualsiasi alternativa vegetariana, quanto a quello che – invece – omette di fornire soltanto quella vegana, oppure ancora al ristoratore che abbia omesso di fornire un'alternativa equilibrata o di dare pubblicità alle varie alternative proposte.

Poiché anche la omessa informazione del personale preposto alla somministrazione configura una condotta illecita ai sensi dell'art. 3, anche essa sarebbe sanzionabile alla stregua di quanto sopra e non diversamente dall'utilizzo di uova da galline non allevate all'aperto o con metodo biologico³²⁵.

³²⁵ A tal proposito è probabilmente ravvisabile una svista nella formulazione della disposizione di legge, atteso che sembrerebbe estraneo alla *ratio legis* equiparare inadempimenti “minori” quali

I presupposti degli estensori del DDL

Il DDL, come si è visto, è nato dall'iniziativa dell'associazione animalista LAV, volta sia a tutelare i diritti degli animali non umani, che quelli delle persone vegetariane³²⁶

l'eventuale omessa formazione del personale, a casi di maggiore rilevanza e maggiormente idonei a ledere l'interesse tutelato, quali la mancata predisposizione di idonee alternative, o, in via subordinata, anche l'omessa pubblicizzazione delle stesse. Una più corretta formulazione avrebbe potuto tenere conto delle diverse condotte imposte dalla legge e delle possibili inottemperanze, sancendo da una parte una gerarchizzazione dei comportamenti riprovati e, di conseguenza, una gradazione delle sanzioni consequenziali.

³²⁶ Gianluca Felicetti, presidente dell'associazione all'epoca (e tuttora), intervistato ai fini del presente lavoro, chiarisce natura e scopi perseguiti attraverso questa proposta, nonché le prospettive ulteriori:

D. Come è nata l'idea di questa iniziativa?

R. *Dai casi concreti di famiglie che hanno combattuto per veder riconosciuto il diritto alla scelta alimentare per le mense scolastiche dei figli (tanti anni fa abbiamo aiutato casi di vera e propria discriminazione in scuole dell'obbligo), dal positivo esempio di alcuni Comuni grandi e piccoli che hanno già attuato questo principio. L'aumento di chi pratica le scelte vegetariana e vegana dovrebbe poi favorire la presa d'atto della necessità di questo cambiamento nell'offerta da parte di chi paga e fornisce questo servizio.*

D. Secondo le esperienze raccolte dalla LAV quali sono i principali ostacoli per i vegetariani italiani?

R. *La mancanza d'informazione sul cosa mangiano/non mangiano effettivamente i vegetariani e i vegani e sulla normalità di questa scelta, la mancanza al momento di certificazione controllata dell'assenza di ingredienti animali in un prodotto, il luogo comune che da una parte è stata ed è una grande risorsa ma alla lunga è un ostacolo di chi pensa "un vegetariano o un vegano comunque con*

Si può insomma concludere che l'iniziativa del DDL è nata dal riscontro di situazioni pratiche, oltre che dall'analisi e tentativo di soluzione di questioni legate a principi etici.

Attualmente la proposta di legge è pendente in Parlamento, ma non è dato conoscere le reali prospettive di approvazione, né pare essere stata posta al centro di particolari attenzioni da parte dell'organo legislativo; d'altronde sono incontestabili i numerosi interessi opposti alla sua entrata in vigore, a partire dall'industria alimentare che vedrebbe affermare un principio

una pasta e dei contorni se la cavano anche in un ristorante". Altro ostacolo è rappresentato da una parte degli stessi vegani che vivono

la loro scelta come ascetica o elitaria mentre è lo stare con la gente e "contaminare" le scelte quotidiane degli altri che può essere di grande aiuto e sostegno per le tante persone che non sono ancora veg "vorrei ma non ce la faccio, è difficile".

D. Nel DDL si parla di mense pubbliche, ma rispetto alla ristorazione privata come potrebbe essere affrontata la questione?

R. *Grazie all'approvazione della proposta di legge si scatenerrebbe "naturalmente" una sana concorrenza su chi fornirà una migliore e più ampia offerta di prodotti veg, quindi sarebbe un risultato automatico.*

D. In tema di vegetarianismo quale legge si potrebbe auspicare, oltre a quella attualmente al vaglio del Parlamento?

R. *L'approvazione di norme che cambino il sistema intensivo d'allevamento e i contributi pubblici a un settore sovrasistito come quello della zootecnia. Tutto ciò che permette di far venire allo scoperto la realtà del trattamento degli animali negli allevamenti e la loro fine. L'altro aspetto riguarda l'incentivazione di comportamenti virtuosi per la salute e l'ambiente che comprendano anche la scelta alimentare veg.*

“pericoloso” e minacciare un mercato tutt’altro che trascurabile come quello delle mense.

Probabilmente, specie in tempi di crisi economica, le questioni affrontate non sono soltanto poste in secondo piano, ma vengono addirittura assimilate a cause di aggravamento della crisi e/o minaccia dell’economia. Non sono mancate, né mancano, vere e proprie iniziative contrarie all’emanazione di simili norme, come quella svoltasi alla Camera nel febbraio 2012³²⁷.

Naturalmente l’industria alimentare, in particolare quella della carne e derivati, è sufficientemente forte in senso economico e politico da rappresentare un significativo ostacolo a qualsiasi iniziativa destituita di altrettanto potere ed è anche per questo motivo che, allo stato, l’approvazione della norma in questione pare alquanto remota.

Per contro, valorizzare e sfruttare il potenziale di crescita e virtuosità economica insito nella cultura vegetariana, anche nell’ambito legislativo, potrebbe rappresentare il migliore strumento di affermazione delle ragioni sottese al DDL.

3.4 Le linee guida ministeriali

Nel 2010 il Ministero della Salute ha pubblicato le *Linee di indirizzo nazionale per la*

³²⁷ http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/Stop-a-campagne-contro-carne-e-pellicce-per-difendere-il-Made-in-Italy_312929951103.html

*ristorazione scolastica*³²⁸, con l'intento di uniformare la politica alimentare delle scuole in tutto il territorio italiano, almeno quanto ai principi ispiratori e di massima.

Una delle principali ragioni alla base del documento è la preoccupazione per il dilagante fenomeno dell'obesità infantile, in larga parte cagionato dalla diffusione di modelli alimentari erronei e ipercalorici, specie rispetto alla sempre più scarsa attività fisica moderna; si legge infatti nelle premesse che: *“Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall'esigenza di facilitare, sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. D'altra parte i profondi cambiamenti dello stile di vita delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre crescente di individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa, utilizzando i servizi della ristorazione collettiva e commerciale”*³²⁹.

Studiosi di ogni nazionalità, specie in occidente, si sono occupati e si stanno occupando di valutare la relazione fra consumo di carne e tasso di obesità della popolazione: lo studio

328

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf

³²⁹ *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*, pag. 5.

pubblicato nel giugno 2009 in Inghilterra da National Institutes of Health ha appurato come il consumo di carne determina circa il 30% di probabilità in più di sviluppare l'obesità³³⁰.

Come evidenziato anche nel documento programmatico del Ministero della Salute, l'età infantile è particolarmente delicata riguardo alle problematiche alimentari, sia per la naturale esposizione dei bambini a specifici disturbi o patologie, sia per la radicazione di abitudini che, qualora scorrette, salvo eccezioni, accompagneranno l'individuo per la maggior parte o l'intera sua vita³³¹.

La questione affrontata dal Ministero attraverso la pubblicazione delle sue linee guida

330

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697260/?tool=pubmed>

³³¹ Nella società occidentale contemporanea numerosi fattori inducono all'adozione e al consolidamento di costumi alimentari impropri: in primo luogo l'assenza diurna dall'abitazione delle persone o, nel caso di bambini, anche dei genitori, nonché la realizzazione e la sempre più diffusa stimolazione dei messaggi promozionali per l'acquisto di prodotti gastronomici atti ad indurre appagamento, anziché equilibrio nutrizionale. Le associazioni animaliste, riportandosi alle predette considerazioni, allo scopo di incentivare la diffusione di una forma di alimentazione di tipo vegetariano/vegano, hanno rimarcato in più occasioni la correlazione tra il consumo di alimenti di derivazione animale e la diffusione di patologie di vario genere: una delle questioni particolarmente avversate è l'utilizzo di formule pubblicitarie volte ad ingenerare nel pubblico la persuasione che tali alimenti siano necessari, specie nella fase della crescita.

con riferimento alla refezione scolastica, in effetti affonda le radici ancor più a monte, cioè nella fase dello svezzamento e della somministrazione dei primi alimenti sotto forma di omogeneizzato: spesso si ritiene che durante tale periodo sia imprescindibile il consumo di alimenti di origine animale.

D'altronde pare che, almeno sotto il profilo nutrizionale, il documento ministeriale abbia completamente omesso di prendere in considerazione la questione vegetarianismo, soffermandosi piuttosto sulle proprietà dei singoli alimenti e, segnatamente, sull'apporto di nutrienti: l'invito rivolto ai refettori è particolarmente dettagliato mediante l'apporto di tabelle esemplificative circa i quantitativi di sostanze dei quali si raccomanda l'assunzione durante il pasto.

Fra i principi ispiratori degli operatori del settore, il Ministero individua la necessità di *“differenziazione del menù in relazione alla tipologia e necessità degli utenti”*³³².

Se la tematica vegetarianismo non è affrontata direttamente, è pur vero che le linee di indirizzo contengono un riferimento generale e generico alle esigenze “etico-religiose”, ove dovrà senz'altro ritenersi ricompresa la scelta alimentare vegetariana e, quindi, riconosciuta e

³³² *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*, pag. 7. Anche in questa definizione – benchè sia stata omessa una formulazione esplicita in tal senso – può essere ricompreso il rispetto delle esigenze e delle scelte dei vegetariani, mediante la predisposizione di appositi menù basati sull'utenza, non soltanto generica, bensì specifica.

tutelata al pari delle altre: “*Gli standard del servizio, il diritto all’accesso anche per utenti con particolari esigenze sanitarie ed etico-religiose, vanno mantenuti e definiti in ogni modello gestionale, nonché dichiarati a tutti gli utenti, agli organi ufficiali di controllo, alle commissioni mensa, attraverso una carta del servizio*”³³³ e, ancora: “*Il modello operativo richiesto deve essere individuato anche in relazione alla popolazione cui è rivolto, definendo la dimensione numerica degli utenti, le fasce di età, le necessità fisiologiche, patologiche, etico-religiose, le eventuali disabilità*”³³⁴.

Il principio che appare tutelato è, chiaramente, il rispetto della salute e delle opinioni maggiormente caratterizzanti il soggetto (o, data l’età, degli esercenti la patria potestà), quali quelle etiche e religiose: sotto questo profilo l’ambito di riferimento appare essere volutamente ampio e indefinito, così prestandosi ad una copertura potenzialmente illimitata.

I limiti delle scelte ammissibili, verosimilmente, dovrebbero discendere dall’applicazione congiunta di tutti gli ulteriori principi, quali l’apporto nutritivo bilanciato e corretto, il controllo dell’origine e provenienza dei prodotti, nonché – evidentemente – il rispetto delle norme di legge e di quelle igienico-sanitarie.

³³³ Ibidem, pag. 18.

³³⁴ Ibidem, pag. 20.

Ciò che appare di indubbia rilevanza è l'obbligo di informativa nei confronti di tutti gli utenti: spesso l'esercizio di un diritto, specie ove non esso non abbia natura semplice e non sia notorio o facilmente conoscibile, dipende dalla consapevolezza del titolare, poiché è evidente che nessuno può esercitare un diritto di cui ignora l'esistenza.

Su un piano prettamente giuridico è lecito domandarsi se tali previsioni possano fondare un vero e proprio diritto, ovvero una semplice facoltà: a parere di chi scrive, esse rappresentano il mero recepimento di principi costituzionali fondamentali e, come tali, non possono essere considerate vere e proprie fonti istitutive dei diritti in discorso, rappresentando piuttosto una disciplina tecnico-sistemica.

Si può pertanto sostenere che sia la scelta vegetariana che quella vegana debbano essere recepite nella programmazione alimentare scolastica, ovviamente al pari delle istanze religiose che prevedano l'astensione da particolari cibi, ma anche – perlomeno astrattamente – di quelle istanze etiche ancor più restrittive, quale ad esempio il fruttarismo.

Quale coerente corollario di tutto quanto sopra, il documento sancisce altresì che: *“Vanno assicurate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali. Tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori”*³³⁵.

³³⁵ Ibidem, pag. 22.

In quest'ultimo riferimento scompare la menzione delle esigenze sanitarie e, per contro, si cenna per la prima volta a quelle culturali: la menzione pare corretta e appropriata, atteso che molte abitudini alimentari dipendono non soltanto da questioni etiche o religiose, ma anche dal sostrato culturale, né si vede per quale motivo queste ultime istanze dovrebbero essere private della tutela apprestata per le prime.

La portata della previsione è ampia e inequivoca: i refettori sono tenuti a garantire la presenza di “*adeguate sostituzioni*”, con il che dovrà farsi riferimento all'adeguatezza sotto il profilo nutrizionale e, dunque, all'equiparabilità quali-quantitativa fra le pietanze “normali” e quelle “alternative”.

Poiché i criteri nutrizionali da rispettare nella composizione dei pasti sono previsti e descritti nelle Linee di indirizzo, pare evidente che la valutazione di adeguatezza debba essere effettuata in base a tali parametri, consentendo a ciascun utente di godere del medesimo numero di portate e di un analogo apporto nutrizionale.

Prendendo in considerazione l'alternativa vegetariana/vegana si può sottolineare che l'adeguata sostituzione dovrebbe comprendere anche la varietà di alimenti e ciò non soltanto per consentire il corretto apporto e la necessaria diversificazione, ma anche per questioni sociali e psicologiche: non si può infatti trascurare la rilevanza di tali aspetti, specie nel contesto scolastico ove gli utenti sono infanti, esposti al continuo confronto con i propri compagni di scuola.

Specie per i bambini, le cui scelte peraltro difficilmente sono frutto di autodeterminazione, dovendosi ricondurre a quelle genitoriali, ogni diversità può facilmente assurgere a motivo di discriminazione e/o emarginazione, con tutte le ovvie conseguenze sulla salute psico-fisica e sugli aspetti relazionali.

Si può ben affermare che il rispetto dei principi sottesi alle Linee di indirizzo, consistente nel garantire la più ampia tutela della persona e delle opinioni, nonché l'integrazione fra culture e scelte differenti, imponga di parametrare l'adeguatezza delle alternative alla valutazione di tutte le implicazioni del caso.

Destinatari delle linee guida sono le amministrazioni pubbliche e scolastiche, in qualità di soggetti preposti alla redazione dei bandi per l'assegnazione degli appalti, nonché al controllo circa il contenuto delle offerte: ciascun utente ha pertanto il diritto di rivolgersi ai responsabili delle strutture pubbliche ove il servizio offerto presso i refettori non sia conforme alle linee guida ministeriali.

Lo stesso Ministero individua i soggetti coinvolti nei seguenti:

- Ente committente (Comune o scuola paritaria)
- Gestore del servizio di ristorazione
- Azienda Sanitaria Locale
- Utenza (bambini e loro familiari)
- Istituzioni scolastiche

D'altronde anche gli istituti privati, a prescindere da quanto sopra, saranno tenuti ad adeguarsi, specie nella misura in cui – come si è

detto – le linee di indirizzo non rappresentano la fonte normativa di riferimento, ma si limitano a precisare il contenuto di taluni precetti costituzionali: si può pertanto osservare che soltanto il vincolo al rispetto delle specifiche modalità suggerite dal Ministero sia insussistente, mentre – a prescindere dal metodo – sarà comunque necessario garantire il rispetto delle scelte etiche di ciascuno.

Anche in questo caso è il Ministero ad individuare i soggetti responsabili, prevedendo:

Al Comune/scuola paritaria in qualità di responsabile del servizio competono:

- *scelta della tipologia del servizio che intende offrire*
- *programmazione di investimenti e risorse*
- *elaborazione del capitolato sia per la gestione diretta in economia sia in caso di affidamento esterno e comunque per ogni tipologia di gestione prevista*
- *controllo complessivo sul servizio soprattutto in caso di committenza del servizio a terzi*
- *sorveglianza sul buon andamento della ristorazione, sia in caso di gestione diretta che di gestione indiretta, con controlli rivolti a:*
 - *qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito*
 - *rispetto delle porzioni*
 - *buona organizzazione e conduzione del servizio*
 - *accettazione del pasto*³³⁶

³³⁶ Ibidem, pagg. 9-10.

Gli utenti potranno pertanto azionare i propri diritti nei confronti delle istituzioni scolastiche in tutti i casi di omissioni o rifiuti ingiustificati tali da determinare la violazione di quanto sopra e, in particolare, la negazione dei diritti di natura costituzionale attraverso comportamenti che – nei casi più gravi – potranno senz’altro inquadrarsi nell’omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p.

Se, da un lato, l’intervento ministeriale è apprezzabile per i principi sottesi e per taluni precetti, dall’altro lato emergono macroscopiche lacune e contraddizioni: in primo luogo – come si è visto – si parla del rispetto dei motivi etici alla base di scelte alimentari, ma né le premesse né tantomeno i principi contengono alcuna spiegazione in tal senso, soffermandosi esclusivamente sulle questioni interculturali derivanti dall’immigrazione.

Sembrerebbe insomma che l’unica ragione a fondamento delle modifiche dei menù discenda dall’incontro con culture differenti, non tenendo invece in considerazione – perlomeno nei principi – le istanze etiche dei cittadini italiani.

Peraltro l’alternativa vegetariana non dovrebbe essere prevista soltanto per questioni di rispetto delle opinioni e scelte degli utenti, bensì – sommamente – per le implicazioni salutistiche ed ecologiche, che pure sono reiteratamente richiamate alla base del documento.

Pare insomma contraddittorio che si intenda ispirare perfino la gestione dei rifiuti a criteri ecologici, mentre nulla si dica circa l’impatto

ambientale dell'alimentazione a base di prodotti di derivazione animale.

Infine, alla luce dei numerosi studi in materia, pare immotivata l'omissione di qualsiasi riferimento agli aspetti salutistici del vegetarianismo, sia in termini di educazione alimentare – e dunque di radicazione di corrette abitudini fin dalla giovane età – sia per i numerosi benefici che esso può apportare nella fase della crescita e in età adulta. A tal proposito occorre rilevare che spesso negli ambienti scolastici, come del resto fuori di essi, prevale l'erronea persuasione della pericolosità dell'alimentazione vegetariana da parte dei fanciulli: ciò determina un pregiudizio che, come chi scrive ha potuto appurare prestando consulenza legale in diversi casi, sfocia spesso in un atteggiamento di "tolleranza", a volte con malcelata preoccupazione per i (presunti) problemi di salute dei bambini.

Sarebbe auspicabile, da parte del Ministero e di ogni altra istituzione competente, una presa di posizione chiara e basata su dati scientifici, poiché delle due l'una: o l'alimentazione vegetariana è proficua per la salute, oppure non lo è e se, come finora risulta confermato, la risposta esatta è la prima, allora va da sé che i pregiudizi di cui sopra dovranno essere superati mediante una corretta informazione.

L'esperienza di chi scrive è che i profili etici, benchè espressamente riconosciuti e tutelati nelle Linee di indirizzo, tendano a passare in secondo/ultimo piano nell'opinione del corpo

docente, maggiormente predisposto a riconoscere scelte di stampo religioso anziché etico.

Un'altra indicazione per l'alimentazione scolastica è contenuta nel GPP (*General Public Procurement*) di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 21/7/11 del Ministero della Salute, che all'art. 4.3 afferma espressamente: “*Sia al fine di tutela ambientale che della salute umana, si sottolinea l'importanza di promuovere il consumo di alimenti vegetali in alternativa a quello degli alimenti di origine animale soprattutto se questi ultimi non provengano da produzioni a minor impatto ambientale (come ad esempio quelle biologiche)*”³³⁷.

I precetti del Ministero dell'Ambiente, da applicarsi nell'assegnazione degli appalti per la ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, recano un espresso riconoscimento del valore salutistico e nutrizionale degli alimenti vegetali, tanto da prevederne l'affermazione “*in alternativa*” a quelli animali.

A differenza delle linee guida del Ministero della Salute, la normativa in oggetto è vincolante, in quanto introduce dei parametri di valutazione da utilizzarsi obbligatoriamente nell'assegnazione dei punteggi in esito ai bandi per l'appalto di servizi pubblici.

Le Dietary Guidelines: raffronto con le linee guida italiane

³³⁷ http://www.dsa.minambiente.it/gpp/file/GU_21-09-2011_dm_all1.pdf

Il metodo delle linee di indirizzo non è stato utilizzato soltanto in Italia: negli USA, per esempio, il ministero della salute ha pubblicato le *Dietary Guidelines*³³⁸, che vengono così descritte: “*The Dietary Guidelines for Americans, 2010 provides evidence-based nutrition information and advice for people age 2 and older. They serve as the basis for Federal food and nutrition education programs*”³³⁹.

Al contrario del modello italiano non vi è alcun riferimento a questioni culturali, ambientali o sociali, mentre è enfatizzata la questione legata alla salute: ciò pare peraltro coerente con i differente stile alimentare d’oltreoceano, indissolubilmente legato al c.d. *fast food*, che a sua volta è sempre più spesso collegato al c.d. *junk food* (cibo spazzatura).

Il documento americano, pur prescindendo da qualsiasi considerazione etica o ambientale, a differenza di quello italiano dedica molto spazio all’alimentazione vegetariana, partendo dalle

³³⁸ <http://health.gov/dietaryguidelines/>

³³⁹ Trad.: “*Le Linee guida per gli Americani 2010 forniscono informazioni nutrizionali basate sulle ricerche e un’indicazione a persone dai 2 anni di età in poi. Servono come base per i programmi alimentari e di educazione nutrizionale federali*” (trad. a cura dell’autore). L’introduzione del documento è a firma congiunta dei ministri dell’agricoltura e della salute, che manifestano l’intenzione di migliorare la qualità della vita e diminuire le malattie favorendo la diffusione di modelli alimentari corretti e, in particolare, emerge la preoccupazione per il fenomeno dilagante dell’obesità derivante dal frequente consumo di cibi non idonei, nonché dalla scarsa attività fisica.

ricerche in base alle quali rileva che: *“In studi prospettici sugli adulti, rispetto ai modelli alimentari non-vegetariani, le abitudini alimentari vegetariane sono state associate con un miglioramento della salute, livelli inferiori di obesità, una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e ridotta mortalità totale. Diversi studi clinici hanno documentato che le abitudini alimentari vegetariane abbassano la pressione sanguigna. In media, i vegetariani consumano una percentuale inferiore di calorie da grassi (in particolare di acidi grassi saturi), meno calorie totali e più fibra, potassio e vitamina C di quanto non facciano i non-vegetariani. I vegetariani hanno generalmente un più basso indice di massa corporea. Queste caratteristiche ed altre abitudini associate a una dieta vegetariana possono contribuire ai benefici sulla salute che sono stati riscontrati tra i vegetariani”*³⁴⁰.

Sulla scorta di quanto sopra le linee guida americane affermano pertanto che: *“I modelli alimentari USDA forniscono maggiore flessibilità nelle scelte attraverso i loro adattamenti per vegetariani – un modello vegano che contiene soltanto cibi vegetali e un modello latte-ovo vegetariano che include latte, uova e derivati. Gli adattamenti includono cambiamenti nel gruppo di cibi proteici e, nell’adattamento vegano, nel gruppo lattiero-caseario. [...]*

³⁴⁰ *Guidelines*, pag. 44.

Queste variazioni vegetariane rappresentano modelli alimentari salutari, ma si basano su cibi fortificati per taluni nutrienti”³⁴¹.

Il raffronto fra le linee guida italiane e quelle americane induce alcune riflessioni: le prime omettono qualsiasi riferimento agli aspetti etici, ambientali e culturali dell'alimentazione, mentre i principi sottesi alla redazione del documento italiano prendono in considerazione non soltanto l'alimentazione come fonte di sostentamento, ma anche le implicazioni ulteriori rispetto a quelle nutrizionali³⁴².

Quale evoluzione sarebbe dunque auspicabile per le linee guida ministeriali? In primo luogo, come detto sopra, sono senz'altro da valorizzare e ribadire tutti gli aspetti di natura

³⁴¹ *Guidelines*, pagg. 52-53.

³⁴² Occorre tuttavia sottolineare che il documento italiano, pur affermando fra le proprie premesse le questioni etiche e ambientali, omette qualsiasi riferimento esplicito alle diete vegetariane, che avrebbero potuto essere prese in considerazione sia sotto l'aspetto salutistico, che sotto gli aspetti ambientali ed etici, in quanto afferenti alle premesse e principi introduttivi. L'omissione a livello formale dell'indicazione specifica di determinati regimi alimentari non inficia comunque la ravvisabilità dell'alimentazione vegetariana in essi, né tantomeno la tutela apprestata. Se il Ministero non ha inteso effettuare un'elencazione esaustiva delle forme di alimentazione, è pur vero che ciò lascia aperta la porta all'interpretazione, sempre nel rispetto dei principi introduttivi, fermo restando che non vi è un *numerus clausus* e che, pertanto, possono astrattamente ricondursi al documento varietà alimentari non limitate alla c.d. dieta vegana o vegetariana.

etica ed ecologica già trattati, che tuttavia dovrebbero essere approfonditi anche nel merito, prendendo in considerazione le principali tipologie alimentari possibili.

L'alternativa vegetariana e, più ancora, quella vegana, coniugano e spesso sottendono questioni legate a istanze culturali, religiose, etiche, medico-sanitarie, ecologiche e salutistiche: la maggior parte delle preclusioni alimentari di stampo religioso (induismo, ebraismo, islamismo, etc.), infatti, riguarda alimenti carnei o, più in generale, animali³⁴³.

Resta da domandarsi quale collocazione potrebbero trovare linee guida ministeriali in caso di entrata in vigore della legge sull'alternativa vegetariana obbligatoria: come si è detto, trattandosi di un documento di indirizzo, esso non contrasterebbe con l'emanazione di norme quadro, potendo ben mantenere la propria funzione e, anzi, assurgere a oggetto di rinvio legislativo per le specifiche di natura tecnica.

³⁴³ Rispetto alle questioni ambientali, etiche, religiose e salutistiche (*in primis* con riferimento alle allergie, particolarmente diffuse riguardo ai prodotti caseari) l'alternativa vegana rappresenterebbe una sorta di “minimo comune denominatore”, risultando conforme rispetto a numerose istanze. In particolare, per quanto concerne l'allergenicità degli alimenti derivati dal latte vaccino: Mariani Costantini A. C. e altri, *Alimentazione e Nutrizione Umana*, Ed. Il pensiero scientifico, 2006, Roma, pag. 163. L'autore sottolinea che il latte vaccino, contenendo circa 20 proteine con allergenicità diversa, fra cui soprattutto la caseina, è controindicato nell'alimentazione dei bambini fino al compimento dell'anno di età.

Insomma, ove il DDL (o istituto analogo) entrasse in vigore, sarebbe possibile coordinarlo con documenti di tipo tecnico-scientifico e amministrativo, idonei ad agevolarne l'applicazione e a contenere tutte le specifiche, gli aggiornamenti e i miglioramenti del caso.

Alla luce di quanto sopra sarebbe perfino auspicabile una modifica del DDL per operare un rinvio ai provvedimenti ministeriali, che rappresentano senz'altro uno strumento più efficace e versatile all'atto pratico e che potrebbero giovare delle innovazioni scientifiche e alimentari, in continuo divenire: basti pensare alla sempre maggiore diffusione sul mercato di alimenti alternativi per vegetariani e alla conseguente opportunità di modificare, rinnovare ed estendere l'offerta dei menu privi di alimenti animali.

CONCLUSIONI

Ciò che è emerso dalla ricerca è la straordinaria complessità di una materia, nella quale confluiscono numerose discipline, i cui confini sono estremamente sfumati e probabilmente ancora da delineare.

Anche in ragione della relativa novità dell'argomento, il diritto codificato lascia necessariamente ampio spazio all'interpretazione e perfino la filosofia esaminata è tutt'altro che uniforme.

Ci sono, d'altronde, dei punti fermi che accomunano in particolare il diritto occidentale: la prima considerazione che emerge è che le dottrine filosofiche dei diritti animali, per ora, non hanno trovato riscontro in nessun sistema normativo.

Al di là dei numerosi proclami di principio³⁴⁴, gli ordinamenti occidentali hanno accolto uniformemente il modello welfaristico, ponendo l'essere umano al centro degli interessi tutelati e, soltanto incidentalmente, gli animali non umani quali oggetti di tali interessi.

Proprio nell'ambito di questa separazione tra principi e norme, che spesso sfocia addirittura nella contraddizione, pare imporsi la proposta formulata da Francione: soltanto l'abolizione della condizione giuridica di cose/proprietà degli

³⁴⁴ In particolare con riferimento al Trattato di Lisbona che, nell'Unione Europea, ha sancito la natura senziente degli animali non umani e sta avendo ampia eco, anche mediatica, poiché rappresenta – almeno concettualmente – il superamento del concetto di animale non umano come *res*.

animali non umani può consentirne la realizzazione di una vera e propria tutela in ambito normativo, con l'attribuzione di diritti in senso tecnico³⁴⁵.

Analizzando i risultati emersi dallo studio delle principali filosofie in tema di rapporti tra animali umani e non umani si può senz'altro affermare che molto è stato detto e che, specie dalla rivoluzione scientifica, il dibattito si è arricchito di nuovi argomenti (sia a favore che contro) e strumenti.

E' senz'altro vero che in una società umana il termine "diritto" indichi una costruzione artificiale ad opera degli esseri umani e che, pertanto, correlarlo – *sic et simpliciter* – ad altri animali rappresenti un'operazione analogamente artificiale: in questo senso trova senza dubbio spazio l'affermazione di Bobbio che i diritti degli animali si fondano sulla volontà espressa dalla società, anziché su postulati "di natura".

D'altro canto finora si è considerata la "questione animale" fortemente collegata con la possibilità di riconoscere diritti ai non umani, cercando di coglierne l'eventuale fondamento.

C'è un sentiero meno praticato che potrebbe perfino anticipare la questione di cui sopra e, dunque, renderla potenzialmente superflua: si tratta di una inversione concettuale,

³⁴⁵ Francione, *Animals as persons*, pag. 161. In particolare è da sottolineare il concetto espresso dal filosofo, secondo il quale finché gli animali non umani saranno considerati mere proprietà, gli interessi economici umani prevarranno su qualsiasi interesse dei primi, compreso quello alla vita, alla libertà, a non soffrire, etc.

volta a determinare se l'essere umano goda del diritto di disporre dei non umani.

Negando l'origine naturale del diritto, per radicarla invece nel consenso dei consociati, se è vero che un non umano non può partecipare di tali diritti, vale anche il viceversa: qualsiasi atto dispositivo da umano a non umano non può essere collocato nella categoria concettuale del diritto, ma risulta arbitrario.

La dimostrazione di quanto sopra è che, perfino nell'indagare le questioni morali e filosofiche sottese alle interazioni uomo-animale, non esiste una sola forma di pensiero, bensì le numerose che sono state qui prese in considerazione (e, in verità, molte altre che non è stato possibile approfondire).

Ciò su cui i principali pensatori sono concordi, in tema di diritti animali, è senz'altro che al loro diritto alla vita corrisponda un nostro dovere di astensione dall'usarli per finalità alimentari³⁴⁶.

Nella logica di cui sopra il vegetarianismo, con tutte le sue implicazioni, assume rilevanza fondamentale e assurge a vero e proprio pilastro filosofico, potendosi paragonare – per rilevanza – al divieto di assassinare propri simili che è

³⁴⁶ In particolare Singer, Regan e Francione concordano sulla questione vegetarianismo, sottolineando – con argomenti e speculazioni talora differenti – che l'interesse alla vita dei non umani non può essere subordinato a interessi umani secondari, quali l'appagamento sensoriale o l'arricchimento. Tutti e tre i pensatori concordano che, invece, in caso di confronto tra interessi di pari livello, quale la sopravvivenza, l'uomo non avrebbe alcun dovere nei confronti dell'animale.

contenuto in ogni formulazione giuridica della storia umana.

Se il vegetarianismo rappresenta, in primo luogo, il riconoscimento del diritto dei non umani all'esistenza, nella declinazione del veganismo emerge altresì la rilevanza dei diritti a non soffrire, alla libertà, a non essere trattati come cose.

La spinta verso il veganismo nasce dalle rivendicazioni filosofiche di un dovere morale in tal senso, che trova corrispondenza con l'istanza di riconoscere agli animali non umani lo *status* giuridico di soggetti; il passaggio successivo al riconoscimento giuridico di detta condizione dovrebbe idealmente condurre all'affermazione, anche normativa, dall'alimentazione di tipo vegano.

In virtù di quanto detto il veganismo esiste quale dovere morale all'interno delle correnti filosofiche animaliste, ma è tuttavia privo di riscontro in ambito normativo a causa dell'impossibilità di riconoscere agli animali la titolarità di diritti.

Al contrario di quanto sopra detto in riferimento ai non umani, l'alimentazione vegetariana/vegana, intesa dal punto di vista degli umani che l'abbracciano, rappresenta invece un vero e proprio diritto, benchè la questione sia tutt'altro che priva di controversie.

In primo luogo si è cercato di comprendere se, come avrebbe sostenuto Bobbio³⁴⁷, si tratti della mera rivendicazione di un'aspettativa, in

³⁴⁷ Vd. *Supra*, § 1.1.

attesa che il diritto positivo la riconosca, istituendola quale categoria giuridica vera e propria, oppure si possa ritenere già esistente un vero e proprio istituto giuridico.

Da un lato è la stessa sussistenza del DDL che si è preso in considerazione nell'opera a dimostrare che non esiste – allo stato attuale – alcun dettato normativo che disciplini il cosiddetto “diritto al vegetarianismo”. Questo significa dunque che l'utente vegetariano non ha alcun appiglio giuridico per fondare le proprie istanze?

La conclusione di quest'opera è che, in verità, esistono già strumenti normativi necessari e sufficienti a riconoscere il diritto di ciascun individuo a rivendicare la scelta alimentare priva di alimenti di origine animale, sulla scorta – *in primis* – del dettato costituzionale.

Ciò che pare mancare nel diritto positivo odierno è senz'altro la specificazione e l'esatta individuazione di condotte, adempimenti e obblighi necessari a traslare i principi costituzionali nella vita quotidiana.

In una società complessa come quella contemporanea è sempre più frequente che all'enunciazione di una libertà non corrispondano reali possibilità di esercizio concreto e questo è probabilmente il caso del vegetarianismo, poiché in assenza di alternative vegetali ai cibi di origine animale la libertà di scelta di una dieta vegetale da parte dell'individuo è limitata o addirittura interdetta.

Riconoscere il vegetarianismo come un diritto, anziché come una mera libertà, implica che il

Legislatore intervenga attraverso norme congrue per consentirne l'effettivo godimento, anziché limitarsi a non frapporre ostacoli.

La seconda questione giuridicamente rilevante è se e quali rivendicazioni l'individuo vegetariano possa avanzare nei confronti di altri consociati e, in particolare, degli operatori economici che producono, vendono e forniscono cibo.

Per tutto quanto sopra si può ritenere che l'approvazione di una legge quale il DDL Valpiana rappresenti un passaggio senz'altro utile e auspicabile, fermo restando che anche allo stato attuale non mancano appigli normativi per poter rivendicare il proprio diritto di scelta, eticamente orientato, in ambito alimentare.

Leggi simili sarebbero oggi applicabili? Regan, in proposito, afferma: *“In un'economia capitalistica, nelle circostanze attuali, non vedo come sia possibile forzare i ristoratori ad offrire opzioni per vegetariani o vegani. Alle persone che richiedono l'opzione di un piatto vegetale, il libero mercato risponde: "Mangia dove viene offerta"»*³⁴⁸.

Non si può negare la veridicità di quanto sostiene Regan, ma tra un adeguamento autonomo e quello, eteronomo, di fonte normativa, ci sono numerose differenze che non possono essere taciute.

In primo luogo l'adozione spontanea di cibi alternativi a quelli di origine animale da parte degli operatori non potrebbe riguardare la totalità

³⁴⁸ Vd. Supra § 1.4.

del mercato e, quindi, non abolirebbe la discriminazione, oggi esistente, tra locali/servizi adatti o non adatti ai vegetariani; tutt'al più si verificherebbe un aumento dei luoghi di possibile acquisto/consumo di cibo, ma per un vegetariano non sarebbe comunque possibile a priori recarsi ovunque o fruire di qualunque servizio senza un preventivo controllo.

La maggiore criticità derivante dal vuoto normativo in materia, che non potrebbe essere certo superata in caso di spontaneo adeguamento del mercato, riguarda tutti i casi in cui l'utente vegetariano è costretto ad acquistare o consumare un pasto in un determinato luogo, o presso una struttura: è il caso dei refettori scolastici, militari, delle mense ospedaliere, dei servizi di ristorazione aziendale, nonché di tutti quei luoghi in cui, in base alle circostanze, non sono presenti alternative.

Dopo aver acclarato che un diritto al vegetarianismo in Italia esiste, si può affermare che una specifica codificazione, quale quella contenuta nel DDL sull'alternativa vegetariana, rappresenta una specificazione che si può considerare necessaria, anziché semplicemente utile: se pure oggi non c'è motivo di dubitare che il consumatore vegetariano abbia diritto di rivendicare l'esercizio della propria scelta, ove essa risulti interdetta, si può altresì affermare che la compiuta realizzazione di tale diritto presupponga l'eliminazione delle discriminazioni.

La discriminazione alimentare nei confronti di chi pratica una scelta come quella vegetariana consiste non già nel non fornire

alternative, bensì nell'offrirne di inidonee e differenti per forma e/o sostanza, tanto da rendere nei fatti la scelta estremamente limitante.

Per prevenire o impedire che si verifichi quanto sopra il progetto di legge esaminato in quest'opera rappresenta uno strumento fondamentale di rimozione degli ostacoli all'esplicazione di diritti costituzionali quali quello alla salute, all'espressione del pensiero e delle convenzioni etiche, etc.

Quali sono le prospettive di questa proposta di legge? Se, come pare, il numero dei vegetariani è in aumento e così il mercato di pietanze "alternative", è legittimo ipotizzare che da un lato cresceranno le richieste nei confronti del Legislatore e che, dall'altro lato, diminuiranno le opposizioni.

Sotto il profilo della politica legislativa non pare che vi siano particolari ostacoli all'introduzione di un'alternativa che non limiterebbe la scelta di chi è onnivoro, semmai ampliandola.

Le questioni economiche sarebbero probabilmente quelle maggiormente coinvolte dall'entrata in vigore di norme in materia di vegetarianismo e, verosimilmente, i grandi produttori/distributori vedrebbero in ciò una minaccia della propria posizione di mercato.

La previsione di un obbligo *ex lege* di fornire un'offerta strutturata di cibi vegetali sarebbe idonea ad aprire le porte a nuovi mercati, o, perlomeno, a favorire l'affermazione e l'espansione di quelli che oggi sono prodotti e produttori di nicchia.

Si può dunque affermare che leggi come il DDL in oggetto aumenterebbero la concorrenza nel settore dell'alimentazione, favorendo il ribasso dei prezzi e la varietà dell'offerta.

A prescindere dal fatto che il vegetarianismo sia considerato un diritto vero e proprio e che, dunque, si promuova una tutela giuridica attiva e innovativa, sarebbe sufficiente riconoscerlo anche quale mera libertà per concludere che il sistema normativo attuale, specie in materia fiscale, favorendo la produzione di cibi di origine animale in luogo di quelli vegetali, rappresenti un ostacolo all'effettivo esercizio di tale libertà.

Favorire economicamente chi produce o chi sceglie di alimentarsi con prodotti di origine animale determina la corrispettiva discriminazione dei vegetariani, rendendo anche economicamente più oneroso – e dunque limitando – l'esercizio di una libertà di scelta incompressibile.

Mentre il diritto si misura con una delle questioni preminenti della filosofia dei diritti animali, già si intravedono nuove prospettive e implicazioni, anche giuridiche, quali la produzione di carne sintetica.

Le nuove sfide concettuali nella materia nascono oggi anche dall'evoluzione tecnologica: è il caso della carne in vitro e delle questioni del tutto nuove che sta ponendo.

Qualora questo genere di produzione – già oggetto di alcuni brevetti – si riesca ad affermare nascerà forse una nuova categoria di consumatori,

quali i “vitro-vegetariani”³⁴⁹, dei quali tenere conto anche in ambito normativo.

Le sfide concettuali della materia, oltre che delle implicazioni filosofiche e morali potranno dunque riguardare anche aspetti sociali e tecnologici che oggi difficilmente possono essere predetti e che sicuramente renderanno ancor più complessa la materia.

Sarà probabilmente attraverso il dialogo e il confronto tra discipline differenti quali quelle filosofiche, giuridiche e sociologiche, che in futuro si potrà trovare il migliore punto di incontro in una questione che pare coinvolgere troppi ambiti differenti per poter essere risolta entro i confini di una sola disciplina.

³⁴⁹ Negli ultimi anni si è aperta una nuova prospettiva nel campo dell'alimentazione umana: si tratta della carne in vitro, cioè carne che non deriva dall'allevamento e uccisione di animali, bensì dalla coltura di cellule staminali in laboratorio.

In materia esiste già un brevetto del 1999, inizialmente olandese e poi esteso all'Unione Europea e agli Stati Uniti: nel 2005 era stato fatto un primo stanziamento di fondi di due milioni di Euro per finanziare la ricerca, che è recentemente approdata a risultati concreti; nel frattempo, peraltro, già gli statunitensi avevano realizzato campioni sperimentali di pesce in vitro Bartholet, Jeffrey, articolo, *When Will Scientists Grow Meat in a Petri Dish?*, Scientific American, 17/5/11, <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=inside-the-meat-lab>

BIBLIOGRAFIA

Allen Fox, Michael, *Deep Vegetarianism*, Temple University Press, Philadelphia, USA, 1999.

Antolisei, Francesco, *Manuale di diritto penale*, quindicesima edizione, parte generale, Giuffrè, Milano, 2003.

Antolisei, Francesco, *Manuale di diritto penale*, quindicesima edizione, parte speciale, Giuffrè, Milano, 2003.

Asimov, I., Silverberg, R., *Robot NDR-113*, Bompiani, Milano, 1992.

Attali, Jacques, *Lessico per il futuro*, Armando Editore, Roma, 1999.

Baker, Joanne, *50 Grandi idee Universo*, trad. A. Migliori, Dedalo, Bari, 2011.

Baldwin, Cheryl J., *Sustainability in the food industry*, IFT Press, Washington, USA, 2009.

Barberis, Mauro, *Breve storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2004.

Battaglia, Luisella, *Etica e diritti degli animali*, Laterza, Bari, 1997.

Bekoff, Marc, Pierce, Jessica, *Giustizia Selvaggia – La vita morale degli animali*, B. C. Dalai Editore, Milano, 2010.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* [1780], Dover, New York, USA, 2007.

Bhikhu C. Parekh, *Jeremy Bentham, Critical Assessments*, Routledge, UK, 1993, pag. 66.

Block, Sharma, Aingh et al vs. McDonald's, Edelman, Combs, Lattuner & Goodwin, LLC., www.edcombs.com/CM/Notices/Notices150.asp (ultima consultazione del 12/10/2012).

Bobbio, Norberto, *Da destra e sinistra*, Donzelli, Roma, 1994.

Bobbio, Norberto, *Diritti dell'uomo e società*, in "Sociologia del diritto", 1989, n. 1, pag. 25.

Bobbio, Norberto, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

Bonnot de Condillac, Etienne, *Traité des animaux*, 1755.

Bordon, Raniero, Rossi, Stefano, Tramontano, Luigi, *La nuova responsabilità civile. Casualità. Responsabilità oggettiva. Lavoro*, UTET Giuridica, Torino, 2002.

Bortoluzzi, Daniela, *Impronte di Gesù*, Eremon Edizioni, Latina, 2008.

Burley, Helen, *What feeds our food?*, Friends of the Earth, London, UK, 2008.

Cadoppi, Alberto, a cura di, *Trattato di diritto penale - Parte speciale Vol. VI: Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, UTET Giuridica, Torino, 2010.

Campbell, T. Colin, Campbell, Thomas M., *The China Study*, BenBella Books, Dallas, USA, 2006.

Canciani, Mario, *Ultima cena dagli Esseni: una documentata nuova esplorazione*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1995.

Cardinale Giuseppe Agostino Orsi, *Storia Ecclesiastica*, Giuseppe Battaglia, Venezia, 1826.

Cartesio, *Meditazioni Metafisiche*, Ed. Armando, Roma, 2008.

Catarci, Scarpato, Simeone, *Sostenibilità ambientale ed economica nel mercato del tonno rosso*, Franco Angeli Editore, Milano, 2007.

Cendon, Paolo, *Il risarcimento del danno non patrimoniale, parte speciale*, UTET Giuridica, Torino, 2009.

Charles, Jay Daryl, *The Unformed Conscience of Evangelism: Recovering the Church's Moral Vision*, Intervarsity Press, UK, 2002.

Church of England, www.churchofengland.org/our-views/medical-ethics-health-social-care-policy/darwin.aspx (ultima consultazione del 12/10/2012)

Civitello, Linda, *Cuisine and culture: a history of food and people*, John Wiley and Sons, Hoboken, USA, 2008.

Cocchi, Antonio, *Del vitto pitagorico per uso della medicina*, Simone Occhi, Venezia, 1743.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacultura europea, Bruxelles, 2002.

Cuffaro, Vincenzo, *Responsabilità civile*, IPSOA, Milano, 2007.

Cummings, Louise, *Rethinking the BSE crisis*, London, UK, Springer, 2010.

Davies, Paul, *Una fortuna cosmica. La vita nell'universo: coincidenza o progetto divino?*, Mondadori, Milano, 2007.

De Matteis, G., *La strage silenziosa dei delfini con le reti a strascico*, La Repubblica, ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/0

7/30/la-strage-silenziosa-dei-delfini-reti-strascico.html
(ultima consultazione del 12/10/2012)

De Rachewiltz, Boris, *Il libro dei morti degli antichi egizi*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1992.

De Waal, Franz, *Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals*, Harvard University Press, 1997.

Derrickson, Scott, *The Day the Earth Stood Still*, lungometraggio, Twentieth Century Fox, USA, 2008.

Desjardins, Joseph R., *Environmental ethics*, Boston, USA, 2001.

Elisabetta Basile, Claudio Cecchi, *Diritto all'alimentazione agricoltura e sviluppo*, Franco Angeli Editore, Milano, 2006.

Erasmus, *Dulce bellum inexpertis*, in *Adagiorum Chiliades tres*, Venezia, Manuzio, 1508, trad. it. Di S. Seidel Menchi col titolo *Chi ama la guerra non l'ha vista in faccia*, in *Adagia*, Torino, Einaudi, 1980.

Escherichia Coli O157:H7 e altri ceppi verocitotossici, Sicurezza degli alimenti, www.sicurezza degli alimenti. it/ecoliO157H7.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Fairlie, Simon, *Meat: a Benign Extravagance*, Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, USA, 2010.

Fanciotti, Marco, *La Chiesa e gli animali*, Gruppo Perdisa Editore, Bologna, 2007.

Fenchel, Tom, *The Origin and Early Evolution of Life*, Oxford University Press, USA, 2003.

Ferrajoli, Luigi a cura di E. Vitale, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza, I ed., 2001.

Ferrajoli, Luigi, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in Zolo, D. (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

Ferrero, L., *Storia del Pitagorismo nel mondo romano dalle origini alla fine della Repubblica*, Giappichelli, Torino-Cuneo, 1955.

Fiandaca, G., *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001.

Fox, Michael Allen, *Deep vegetarianism*, Temple University Press, Philadelphia, USA, 1999.

Francione, Gary, *Animals as Persons: essays on the abolition of animal exploitation*, Columbia University Press, New York (USA), 2008.

Francione, Gary, *Animals, Property and the Law*, Temple University Press, Philadelphia, VA, USA, 1995.

Fuso, Silvano, *I nemici della scienza*, Edizioni Dedalo, Bari, 2009.

Giangrieco Pessi, Maria Vittoria, *Ricerche sull'actio de pauperie: dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Jovene, Napoli, 1995.

Giovetti Paola, *I viaggi dell'anima*, Armenia, Milano 1989.

Goldberg, Bruce, *Vite passate, vite future*, Armenia Editore, Milano, 1992.

Grand Rabbin Guigui, Albert, *Dieu parle aux hommes*, Editions Racine, Bruxelles, Belgio, 2007.

Greenhouse gas emissions from the dairy sector, FAO 2010.

Gregory, N.G., Grandin, T., *Animal welfare and meat production*, CABI, Cambridge, USA, 2007.

Hauser, Marc. D., *Menti morali*, Il Saggiatore, Milano, 2007.

Hawking, Stephen, *Dal Big-bang ai buchi neri – breve storia del tempo*, Rizzoli, Milano, 1988.

Hendrickson, Mary and William Heffernan. *Concentration of Agricultural Markets*, Department of Rural Sociology, University of Missouri, USA, April 2007.

Hengelardt Jr., Hugo Tristram, *Manuale di bioetica*, Il Saggiatore, Milano, 1999.

Hoogenkamp, Henk W., *Soy protein and formulated meat products*, CABI, Cambridge, USA, 2005.

Hublin, J.J, Richards, M.P., *The Evolution of Hominin Diets*, Springer B.V., Olanda, 2009.

Hui, Y. H., Nip, W.K., Rogers, R. W., *Meat Science and Applications*, Marcel Dekker, NY, USA, 2005.

Ignatieff, Michael, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano, 2003.

Isnardi Parente, Margherita, *Le Tu ne tueras pas de Xénocrate*, in *A la mémoire de V. Goldschmidt*, Parigi (Francia), 1985.

Jagot, P.C., *Magnetismo e suggestione*, (trad. Emilio De Paoli) Siad, Milano, 1983.

Jain, Arun, *Be a vegetarian*, Kalpaz Publications, Delhi, India, 2008.

Johnson, Bettye, *I segreti rivelati nei rotoli di Maria Maddalena*, Macro Edizioni, Cesena, 2006.

Kaimowitz, Mertens, Wunder, Pacheco, *Hamburger Connection Fuels Amazon Destruction*, CIFOR, Center for International Forestry Research, 2003.

Kant, Immanuel, *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*, in *Lezioni di etica*, Laterza, Bari, 1971.

Kaplan, David M., *The Philosophy of Food*, University of California Press, USA, 2012.

Kellogg, John Harvey, *New Dietetics: a guide to scientific feeding in health and disease*, Washington, USA, 1923.

Kenner, Robert, *Food Inc.*, lungometraggio, Magnolia Pictures, USA, 2008.

Leadbeater, Charles W., *Vegetarianism and occultism*, Cosimo Inc., New York, USA, 2007.

Leitzmann, Claus, *Vegetariani. Fondamenti, vantaggi e rischi*, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano, 2002.

Leitzmann, Claus, *Vegetariani. Fondamenti, vantaggi e rischi*, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano, 2002.

Lenoir, Frèdèric, *Piccolo trattato di storia delle religioni*, trad. a cura di: Emanuele Lana, Garzanti, Milano, 2011.

Lev Tolstoj, *Contro la caccia e il mangiar carne*, a cura di Gino Ditali, Isonomia editrice, 1994.

Levitico, nuova versione, introduzione e commento di Giovanni Deiana, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2005.

Locke, John, *Secondo trattato sul governo*, II, 4, Rizzoli, Milano, 1998.

Lodovici, G.S., *L'utilità del bene. Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo*, Vita e Pensiero, Milano, 2004.

Lucarelli, Rita, *Il Libro dei Morti dall'Epoca Faraonica all'epoca Greco-Romana*, in "Atene e Roma", n. 3-4/2008.

Lugaresi, Nicola, Bertazzo, Silvia, *Nuovo codice dell'ambiente*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2009.

Luzzati, Claudio, *Questo non è un manuale – Percorsi di filosofia del diritto: 1*, Giappichelli, Torino, 2010.

Mannucci, Anna, *Animali e diritto italiano: una storia*, in *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001.

Mannucci, Erica Joy, *La cena di Pitagora. Storia del vegetarianismo dall'antica Grecia a Internet*, Carocci editore, Roma, 2008.

Mansi M., Venturi B., Ughi E., *Tutto biologia*, De Agostini, Novara, 2005.

Marchi, Vittorio, *La scienza dell'Uno. La chiave dell'universo nascosto*, Macro Edizioni, Cesena, 2007.

Mariani Costantini, A. C. e altri, *Alimentazione e Nutrizione Umana*, Ed. Il pensiero scientifico, Roma, 2006.

Martines, Temistocle, *Diritto Costituzionale*, dodicesima edizione, Giuffrè editore, Milano, 2010.

Mason, Jim, Singer, Peter, *The Ethics of What We Eat*, Rodale, USA, 2006.

Mattei, Rosalba, *Manuale di nutrizione clinica*, Franco Angeli, Milano, 2001.

Millar, West, Nerlich, *Ethical futures: bioscience and food horizons*, Wageningen Academic Publishers, Olanda, 2009.

Modenesi, Tamino, Verga, *Biotechnocrazia: informazione scientifica, agricoltura, decisione politica*, Edizione Jaca Book, Milano, 2007.

Momentè, Stefano, *Il veganismo. Una scelta di vita per gli animali, la salute e l'ambiente*, Xenia, Milano, 2011.

Montaigne, Michel de, *De la cruauté*, Edition Villey-Saulnier, Puf, Francia, 2004.

Montanari, Massimo, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Laterza, Roma, 2008.

Montanari, Massimo, *Uomo e Ambiente nel mezzogiorno normanno-svevo*, Edizioni Dedalo, Bari, 1989.

Moore Lappé, Frances, *Diet for a small planet*, Ballantine Books, New York, USA, 1982.

Morand S., Krasnov B.R., *The biogeography of host-parasite interactions*, Oxford University Press, New York, 2010.

More, Thomas, *Utopia: lo Stato perfetto ovvero l'isola che non c'è*, traduzione e presentazione di Davide Sala, Demetra, Bussolengo 1995.

Morghen, Raffaello, *Medioevo cristiano*, Laterza, Bari, 1994.

Myers, Norma, Kent, Jennifer, *Perverse Subsidies*, Island Press, Washington, D.C., USA, 2001.

Myers, Norman, *The hamburger connection: how Central America's forests became North America's hamburgers*, articolo pubblicato nella rivista *Ambio*, vol. 10, n. 1, 1981, Royal Swedish Academy of Sciences.

Nestle, Eberhard, *Introduction to the Textual Criticism of the Greek Testament*, Williams & Norgate, USA, 1901.

Nicholson, P.T., Shaw, Ian, *Ancient Egyptian Materials and Technology*, Cambridge University Press, U.K., 2000.

Onida, Pietro Paolo, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Giappichelli, Torino, 2002.

P. Ovidio Nasone, *Metamorfosi, Libro 8-15*, Loescher, Novara, 2005.

Pallen, M.J., Nelson, K.E., Preston, G.M., *Bacterial Pathogenomics*, ASM Press, Washington D.C., USA, 2007.

Philadelphia Committee, *History of the Philadelphia Bible-Christian Church for the First Century of Its Existence: From 1817-1917*, General Books, Philadelphia, USA, 2010.

Pinna, Sergio, *La protezione dell'ambiente. Il contributo della filosofia, dell'economia e della geografia*, Franco Angeli, Milano, 2003.

Pisanò, Attilio, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012

Platania, Chiara, *Labirinti di gusto. Dalla cucina degli dei all'hamburger di McDonald*, Edizioni Dedalo srl, Bari, 2008.

Platone, *Le Leggi*, Rizzoli, Milano, 2005.

Plutarco, *Del mangiare carne*, Adelphi, Milano, 2001.

Pocar, Valerio, *Gli animali non umani*, Editori Laterza, Bari, 2005.

Quarta, Cosimo, *Una nuova etica per l'ambiente*, edizioni Dedalo, Bari, 2006.

Querini, Giulio, *La tutela dell'ambiente nell'Unione Europea: un'analisi critica*, Franco Angeli Editore, Milano, 2007.

Reale, Giovanni, *Invito al pensiero antico*, Editrice La Scuola, Brescia, 2011.

Regan, Tom, *Gabbie vuote, la sfida dei diritti animali*, Sonda, Casale Monferrato, 2009.

Regan, Tom, *I diritti animali*, Garzanti, Milano, 1990.

Regan, Tom, *La mia lotta per i diritti animali*, Cosmopolis, Torino, 2005.

Rescigno, Francesca, *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

Resl, Brigitte, *A Cultural History of Animals in the Medieval Age*, Berg, New York, USA, 2007.

Rousseau, Jean-Jacques, *Emile, ou de l'éducation*, Garnier Frères, Paris, 1866.

Ryder, R.D., *Victims of Science. The Use of Animals in Research*, London, Davis-Poynter, 1975.

Salima, Ikram, *Divine Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt*, The American University in Cairo Press, Egypt, 2005.

Salt, Henry S., *A plea for vegetarianism and other essays*, The vegetarian society, Macnhester, UK, 1886.

Salt, Henry S., *Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress*, Macmillan & Co., UK, 1894.

Santosuosso, A., *Autodeterminazione e diritto alla salute: da compagni di viaggio a difficili conviventi*, in *Notizie di Politeia*, 1997.

Scquizzato, Paolo, *Come un principio – Riflessioni sul libro della Genesi*, Effatà Editrice, Torino, 2010.

Seneca, *Tutte le opere*, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 2000.

Sgrò, Renato Maria, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, in Castignone – Battaglia, *I diritti degli animali*, Centro di bioetica di Genova, 1987.

Simonetti, Sergio, *L'anima in San Tommaso d'Aquino*, Armando, Roma 2007.

Singer, Peter, *Liberazione animale*, Il Saggiatore, Milano, 2010.

Singer, Peter, *Ripensare la vita*, Il Saggiatore, Milano, 1996.

Singh, U., *A History of Ancient and Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2009.

Spaemann, Robert, *Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*, trad. it., a cura di Leonardo Allodi, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Spagnolo, Massimo, *Elementi di economia e gestione della pesca*, Franco Angeli Editore, Milano, 2006.

Spurlock, Morgan, *Supersize me*, Kathbur Pictures, USA, 2004.

Steinfeld, H., Mooney, H., Schneider, F., Neville, L., *Livestock in a changing landscape, Volume 1: Drivers, Consequences, and Responses*, SCOPE, Washington, 2010.

Stroppa, Claudio, *Cibo, società e scienza dell'alimentazione*, Aracne, Roma, 2007.

Stuart, Tristram, *The bloodless revolution*, W. & W. Norton Company Inc., New York, USA, 2007.

Sukhotina-Tolstaia, T.L., *Tolstoy Remembered*, Joseph, London, UK, 1977.

Taylor, Paul W., *Respect for Nature, A Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press, USA, 1986.

Terence Scully, "*Tempering Medieval Food*" in *Food in the Middle Ages*, ed. Melitta Weiss Adamson, New York, USA, 1995.

Toldrà, Fidel, *Safety of meat and processed meat*, Springer, New York, 2009.

Tonutti, Sabrina, *Diritti animali: storia e antropologia di un movimento*, Forum, Udine, 2007.

Torrente, Andrea, Schlesinger, Piero, *Manuale di diritto privato*, ventesima edizione, Giuffrè, Milano, 2011.

Trum Hunter, Beatrice, *Infectious Connections*, Basic Health Publications Inc., Laguna Beach, CA, USA, 2009.

Vanderkam, James C., *The Dead Sea Scrolls Today*, W. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, USA, 1994.

Varner, Gary E., *Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare's Two-Level Utilitarianism*, Oxford University Press, 2012.

Vegetarian Times, n. 97, UK, settembre 1985.

Veronesi, Umberto, *Verso la scelta vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola*, Giunti Editore, Firenze, 2012.

Visetti, Giampaolo, *Ex Italia Viaggio nel Paese che non sa più chi è*, Baldini e Castoldi Editore, Milano, 2009.

Vocabolario Treccani, www.treccani.it/vocabolario/vita/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Voltaire, *Elements de la Philosophie de Newton*, 1741, V., citato in Williams, Howard, *The Ethics of Diet*, University of Illinois Press, USA, 2003.

Voltaire, *Trattato sulla tolleranza*, trad. a cura di Lorenzo Bianchi, Feltrinelli Editore Milano, 2004.

Waldron A., Longworth J,W, Zhang, C.G., *China's livestock revolution: agribusiness and policy developments in the sheep meat industry*, CAB International, Cambridge, USA, 2007.

Walker Bynum, Caroline, *Holy feast and holy fast. The religious significance of food to medieval women*, University of California Press, USA, 1987.

Wambach, Helen, *Rivivere le vite passate*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1993.

Weiss, Brian, *Molte vite, un'anima sola, Il potere di guarigione delle vite future e la terapia della progressione*, Mondadori, Milano, 2008.

Wise, Robert, *The Day the Earth Stood Still*, lungometraggio, Twentieth Century Fox, USA, 1951.

Wolfgang Schirmacher, *Etica quotidiana. Schopenhauer e una mistica che parte dall'esperienza*, articolo in *Discipline Filosofiche* 2/1994, Bologna, 1995.

World development report 2010: development and climate change, World Bank, 2010.

SITOGRAFIA

A.F.P., *Vegetarians Barred From Adopting*, ABC, www.abc.net.au/news/2011-03-11/vegetarians-barred-from-adopting/2660904 (ultima consultazione del 12/10/2012)

A.U., *Allarme inquinamento spaziale*, Geologi.info, www.geologi.info/Allarme-inquinamento-spaziale_news_x_9617.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Amazon Destruction, CIFOR, www.cifor.org/publications/pdf_files/media/Amazon.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Axon, W.E.A., *A Forerunner of the Vegetarian Society*, International Vegetarian Union, www.ivu.org/history/societies/britfor.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Bartholet, Jeffrey, *When Will Scientists Grow Meat in a Petri Dish?*, Scientific American, www.scientificamerican.com/article.cfm?id=inside-the-meat-lab (ultima consultazione del 12/10/2012)

Berizzi, Paolo, *Bambini in casa-famiglia, un business da un miliardo all'anno*, La Repubblica, www.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/inchiesta_italiana-15507476/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Beydoun, M.A., Wang, Y., *Meat consumption is associated with obesity and central obesity among US adults*, National Center for Biotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697260/?tool=pubmed (ultima consultazione del 12/10/2012)

Beyond Meat, beyondmeat.com/about/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Buonaiuto, Alfonso Emiliano, *Animali in tribunale*, Jurisnews, jurisnews.wordpress.com/2009/09/30/animali-in-tribunale/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Catechismo della Chiesa Cattolica, Vaticano, www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a7_it.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Cattolici Vegetariani, www.cattolicivegetariani.it (ultima consultazione del 12/10/2012)

Convenzione europea sugli animali da macello, Council of Europe, conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/102.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Corsini, Pierluigi, *Il consumo di carburante quale metodo di misura dello sforzo di pesca*, ASCOMAC, www.ascomac.it/sezionet/files/IL%20CONSUMO%20DI%20CARBURANTE.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Craig, W. J, Mangels, A.R., *Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets*, ADA, www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Cruel and Improper Treatment of Cattle Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle, Animal Rights History, www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-legislation/1822-uk-act-ill-treatment-cattle.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Cruelty to Animals Act, 1835, Animal Rights History, www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-legislation/1835-uk-act-cruelty-to-animals.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Davies, R.W.D., Cripps, S.J., Nickson, A., Porter, G., *Defining and estimating global marine fisheries bycatch assets*. panda.org/downloads/bycatch_paper.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

De Bac, Margherita, *Le epidemie mancate*, Corriere della Sera, www.corriere.it/cronache/08_marzo_03/epidemie_mancate_a43d7570-e8e9-11dc-9255-0003ba99c667.shtml (ultima consultazione del 12/10/2012)

Decreto Ministeriale 21/9/11, Ministero dell'ambiente, www.dsa.minambiente.it/gpp/file/GU_21-09-2011_dm_all1.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Dietary Guidelines for Americans, USA Health Department, health.gov/dietaryguidelines/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Dizionario della lingua italiana del Corriere della sera, dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/diritto_2.shtml (ultima consultazione del 12/10/2012)

Dominiczak, Peter, *Social Workers Said No Meat No Dairy Diet Was Starving Our Three Year Old Son*, This is London, www.thisislondon.co.uk/standard/article-23825755-social-workers-said-no-meat-no-dairy-diet-was-starving-our-three-year-old-son.do (ultima consultazione del 12/10/2012)

Dossier LAV, *I costi reali della carne*, Lega Anti Vivisezione, www.lav.it/uploads/84/42404_dossier_LAV_Costi_della_carne_vers.bassa_.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

DPR 320/54, Ministero della Salute, www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili, Ministero della salute, www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1558_listaFile_itemName_6_file.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Farm Practices and Management of Fertilizer Use, United States Department of Agriculture, www.ers.usda.gov/browse/view.aspx?

subject=FarmPracticesManagementFertilizerUse (ultima consultazione del 12/10/2012)

Farmaci: gelatine animali nei medicinali per pazienti vegetariani, Libero, www.liberoquotidiano.it/news/945155/Farmaci-gelatine-animalei-nei-medicinali-per-pazienti-vegetariani-----.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Fox, T. e Humphreys, B, *1847-1997 Vegetarianismo. Un motivo per festeggiare*, European Vegetarian Union, www.euroveg.eu/evu/italian/news/news972/celebrations.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Frequently Asked Questions, Meat Abolition, www.meat-abolition.org/nl/content/frequently-asked-questions (ultima consultazione del 12/10/2012)

Galline Ovaiole, Dossier della Lega Anti Vivisezione, www.lav.it/index.php?id=384 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Gemma, Gladio, *Costituzione e tutela degli animali*, 27/4/04, Forum di Quaderni Costituzionali, http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/old_pdf/803.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Giorgi, Elisabetta, *Una legge nazista vuole prendere mia figlia*, Il Tirreno, iltirreno.gelocal.it/regione/2012/01/31/news/una-legge-nazista-vuole-prendere-la-mia-jasmin-1.3127700 (ultima consultazione del 12/10/2012)

History of The Vegetarian Society, Vegetarian Society, www.vegsoc.org/page.aspx?pid=827 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Isaac Bashevis Singer, International Vegetarian Union, www.ivu.org/history/northam_20b/singer.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Kaimowitz, D., Mertens, B., Wunder S., Pacheco P., *Hamburger Connection Fuels* (ultima consultazione del 12/10/2012)

La pesca del tonno, Greenpeace, www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/file/scheda-tonni.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

La pesca nei mari di oggi, Eat-Ing, www.eat-ing.net/getpage.aspx?id=67&dx=2&m=2&pf=f&sez=pesce (ultima consultazione del 12/10/2012)

LAV: Carne non indispensabile per i bambini, Mellin sospende lo spot tv, Prima Comunicazione, www.primaonline.it/2011/12/13/99072/lav-carne-non-indispensabile-per-bambini-mellin-sospende-lo-spot-tv/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Legge 281/91, Ministero della salute, www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf

Legge 623/85, Normativa sanitaria,
www.normativasanitaia.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&id=26262&page=&posArt=1&articolo=1&subart=1&progr=1&anno=null (ultima consultazione del 12/10/2012)

Legge n. 189/04, Camera dei Deputati Italiana,
www.camera.it/parlam/leggi/04189l.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Lin, Doris, *McDonald's French Fries Still Not Vegetarian*,
About.Com Animal Rights,
animalrights.about.com/b/2011/10/26/mcdonalds-french-fries-still-not-vegetarian.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, 2010,
Ministero della salute,
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Livestock Impact on Environment, FAO,
www.fao.org/ag/magazine/0612sp1.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

Malattia di Creutzfeldt-Jakob: che cos'è, editoriale,
Osservatorio delle malattie rare,
www.osservatoriomalattierare.it/index.php/component/content/article/38-sezioni/975-che-cose-la-malattia-di-creutzfeldt-jakob (ultima consultazione del 12/10/2012)

Mannucci, Anna, *Animali e diritto italiano: una storia*, Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, www.olir.it/areetematiche/42/documents/mannucci_animaliediritto.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Martin's Act, 1822, Wikisource, en.wikisource.org/wiki/Martin's_Act_1822 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Martorelli, Stefania, *La dieta dei Neandertal*, Nationalgeographic, www.nationalgeographic.it/scienza/2011/03/22/news/la_dieta_dei_neandertal-246243/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

McDonald's Class Notice, Edelman, Combs, Lattuner & Goodwin, www.edcombs.com/CM/Notices/Notices168.asp (ultima consultazione del 12/10/2012)

McDonald's Lawsuit: What's The Story? Compassionate Spirit, www.compassionatespirit.com/McDonalds-Lawsuit-article.htm (ultima consultazione del 12/10/2012)

McDonald's Second Amended Complaint, Edelman, Combs, Lattuner & Goodwin, www.edcombs.com/CM/Notices/Notices166.asp (ultima consultazione del 12/10/2012)

Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., *The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products*, Waterfootprint, www.waterfootprint.org/Reports/Report-

48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Ministero della Sanità, Ordinanza 17/11/00, www.sanita.it/bse_gestione/login/Documenti/14-OM17-11-2000.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Mucca pazza, due anni di paura, La Repubblica, www.repubblica.it/online/cultura_scienze/mucca/pazza/pazza.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Mucche a terra, Lega Anti Vivisezione, www.lav.it/index.php?id=430 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Murphy, Pat, *Compulsive gambler rolls snake eyes in Mirapex suit* Lawyers Usa Online, lawyersusaonline.com/benchmarks/2011/07/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Ottica geometrica, dispensa, Università degli Studi di Siena, www.unisi.it/fisica/dip/dida/matinfef/ottica_geometrica.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Otto, Stephan H., *Animal Protection Laws of the United States of America and Canada*, sixth edition, Animal Legal Defense Fund, aldf.org/downloads/APL6E-CA.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Pasto fuori casa, incubo per i vegetariani, ANSA, www.ansa.it/salutebenessere/notizie/rubriche/alimentazione/2011/08/01/visualizza_new.html_760041053.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Peta offers \$ 1 Million Reward to First to Make in Vitro Meat, PETA, www.peta.org/features/In-Vitro-Meat-Contest.aspx (ultima consultazione del 12/10/2012)

Polli, Lega Anti Vivisezione, www.lav.it/index.php?id=382 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Pollution from fishing vessels, Australian Maritime Safety Authority, www.amsa.gov.au/marine_environment_protection/Protection_of_Pollution_from-Ships/Pollution_from_Fishing_Vessels.asp (ultima consultazione del 12/10/2012)

Q&A: Reform of EU Farm Policy, BBC News Europe, news.bbc.co.uk/2/hi/4407792.stm#howspent (ultima consultazione del 12/10/2012)

Report Economico-Finanziario 2010, ISMEA, www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252F3%252FD.27a8b0003f65979d041d/P/BLOB%3AID%3D5388 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Rossi, M., *Il vegetariano pentito, la carne fa bene al pianeta*, Tuttogreen, www.tuttogreen.it/il-vegetariano-

pentito-la-carne-fa-bene-al-pianeta/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Rovito, Cristian, *L'inquinamento atmosferico provocato dalle navi: analisi e approfondimento della connessa normativa internazionale e comunitaria*, Diritto all'Ambiente,
www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/acque_marino_40.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Ryder, Richard, *Speciesism*, Dr. Richard Ryder UK,
www.richardryder.co.uk/speciesism.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Sala, A., Lucchetti, A., Ferretti, M., Mariani, A., Serra, S., *Rapporto finale indagine preliminare dell'impatto sul fondale marino esercitato dalla pesca con reti a strascico gemelle e prime valutazioni dell'efficienza di pesca*, Regione Abruzzo,
www.regione.abruzzo.it/pesca/docs/fupDocumentazione/Punto_4_OdG_studio_reti_americane.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Salt, Henry, *A Plea for Vegetarianism*, International Vegetarian Union,
www.ivu.org/history/europe19b/salt_a_plea_for_vegetarianism.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Santese, Giuseppina, *Vegetariani e filosofi nel mondo antico*:
www.fondazionebasso.it/site/_files/Risorse_on_line/Parole_chiave/disobbedienza/santese_corretto.doc (ultima consultazione del 12/10/2012)

Sentenza n. 467/91, Corte Costituzionale, www.giurcost.org/decisioni/1991/0467s-91.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Should The Animals be Used For Scientific Research? Focusing on Agricultural Issues, web.ics.purdue.edu/~peters/HTML/issues/animal-examples.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Si fa presto a dire foto, Focus, www.focus.it/scienza/775_19042008_Tecniche_fotografiche_C9.aspx (ultima consultazione del 12/10/2012)

Stop a campagne contro carne e pellicce per difendere il made in Italy, ADN Kronos, www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/Stop-a-campagne-contro-carne-e-pellicce-per-difendere-il-Made-in-Italy_312929951103.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Tabella Bufalini, ISMEA, www.ismae.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F2%252F8%252FD.0f10c04239a29df5422c/P/BLOB%3AID%3D6631 (ultima consultazione del 12/10/2012)

Tettamanti, M., *Valutazione di impatto ambientale di un anno di caccia in Italia, Vittime della caccia*, www.vittimedellacaccia.org/pdf/RelazioneImpattoAmbientalePiombo.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

The Doctrine and Covenants, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, lds.org/scriptures/dc-testament/dc/89?lang=eng (ultima consultazione del 12/10/2012)

The Healthian, editoriale, International Vegetarian Union, www.ivu.org/history/england19a/healthian.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

The Vegan News, The Vegan Society, Watson, D., www.vegansociety.com/uploadedFiles/About_The_Society/Publications/The_Vegan_magazine/Feature_Articles/1944-news.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Trapianto di viso, la donna non fu aggredita, Corriere della sera, www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/12_Dicembre/02/cane.shtml (ultima consultazione del 12/10/2012)

Trattato di Lisbona, Consiglio dell'Unione Europea, www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon?lang=it (ultima consultazione del 12/10/2012)

Tribunale tedesco affida la bimba al papà la mamma si barrica in casa con la bimba, La Repubblica, firenze.repubblica.it/cronaca/2012/01/12/news/il_tribunale_tedesco_affida_bimba_a_pap_la_mamma_si_barrica_in_casa_con_la_bimba-28013026/ (ultima consultazione del 12/10/2012)

Vallejo Rodriguez, Luis, *Omnivorous or Vegetarian? European Vegetarian Union*,

www.euroveg.eu/evu/english/news/news962/omnivore.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

Vegan Society, la storia,
www.vegansociety.com/about/history.aspx (ultima consultazione del 12/10/2012)

Verein Gegen Tierfabriken, The Abolitionist Approach,
www.abolitionistapproach.com/media/links/p140/essay.pdf (ultima consultazione del 12/10/2012)

Weiss, B., *People Often Ask*, Brian Weiss
www.brianweiss.com/ask_me.html (ultima consultazione del 12/10/2012)

ALTRE FONTI

Bartholet, Jeffrey, articolo, *When Will Scientists Grow Meat in a Petri Dish?*, Scientific American, 17/5/11.

Bazzi, Adriana, articolo, *Bimba sottratta ai genitori vegetariani*, Corriere della Sera, 8/10/99, pag. 17.

Boyle, Deborah, *Hume on animal reason*, articolo in *Hume Studies Volume XXVIX*, number 1, 3-28, USA, april 2003.

Castignone, Silvana, *Natura umana e natura animale nella filosofia di David Hume*, articolo in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Edizioni del Mulino, Anno XXXIII, n. 2 dicembre 2002.

FAO-FIDI. Dossier 2004, *FAO Yearbook Fishery statistics*.

Henning, Gerber, Wassenaar, Castel, *Livestock's long shadow: environmental issues and options*, FAO, Dossier 2006.

Hohenstein, William, *U.S. Agriculture and Forestry greenhouse gas inventory: 1990 – 2008*, USA, Dossier 2011.

Impronte (rivista), edizione LAV, Roma, aprile 1997.

Impronte (rivista), edizione LAV, Roma, maggio 1992.

L'arrivo di Wang, Manetti Bros., lungometraggio, Iris Film, Italia, 2011.

L'Espresso (rivista), 8 marzo 2005, Gruppo Editoriale l'Espresso, Milano.

Rapporto LAV, *I costi reali del ciclo di produzione della carne*, Roma, Dossier 2012.

Rodríguez, Luis Vallejo Rodríguez, *Omnivorous or Vegetarian? what famous naturalist think about it*, Spagna, 1996, pubblicazione web.

The Healthian (rivista), Vegetarian Society, Vol.1, N.5, Aprile 1842.